

# LA CAUSA NEGRONI

Causa NEGRONI  
Contro Propaganda Fide

Copia del 1827  
ritrovata dal sottoscritto all'Archivio di Stato di Roma

*Ai 10 Febbraro 1824, non erano ancora fredde le mortali spoglie del Card. Ercole Consalvi di chiarissima memoria, quando il Signor Conte Antonio Negroni, come primogenito della Sua nobile famiglia, e come Padre, Tutore, e Curatore dei suoi figli spedì un MONITORIO innanzi al Tribunale Collegiale dell'A.C. domandando l'IMMISSIONE a tutti i beni del marchese Giangregorio Consalvi Avo del Cardinale, che suppose ancora esistenti nella loro totalità, e confusi colle Sostanze del Cardinale.*

All'E.mo, e R.mo Sig. il Sig. Cardinale  
SPINA

PREFETTO

Ill.mi, e R.mi Signori Monsignori  
VOTANTI DEL SUPREMO TRIBUNALE  
DELLA SEGNATURA DI GIUSTIZIA  
ROMANA

Praetensae Immissionis  
PER

La Sagra Congregazione de Propaganda Fide **Erede Proprietaria**  
ed il Nob. Uomo Sig. **Conte Brigadiere Francesco Saverio**  
**Parisani Erede Fiduciario**, ed Amministratore  
Della Eredità della ch.me Cardinale

**Ettore Consalvi**

SOMMARIO

ROMA MDCCXXVII

Presso Poggioli Stampatore della Rev. Casa Apost.

## SOMMARIO

Alla Santità di Nostro Signore PP. PIO VII  
per  
**il Cardinale Ercole Consalvi**

*Memoriale del Cardinal Consalvi a PioVII  
per la deroga ai Fidecommissii di Giangregorio Consalvi Suo Avo,  
e di Mariangela Perti Moglie di Giangregorio,  
e di Ercole Consalvi Seniore,  
e Rescritto Olografo di Pio VII del 19 Marzo 1808.*

## MEMORIALE

*BEATISSIMO PADRE*

**Il Cardinale Ercole Consalvi creatura umilissima della Santità Vostra**, trovasi soggetto al pagamento di cospicui debiti, non contratti per se medesimo, ma per le contingenze dell'Amministrazione de suoi Beni, e per le circostanze della Famiglia. Oltre il sagra dovere che gli incombe di sodisfare a queste obbligazioni, non può egli fare a meno di riflettere alle spese, a cui deve provvedersi nel tempo, e che a Dio piacerà di chiamarlo a se, al decente suo Funerale, ed alla consueta Spartizione, e Corruccio per il suoi Familiari, cose tutte, alle quale la Dignità in cui è collocato l'obliga a rivolgere la più seria attenzione. Desidera egli col più vivo fervore di provvedere all'anima sua con qualche perpetuo suffragio, e di lasciare ancora un qualche vitalizio sussidio a quei suoi Familiari, dei quali si troverà nel momento della sua morte una specie di obbligo di compensare l'affetto, e la fedeltà al servizio.

Possiede egli un patrimonio, soggetto a diverse sostituzioni dopo la sua mancanza, talchè, se accadesse questa sollecitamente, si troverebbe destituito dei mezzi, onde adempiere alle obbligazioni, e agl'impegni, ed ai pii, e giusti desideri di sopra annunciati potendo nella sua coscienza assicurare, che il cumulo di tutte queste cose, considerato un Capitale, costituisce una passività tra i venticinque ai trentamila scudi, a cui o nulla, o pochissimo si troverebbe nella sua Eredità, che potesse far fronte.

Tra i Beni sottoposti a Fidecommissi, l'Oratore ne possiede a titolo di Primogenitura alcuni provenienti dal Marchese Ercole Consalvi, ed altri provenienti dal Marchese Gio. Gregorio, e della Marchesa Mariangela e suoi Avi.

I primi, dopo la sua morte; dovrebbero passare alla confraternita laica di S. Giuseppe in Toscanella col peso di erogarne il fratto in tante Doti di scudi trenta, da distribuirsi annualmente alle **Zitelle nubili di dotta Città** estraendole a sorte, oltre l'aumento di annui scudi trenta, e la celebrazione di un numero di Messe per la Cappellania ivi già eretta nella Chiesa di S.Marco.

I secondi sono parimenti dopo la sua morte destinati a un multiplico da amministrarsi dai Primogeniti della **famiglia Negroni** di Roma fino alla formazione di un'annuo reddito di scudi mille settecento, per quindi erigersi una Prelatura da deferirsi nei discendenti della detta Famiglia.

Tutto ciò potrà degnarsi la Santità Vostra di rilevare dalle copie dei **tre Testamenti**, che il Card. Oratore annette.

Nelle angustie, che agitano presentemente il suo spirito, l'Oratore non sa rinvenire altro mezzo adeguato per porre in calma la sua coscienza, e sodisfare i sopra esposti doveri, e obbligazioni, che quello d'implorare dalla Santità Vostra la deroga alle due accennate sostituzioni, essendo egli d'altronde disposto, nel caso, che a Dio piaccia, di prolungargli la vita, e di somministrargli mezzi onde fare degli avanzi, a disporre in opere pie, le più utili, ed accette a Dio, di ciò, che adempiti i pesi, gli obblighi, ed impegni di sopra enunciati, e qualche legato di amicizia, o di remunerazione possa rimanere nel suo Patrimonio.

Questa Grazia, che implora dalla Santità Vostra relativamente alla disposizione del **Marchese Ercole Consalvi**, non lede alcuna certa, o determinata Persona, o Famiglia, essendo incerti, e dipendenti dalla sorte, le persone, nelle quali deve dividersi il frutto del suo Patrimonio.

Relativamente poi alla disposizione del **Marchese Giovanni Gregorio** Avo dell'Oratore è di tale natura, che appena se ne potrebbe sperare l'adempimento dopo un lunghissimo tratto di tempo posteriore alla morte del Cardinal Oratore, quando anche vi fosse luogo a credere, che niuna delle tante eventualità, che nelle disposizioni protrate a così lungo spazio di tempo, sogliono avvenire, non distruggeste in mezo al corso i progressi del destinato multiplico.

L'eredità del Marchese Gio.Gregorio destinata al multiplico per questa Prelatura, attese le distrazioni e riduzioni, alle quali è stata soggetta per l'adempimento degli obblighi superiori agli annui redditi, presentemente di poco può sperare la meschina somma di scudi undicimila in capitale, e l'annuo reddito di scudi seicento. Ma questo stesso capitale è soggetto ad una diminuzione di valore, e ad un pericolo di perdita, consistendo per quasi la metà in Vacabili valutati al primitivo valore nominale dell'acquisto, il quale ora appena potrebbe realizzarsi nella quarta parte, oltre il pericolo della perdita totale, a cui tutte le diligenze umane non bastano per provvedere, attesa la natura di questo Capitale.

Comprendendosi da ciò, quanto remora, e quanta incerta sarebbe l'erezione di questa Prelaturam si ravvia ancora quanto fievole sia l'interesse della **Famiglia Negroni** rapporto alla medesima. A ciò si aggiungono due forti ragioni, per cui non potrebbe ragionevolmente dai Negroni impugnarsi la grazia, che l'Ore implora.

Primieramente la conservazione de' beni di Gio.Gregorio ora rimasti, devesi alla diligenza del Cardinale Ore, da poiché sarebbero stati questi intieramente consunti dai pesi, e debiti ereditari. Se i semoventi, i quali costituiscono la più cospicua, e fruttuosa parte di questo Patrimonio, si fossero venduti. Ed il prezzo rinvestito in Luoghi di Monti, come ordinavi il Testatore. In secondo luogo, se piacque agli Avi Disponesti di assegnare i loro beni ad una Prelatura per una Famiglia estranea, è da presumersi, che tanto più avrebbero voluto destinarsi a supplire ai bisogni del Cardinal Nipote ad essi cognito, e prediletto, se avessero immaginato il caso, che ora avviene.

In vista di queste ragioni, e delle circostanze non meno, che della disposizione sopra enunciata in cui trovasi il Cardinale Oratore, si lusinga, che la Santità Vostra vorrà degnarsi di provvedere alla sua tranquillità colle implorate deroghe, al quale oggetto non solo egli assicura la Santità Vostra della verità dell'Esposto, ma la prega altresì per maggiore soddisfazione, e tranquillità dell'Oratore stesso, a commetterne la verificaione a quella persona di sua fiducia, che si degnerà la Santità Vostra di destinare, alla quale farà egli presenti a tutte le giustificazioni comprovanti il fin qui esposto.

Segue il **Rescritto** da “**ex Palatio Nostro Quirinali die 19 Martii 1808. Pius PP. VII**”, scritto tutto in latino.

(Segue il)

**TESTAMENTO**  
**del March. Gio. Gregorio Consalvi**  
**del 2 Ottobre 1763 aperto il 7 Luglio 1766.**

Si certifica da me infrascritto **Pietro Papparazzi Cancelliere e Notaro publico** dell'A.C., qualmente in Atti della bona memoria di **Giovanni Alessandro Paleoni** mio Antecessore, sotto il giorno 7 luglio 1766 esiste rogato un'Atto di Aperizione di Testamento, e Codicilli del tenore come seguono, cioè Aperitivo Testamenti, 8 Codicillorum vone memorie Marchionis Joannis Gregorii Consalvi ad instantiam Illustrimissima D. Marchionissae Mariangela Carli Consalvi ejus Vidua relicte die 7 Julii 1766.

**SEGUE PARTE IN LATINO**

Considerando io infrascritto **Gio. Gregorio Consalvi, olim Brunacci**, l'inevitabil caducità umana, e pora della morte sempre imminente ho determinato fare il mio ultimo Testamento, item comando, che seguita la mia morte si vendino tutti i miei Vacagli nel termine di mesi tre, ed il prezzo di essi si rinvesti in Luoghi di Monti Camerali, e non Vacabili, o in Censi con Comunità allo Stato Pontificio, o con Luoghi Pii di Roma.

E parimenti nel termine di un'Anno si vendino tutti li Bestiami, Grani secchi, se vi saranno, e se vi saranno seminati si aspetti la raccolta di essi, e si vendino, come pure essendovi Maggesi in essere parimenti si vendino, ed il prezzo di tutti li sudetti Bestiami, Grani, e Maggesi si rinvesti in Luoghi di Monte Camerali e non Vacabili, come pure se vi saranno Gioje, Argenti, ed altre robbe a me spettanti si vendino, ed il prezzo di essi si rinvesti in tutto, e per tutto come sopra, perché così, e non altrimenti, e subito seguita la mia morte, voglio, che dall'infrascritto mio Erede si faccia nel termine di mesi tre un'esatto Inventario di tutti i miei beni stabili, mobili, semoventi, azioni, e ragioni liberamente a me spettanti, quale Inventario dovrà esser legale, e di forma publica, e dopo ciò fatto eseguire le sopraddette Vendite, e rinvestimenti.

In tutti , e in singoli miei Beni Stabili, Mobili, semoventi, ragioni, ed azioni costituisco, mio Erede universale, e di mio proprio pugno scrivo **Ercole Consalvi** figlio primogenito del fu **Mario Giuseppe mio predefonto figlio**, al quale sostituisco il di lui figlio primogenito, ed in di lui difetto il secondo, e terzo, o altro ulterior genito Maschio, in caso, che mancasse senza prole mascolina secceda, e debba succedere l'altro, ed ulterior Primogenito Maschio di Maschio in Maschio in infinito, che, **escluse sempre le femmine**, per modo di regola, e li Maschi da esse ancorchè agnanti, discendenti fintantochè durerà la linea Mascolina di detto mio Nipote Primogenite, come sopra Erede Istituito, e finchè vi saranno Maschi discendenti direttamente, e non mai per mezzo di alcuna femmina, ancorchè agnate, tanto di detto Primogenito, quanto delli Figli, e Discendenti Maschi dagli altri; che sostituito come appresso.

E perché desidero, che non solo si conservi la mia Agnazione a qual fine ho diretto la presente mia disposizione COLLA PRIMOGENITURA MASCHILE lineare di Maschio

in Maschio direttamente, senz'alcun mezzo di Femina da me come sopra ordinata, **ma che inoltre il Primogenito si mantenga con decoro**, il che non puole eseguire, se non che con la totale conservazione di tutti li miei beni, e nell'intiero loro godimento nel Primogenito Maschio, **perciò proibisco espressamente**, sotto pena di caducità da incorrersi ipso jure, & ipso facto, senza alcuna dichiarazione o decreto di Giudice a detto mio erede istituito, e chiamato in primo luogo alla detta Primogenitura da me come sopra istituita, qualsivoglia detrazione anche, di legittima, e Trebellianica, in forma, che volendo esso Primogenito fare veruna delle suddette detrazioni debba subito decadere dal comodo di detta Primogenitura, e devolversi all'ulteriore, o ulteriori chiamati come sopra colla stessa proibizione sotto pena di caducità a favore degli altri chiamati, ed in tal caso, o casi di pretesa detrazione della legittima, che di ragione gli competesse, il Contraventore suddetto, non volendo, che possa domandare, o pretendere altro dalla mia Eredità.

Ed acciocchè abbia il suo pieno, e spedito effetto la presente mia disposizione, **ordino, voglio, e comando, che il detto Ercole mio primo Erede**, istituito debba nel termine di un mese, dopo seguita la mia morte accettare (con le dovute solennità statutarie, ed in forma valida) la presente mia disposizione per Istromento publico da rogarsi da quel Notaro, che avrà ricevuto il presente mio Testamento, con espressamente sottoporre a detta mia primogenitura tutta quella quota, che per ragione di legittima fosse al medesimo dovuta, e con fare annotare un tale atto nel margine dello stesso Testamento. Fatto poi maggiore nel termine di un'Anno debba ratificare a maggior cautela in detti atti l'accennata accettazione della detta mia disposizione per altro Istromento da rogarsene, e da notarsi parimenti in margine di esso mio Testamento, al che contravenendo, voglio, che detto mio Erede decada del tutto dal comodo di detta mia Primogenitura, che voglio, che si devolva all'ulterior chiamato non contraveniente, e che sia dei primi sostituiti, da me come sopra.

Voglio parimenti, che accetti detta mia disposizione, e sottoponga alla medesima tutta quella quota, che per ragione di legittima, tanto per se stesso, quanto per ragioni, che potessero essere nel medesimo, o medesimi trasfuse, competere lo potessero, osservando quanto in questa parte ho di sopra disposto sotto le stesse condizioni, e pene di caducità, ed altro e da me ordinate, e prefisse.

Mancando poi la linea mascolina del sudetto Primogenito, a questa sostituisco **GIO. DOMENICO** figlio secondogenito di **Mario Urbano Giuseppe, che tale si chiamava nel Battesimo** il predefunto figlio, o di lui Figlio Maschio Primogenito, e li Discendenti Maschi del medesimo collo stesso Ordine di Primogenitura Mascolina diretta di Maschio in Maschio come sopra, e mancando anche questa linea, sostituisco a questa mia Primogenitura **ANDREA** terzogenito di detto mio prefunto Figlio, ed il di lui Figlio Primogenito, o altro Discendente Maschio di Primogenito in Primogenito co.so della Linea, e Discendenza Mascolina non interrotta da alcun mezzo di femmina di Primogenito come sopra servato sempre lo stesso Ordine della Primogenitura; ed inoltre proibisco espressamente al possessore, o possessori pro tempore della mia Primogenitura ancorché questi discendessero dalle Femmine come sostituite alla Linea Mascolina dirette da Maschio in Maschio come appresso, sotto pena di caducità da incorrersi ipso jure, ed ipso facto dal contraveniente, di unire al mio Casato, ed Arma qualsivoglia altro Casato, ed Arma, e molto meno tralasciare del tutto il detto mio Casato, ed Arma, ancorché ciò

ridondasse in vantaggio notevole del Primogenito, volendo che questo continui sempre a ritenere il suo solo Casato, e d'Arma, e mantenga, e conservi ancora in questa parte la mia agnazione pura, e semplice quale ella è, senz'altra mistura, ancorché assunta da Maschi delle Femine, poiché, come replico, **questo è l'unico fine della presente mia disposizione**, e perciò non voglio, che da alcuno dei chiamati a ciò si contravvenga, ma esattamente si osservi quanto io ho circa la medesima disposto; nel caso poi; o casi della contravvezione sudetta, ed'intieri effetti della medesima passino al maschio di maschio più prossimo all'Erede gravato, e Primogenito decaduto cioè si osservi sempre, e tante volte, quanto occorrerà; ed accaderà il caso.

E se mai, **IL CHE IDDIO NON VOGLIA**, MANCASSE DEL TUTTO LA DISCENDENZA MASCOLINA DI DETTI TRE MIEI NIPOTI, allora, ed in tal caso sostituisco a detta mia Primogenitura il Figlio Primogenito Maschio di quella Femmina che sarà più prossima all'ultimo mio Erede gravato, in quanto il quale Primogenito Maschio di detta Femmina discendente sostituisce i di lui figli, e Discendenti Maschi di Maschio in Maschio, e di Primogenito in Primogenito collo stesso ordine sopra espresso, escluse sempre le femine come sopra, e mancando anche questa linea Maschile voglio, che a detta mia Primogenitura succeda il più prossimo Maschio Primogenito delle altre femine discendenti da detti miei Nipoti, avuto sempre riguardo alla maggiore prossimità del grado, in quanto all'ultimo gravante, come, sopra volendo però, che se nel tempo dell'aperta successione a favore delli Maschi delle Femine vi fossero più Maschi discendenti dalle Femine, che vi fossero congiunte in quel grado coll'ultimo gravato suddetto allora, ed in tal caso dovrà deferirsi la Primogenitura al figlio Maschio Primogenito della Femina Primogenita, e che fosse maggiore di età delle altre Femine egualmente all'ultimo gravato sopra congiunto, e ciò debba aver luogo, ed osservarsi finchè vi saranno Maschi delle Femmine discendenti da detti miei tre Nipoti da me come sopra istituiti, e sostituiti rispettivamente, **volendo, ed ordinando, che tanto esso Primogenito, quanto dagli altri**, da me in questo caso sostituiti **assumino subito il mio Casato**, ed Arma senza alcuna mistura, in guisa, che si debbano sempre denominare, e sottoscrivere col solo casato della mia **Casa Consalvi**, e servirsi in ogni occasione della sola mia Arma senza mistura alcuna, e sotto pena di caducità, come ho di sopra ordinato, e disposto.

**Quando mai mancasse totalmente la Linea Mascolina** tanto dei Maschi discendenti direttamente da Maschi, quanto di Maschi discendenti dalle Femine come sopra, ovvero si facesse luogo alla caducità di tutti li chiamati per la contravvenzione alla detta mia disposizione, in tal caso voglio, **ordino, e comando, che di tutta la mia Eredità si costituisca una Prelatura a favore delli Discendenti dell'Ill.mo Signor Conte Stanislao Negroni** Fratello Carnale dell'Emo, e Rmo Signor Cardinal Andrea Negroni, con che però detta Prelatura abbia, o debba avere di annua rendita almeno in tutto annui scudi millesettecento, o che se nel tempo tempo, in cui si farà luogo a detta Prelatura non giungessero a questa somma, voglio, ed ordino, che in tal caso, si rinvestano tutti i frutti della mia Eredità o in Luoghi di Monte Camerali, e non vacabili, in Censi da imporsi da qualche Comunità dello Stato Ecclesiastico, o da qualche Luogo Pio di Roma, solamente, con moltiplicarsi detti frutti, e rinvestirsi come sopra fino a tanto, che sarà costituito un fondo della detta Prelatura, che renda li suddetti annui scudi Mille settecento, Commettendone l'Amministrazione, e totale esecuzione di questa mia volontà **al**

**Primogenito Maschio discendente da detta Casa Negroni**, il quale voglio, che purificatosi il caso, faccia un esatto Inventario di tutto ciò, che di quel tempo si troverà in essere, e si costituisca del tutto **un fondo per la Prelatura** suddetta **d'annua rendita di scudi mille cinquecento** da rinvestirsi, e moltiplicarsi, il più nella guisa, e forma, che disporrò io appresso, oltre il predetto Fondo, e **Capitale della Prelatura in tutto d'annua rendita di scudi mille settecento** come sopra, volendo, ed ordinando, che se mai di quel tempo l'entrate della mia Eredità sormontassero i detti scudi mille settecento, in tal caso anche il di più, che vi potesse essere fino all'annua somma in tutto di scudi cinquecento, si rinvesta e moltiplichi fino a tanto, che sarà costituito un altro Capitale in tanti luoghi di Monte Camerali non vacabili di scudi diecimila per erogarsi come appresso; essendo poi oltre li suddetti scudi cinquecento annui destinati per il sudetto moltiplico sopravanzassero altri frutti, voglio, che il soprappiù vada a comodo, e beneficio del Prelato, oltre li suddetti scudi mille cinquecento da me come sopra assegnatigli, e non essendovi di quel tempo soggetto abile, e capace di assumere l'Abito Prelatizio, voglio che tutte le rendite si mettano a moltiplico sintantochè vi sarà soggetto capace ad assumere detto Abito Prelatizio, nel qual caso, se dall'intero fondo della Prelatura si ritraesse maggior rendita di scudi Mille settecento, voglio, che in tal caso il Prelato possa appropriarsi fino alla somma di scudi duemila, e non più per le spese a tal'effetto necessarie, ed il più sempre vada a moltiplico, e a beneplacito della Prelatura da me come sopra ordinata, sino a tanto; che siasi formato un Capitale a parte di scudi diecimila in tanti Luoghi di Monte Camerali non vacabili, che voglio, ordino, e dispongo, che debba sempre restar fermo, ed intiero, acciò possino da questo Fondo detrarsi quelle spese, che saranno necessari e per il Prelato in occasione di qualche Nunziatura, alla quale dovesse portarsi, ovvero in caso di suo avanzamento a qualche carica delle Primarie, e che portasse seco qualche dispendio, sempre però coll'espresso consenso dell'Amministratore pro tempore della Prelatura suddetta; permettendo anche a chi assumerà di tempo in tempo l'Abito Prelatizio di prevalersi di questo fondo di scudi diecimila per le spese, che dovrà fare come sopra nell'atto di assumere l'Abito Prelatizio, sempre però, come replico, riportato il consenso dell'Amministratore suddetto, al qual'effetto voglio, che in tutti li reinvestimenti da farsi si esprima questa, e l'infrascritta facoltà apposta **a favore del Prelato, che fosse fatto Cardinale**, cioè in quanto al Prelato di potere rassegnare i Luoghi de Monti fino alla somma di scudi duemila, e rispettivamente per quella ulterior somma, che sarà necessaria in caso del suo avanzamento come sopra, con il consenso dell'Amministratore suddetto, ed in quanto **al Cardinale** per se stesso, è senza verun consenso dell'Amministratore; volendo, che resti in piena libertà **il Prelato promosso al Cardinalato** di prevalersi subito, e speditamente dell'intero Capitale moltiplicato, conforme meglio dichiarerò in appresso, qual Capitale, però voglio che si vada di mano in mano reintegrando colli frutti della Prelatura, intendendo però di quei frutti, che sorpasseranno l'annui scudi mille cinquecento assegnati al Prelato, destinati per suo mantenimento.

**E quanto mai detto Prelato fosse assunto al Cardinalato**, gli do piena, e libera facoltà di prevalersi di tutto l'intero fondo, o Capitale delli detti scudi diecimila per supplire alle necessarie spese, ed a tale effetto rassegnare liberamente di sua propria autorità, e senza'alcun decreto, o mandato di Giudice, secondo la facoltà, che dovrà esprimersi Patenti de' Monti da acquistarsi dall'Amministrazione a tenore di quanto anche di sopra ho ordinato, e disposto.



I Luoghi di Monte costituenti il Fondo, o Capitale predetto, o quella rata di detto Capitale, che di quel tempo si trovasse in essere, senza però alienare li altri Capitali della Prelatura, anche per supplire alla detta somma di scudi diecimila, volendo però, che debba successivamente farsi un altro multiplico, e costituirsi l'istesso Fondo di scudi diecimila come sopra, e ciò debba onninamente osservarsi, ed eseguirsi nei casi in cui, o in parte, o in tutto si alienasse l'accennato multiplico, come ho di sopra disposto.

Compito poi il Capitale suddetto di scudi diecimila, voglio che cedino tutti li frutti tanto della Prelatura, quanto del Capitale di detti scudi diecimila, come sopra moltiplicati a comodo del Prelato pro tempore, dando insieme piena facoltà al Prelato di ritenere detta Prelatura **ancorché fosse promosso alla Sacra Porpora**, con che però nel caso, in cui si fosse prevaluto di tutto, o in parte del Fondo suddetto di scudi diecimila, non possa in questo caso percepire dalle Rendite della Prelatura maggior somma di scudi mille cinquecento fino a tanto, che non sarà reintegrato il Capitale suddetto di scudi diecimila, colli ulteriori frutti, e Rendite della Prelatura suddetta eccedenti l'annuo assegnamento di detti scudi mille cinquecento, qual Capitale, o fondo compito, dovranno cedere parimenti a favore del Cardinale tutti l'intieri frutti della Prelatura suddetta, e del Capitale di scudi diecimila come sopra.

**Voglio poi, ordino, e dispongo, che alla Prelatura suddetta succeda e e debba succedere il Secondogenito della Casa Negroni sudetta, che prego** assieme cogli altri Prelati pro tempore **assumere, o ricevere anche il mio Casato**, ed aggiungerlo al suo, come pure aggiungere allo Stemma Gentilizio della sua Casa anche quello della mia, ed in tal guisa continuare, ancorché fosse promosso al Cardinalato, e non volendo, o non potendo questo assumere l'Abito Prelatizio, **il Terzo**, o altro Posteriore Genito dando piena, e libera facoltà al Prelato pro tempore, o al Cardinale, che godesse detta Prelatura di nominare il Successore alla medesima, tanto per disposizione inter vivos, quanto per atto di ultima volontà, e per semplice schedula, dal medesimo sottoscritta, con che però debba nominare il Successore alla detta Prelatura un discendente Maschio della sua Casa, ne possa nominare niun Maschio delle Femmine in caso, che vi fosse di quel tempo discendente maschio da maschi, e molto meno alcun estraneo ancorché tra Discendenti maschi non vi fosse soggetto abile per l'età ad assumere l'Abito Prelatizio, poiché in questo caso non voglio, che il difetto dell'età pregiudichi al chiamato, ma che unicamente se ne differisca il godimento a favore di esso sino a tanto, che non sarà giunto all'età propria e per l'effetto necessaria.

**Voglio poi, ordino, e comando, che Ercole Consalvi mio Nipote primogenito da me come sopra Erede istituito per l'intero usufrutto della mia Eredità ne dia annualmente a Gio. Domenico, e ad Andrea suoi Fratelli, e miei Nipoti**, la terza parte per ciascheduno in forma, che di detto usufrutto due terze parti ne spettano al Primogenito, e l'altra terza parte si divida come sopra tra gli altri due suoi fratelli, che dovranno percepirlo non direttamente dagli effetti primogeniali, ma bensì dal suddetto loro Fratello Primogenito istituendo o Erede di detto Gio.Domenico, ed Andrea miei Nipoti in detta terza parte di usufrutto come sopra, **senza che possano pretendere altro dalla mia Eredità**, anche per ragione di legittima, o suo supplemento, al quale effetto voglio, che parimenti detti Gio.Domenico, ed Andrea miei Nipoti per istromento pubblico sei mesi dopo la mia morte, osservate le solennità statuarie, debbano accettare la presente mia disposizione, e specialmente dichiarino questa loro Istituzione da me fatta ne detrarre

la legittima, che di ragione gli potesse per qualunque caso competere da rogarsene il coerente Istrumento nelli stessi Atti, e da notarsene il Rogito nel margine del presente mio Testamento, quale atto, fatti che saranno maggiori, nel termine di un'Anuo, dovranno per altro Istrumento pubblico ratificare, e farne seguire l'annotazione sudetta come sopra prescritta, in tal caso l'istituisco Erede nella sola legittima, che di ragione gli possa competere volendo, e disponendo, che in essa debbano imputarsi tutti quei frutti, che avessero percepito dalla mia Eredità per quella rata, che sorpassassero l'annuo frutto corrispondente alla loro legittima, che gli sarà di ragione dovuta.

**Fino a tanto poi, che viverà la Signora Marchesa Mariangela Perti Consalvi mia direttissima Consorte**, voglio, che la medesima sia Erede usufruttuaria assieme con tutti li miei, e suoi Nipoti di tutta la mia Eredità, non dubitando, che la me Medesima per l'amore, che porta ai nostri communi Nipoti, non sia per convivere ed aver cura dei medesimi.

Passata poi, che sarà detta Signora Marchesa Mariangela Perti Consalvi mia Consorte, come sopra, a miglior vita, che sua Divina Maestà si degni conservare lungamente, allora, ed in tal caso voglio, che abbia luogo la disposizione particolare da me, come sopra, fatta a favore delli detti due miei Nipoti Gioa.Domenico, ed Andrea ed in caso solamente da Ercole mio Nipote Erede istituito dovrà darsi, e consegnarsi a detti suoi Fratelli la metà della terza parte dell'usifrutto della mia Eredità, nella guisa, che ho disposto di sopra, e quando mai da detti Gioan. Domenico, ed Andrea miei Nipoti non si volesse accettare in questa parte la presente mia disposizione, ma si volesse procedere alla detrazione della Legittima: anche in questo caso in essa sola legittima l'istituisco Eredi, senza che possino pretendere altro dalla detta mia Eredità rinnovando quanto ho ordinato di sopra, che detti miei Eredi si astenghino da delitti, ed in caso di loro disgrazia del Principe decadino dalla detta mia Eredità, come ho detto di sopra, proibendo loro anche di alienare, ancorché cosa minima della mia Eredità sotto pena della caducità dalla mia Eredità nella maniera, come sopra ordinata.

**Esecutore poi di questa ultima mia volontà, supplico, che sia, e voglia degnarsi di essere l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Negroni Andrea**, ed assumere inoltre in se il peso dell'Amministrazione della mia Eredità, unita alla tutela, a cura di detti miei Nipoti, lusingandomi, che per la buona volontà verso di me dimostrata, non sia per ricusare un tale incomodo, volendo in questo caso, che non solo non sia tenuto a virun Rendimento di Conti, ma possa del tutto disporre liberamente a suo pieno arbitrio interpretare, e dichiarare quando faccia di bisogno, la presente mia Testamentaria disposizione, volendo, ed ordinando, che a quanto l'Eminenza Sua suddetta farà, disporre e dichiarerà, debba starsi, come se fosse il tutto da me fatto, ed operato, proibendo, sotto pena di caducità, a qualunque dei miei, a qualunque de' miei Eredi istituiti, e sostituiti di dargli molestia reclamar dalle sue interpretazioni, e dichiarazioni, e privando, d'adesso, per allora, quando mai si dasse un tale caso, il che non credo, il Ricorrente, reclamante a molestante da qualsivoglia comodo della mia Eredità, che voglio si devolva a favore di quella, che non avrà contravvenuta, e rispettivi Sostituiti, secondo l'ordine di sopra prefisso, e senza, che detto Eminentissimo Signor Cardinale Andrea Negoni sia tenuto, ed obbligato di dare veruna cauzione ancorché semplice, e giuratoria, ne fare verun'obbligo di bene amministrare, da che, quando faccia di bisogno, pienamente lo libero, ed assolvo, né voglio, che si riceva il suo obbligo, ancorché si volesse da se stesso sponte farlo.

**Se poi al detto Eminentissimo Signor Cardinal Andrea Negroni parerà, a piacere, potrà a suo pieno arbitrio assumere in Contatrice, Curatrice, ed Amministratrice la Signora Marchesa Maria Angela Perti Consalvi mia direttissima Consorte**, la quale parimenti in questo caso, libero, ed assolvo da qualunque Rendimento di Conti, e Cauzione, o dare a detta mia Consorte quelle precise particolari ingerenze, ed incombenze, che a.d. E.mo Porporato piacerà, e parerà revocabili, il tutto però sempre ad nutum di detto Eminentissimo Signor Cardinal Negroni, dal quale voglia, che il tutto assolutamente ed intieramente dipenda, perché così omesso.

Roma, questo di p.mo ottobre 1763 (1.10.1763)

**Gioan Gregorio Consalvi, olim Brunacci**

testo, e dispongo c.s.m. pp.

Esente dal Registro

(Segue il)

**TESTAMENTO**  
**di ANGELA PERTI**  
**moglie di Gian Gregorio**  
**1781**

Anno millesimo septingentesimo octuagesimo primo (1781)  
Die quarta Augusti (4 agosto)

In mei praesentia constitutus Illustrissimus Dominus **Nicolaus Brunati** (segue un testo in latino) attento obitu ho. me. Marchionissae Mariae Angelae Perti Consalvi iustetiti, ut aperirem Testamentum dictae bon. mem. Marchionissae Mariae Angelae Perti Consalvi, quemadmodum Ego Idem Notarius aperui, et publicavi.

In Nomine Domini Amen

Pensando io seriamente, come è di fede, il dovere una volta morire, ho fatto la mia ultima disposizione. **In primis offerisco l'Anima mia al suo Creatore Iddio**, secondo, terzo, quarto, item, lascio perprelegato, **alli miei tre Nipoti Ercole, GiovanDomenico ed Andrea Consalvi, figli di Mario Urbano Giuseppe**, tutti quelli Argenti e gioie, che a me liberamente spetteranno, e si troveranno in tempo della mia morte **da dividersi tra loro per egual porzione**.

Item per ragione di prelegato **lascio a Giovan Domenico ed Andrea** miei diletteissimi nipoti come sopra, i crediti, che ho colla Eredità della ho.me Marchese Gio.Gregorio Consalvi mio defunto Marito, cioè uno di scudi novecento proveniente dalla sorte principale di un Cambio a mio favore contratto dal Signor Francesco Ramolfi come dall'Istromento dotale fatto pergli atti del Corvini Notaro Capitolino il 6 Dicembre 1731, qual Cambio fu ritirato dalla ho.me, d'Ercole Consalvi, come all'Inventario de' Beni creditarii di esso **Ercole Consalvi** alla partita de' debiti a carte 989 e tergo. Altro di scudi centocinquanta proveniente da tanti, che se ebbe contanti nell'atto del matrimonio il ho.me. Gio.Gregorio Consalvi, per Dote come sopra, ed altro di scudi duecento sessantasette, e bajocchi 20 proveniente da miei mobili, come al Codicillo di casa ho.me. Gio.Gregorio Consalvi, a la quale e descritti nell'Inventario fatto dopo la morte di detto Marchese Gio.Gregorio. E quando i sudetti Crediti si trovassero alla mia morte già esatti, ed investiti, lascio alli medesimi tutti gl'Investimenti da me fatti equivalenti a detti Crediti, o siano in Luoghi di note, o in Censi, o in altri Capitali fruttiferi, colla legge però, **a condizione che detti miei Nipoti non possino de' detti Crediti, o Investimenti disporre se non col consenso dell'Emo Signor Cardinal Andrea Negroni**, o di chi verrà destinato in sua vece da detto Signor Cardinale per cause urgente, o per spesa necessaria, a loro avanzamento delle scienze, e nella via Ecclesiastica, o nella via militare.

Item per ragione di Legato **lascio alla mia diletteissima Nipote la Signora Maria Perti Andreozzi** due Boccole di Topazi.

Settimo Item per ragione di Legato **lascio al Sacerdote Signor Don Alberto Persiani** il libero e totale usufrutto di una metà del secondo Appartamento della mia Casa posta a Strada Frattina.

Ottavo Item per ragione di Legato **lascio al medesimo signor Don Alberto Persiani** la mia Posata di Argento.

Nono Item per ragione di Legato lascio per usufrutto dell'altra metà di detto secondo appartamento di detta mia Casa posta a Strada Frattina **alla Signora Teresa Luciani Moglie del Signor Nicola Cicchiotti**.

Decimo, Item per ragione di Legato **lascio ad Orsola Risarelli**, qualora si trovi al mio servizio in tempo della mia morte, oppure ad altra Donna, o donne, che si trovassero al mio servizio al momento della mia morte, quella Biancheria ed Abiti di mio dosso, che vi saranno.

Undecimo, In tutti gli altri miei Beni Stabili, Mobili semoventi, Crediti, ragioni, ed azioni istituisco miei Eredi **per egual porzione** e di mio proprio pugno scrivo ERCOLE, Gio.Domenico, e ANDREA CONSALVI miei amatissimi Nipoti suddetti Figli di Mario Urbano Giuseppe, che così si chiamava nel Battesimo il mio predefunto Figlio, alli quali lascio l'universa mia Eredità con vincolo però di perpetuo Fidecommisso Mascolino Agnatizio, sostituendo l'uno all'altro o l'altro all'uno reciprocamente volgarmente e per Fidecommisso, ed in ogni altro miglior modo sostituendo ad esso i loro Figli, e Discendenti Maschi di Maschio in Maschio in Stirpes e non Capita, **escluse però sempre le Femmine**, per modo di regola e di li Maschi ancorchè discendenti dalle Femmine Agnate per modo di regola, e li maschi ancorchè discendenti dalle Femmine agnate; In forma, che il Maschio discendente direttamente da Maschio de li suddetti miei Nipoti escluda sempre la Femina e loro discendenti maschi di qualsivoglia linea, e Colonnello, e sempre la porzione di quella linea, e Colonnello in cui cesserà la linea diretta mascolina di maschio in maschio come sopra, passi, e debba passare, e devolversi a quel maschio o maschi superstiti discendenti da maschio in maschio delle altre linea o siano Colonnelli sempre però in stirpes, e non mai in Capita, come sopra volendo che la mia Eredità, sempre ed in perpetuo si mantenga intieramente nelli figli maschi e discendenti maschi da maschi di detti miei Nipoti eredi, come sopra istituiti. E per tale effetto proibisco ai miei Eredi istituiti e sostituiti rispettivamente qualsivoglia detrazione che di ragione gli potesse competere anche di Legittima o Trabellianica.

E quando in tutti o alcuni de' miei Eredi istituiti sostituiti pretendessero detrarre la legittima Eredità allora, e in tal caso voglio, che non possano pretendere altro dalla mia Eredità e non che la pura sola Legittima nella quale l'istituisco Eredi, volendo che il restante della mia eredità si devolva a chi non avrà preteso detrarre la Legittima, ed avrà accettata la presenta mia disposizione secondo l'ordine e modo di succedere da me prescritto, e da prescriversi in appresso. Al quale effetto li detti miei Nipoti subito che saranno fatti maggiori voglio, che per Istrumento pubblico da rogarsi da quel Notaro, al quale io avrò consegnato il mio presente Testamento, nel termine di un anno accettino, e debbano accettare la presente mia disposizione, ed obligarsi di non detrarre la legittima, che di ragione gli competerebbe, e ricusando ciò fare abbia in tal caso luogo la sola loro istituzione nella legittima come sopra fatta, ed il resto della mia Eredità vada agl'ulteriori chiamati.

Duodecimo = In mancanza poi totale della linea Mascolina de' miei Nipoti sudetti sostituisco alla detta mia intiera eredità li figli maschi delle Femine da essi discendenti parimenti in stirpes o non in Capita, circa i quali voglio, che si osservi lo stesso ordine e modo di succedere da me sopra prescritto in quanto alli maschi discendenti da maschi di detti miei Nipoti, col quale ordine intendo, che si regoli e proceda anche la successione de' maschi delle Femine.

Decimoterzo = **Cessando poi totalmente anche la linea mascolina delle Femine, allora, ed in tal caso voglio, che tutta la mia Eredità si devolva, e vada a favore della Prelatura ordinata dalla bona memoria Gio.Gregorio Consalvio mio predefunto Marito** in forma, che la sua, e mia eredità costituiscano, e debbano costituire un sol fondo della stessan prelatura, la quale debba amministrarsi, e regolarsi secondo quello esso mio predefunto Consorte circa la medesima hà ordinato, e proscritto nel suo testamento.

Esecutore Testamentario poi prega voglia essere di questa mia ultima disposizione l'Eminentissimo e reverendissimo **Signor Cardinal Andrea Negroni mio Cugino**, supplicandolo voler assistere alli suddetti miei Nipoti Eredi come sopra, ed a far dare esecuzione a tutto quanto ho di sopra disposto, essendo certa, che ne avrà tutta la cura e protezione, **come se fossero suoi propri Nipoti, non avendo altri**, che possa essergli a cuore li predetti miei Nipoti delchè lo supplico istantemente sicuro **per l'amore sempre dimostrato verso di me.**

**Questo dì, 14 Settembre 1766.**

Io Maria Angela Perti Consalvi testo, e dispongo in tutto e per tutto come sopra mano propria.

Ego **Ioannes Alexander Paleanus** Cam. Apost. Notarius

Esente dal Registro.

(Segue il)

**TESTAMENTO**  
**di HERCOLE CONSALVI SENIORE**  
**1735**

Die vigesimaquarta Februarii 1735

Considerando io infrascritto Hercole Consalvi, Figlio del di bona memoria Girolamo, l'inevitabile caducità umana e l'ora della morte sempre imminente, hodeliberato providamente fare il presente mio ultimo testamento.

Premieramente adunque raccomando l'Anima mia all'infinita misericordia del mio Onnipotente Creatore e Redentore.

Item comando, che seguita la mia morte, si vendano tutti li Vacabili e si ritirino le Compagnie d'offizio, li Cambi, ed altri Crediti, ed unitamente al contante di Roma, che si troverà alla mia morte, s'investa il tutto il Luoghi di Monte Camerati non Vacabili, o in Cansi con le Communità, e Luoghi Pii con il vincolo del Fidecommesso, che ordinarò in appresso.

In tutti poi, e singoli miei Beni tanto mobili quanto Stabili, semoventi ed altri qualsivoglia effetti presenti, e futuri solamente, faccio, istituisco, e con la mia propria bocca nomino e di mio carattere scrivo mio Erede usufruttuario sinchè naturalmente viverà il signor **Abbate Giov. Domenico Consalvi mio diletissimo Fratello**, e rispettivamente in tutti, e singoli altri miei Beni ed effetti di qualunque genere, e specie, ragioni, ed azioni, e futuri posti **in Toscanella**, ed altri qualsivoglia luoghi, faccio, istituisco, e voglio, che sia, di mia propria bocca nomino, e di mio carattere scriva mio Erede universale, proprietario di detto, **Signor Gio. Gregorio Brunacci mio Nipote, al quale** per ragione d'istruzione, e rispettivamente sostituzione come sopra, ed in ogni altro miglior modo, **lascio in proprietà tutta l'universa mia eredità** ed al medesimo Signor Gio. Gregorio volgarmente, pupillarmente, e per Fideicommisto perpetuo sostituisco li suoi Figli maschi, e discendenti legittimi, e naturali in infinitum, cioè il primo Figlio, poi il secondo, indi il terzo e così di mano in mano in infinitum, mancando la linea Mascolina, che succedono uno dopo l'altra le sue Figlie Femine con l'istess'ordine e poi li loro figli maschi legittimi e naturali, cioè il primo maschio, che nascerà, poi il secondo, ed altri ulteriori come sopra in infinito.

E, mancando tutta la linea, e discendenza legittima, e naturale de' maschi prima, e poi delle Femine, come sopra, **sostituisco il detto Signor Capitano Valeriano Bassi altro mio Nipote**, e poi li suoi figli, e Discendenti legittimi e naturali prima maschi, e poi femine nel modo sopra espresso in infinito, **e mancando anche intieramente la linea**, e discendenza tanto mascolina quanto femminina come sopra di detto Signor Capitano Valeriano Bassi, **voglio, che con li beni della mia Eredità s'aurmenti il fondo dell'infrascritta Cappellania**, che lascerà nella **Chiesa di San Marco di Toscanella** con l'antica rendita di scudi venti, e peso di tre messe la settimana, s'aumenti, dico, sino all'annua Rendita di scudi cinquanta, e con il peso di una Messa quotidiana, comprese le tre Messe la settimana della prima istituzione, e la nomina allora del Cappellano spetti

alla **Compagnia di San Giuseppe di Toscanella**, e nel restante di detta mia Eredità di detta Compagnia di San Giuseppe con il peso di erogare l'annuo fruttato del detto restante di mia Eredità in distribuire tante Doti di scudi trenta moneta per ciascheduna **a tante povere Zitelle nubili, native della città di Toscanella** da estrarsi a sorte con l'intervento di detti Signori Officiali, ed'essa Compagnia, e le Zitelle estratte debbano nel giorno della Festa di S. Giuseppe del medesimo Anno, in cui saranno estratte fare le Devozioni, e pregare SUA DIVINA MAESTA' la Beatissima Vergine, ed il Patriarca S. Giuseppe per l'anima mia, e de' miei defunti, e ricevere da detti Signori Officiali la Cedola della dote toccatagli, e se in qualche anno non vi fosse tanto numero di zitelle da imbussolarsi quante coprano il frutto della mia Eredità, il sopravanza si debba erogare in beneficio di detta Chiesa, e Compagnia ad arbitrio di d.d. Signor Officiali, perché così non solo in questo ma in ogni altro miglior modo

**Voglio, e comando, che detto Signor Giovanni Gregorio Brunacci**, ed altri sostituiti come sopra, **immediatamente che entreranno in possesso della mia Eredità nel modo sudetto, debbano sotto pena di caducità da incorrere eo ispo, assumere, e ritenere perpetuamente il Cognome, ed arme di Casa Consalvi**, sen'alcuna misura, ed a chi contravverrà succeda seguente sostituito in perpetuo; perché così

Roma questo dì 18 Febb. 1734

Io Ercole Consalvi testo, e dispongo come sopra mano propria

Fronte dal Registro



**Debito del Card. Consalvi col Principe Chigi per la somma di scudi 2000**

Nel giorno due del mese di Ottobre dell'anno 1818

Il Signor **Giovanni Cipriani**, ora di buona memoria soto il dì nove Gennaio dell'anno 1794 contrasse a favore di Sua Eccellenza il Signor Principe D:Agostino Chigi come Possessore della Primogenitura di sua Eccellentissima Casa un Cambio in Capitale di scudi duemila per un'Anno con l'annuo frutto di scudi tre, e settantacinque per cento per di cui maggior cautela, e sicurezza furono attergati, obligati, e specialmente ipotecati anche con titolo di solidale fideiussione Luoghi venti de Monti Camerali contanti in libero credito dell'in allora Monsignore, ora Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale D. Ercole Consalvi, come da tale Istromento in atti miei in solido con Delfini Notaro Capitolino stipolato nel sudetto giorno, ed anno, al quale si vuole in oggi dai Signori Eredi del sunnominato Signor Giovanni Cipriani estinguere il detto Cambio per le mani dell'Illustrissimo Signor **Abbate Luigi Farnesi** come loro Procuratore, e dal lodato Signor Principe si vuol quietanzare.

-----  
**Debiti del Cardinal Consalvi verso i Fratelli Persiani nella somma di scudi 6744,  
dimessi posteriormente al Rescritto.**

Roma 18 luglio 1811  
Scudi 1128 moneta  
Alesandro Panzieri

Esente dal Registro perché morto il Cardinale

Anno millesimo octingesimo decimo septima  
die vigesima septima mensis September

L'Eminentissima, e Reverendissimo Signor Cardinal Ercole Consalvi, della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII felicemente regnante, Segretario di Stato, fia sotto il dì due luglio 1818 con due Contratti privati, cedè, alienò e diede in pagamento **ai Signori Fratelli Angelo Antonio e Giovan Francesco** Padre il secondo, e Zio il primo del Signor **Vincenzo Persiani di Toscanella**, la Vigna, denominata la Bravetta, e la Casa con il mobilio in Toscanella medesima sotto la denominazione chiamata di S. Marco per il prezzo di scudi seimila cento venti cinque, e bajocchi quarantanove, cioè la Casa apprezzata scudi Quattromila cinquantuno e bajocchi sessanta e mezzo, e la Vigna valutata scudi duemila settantatre e bajocchi ottantotto e mezzo, ed in virtù di questi privati Contratti sin da allora i Signori Cessionari andarono al libero possesso delli due Fondi Rustici, ed Urbano, qual possesso per morte di Gio.Francesco, si è trasmesso poi in Vincenzo, ed altri Figli, ed Eredi del medesimo.

La stessa Eminenza Sua fin dal **primo Ottobre mille ottocento sedici** trattò, e perfezionò parimenti altro Contratto a favore del suddeto Signor Vincenzo Persiani della vendita cioè di tutto il Bestiame con suoi Attrezzi in tale occasione descritti, numerati, ed apprezzati, che fin da allora in Toscanella, e suo territorio godeva, e possedeva

l'Eminentissimo Porporato per il prezzo stabilito, e prefinto in tutto di scudi novemila, e di questo ancora lo stesso Signor Persiani divenne Possessore tanto in proprietà, che usufrutto.

Fu convenuto altresì di pagare detto prezzo in ragione di scudi tremila il 4 gennaio 1819, altri scudi tremila il 1 gennaio 1820 e li residui scudi tremila il 1 gennaio 1821.

Che intanto dal primo Ottobre mille ottocento sedici (1816) si dovessero dal Signor Persiani all'Eminenza Sua corrispondere i frutti compensativi in ragione dell'otto per cento per l'accennato prezzo, fintantoché non fosse questo intieramente pagato proporzionatamente al pagamento della rata, scemar si dovessero i rispettivi anzidetti frutti.

Che la scadenza di questi frutti dovesse cadere per un'intiero anno il di trenta corrente Settembre per il seguente Trimestre Ottobre, novembre e Dicembre il di trentuno del futuro Dicembre, e del Gennaio mille ottocento diciotto in poi in due rate annue eguali di Semestre in Semestre.

Finalmente lo stesso Eminentissimo Porporato ha deliberato di effettuare con il sudetto Signor **Vincenzo Persiani** il terzo Contratto vale a dire l'affitto de' Beni, ed Effetti Urbani, e Rustici, che l'Eminenza Sua possiede in Toscanella, e suo Territorio da specificarsi in appresso per un Sessennio, incominciato già il primo Ottobre mille ottocento sedici per l'annua corrisposta di scudi seicento cinquanta, e sotto vari patti, dichiarazioni e condizioni, che si conterranno in appresso.

Volendosi pertanto dall'Eminenza Sua, e dal detto Signor Vincenzo Persiani ora venire alla rattifica ed omologazione degli anzidetti Contratti stabiliti e perfezionati mediante la stipolazione un publico Istromento, acciò sempre la verità ne apparisca, quindi è, che

Avanti di me Notaro, e Testimonj infrascritti presenti, e personalmente costituito Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo **Alessandro Buttaoni**, domiciliato in Via di Ripetta, rappresentante l'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinal Ercole Consalvi mediante sua autorizzazione speciale in calce della minuta del presente Istromento, la quale debitamente registrata s'inserisce del tenore da una parte, ed **il Signor Vincenzo Persiani** Figlio della bo.mem. Gio. Francesco da Toscanella **domiciliato in Roma in Via Cesarini numero 29**, dall'altra ambedue a me Notaio cogniti asserendo, ed affermando tutto ciò, e quanto è stato come sopra esposto esser vero, verissimo, e come tale ratificando, approvando, e pienamente omologando in ogni miglior modo.

In esecuzione pertanto di tutto ciò spontaneamente nella rispettiva rappresentanza in primoluogo hanno rattificato ed omologato, siccome rattificano ed omologano il primo Contratto di cessione e dazione in solutam della **Vigna denominata la Bassetta, e della Casa con Mobilio in Toscanella** per il prezzo di scudi seimila cento venticinque, e bajocchi quarantnove effettuata a forma in tutto, e per tutto dei Contratti privati stipolatine, che debitamente registrati (come dissessi), s'inseriscono del tenore perché così

In secondo luogo spontaneamente e vicendevolmente, e nella citata rappresentanza hanno ratificato, omologato, e confermato, siccome ratificano, omologano, o confermano il secondo Contratto parimenti perfezionato di Compra e Vendita di tutto il Bestiame, e suoi Attrezzi già descritti, numerati ed apprezzati, di cui **sin dal primo ottobre 1816 il Sig. Persiani divenne pacifico Possessore usufruttuario**, ed una tal vendita promettono sempre attendere, mantenere, ed osservare in ogni miglior modo.

Per il prezzo, e nome di prezzo in allora riconosciuto, fissato, e stabilito di scudi nove mila moneta Romana reale effettiva d'argento, li quali **lo stesso Signor Persiani** si ripromise, conforme ora espressamente **promette**, e si obbliga **di pagare in tre rate eguali**, la prima cioè il primo Gennaio mille ottocento diecinove di scudi tremila, la seconda il primo Gennaio mille ottocento ventuno di altri scudi tremila qui in Roma liberamente a favore dell'Eminenza Sua rimossa ogni, e qualunque eccezione, perché così.

Ed adesivamente anche alla disposizione della Legge Curabit **il suddetto Signor Persiani** promette, e si obbliga di corrispondere i frutti compensativi pattuiti in ragione di scudi otto per ogni centinajo, ed anno principati a decorrere dal primo Ottobre 1816 sull'intero prezzo delli scudi novemila da scemarsi questi li mano in mano, che accaderà il pagamento delle pattuite rate.

Questi promette, e si obbliga il detto Signor Persiani il primo anno, cioè il di trenta corrente corrispondere intieramente, per il seguente Trimestre di Ottobre, Novembre, e Dicembre, il dì 31 futuro Dicembre la sua rata, e dal primo Gennaio mille ottocento diciotto in poi in due rate eguali di Semestre in Semestre posticipatamente rimessa ogni eccezione, perché così e non altrimenti.

Fintantoché non sarà stato intieramente soddisfatto, e pagato il prezzo dell'intero Capitale di scudi nove mila anzidetti, sia, e s'intenda a favore dell'Eminenza Sua riservato il dominio, e la speciale ipoteca sulla casa venduta a preferenza di chicchessia, perché così per patto.

In terzo luogo finalmente il suddetto **Monsignor Buttaoni** autorizzato dall'Eminenza Sua ed in esecuzione di quanto sopra di pari spontanea volontà ha confermate, e conferma il contratto dell'Affitto, e qualora faccia di bisogno dà e concede al suddetto Signor Vincenzo Persiani presente ed accettante in affitto i seguenti Beni stabili, Rustici, ed Urbani, esistenti nella Città, e **Territorio di Toscanella** di proprietà dell'Ema. Sua cioè la Chiesa di S. Angelo.

Ad avere il tutto, e **godere per anni sei** già principati il dì primo Ottobre mille ottocento sedici, e così continuare e finire il dì trenta Settembre Mille ottocento ventidue in ogni miglior modo senza veruna disdetta.

Ed il presente Affitto, sia e s'intenda fatto ed anche le Parti convengono per modum unius per l'annua corrisposta, ed Affitto di scudi seicento cinquanta moneta romana reale effettiva d'argento da pagarsi conforme detto signor Persiani promette, e si obbliga di pagare immuni da qualunque eccezione in due rate eguali di semestre in semestre qui in

Roma liberamente rimossa ogni eccezione incominciando dal primo Ottobre mille ottocento sedici, e terminando li trenta Settembre mille ottocento ventidue.

Registrato a Roma il 30 Settembre 1817, Volume 6, car. 106, v. cas. 1.2.3.4. Ricevuto scudi cento e bajocchi 15.

**Giuseppe Teodoro Delfini** della Curia Capitolina **Notario pubblico.**

**Debito di scudi 400 del Marchese Andrea Consalvi a favore di Francesco Amati creato dal 1789 ed estinto dal Cardinale di lui Erede abintestato del 1815.**

NEL NOME DI DIO Amen

Con la presente da valere, l'Illustrissimo Signor **Marchese Andrea Consalvi** a piè di questa sottoscritta ha e riceve alla presenza degli infrascritti Testimoni del Signor **Francesco Antonio Amati Vetraro** la somma di scudi quattrocento monte in tante cedole del Sagro Monte, e Banco di S. Spirito di Roma per cui glie ne fa a ampia quietanza in forma. E siccome detto Signor Francesco Antonio Amati non suole tenere il suo denaro ozioso, ma quello trafficare in Cambi e Recambj per le Piazze, e Fiere del Mondo, che però detto Signor Marchese Andrea Consalvi ha stabilito e convenuto della sopradetta somma ricevuta come sopra crearne un Cambio limitato per quattr'anni da oggi a favore di detto Signor Amati con varie condizioni da dire in appresso, come infatti crea mediante la presente Apoca, essendosi assunto in se il peso di girare e far girare la sopradetta somma di scudi 40 in Cambj e Recambj per le Piazze, e Fiere del mondo mediante i pubblici Banchieri, avendo a tal'effetto eletto e deputato il Signor **Marchese Girolamo Belloni** da Roma, coll'obbligo, in mancanza di questo, di surrogare altro Banchiere in suo luogo e non altrimenti.

E siccome il corso, ossia l'annuo frutto di detti Cambj resta incerto, e talvolta può esser maggiore ed anche minore però resta convenuto fra le parti, che detto Signor Marchese Andrea Consalvi non debba pagare ogni anno a detto Signor Amati altro che scudi quattro per cento, restando quel di più, che vi potesse essere di vantaggio a favore di detto Signor Marchese, il quale in esecuzione, e adempimento di detto Cambio, e Contratto promette, e si obbliga di puntualmente pagare ogni anno, rimossa qualunque eccezione a detto Signor Amati liberamente scudi quattro per cento, perché così e non altrimenti.

Si conviene inoltre per patto espresso, che durante detti quattro anni, non possa, né sia lecito a detto Signor Amati, e suoi di ripetere, e ritirare detto Cambio, ma quello durar debba tutto detto quadriennio, e solo in libertà sia di detto Signor Marchese Debitore di quello poter estinguere sempre, quandocumque perché così e non altrimenti.

Resta inoltre convenute fra le parti, che detto Signor Marchese debba ogn'Anno dare e consegnare a detto Signor Amati un'ordine di scudi cento assieme coll'importo de' frutti decorsi diretto, e **pagabile da Monsignor Ercole Consalvi suo Fratello** sopra l'annue rendite, ed appartamenti, che il medesimo gli paga il quale qui presente parimenti sottoscritto tanto per far cosa grata a detto suo Signor Gratello, quanto per maggior cautela, e sicurezza di detto signor Amati promette, e nel tempo stesso si obliga di

accettare detti Ordini, e **quelli puntualmente pagare alla loro scadenza** sintanto che rimarrà estinto detto Cambio e saldati i suoi frutti perché così e non altrimenti.

E per l'osservanza delle quali cose tutte di sopra stabilite, e convenute tanto detto signor Francesco Antonio Amati, **quanto detti Signor Consalvi** appiè sottoscritti loro stessi beni, ed Eredi nella più ampia forma della Reverenda Camera Apostolica, rinunciando le Parti all'eccezione di non essere la presente Apoca archiviata.

In fede la presente sarà sottoscritta da ambo le Parti, e da due Testimonj.

**Roma questo di 1 Maggio 1789.**

Io **Andrea Consalvi** prometto, e mi obbligo come sopra m.pps

Io **Ercole Consalvi** prometto di accettare i sud. Ordini: e di pagarli alle loro scadenze in tutto, e per tutto c.s.

Io **Nicola Brunati** fui Testimone

Io **Baldassarre Severini** fui Testimone

Nella dicontra pagina si notano i pagamenti che si fanno in estinzione del Capitolo sudetto convenuti, a rate di rate di scudi otto il mese, e i frutti pagati a scaletta.

Io sottoscritto Erede Proprietario della bona memoria Francesco Amati, come da Testamento, al quale cedo la proprietà del credito di scudi quattrocento moneta romana pari a Franchi ..., enunciato nella presente Apoca, di cui sono debitori l'Illustrissimo Signor Andrea Consalvi di lui fratello, alla **Signora Cecilia Nocchi** Erede Usufruttuaria dalla bona me.

Memoria Francesco Antonio Amati. Fatto a Roma il giorno cinque Settembre mille ottocentotredici (segue la nota dei pagamenti).

Il Signor Giovanni Giorni farà grazia saldare la presente Apoca di Cambio facendo i Conti de' Frutti a scaletta,. E ritirerà la medesima presso di se con la quietanza del Possessore. Questo di 1 Giugno 1816.

**Luigi Farnesi**

**Altro debito del Marchese Andrea** nella somma di scudi 300 creato a favore del Marchese Maccarani del 1799, ed estinta dal Card. Lì 14 Agosto 1813.

**Adì 14 Agosto 1813**

Avanti di me **Vincenzo Pernazza Notajo pubblico.**

Si è presentato l'Illustrissima Signora **Marchesa Orsola Prioli Vedova Eletta del fu Marchese Silvio Maccarani**, e Madre e Tutrice, e Curatrice della Signora Elisabetta figli, ed Erede di detto fu Marchese Silvio, la quale in detta rappresentanza conferma, e dichiara di aver avuto, e ricevuto pria della stipulazione del presente Istromento dal **Signor Luigi Farnesi Procuratore, ed Agente dell'Illustrissima Casa Consalvi** Legale domiciliato a Roma in via S. Nicola a Cesarini numero 3, presente ed accettante a me Notaro cognito la somma, e quantità di Franchi mille seicento ventitrè, e centesimi settantadue, e mezzo, in estinzione, a saldo di sorte, e frutti rispettivamente decorsi fino al presente del Cambio la sorte di Franchi mille seicento cinque di sei Dicembre mille settecento novantanove per pubblico Istromento **rogato dal defunto Parmigiani** mio Antecessore, **contratto dal Sacerdote D. Alberto Persiani ora defunto** con sicurtà del **Marchese Andrea Consalvi egualmente defunto** a favore del detto fu Marchese Silvio Maccarani in virtù del succitato Istromento, e perciò casa Signora Marchesa in detto nome chiamandosi pienamente contenta, e soddisfatta, e rinunciando all'eccezione della non numerata pecunia, e speranza di nuova numerazione ne ha fatta, e fa a favore della Eredità dei sudetti Debitore, e sicurtà quietanza finale in forma anche per patto, e quindi dichiara casso, nullo, irritato, ed invalido, e come non fatto il sudetto Istromento di Cambio del sei Dicembre 1799.

**Registrato a Roma li sedici Agosto 1818** R. 21 f.124 ret. Cas. 9 ricevuto Franchi due, e Centesimi 2 comprensori il decimo **Finucci.**

**Altro debito del Marchese Andrea di scudi 500 a favore di Vincenzo Dicebiarelli creato del 1805 ed estinto dal Cardinale per pubblico Istrumento li 17 dicembre 1812.**

**17 Dicembre 1812**

Innanzi di me, **Orazio Moretti Cerasini Notaro**, costituito il Signor Antonio Petroni qual Procuratore costituito dal Sig. **Vincenzo Dichiarelli di Viterbo**, ed in detto nome dichiara estinto il cambio in sorte di scudi 500 pari a franchi 2675 a favore del detto signor Dichiarelli contratto dall'Illustrissimo Signor Luigi Farnesi postulante, e qui domiciliato in Via Cesarini numero 3, qui presente, ed accettante, e con me Notaro legittimamente come dall'Istrumento da me Notaro rogato il giorno **26 agosto 1805**, e così estinto lo vuole perché il detto signor Farnesi ora le paga la somma, e quantità di franchi 2782 pari a piastre 520, e sono in quanto a scudi 500 io restituzione della sorte, e franchi 107 pari a scudi 20 a saldo de' frutti dell'ultimo semestre, e detta somma intieramente li tira a se in detto nome, e chiamandosene contento a favore del suddetto signor Luigi Farnesi, e suo eredi qui presenti, ne ha fatta e fa una quietanza finale, e finalissima in forma anche per patto non solo in questo ma in ogni altro miglior modo.

Io sottoscritto con la presente, da valere come pubblico e giurato Istrumento, dichiaro, che il cambio creato dal Sig. Abate Luigi Farnesi con la sicurtà solidale del Sig. Vincenzo Maria Franci di Orvieto a favore del Sig. Vincenzo Dichiarelli di Viterbo nella somma di scudi 500 per anni quattro, alla ragione di scudi otto per ogni centinaro, ed anno stipolato per gli atti di Orazio Monetti Notaro Capitolino sotto il giorno 26 agosto 1805, dichiaro dissi, che detto Cambio riguarda unicamente me sottoscritto, che ho ricevuta la somma suddetta e che l'Abate Farnesi non ne ha alcuna parte essendo stato, **come suol dirsi testa di ferro in detto contratto**, onde ne sono io il debitore tanto per la restituzione della sorte, che per il pagamento de' frutti per cui prometto e mi obbligo di rilevare tanto d. Farnesi, che la di lui sicurtà Signor Franci da qualunque molestia e danno, come se avessi io stipolato in loro vece, atteso che io solo ho presa a cambio la somma suddetta, e perciò ne faccio la presente dichiarazione munita del mio giuramento non solo in questo, ma in ogni altro miglio modo, e mi obbligo nella più ampia forma della reverendissima Camera Apostolica.

**In fede Roma questo dì 31 Agosto 1805**

**Andrea Consalvi**

Esente dal Registro

Con la presente, benché privata scrittura da valere come pubblico e giurato Istrumento, io sottoscritto mi costituisco e dichiaro vero liquido e legittimo debitore del sig. Bernardo e Luigi Farnesi nella somma e quantità di scudi settecento moneta effettiva di argento sonante da Paoli dieci per scudo quali a cambio limitato, come si dirà in appresso ho avuto e ricevuto dalli suddetti fratelli Farnesi in altrettanta moneta buona effettiva di argento sonante proveniente da un residuo di prezzo di simil somma **sopra una loro vigna fuori di Porta Salara**, e pagata a detti fratelli Farnesi dal Sig. Girolamo Coquelines compratore di detta vigna che con tal pagamento entrò dentro nelle ragioni dei medesimi, come risulta dall'Istrumento di vendita di detta Vigna rogato per gli atti del Poggioli li 19 del corrente mese di Novembre promettendo, ed obbligandomi restituire la stessa somma, e moneta a detti signori fratelli Bernardo e Luigi Farnesi nel tempo, e

termine di anni cinque da incominciare a decorrere dal presente giorno senza alcuna disdetta perché così, coll'espressa legge e condizione, che tal restituzione debba farla, come mi obbligo di fare col consenso, e quietanza di entrambi i suddetti fratelli, per essere interesse comune fra i medesimi, ed inoltre col patto espresso, che sopra questo Capitale s'intendano passati, e trasfusi tutti, e singoli pesi, che aveva quando era sulla vigna, dichiarando io di ritenerlo negli stessi modi e termini, e segnatamente coll'ipoteca contratta da detti fratelli Farnesi sopra detta vigna, ed in oggi sopra questo Capitale a favore del P. **Giovanni Andrea Brizio** della Congregazione dei Preti Secolari della dottrina cristiana consultore della Sacra Congregazione dell'Indulgenza per la somma di **scudi trecento** come da Istromento rogato per gli atti del **Notaro Conflenti** il 21 Ottobre del corrente anno 1806 al quale.

E non volendo detti **Signori Fratelli Farnesi** ritenere il loro denaro ozioso, ed infruttifero, ma ricevere un onesto lucro, e vitalaggio, quindi è che mi obbligo corrispondere ai medesimi il frutto convenuto di un'otto per cento, ed anno da pagarsi da me nella stessa qualità di moneta di Argento di sei in sei Mesi posticipatamente liberi e franchi da qualunque peso, e rimossa ogni e qualunque eccezione. Dichiaro inoltre che nella presente Apoca di Cambio intendo, voglio, e dichiaro, che si debba considerare come fosse munita di tutti, e singoli patti, narrative e leggi solite da apporsi negli Istrumenti di Cambio, affinché abbia tutta la validità il convenuto frutto come sopra, e non altrimenti.

Ed affinché non si possa dare alcuna eccezione al presente contratto sia perché non è arrogato da publico Notaro sia perché non è archiviato; né registrato, da ridursi però vale a qualunque istanza dei Signori Fratelli Farnesi suetti, rinnovo non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo liberamente al beneficio di detta legge, ed a qualunque irregolarità e nullità potesse addurre a mio favore sulla validità della presente mia obbligazione, benché priva dei requisiti della Legge Scripturas, e di qualunque altra cosa esigesse, ed in qualunque caso intendo, e mi obbligo, che il presente contratto sia fruttifero come sopra come se mi avessero i Signori Fratelli Farnesi interpellati i requisiti di **Paolo Dicastro**, che ho per accettati ed interpellati nello stesso modo e forma come se me li avessero interpellati giudizialmente, ed a quanto sopra mi obbligo nella più ampia forma della Reverenda Camera Apostolica.

In fede

**Roma questo dì 26 Settembre 1806**

**Andrea Consalvi**

**Luigi Farnesi**

Esente da registro



**Biglietto del Cardinale, d'onde risulta un altro debito di scudi 1200  
a favore del Signor Conte Domenico Lavaggi.**

Signor Conte Amatissimo = Ho ricevuto dal suo Complimentarlo i scudi Mille e duecento che ella con tanta gentilezza si compiace darmi in prestito, Ella riceva i miei ringraziamenti per questo nuovo favore e che mi fa, **del quale io era veramente in estremo bisogno**. Io non posso accettare l'altra grazia che ella vorrebbe farmi, quella cioè di non volerne alcun interesse. Io non devo abusare della sua troppo generosa amicizia per me: inoltre io non voglio privarmi della libertà di ricorrere anche in altre occorrenze, con minore difficoltà ai suoi favori. E' sempre una grazia, che mi fa, compiacendosi di farmi, la prestanza, e sia persuasa, che specialmente in questo tempo, ne conosco il valore.

Io dunque le corrisponderò l'otto per cento, come le accennai, fino alla restituzione della somma fra un'anno, benché io spero di poterla forse restituire anche prima. La prego di essere persuaso di tutta la mia riconoscenza, e con vera stima, ed affettuoso attaccamento sono sempre di tutto cuore. Di Casa **6 Settembre 1808**.

Suo Servitore Vero, ed Amico  
**E. Cardinal Consalvi**  
Sig. **Conte Domenico Lavaggi**  
Roma

**In nome di Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi** Re d'Italia, e Protettore della Confederazioni del Reno, Faccio Fede, e certifico Io Notaro Publico infrascritto, qualmente li Signori **Bonaventura Orfei** Legale domiciliato in Via del Pellegrino numero 61, e **Francesco Cappelloni** Cancelliere della Giustizia di Pace domiciliato in Roma Via di Tordinona numero .... A me e cogniti hanno riconosciuto vera la firma, e sottoscrizione di Sua Eminenza il Signor Cardinal Ercole Consalvi apposta dall'altra parte in piè dell'entrosritto biglietto, ossia Dichiarazione di debito. E ciò per averne di detta firma, e sottoscrizione pienissima cognizione.

In fede

**Roma li 30 Marzo 1810**

**Giovanni Lorenzini Notaro Publico Certificatore Imperiale di Francia** a Roma  
Luogo del Sigillo.

Registrato a Roma li sei Giugno 1811 Volume 5, foglio 72 verso casella 7 e segg.  
Ricevuto sessantaquattro fanchi, venti centesimi.

**De Dominicis**

Dichiaro Io sottoscritto che il biglietto in forma di pagherò fatto in mio favore da S.E. il Sig. Cardinale Ercole Consalvi sotto il giorno 6 Settembre 1808 nella somma di Piastre Mille, e duecento, è stato estinto sotto questo giorno mediante il pagamento di simil somma da me ricevuta, per cui lo casso, e rendo nullo.

In fede

Roma questo dì 16 Agosto 1811

**Domenico Lavaggi**

Anteriore al Registro

**Si prova che per il mortorio del Cardinal Consalvi,  
Coruccio e Quarantena, hanno importato la somma di scudi 3218,65.**

Io sottoscritto Computista della chiara memoria Cardinal Ercole Consalvi, ed ora della di Lui Eredità certifico, che la stessa chiara memoria avendo lasciato ai Famigliari oltre la distribuzione di scudi 2000 anche il Coruccio, e Quarantena, hanno questi importato cioè i Corucci, scudi 378 e la Quarantena scudi 200,85 e ½.

Certifico altresì, che la spesa fatta pel Mortorio, compresa la celebrazione di Messe, è ammontata alla somma di scudi 2639,80. Onde tutto insieme Coruccio, Quarantena, e Mortorio hanno portato il dispendio di scudi 3818,65.

In fede

**Roma, questo di 30 settembre 1825**

**Giovanni Giorgi**

Registrato a Roma li 21 Dicembre 1825 al Vol. 92

Carta 63 casella 5 ric baj. 20

C. Vagnolini Prep.

**Il Vitalizio per i Famigliari del Cardinale porta il capitale di scudi 15900.**

Io sottoscritto Computista della chiara memoria Cardinal Ercole Consalvi, ed ora della di lui Eredità certifico che l'assegnamento ai Famigliari della detta chiara memoria in Marzo dal 1808 era di scudi cento trentadue, e bajocchi 50 al mese, che costituisce un Capitale di scudi 15900. A termini di quanto si stabilisce nell'Articolo 29. Regolamento sulla Registrazione, ossia Archiviazione.

**Roma, questo di 30. 7bre 1825.**

**Giovanni Giorgi**

Registrato a Roma li 21 Dicembre 1825 al Volume 92, C. 63 v. c.ò r. Daj. 29

C. Vagnolini P.

**Per le due Cappellanie perpetue ci vuole l'importo di scudi 4712.**

Io sottoscritto Computista della chiara memoria Cardinal Ercole Consalvi, ed ora della di lui Eredità certifico, che gli annui scudi 23.560 per le due Cappellanie nella Chiesa di S. Marcello, compresi gli utensili ordinati dalla stessa chiara memoria, calcolati venti volte essendo rendita perpetua; costituiscono un Capitale di scudi 4712, a tenore di quanto si stabilisce nell'Art. 29 Regolamento sulla Registrazione, o sia Archiviazione.

In fede

**Roma questo di 30 7bre 1805.**

**Giovanni Giorgi**

Registrato a Roma li 21 Dicembre 1825.

Volume 92 Carta 63. Verso casella 7 ricevuto bajocchi 20.

C. Vagnolini P.

## Capitoli matrimoniali della Carandini

In Nome della Sma Trinità

Essendo stato per la di Dio grazia concluso, e stabilito il Matrimonio da contrarsi per verb de futuro fra l'illustrissima Signora Contessa **CLAUDIA CARANDINI** figlia di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Giovanni Ludovico Carandini da una parte, e l'illustrissimo **Signor Marchese Giuseppe Consalvi Romano** figlio dell'Illustrissimo Signor Marchese Giovanni Gregorio Consalvi Nobili Toscanese dall'altra, **mediante anche l'interpretazione, e consenso fra detti Illustrissimi Genitori**; Quindi è, che siasi risoluto tra esse Parti contraenti di venire alla celebrazione dell'intrascritti Capitoli Matrimoniali nel modo, e tenore seguente, cioè:

Omissis

E quantunque li pesi Matrimoniali siano gravi, ed onerosi in maniera tale che, sia consueto per parte della Signora Sposa quelli alleggerire mediante la costituzione di Dote, d'assegnarsi o della medesima, e da suoi Signori Genitori, e Prossimiori; **tuttavia il Signor Giuseppe Consalvi suo futuro sposo di sua spontanea volontà**, e in ogni altro miglior modo, per maggiormente dimostrare l'affetto che porta alla suddetta sua sposa futura, **e il desiderio di apparentarsi con la sua Casa**, con il consenso piena volontà, e sodisfazione del Signor Giovanni Gregorio Consalvi suo Genitore, **promette, e si obbliga di prendere detta Signora Claudia Carandini per sua legittima Sposa, senz'alcuna sorte di Dote**, assolvendo, e liberando in questa parte il prelato Monsignor Carandini di lei Genitore da ogni costituzione di Dote, alla quale sia in nome proprio, che in ogni altro modo fosse contenuto a costituire alla predetta Sua figlia, perché così.

Aosi **per maggiormente dimostrare il gradimento** e piacere, che il suddetto Signor **Giuseppe Consalvi** ha in contrarre il suddetto Matrimonio con la predetta Signora Carandini, considerandolo molto vantaggioso alla propria convenienza il medesimo tanto in nome proprio quanto anche con la presenza, e consenso del Signor Giovanni Gregorio suo Genitore, **sopradota la sudetta Signora Contessa di scudi 3000**, quali Scudi 3000 debba, e possa detta Signora Contessa avere, e conseguire nel caso, che **per premorienza di detto Signor Giuseppe futuro Sposo volesse passare alle seconde Nozze**, nel qual Caso, e così però dovrà essere ogni altra sorte appannaggio, ad assegnamento, che per l'addietro avesse passato avere per qualunque titolo della Casa Consalvi.

Similmente si conviene, che la detta Signora Claudia Carandini in caso di premorienza del preminato suo Sposo, avendo con detto Signor Sposo nuova Prole, e volendo con essa Prole convivere, e non avendo anche avuti figliuoli, e volendo convivere con li Genitori superstiti debba, e possa percepire, e godere, ed avere dalla preminata Casa Consalvi il medesimo mantenimento, ed appannaggio, come se fosse vivente detto suo sposo, ed in caso poi volesse vivere separata da suoi figliuoli, o da detta Casa Consalvi, **detta Casa Consalvi SIA TENUTA A VEDOVANDO DI DARGLI SCUDI 50 IL MESE, E NON ALTRO**, essendo ogni altra sorte di appannaggio, o mantenimento, che l'addietro stando con li propri figli, o con il Marito vivente, o vedovando co' i Genitori del Marito superstiti gli fosse stato pagato, perché così.

Che in caso di morte di detto suo sposo, debba la Signora Sposa superstita conseguire ed avere, **anche in caso di passaggio ad altre nozze**, oltre la sudetta sopradote, tutti li regali fattigli dal sudetto suo Sposo a contemplazione di Matrimonio come sopra da contraersi, perché così.

Ed atteso il gradimento, e piacere, che ha detto Sposo di tal Matrimonio, per maggiormente dimostrarlo a detta sua Sposa di sua spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo, sempre però con il consenso ed approvazione di detto Signor Giovanni Gregorio Consalvi suo Genitore, promette e si obbliga assegnare, e costituire alla suddetta Claudia Carandini, condivivendo però con il detto suo sposo, UN APPANNAGGIO, o sia un assegnamento chiamato VOLGARMENTE SPILLATICO, DI SCUDI 180 PER CIASCHE DUN ANNO conforme il medesimo si obbliga pagare di Mese in Mese posticipatamente, la rata parte liberamente da considerare dal giorno che sarà celebrato il Santo Matrimonio in faciem Ecclesiae, e questi mora Nobilum, come suol dirsi per Spillatico, perché così e non altrimenti.

E per osservanza, obbligarono Roma questo dì 29 Aprile 1755

Io Ludovico Carandini affermo quanto sopra

Giovanni Gregorio Consalvi afferma quanto sopra

Claudia Carandini prometto q. s.

Io Giuseppe Consalvi prometto q. s.

Esente dal Registro.

**Transazione di Giangregorio con la medesima, da cui risulta,  
che alla Carandini si dovea passare l'annua prestazione di scudi 800.**

Die 24 Augusti 1763

Avanti il Signor Leopoldo Achilli, Giudice Ordinario

Presente, e personalmente esistente la Signora Marchesa **Claudia Carandini Consalvi** figlia di Monsignore Illustrissimo, e Reverendissimo Gio. Ludovico Carandini, Vedova Relitta della ho.me. **Marchese Giuseppe Consalvi** figlio del Signor Gio. Gregorio Consalvi, cognita a detto Signor Giudice, espone che fin sotto **il di 29 Aprile 1755** in occasione si stabilì, e **contrasse il Matrimonio** tra detta Signora Esponente da una parte, e detta bon. mem. Signor Giuseppe Consalvi dall'altra, si formasse il foglio o siano Capitoli, specialmente che il Matrimonio dovesse seguire, come infatti seguisse senz'alcuna costituzione di Dote per parte di sua Casa, e per detta Signora Esponente.

Anzi il di lei **defonto Marito** per mostrare il suo maggiore gradimento di tal Matrimonio unitamente con detto Signor Gio. Gregorio Consalvi di lui Padre **sopradotò la medesima Esponente nella somma di scudi 3000** da potersi dalla medesima soltanto conseguire nel caso della premorienza del detto suo Signor Sposo, e del di Lei passaggio alle seconde nozze, cessando però in tal caso qualunque sorta di appannaggio, ed assegnamento, che durante il Matrimonio la medesima per qualunque titolo avesse in qualsivoglia modo conseguito.

Inoltre nel Capitolo 5 si convenisse per patto espresso, che in caso di premorienza del suddetto Signor Sposo, avendo detta Signora Esponente con il medesimo avuto prole, e **volendo con essa Prole convivere**, e non avendo anche avuto figliuoli, e volendo convivere con i Genitori superstiti di esso suo Sposo, dovesse, e potesse percepire, godere, ed avere dalla nominata Casa Consalvi il medesimo mantenimento, ed appannaggio.

Ed **in caso poi volesse vivere separata da suoi figliuoli**, o da detta Casa Consalvi, la medesima Casa Consalvi fosse tenuta vedovando dargli **scudi cinquanta al mese**, cessando ogni altra sorte di appannaggio, o mantenimento.

Espone ancora, essendo piaciuto all'Altissimo di richiamare a se sotto il di **27** dello scorso mese di **Maggio** del corrente anno **1763** il sopradetto **Giuseppe Consalvi suo Sposo**, qui in Roma, con avere lasciato **tre figliuoli Maschi in età Infantile**, due dei quali sono stati per il passato, e di presente si ritrovano sotto il mantenimento, ed educazione tutela, e cura di detto Signor Gio. Gregorio Consalvi, e Signora Marchesa Maria Angiola Perti Consalvi Genitori di detto Giuseppe, come anche di presente vi si trova il terzo di detti Figliuoli, ed essendo altresì in conseguenza rimasta Vedova la predetta Signora Claudia Esponente **siano insorti tra li medesimi vari litiggi, di modo che la stessa esponente abbia** creduto di dovere spedire, come infatti abbia **spedito**, e riprodotto sotto il di 5 del corrente mese di Agosto avanti il Monsignor A. C. de Simone per li atti del Monti Connotaro **un Monitorio qui in Curia** per l'osservanza, che la medema Signora Claudia pretendeva, che il Marchese Gio. Gregorio gli avesse promesso verbalmente dopo la morte del Marito, ma ancora per l'osservanza, ed esecuzione di quel di più si contiene nelli accennati Capitoli Matrimoniali, e **per la consegna rispettivamente delli prenominati suoi tre figliuoli** avuti con detto Signor Giuseppe suo Defonto Sposo.

Lo che essendosi dall'una, e dall'altra parte riconosciuto, che oltre al grave dispendio, ed incertezza della lite avrebbe cagionato da molti dissapori, e inimicizie tra le Parti, perciò ad effetto di evitarli, e porre in una perfetta tranquillità e pace ambedue le

medesime Parti il Sig. **Nicola Brunati** Difensore di detto Signor Giovanni Gregorio Consalvi per una parte, il Signor **Pirro Gescomelli** Difensore di detta Signora Esponente per l'altra parte, hanno tra di loro tenuti varj Congressi, ed è finalmente alli medemi con il Divino ajuto riuscito di trattare, e concludere all'amichevole un'onesto aggiustamento nel seguente modo, cioè:

1. Che atteso lo stato presente del Patrimonio, e rendite della Casa Consalvi sensibilmente diminuite, tanto per le spese del Matrimonio, quanto per il decoroso trattamento, ed altre eccessive spese occorse si in vita, che in morte per il defonto Giuseppe figlio, il Signor Giovanni Gregorio Consalvi Padre, e suoi, siano tenuti ed obbligati a pagare ogni anno liberamente qui in Roma alla detta Signora Claudia Esponente per titolo di assegnamento, ed appannaggio, e per tutt'altro, che la medema potesse pretendere da detta Casa Consalvi in virtù dell'inserti Capitoli Matrimoniali **scudi ottocento** moneta a ragione di scudi 66,66 il mese, di mese in mese anticipatamente da incominciare il primo del corrente mese di Agosto del corrente anno 1763, quale assegnamento, ed appannaggio è stato considerato dalle parti, ed approvato benignamente da detta esponente nelle presenti sopradette circostanze per congruo, correspectivo, e conveniente.
2. Che in correspectività del sopradetto annuo, congruo, e conveniente assegnamento, o sia appannaggio promesso, e stabilito da detto Signor Gio. Gregorio Consalvi debba la detta Signora Claudia Esponente non solo **recedere dalla lite** come sopra **intentata**, ed a quella rinunciare, ed imporre un perpetuo fine e silenzio, ma di più, **rinunciare tanto alla pretenzione di avere presso di se li suddetti tre figliuoli** avuti come sopra con detto Signor Giuseppe Consalvi, **e con quelli convivere**, quanto anche a qualunque altra pretensione di Spillatico, abiti, Gioje, ed altro, che potesse avere contro di Casa Consalvi.
3. Che **li soprannominati tre figliuoli** dal giorno della stipulazione del presente Istromento in appresso, e per sempre **debbano rimanere presso detto Signor Gio. Gregorio Consalvi loro Avo** tanto per rapporto alla loro educazione, e mantenimento, quanto alla loro tutela, e cura.
4. Che detto Gio. Gregorio sia tenuto, ed obbligato pagare alla detta Esponente nell'atto della stipulazione del presente Istromento la somma di **Scudi cento per una sol volta**, e questi il detto Signor Marchese dichiara darli, e condonarli, spontaneamente per dimostrare la sua benevolenza, che ha sempre avuto, ed ha verso la medesima.

Finalmente che s'intenda a favore della Signora Claudia Esponente preservata l'intera disposizione, e convenzione, contenuta nel Capitolo 3 del sudetto foglio Matrimoniale ne s'intenda a quello in verum modo derogato, cioè che la detta Esponente, **volendo rimaritarsi** sian tenuti detti Signori Gio. Gregorio Consalvi, e suoi, **a pagare ad essa** Signora Esponente, senza alcuna eccezione, subito seguito il di lei Matrimonio in faciem Ecclesie, **la somma suddetta di scudi 5000** moneta, cessando per altro detto Cap. 3, e qualunque altro appannaggio.

Ed in esecuzione delle medesime, e del trattato come sopra avuto, atteso lo stato del Patrimonio di detta Casa Consalvi sensibilmente diminuito per cause di sopra espresse, il predetto Sig. D. Gregorio Consalvi, e suoi, promette e si obbliga pagare, e sborsare ogni anno qui in Roma alla Signora Vedova Claudia Carandini il presente per titolo di assegnamento, ed appannaggio, e per tutt'altro che la medesima potesse pretendere dalla

casa Consalvi in virtù dell'inserti Capitoli Matrimoniali Scudi ottocento a ragione di scudi 66,66 e 1/2 il mese di mese in mese anticipatamente dal primo del presente mese di Agosto del corrente anno 1763.

Con dichiarazione che detto assegnamento di annui scudi 800 debba soltanto durare a vita di Signora Claudia, o rispettivamente durante lo stato vedovile della medesima.

In corrispettività del sopradetto annuo congruo, e conveniente assegnamento, ossia appannaggio come sopra promessogli e stabilito, **la detta Signora Claudia** colla solennità non solo **ha riceduto e recede dalla suddetta lite**, ed a quella ha rinunciato, e rinuncia tanto alla pretensione di avere presso di se li suddetti tre figliuoli, e con quelli convivere, quanto anche a qualunque altra pretensione di spillatico, abiti, gioje ed altro, che potesse avere contro da Casa Consalvi perché così e non altrimenti.

Promettendo, ed affermando ad invicem ambe le suddette amichevole accordo, attendere, mantenere osservare, ed adempire.

Quae omnia

Actum

Esente dal Registro.

**Attestato dei due sacerdoti Persiani e Centurini del 1768,  
sulle deperizioni dei mobili, ed altri oggetti ereditarij di Giangregorio.**

Noi sottoscritti mediante il nostro giuramento, per verità ricercati di nostra spontanea volontà, essendo pienamente informati dell'interessi, e stato ereditario della bona memoria Gio. Gregorio Consalvi, attestiamo, qualmente **il Negozio di campagna**, che si faceva in vita del detto Gio. Gregorio Consalvi **in Toscanella**, questo e già cessato quest'anno per essere terminato l'affitto di una tenuta della Mensa Vescovile di essa Città, **essendo stati già venduti i bovi, e suoi attrezzi da lavoro**, anche meno della stima per mancanza de' Compratori, e per non soggiacere al rischio, e spesa del mantenimento, e custodia di essi bestiami.

Attestiamo inoltre, **che la Masseria** di pecore stimata nella cospicua somma di scudi 3403,05 e ½, **non si trova a vendere per mancanza di Oblatori**, e per il gran numero di masserie, che presentemente vi sono in vendita, ed ancorchè vi sia stata l'offerta di qualcuno, è stata questa quasi un terzo meno di detta stima, né si può più tenere con vantaggio dell'Eredità nel territorio di Toscanella, perché questo resta tutto affittato per ordine di Nostro Signore al **Signor Salvi** affittuario delle Dogane.

Attestiamo parimenti, che le Vigne poste in detta Città, spettanti a detta Eredità non si son trovati ad affittare, e molto meno si trovano a vendere per mancanza di persone comode in detta Città, ma il frutto scarso di esse non solo non compensa l'annua grave spesa, che vi s'impiega nel coltivarle per non mandarle in rovina, ma rende all'Eredità Consalvi una remissione assai considerabile.

Attestiamo similmente, che li mobili esistenti specialmente in Toscanella, e gli altri Stigli stimati in una ragguardevole somma non si trovano a vendere per essere vecchi, scoloriti, ed in poco buono stato, e restano invenduti non ostante le diligenze fatte, e se si portassero fuori di detta Città anderebbero più a patire, ed a gravarsi di una spesa di trasporti, e gabelle, considerabili.

E più attestiamo, che quei mobili venduti in Roma sono stati venduti meno assai della stima dell'Inventario, essendosi tutto dovuto vendere ad Ebrei, e Rigattieri, perché i particolari non ci si sono accostati, **attesochè il defonto Giuseppe Consalvi morì di male di Etisia, come a tutti è noto**, e lo stesso succede per li mobili di Toscanella ancora.

Deponiamo ancora, che **frà i crediti** del defonto Giovan Gregorio, **ve ne sono alcuni inesigibili**.

Che **al Monte della Pietà di Roma** ritrovasi una partita di scudi 2827,53 di **tante gioje impegnate** dal fu Marchese Giuseppe Consalvi, queste per mancanza di denaro non si potesse riscuotere, essendovi fra gli altri tre pegni, che costituiscono soli la cospicua somma di scudi 2200 e se ne paga l'usura al Sagra Monte, e quando mai si arrivasse a riscuotere, sarebbe la vendita non solo lunga, e difficile, ma minore della stima, perché le gioje, essendo faccette ed antiche, sono nella Piazza in poca considerazione.



Deponiamo ancora, che non avendo l'Eredità entrate a sufficienza per reggere ai pagamenti anticipati dell'assegnamento gravoso, che si da alla Signora Marchesa Claudia Carandini, ed altre spese necessarie ancora delle Vigne, è succeduto, e succede, che di mano in mano, che si è venduto, e mobili, e argenti, e bestiami, si è impiegato il denaro in spese di pagamenti, ed ancora non si è arrivato a fare il reinvestimento di un soldo.

Attestiamo finalmente essere state risegate e ristrette le spese nella Casa Consalvi, licenziati li Ministri, fuori di quelli meramente necessari per l'azienda di detta Casa, con essere a questi stata assegnata una miserabile somma annua provvisione non corrispondente alle loro fatiche.

Tutto ciò Noi sappiamo, deponiamo, ed attestiamo, come pratici degli affari di detta Casa Consalvi, per essere quasi tutto passato per le nostre mani, e veduto cò nostri propri occhi.

In fede abbiamo sottoscritta la presente.

Roma qu. di 26 Aprile 1768

Alberto Persiani sacerdote attesto quanto sopra mano propria.

Don Marcelliano Centurini Sacerdote attesto quanto sopra mano propria.

Esente dal Registro

#### **Si prova altrettanto con la deposizione di Giorgi del d. anno.**

Io sottoscritto Computista, deputato dall'Emo, Rmo Signor Cardinale Andrea Negroni Tutore, e Curatore dell'Illustrissimi Signori Pupilli Consalvi sopra l'Eredità, e beni ereditari liberi della boma memoria Marchese Giovanni Gregorio Consalvi, confesso e dichiaro essere tale e quale si è descritto nei presenti fogli non meno lo stato attivo, che passivo di detta Eredità, come risulta dall'inventario fatto per gli Atti del Palleani Notaro A.C. nell'anno 1766, copia del quale con altre giustificazioni appartenenti a detta Eredità esistenti presso di me, confesso, dichiaro inoltre, che essendosi dovuto vendere per utile, e vantaggio del Patrimonio, minorare le spese qualche porzione dè Mobili, bestiami, e stigli di Campagna sopra descritti, fattesi tutte le maggiori diligenze, e convenuto darli per molto meno della stima per non essersi trovato chi abbia voluto comprarli a tenore dell'Inventario, stima suddette.

Che è quanto posso riferire e attestare rispettivamente per pura verità, e coscienza.

In fede

**Questo dì 31 Marzo 1768**

**Gaspere Giorgi Computista suddetto mano propria.**

Esente dal Registro.

**Si prova l'alienazione degli argenti di Giangregorio, e quelli ritenuti in Casa.**

#### **ENTRATA A DENARI**

Dal Signor Don Alberto Persiani proveniente dalle vendite de' Mobili, Argenti ed altro venduto a tenore dell' Inventario a tutto Luglio 1767.

#### **Argenti di Roma, e di Toscanella venduti come segue**

Primieramente numero dieci Posate sono restate in Casa, cioè tre li hanno li Signorini in Urbino, e sette per uso della Signora Marchesa Maria Angela, ed una liscia per la Donna con Saliera, cucchiaione, sottocoppa, due Candelieri, uno smoccolatore lasciati per ordine di S.E. per servizio di detta Signora.

Delli restanti si sono venduti come appresso cioè: (segue l'elenco con i ricavi)

Num. Otto posate intiere alla francese

Num. 2 Candellieri piccoli

#### **Due Spade**

Una Tazza con piatto, e Coperchio

#### **Altra Spada piccola**

Concolina

Due Piatti

Due Posate lisce

Due Posatine senza Coltelli

Altra liscia senza coltello

Due chicchere

Due Cabbarre

Due Candelieri a specchi

Quattro Posate lisce

Due Posate senza Coltelli

Una Brocchetta

Un Portoglio, e Aceto

4 Gotti

Uno Smoccolatore

Due Sottocoppi

Due Candelieri

Una Lucerna

#### **CONTO DI AVERE**

Dell'Eredità della Buona memoria Gio.Gregorio Consalvi di Roma, che di Toscanella dalli Luglio 1767 a tutto il Dicembre detto anno come in questo apparisce.

#### **Dagl'appresso Bestiami venduti:**

46 Bovi domi, e numero 8 Giovenchi di tre anni, a maggio 1768 venduti al Sig. Gaetano Salvi affittuario delle Dogane.

Un Bove Camarro venduto al Sig. Silvestro Silvestrelli di scarto.

2 Somari di scarto vecchi uno venduto a Domenico Laici e l'altro a Giuseppe Settimio.

Un cavallo vecchio di scarto de' Casenghi venduto a Francesco Purgato.



## Si prova la distrazione della Masseria delle Pecore del 1768

IN NOMINE DOMINI Amen

Anno millesimo, septingentesimo sexagesimun octavo die vigesima seconda Novembris  
(24.11.1768)

In mei Testimone, presente e personalmente esistente l'Illustrissimo **Signor Abbate Don Alberto Persiani figliolo de' Signor Antonio da Castel Sant'Angelo di Visso, Diocesi di Spoleto**, Procuratore specialmente Deputato dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor **Cardinale Andrea Negroni Tutore**, e Curatore, ed Amministratore dell'Eredità, e Beni Ereditati della bona memoria dell'Illustrissimo **Signor Marchese Gio.Gregorio Consalvi da Toscanella**, come fece costare da publico Istromento di Procura di lui persona fatto, e rogato per gli atti del **Paleani, Notaro**, o Segretario della Reverenda Camera Apostolica sotto il di **quattro Gennaro del corrente Anno 1768**, che a me esibì e seco ritenne, ed il sudetto Illustrissimo Sig. **Antonio Guglielmotti** Figlio della bona mem. Signor Michele, e **Cittadino di questa Città di Civitavecchia** ambi a me Notaro, benissimo cogniti, li quali asserendo tutte, e singole cose di sopra espresse narrate esser vere, e verissime e quelle come tali approvando, rettificando, omologando in esecuzione di essa il nominato **Signor Abbate Persiani** Procuratore come sopra deputato di sua spontanea volontà, in ogni altro miglior modo.

In nome come sopra ed IN VIRTU' delle FACOLTA' da detta Procura concessegli, e non altrimenti, **ha venduto**, alienato, vende, aliena **a favore del riferito Signor Antonio Guglielmotti** presente, accettante., assieme con me Notaro, legittimamente stipolante, **la terza parte della masseria** di Pecore, Cavalle, e Stigli, della qualità, quantità, genere, e specie descritte, ed annotate nella sopra inserta stima, e perizia, e non altrimenti spettante all'Eredità della suddetta bona memoria **Signor Marchese Consalvi**, e per carità, a titolo di simil vendita alienazione di Detti Mestieri, o Stigli il nominato Signor Abbate Persiani Procuratore come sopra presente, ha ceduto ancora e rinunciato, cede, rinuncia a favore di detto Signor Guglielmotti, presente e suoi tutte, e singole ragioni, ed azioni ragione, ed azione eccettuata se non che il diretto Dominio, e speciale Ipoteca, come si dirà in appresso ed averli, goderli, e possederli, come di case simili anche colla piena clausola del costituito ed effetto del Precotto in forma e in ogni altro miglior modo.

E simil vendita alienazione di detti Bestiami, Stigli, e loro ragioni il nomato **signor Abate Persiani** in nome come sopra presente ha fatto, e fa, dice, e dichiara averla fatta, e di farla a favore di detto **Sig. Guglielmotti** presente a nome per prezzo, a nome di **scudi 1047** in moneta Romana da dieci a scudo a tal somma stimati, valutati ed apprexati da Periti da ambo le parti, eletti di comune consenso, come dalla stima di sopra inserta in conto, a diminuzione de' quali detto Signor Abate Persiani in nome come sopra presente ha confessato, e dichiarato, confessa e dichiara di aver avuto, e ricevuto da detto Sig. Guglielmotti per mezzo di una tratta di scudi mille sopra l'Illustrissimo Signor **Marchese Girolamo Belloni** Publico Banchiere nella Città di Roma, la somma e quantità di scudi quattrocento quarantasette, e baj Ottanta moneta, delli quali si chiamò, e chiama ben contento, e soddisfatto rinunciando all'eccezione alla speranza a favore di detto Sig.

Guglielmotti, presente e suoi ne ha fatta, e ne fa quietanza finale, e finalissima in forma anche per patto.

Li residuali scudi seicento moneta, compimento del prezzo dei sudetti bestiami, e stiglij, vendutj, e da detto Signor Guglielmotti ricevuti sin da di quindici Settembre passato, il medesimo Signor Guglielmotti presente ha promesso, e si è obbligato, promette, e si obliga pagarli, e sborsarli a detto signor Abate Persiani Procuratore come sopra **a chi a favore di detta Eredità Consalvi**, nel termine di sei Anni prossimi avvenire, già principati a decorrere il sudetto giorno quindici Settembre passato 1768 in Roma, o dove liberamente altrimenti vuole essere tenuto a tuto li danni de' quali perché così.

Si conviene per patto espresso che al sudetto Signor Guglielmotti, e suoi, sia lecito di estinguere il sudetto suo debito di scudi seicento in una o più rate, ed in tempi separati, e distinti, purchè qualsivoglia rata di esso meno di scudi duecento perché così e non altrimenti.

E siccome non è lecito al Compratore di ritenere la robba, ed il prezzo della robba comprata, ed affinché la sudetta Eredità Consalvi per tutto il sudetto termine di anni sei prossimi avvenire non abbia a risentire alcun danno, o pregiudizio atteso il lucro cessante, e danno emergente così lo stesso Signor Guglielmotti presente promette, e si obblia pagare per detti scudi seicento i frutti compensativi alla ragione di scudi quattro per ogni centinaro, ed anno di sei in sei mesi posticipatamente la rata parte, in Roma o dove a favore di detta Eredità Consalvi liberamente con dichiarazione però che per quelle rate che il detto Signor Guglielmotti verrà estinguendo, che come si disse non dovranno essere meno di scudi duecento, subito estinta, o estinte cessino ipso facto di correre i frutti come sopra fissati, e stabiliti perché così per patto.

Ed intanto lo stesso Sig. Guglielmotti presente ha riservato, e riserva a favore di detta Eredità Consalvi, o di chi per essa il diretto dominio, e speciale Ipoteca, compra tutti, e singoli Bestiami, e Stigli, come sopra vendutigli per sintantochè avrà intieramente pagato il debito sudetto di scudi seicento, e frutti di esso liberamente dimodochè non si possa mai da veruno acquistare sopra detti Bestiami, e Stigli alcuna jus, o ragione di anteriorità, e priorità né per qualsivoglia credito quantosivoglia privilegiato, e privilegiatissimo, ancorché si trattasse per causa di Dote talmente che altrimenti a tutti li danni de quali perché così.

**Ordine col quale  
il Cardinal NEGRONI faceva pagare alla CARANDINI  
gli Assegnamenti**

Signor **Antonio Bernardini** si compiacerà dè denari spettanti all'Eredità della bo.mem. Marchese Giovanni Gregorio Consalvi pagare all'Illustrissima Signora **Marchesa Claudia Carandini Consalvi Vedova della bona memoria Marchese Giuseppe Consalvi** scudi 66.65 quali gli facciamo per ora pagare per suo assegnamento anticipato di tutto il corrente Mese di Febrajo a tenore dell'Istromento rogato colla bona mem. Giovanni Gregorio Consalvi sudetto li 24 Agosto 1763 per gli atti del **Martorelli Notaro** A.C. senza però pregiudizio delle ragioni, ed azioni che possano per qualunque causa, e titolo competere alli **Signori Ercole, Giovan Domenico, ed Andrea Consalvi** Figliuoli di detta Signora Marchesa Claudia Carandini sopra l'Eredità della detta bo. Mem. Gio.Gregorio Consalvi **loro Avo Paterno**, quali ragioni, ed azioni debbano rimaner sempre salve, ed illese nonostante la spedizione del presente Ordine, quale facciamo a tenore del Decreto di Monsign. Ill.mo, e R.no A.C. Simoni emanato il di 10 corr. Febraio 1767 per gli atti del Paleani, al quale che con ricevuta.

In fede

Dato

Esente da registro

**Altro simile del 1783**

Copia dell'ultimo Mandato, simile agli altri precedenti, tratto dalla ch.me. Cardinal Andrea Negroni pagato dal Banco di S. Spirito i 29 Gennaro 1783

Eredità della bona memoria Marchese Giovanni Gregorio Consalvi a disposizione di noi, Noi sottoscritto.

**Signori Ministri del Banco di S. Spirito** si compiaceranno **pagare all'Illustrissima Signora Marchesa Claudia Carandini Consalvi Vedova** della bona memoria Marchese Giuseppe Consalvi scudi sessantasei, e bajocchi 66 moneta, quali gli facciamo per ora pagare per suo assegnamento anticipato di tutto il corrente Mese di Gennaro al tenore dell'Istromento rogato col sopradetto Marchese Giovanni Gregorio li a 5 Agosto 1763 per gli atti del Martorelli Notara A.C. senza però pregiudizio delle ragioni, ed azioni che possono per qualunque causa, e titolo competere alli Signori Ercole, ed Andrea Consalvi figliuoli di detta Signora Marchesa Carandini sopra l'Eredità del sudetto Marchese Gio.Gregorio Avo Paterno, quali ragioni, ed azioni debbano rimanere sempre salve, ed illese nonostante la spedizione del presente ordine, quale facciamo a genere del Decreto di Monsignor allora A.C. Simoni emanato li 10 Febbraio 1767, per gli atti del Baleani al quale con ricevuta.

Dalla nostra abitazione li **8 Gennaio 1785**

Scudi 66.66 e mezzo.

Andrea Card. Negroni

Gaspere Giorgi Computista

Reg. o Carte 156, num. 269

Esente da Registro

**Biglietto tutto di pugno dell'Abbate Farnesi, che prova che il Cambio di scudi 2000,  
sotto nome di Giovanni Cipriani a favore del Principe Ghigi,  
fu un Debito del Cardinal Consalvi, estinto con i suoi danari.**

EMO PRINCIPE, 2 Ottobre 1818

Questa mattina ho stipolato col Signor Principe Ghigi l'Istromento di Cassazione del Cambio in sorte scudi duemila, che contrasse Giovanni Cipriani con l'Attergazione di 20 LL. di MM. di proprietà di V. E. Pnè li 9 Gennaio 1794 per gli atti di Paparazzi, e per li stessi Atti è stato estinto, onde da oggi cessino li scudi 75 annui che si pagavano de' frutti a carico di V.E. da 14 anni in qua.

Se mai alli suoi Posterì interessasse sapere chi lo abbia estinto rileveranno da questo mio Foglio che è stato la stessa E.V. che mi ha somministrato il denaro a tale oggetto.

Mi occuperò ora di far cessare il vincolo sulli Terreni di Perugia succeduti alli Luoghi di Monte sudeiti, e con profondo ossequio, e venerazione mi do l'onore di baciarle la S. Porpora.

**Sig. Card. Consalvi**  
Esente dal Registro

-----  
**Apoca del 1788 tra il Card. Consalvi e il Fratello Marchese Andrea dalla quale  
apparisce, che il Cardinale si caricò di pagare i Debiti, che fino a quel punto avea  
contratti il Marchese Andrea.**

NEL NOME DI DIO. Amen

Per la presente da valere, sarà noto qualmente essendo che l'Illustrissimo Signor Marchese **Andrea Consalvi fosse legittimo debitore del Signor Don Alberto Persiani** nella somma di scudi millecentoquindici e bajocchi 67 moneta, per tante spese e somministrazioni in denaro fatte a lui medesimo, ed in di lui servizio, come risulta da un Conto di più anni sottoscritto, ed approvato da detto Signor March. Andrea al quale

sia ancora, che detto Persiani ne abbia domandato il rimborso a **detto Signor Marchese**, quale per essere comodo a farlo per ora **abbia pregato Mons. Illustrissimo Ercole Consalvi suo Fratello a dargli mano** per una tal soddisfazione di debito.

Sia parimenti che detto Monsignor Consalvi abbia benignamente condisceso alla dimanda, e siasi perciò egli stesso chiamato debitore per tutta la suddetta intiera somma, essendosela addossata in sequela di che esso **Signor Marchese Andrea abbia ceduto in suo luogo per Debitore, a detto Persiani il prelodato Monsignor Ercole, quale abbia fatta una dichiarazione a favore di don Persiani per l'intiera suddetta Somma** con facoltà di rivalersene né conti contro d. Mons. Consalvi.

Sia altresì, che in sequela di detta Cessione, e rispettivo Accollamento abbia detto Persiani fatta ricevuta e quietanza per detta somma a detto Signor Marchese Andrea come da ricevuta consegnata allo stesso Signor Marchese.

Sia finalmente, che esso Signor Marchese abbia fatti vari progetti a Monsignor Ercole perché posa rimanere soddisfatto di detto suo Credito.

Quindi è, che **avendo esso Signor Marchese Andrea offerto in conto del suddetto suo Debito la Cessione e rinuncia di sua metà di un'Ufficio Vacabile del Giglio, che**

esso gode, ed a se stessa liberamente spetta insieme con detto Monsignor Ercole Padrone dell'altra metà, comme alla Supplica, Ossia Patente di detto Vacabile, alla quale pertanto il medesimo Sig. Marchese Andrea sin da adesso cede, e vende, e trasferisce in proprietà, e libero dominio tanto la sorte principale, che i frutti, cominciando dal mese del corrente Aprile alla sudetta metà del Vacabile del Giglio a favore di detto Monsignor Ercole per il prezzo, e nome di prezzo di scudi cinquecento diciotto, e bajocchi 20 moneta quali scudi 518, 20 moneta, esso Monsignor Consalvi riceve, e dichiara riceverli, in conto delli suddetti scudi 1115,67 moneta, residuando così il Debito di detto Signor Marchese Andrea in soli scudi cinquecento novantasette, e bajocchi 47 in forza della sudata vendita, e cessione di metà di Vacabile, per cui promette esso Signor Marchese Andrea di prestare qualunque consenso, e fare qualunque atto publico perché la sudetta vendita abbia il suo pieno effetto, e detta rata di Vacabile resti trasferita a favore, ed in pieno, e libero dominio di sorte, e frutti di detto Monsignor Ercole Consalvi senza alcuna eccezione, e riserva perché così per patto.

Avendo poi esso Monsignor Ercole Consalvi considerato, che di grave incomodo, e dispendio riuscirebbe a detto Signor Marchese Andrea il pagamento di residuali scudi cinquecento novantasette, e bajocchi 47 moneta: così **usando della sua solita, e connaturale generosità verso il suo Signor Marchese Fratello**, e per dimostrare al medesimo i tratti benigni del suo fraterno amore, e condiscendenza, e per mantenere sempre più la tanto desiderabile fraterna unione fra loro, ha donato e dona detto Signor Marchese Andrea la somma sudetta di scudi 597 47 moneta, e per detta somma benignamente lo assolve, e libera da ulteriore pagamento, o restituzione facendo quest'atto anche a titolo di Donazione inter vivos, ed in ogni altro modo migliore rinunciando alla speranza di più averli. E per osservanza delle sudette cose contenute nella presente Apoca ambe le Parti ciascuna per le sue rispettive obbligazioni si obligano nella più ampia forma della R.C.A. alle solite clausole rinunzie.

In fede

Roma questo dì 15 Aprile 1788

Io **Ercole Consalvi** prometto, e mi obligo a quanto sopra.

Io **Andrea Consalvi** prometto, e mi obligo a quanto sopra.

Io **Don Alberto Persiani** fui Testimonio

Io **Nicola Brunati** fui Testimonio

Esente dal Registro

-----  
**Si prova l'estrema angustia del Patrimonio Consalvi dei pegni di tutte le gioje di famiglia fatti dal 1755 da Giangregorio, e descritti nell'Inventario.**

In mano del Signor **Antonio Bernardino** Agente, ed Esattore della Casa, gl'infrascritti Bollettini d'impegno del Sagro Monte di Pietà di Roma.  
(Segue la lista degli impegni, che non riporto qui di seguito e che si potrà visionare in seguito sul mio sito)



Il Cardinale Ercole Consalvi dichiara nel Codicillo del 1 Agosto 1822, che tutto il suo patrimonio SEGNATAMENTE in forza del Mota Proprio del 6 Luglio 1816: era totalmente libero, ed immune da ogni vincolo primogeniale.

Avendo io nel mio TESTAMENTO tutto scritto di mia mano, in data di questo medesimo giorno **nomino ed istituisco Mio Erede Fiduciario Monsignore Alessandro Buttaoni** Promotore della Fede, **con che debba rimettere** a suo luogo, e tempo, **la mia Eredità al mio Erede Proprietario.**

Ora, premessa la dichiarazione che io oggi nulla io possiedo, che in vigore SEGNATAMENTE del Mota Proprio del 6 di Luglio dell'anno 1816 NON SIA PIENAMENTE LIBERO ED IMMUNE DA OGNI VINCOLO DI FIDECOMMISSO **CON QUESTO FOGLIO CHE intendo che faccia parte del suddetto mio Testamento nomino, ed istituisco, e dichiaro mio Erede Universale, in tutti e singoli i miei Beni, ragioni, crediti, diritti LA SAGRA CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE**, alla quale però espressamente, e nella più solenne maniera proibisco la detrazione della quarta Falcidia in qualunque modo, e per qualunque titolo volesse intendersi.

Io intendo, poi voglio, e dichiaro, che fintantoché viverà anche uno solo de' miei familiari giubilati, e degli anni Legatarj a vita, non debba la Sagra Congregazione godere (salvo ciò che indicherò qui sotto) la mia Eredità, né assumere in verun modo l'Amministrazione della medesima, volendo io, che tale Amministrazione venga interamente, e liberamente esercitata dal nominato **mio Erede fiduciario Monsignor Alessandro Bottoni (e così in seguito da quello, o quelli, che gli succederanno nell'Amministrazione)** il quale mio Erede Fiduciario io non solo dispense dalla confezione di un Legale Inventario, ma a scanso di non necessarie spese gli vieto anzi di farlo, bastando che faccia una semplice descrizione dei Capitali dell'Eredità tanto immobili, che mobili (sebbene questi secondi debbano alternarsi, e convertirsi in denaro la soddisfazione dei pesi indicati **nel Foglio Lettera E**, annesso al mio Testamento, e nel Testamento stesso) alla qual descrizione, attesa la specchiatissima probità, e capacità del detto mio Erede fiduciario dovrà aversi pienissima Fede.

Acciocché poi **la suddetta Sagra Congregazione di Propaganda** incominci fin dall'epoca della mia morte a risentire qualche vantaggio dalla mia Eredità, voglio, che fin dall'epoca suddetta **goda un annuo emolumento di scudi seicento**, e quali dovranno essere pagati di mese in mese dal mio Erede fiduciario Amministratore della mia Eredità, a tutto a più ogni trimestre se non avesse fatto fare le esigenze corrispondenti al pagamento delle mesate dei Familiari, e Legatari, e dei mensuali scudi cinquanta corrispondenti al suddetto assegno di annui seicento alla Sagra Congregazione.

Quando poi con la successiva mancanza della maggior parte dei miei Familiari, ed annui Legatari venga nella mia Eredità a trovarsi un largo tale da potersi alla fine dell'Anno accrescere il suddetto assegnamento delli annui scudi seicento, il mio Erede Fiduciario potrà (senza però alcun'obbligo positivo) versare nella Cassa della Sagra Congregazione quella ulterior somma, che soddisfatti i pesi anche accidentali, e le altre disposizioni, che gli saranno stato da me comunicate a voce giudicherà di poter erogare in favore della Sagra Congregazione medesima.

Seguita poi la morte di tutti i giubilati e degli annui Legatari **il mio Erede Fiduciario dovrà dare alla Sagra Congregazione la formale consegna di tutto l'asse Ereditario** allora esistente.

**Io dichiaro, inoltre, che non potrà mai la suddetta S. Congregazione obbligare l'Erede fiduciario, a chi gli succederà nell'Amministrazione a dare la Fideiussione, come pure non potrà ad alcun rendimento de' Conti né ad alcuna manifestazione delle disposizioni da me comunicatigli sia in voce, sia in iscritto, confermandogli anche in questo foglio, ciò che più ampiamente ho detto su tal proposito nel mio Testamento.**

**Il mio Erede fiduciario, subito entrato in possesso di tal qualità per prevenir il caso possibile (che Dio tenga lontano) di una morte che non gli desse tempo di nominare quello che gli dovrà succedere nell'Amministrazione, dovrà in seguito della facoltà da me datagliene, nominare per schedola secreta da depositarsi chiusa o sigillata in un Ufficio Camerale, da non aprirsi se non dopo la di lui morte, quello che dovrà succedergli nell'Amministrazione della mia Eredità, e lo stesso obbligo intendo d'imporre successivamente agli altri Amministratori, se i primi nominati venissero a mancare prima dei Familiari, ed annui Legatari., e, nel caso che qualcuno di essi Amministratori avesse trascurato o non avesse avuto tempo di far come sopra la prescritta nomina del suo Successore , prego il Decano del Tribunale della Sacra Rota, di cui ho avuto l'onore di esse membro, di assumere Egli la detta Amministrazione, e di accettare l'annua dimostrazione annessavi, e così successivamente fino alla sopra indicata Epoca.**

**Roma, 1 Agosto 1822**

**Firmato Ercole Cardinal Consalvi**

## ISTANZA PREPARATA DAI SIGNORI NEGRONI

**Alla Santità di Nostro Signore Papa Leone XII  
Per la Famiglia Negroni**

**E.mo PADRE**

**La Famiglia Negroni**, Umilissima Oratrice, e Suddita fedelissima della Santità Vostra, **reclama** contro l'Erede della chiara memoria del Cardinale Ercole Consalvi l'adempimento di **una Prelatura fondata a favore della Ricorrente dalla disposizione degli Avi di quel Porporato**.

**Il Tribunale Collegiale dell'A.C. in prima Istanza**, innanzi al quale per diecisette Mesi vi erano state dibattute legalmente le ragioni, e i diritti, **avea già esternato di sentenziare a favore di questa Famiglia**, quanto le legislative disposizioni sopraggiunte portarono al Giudice singolare, Monsignor Grimaldi A.C. il dovere di pronunciarne la definizione.

**Questo Giudice**, proseguite le discussioni ad esuberanza replicate dai Contraddittori, **Monsignor Battaoni** Uditore della Santità Vostra, e dal Signor **Avvocato Fusconi** nelle sue Allegazioni scritte, vi **decise ancora pienamente per la Famiglia ricorrente**.

**Ma**, decretato appena il termine de' dieci giorni per la definitiva Sentenza, ad **impedirla si produsse in Contrario un Rescritto** della San. Mem. di **Pio Settimo**, Augusto Predecessore di Vostra Santità, **con cui si derogava alle disposizioni**, sulle quali la Famiglia Negroni fondava le sue giuste intenzioni.

Ravvisandosi un tal Rescritto infetto de' vizi della più incontrastabile orrezione, e surrezione, ed essendo manifestamente, ed esorbitantemente lesivo dei diritti del terzo, come si dimostra nell'annessa memoria documentata, la Famiglia Negroni interessata domanda umilmente, che la Santità Vostra si degni rimettere a **Monsignor Grimaldi A:C.**, Giudice della Causa, con tutte le facoltà il prudente Arbitrio per ridurre la Grazia ad iuria, colla Clausola opportuna de' Aperiitione Oris, come vivamente confida della Giustizia, e Religione della Santità Vostra, e esige non solo la doverosa esecuzione delle disposizioni de' Defunti, ma anche lo splendore, e l'utilità che l'istituzione d'una Prelatura perpetua può fornire alla S. Sede.

**A** Di Carattere della Santità di N.S. Leone XII

Al Cardinal Prefetto della Segnatura, che sentite le parti interessate, ed il Voto del Tribunale provveda

**Die 24 Aprile 1826**

**B** Tutto il Carattere dell'Emo Spina  
(Prefazione scritta in latino)

**SENTENZA DI MONSIGNOR GRIMALDI**

(Purtroppo è scritta tutta in latino)

**Nicolaus Maria de Nicolais**

Utriusque Signaturae Sanctissimi Domini Nostri Papae, Referendarius, nec non Causarum Curiae Camerae Apostolicae Generalis Auditor, Romanae que Curiae Judex Ordinarius, sententiarum quoque, ac censurarum tam in Romana Curia, quam extra laterum, ac litterarum Apostolicarum quarumcumque Universalis, & merus eexequator ab eodem Ssmo Deo Nostro Papa specialiter electus, & deputatus.

Universis, & singulis praesentes inspecturis salutem in Domino. Noveritis die vigesima septima Maii Anni Millesimi octingentesimi vigesimi sexti fuisse latum sequens iudicatum, ut infra.

**A.C. Grimaldi**

Intim. Infrascripti Exadverso Principalibus, ac alias omni. qualiter per acta infrascripti Cancellarii repetitum Rescriptum Eminentissimi Praefecti Met pront in actis, ... citentur iidem ad comparandum post terminum unius diei, & videndum aperiri terminum proservato in Causa habitum, & pro huius modi effecto declarari nullum jus, nullamque actionem competiisse, neque competere DD. Citatis ad petitam immissionem honorum bon. memor. Joannis Gregorii Consalvi, fructuumque restitutionem, & pro huius modi effectum absolvi Instantem a supradicta indebite petita immissione ad possessionem, % restitutionem fructuum, & fieri sententiam cum condemnatione is expensis, % Decretum ad dict. Diem Instante **D. Francisco Xaverio Parisani Haered. Fiduc.** Clar. Memor. Herculis Cardinalis Consalvi, pro quo Duus Vincentius Cini S.P.A. de Collegio Pionus.

**Ruggeri**

Domino Antonio Pagnoncelli Exadverso Procuratori asserto Domini Comitis **Antonii Negroni**, Domino Jacobo Petti exadverio Procuratori asserto Domini Com. **Stanislao Negroni**.

**Dominicus Corazzini**

**Die 27 Maii Anni 1825**

Relatione facta comparuit D. Vincentius Cini de Collegio Pronus petiit, ut supra.

Ex tunc nos admisimus instantiam, & cit. in expensis damnavimus, quarum taxationem nobis, vel cui de jure in posterum reservavimus, omni ec.

**Nicolaus Grimaldus primus A.C. Locum**

Dichiaro, che il Monitorio, con cui fu istruito il **Giudizio** è reg. ec. Roma il **10 Febbraio 1824** in 4 pagine senz'apostille, vol., 59 fol., Retto casella 5, ricevuto bajocchi 20, Vincenzo Compagnoni = per il Sig. Cini = Magalotti.

**Registrato a Roma li 8 Giugno 1826** in una pagina senz'apostille, Voluma 83 fol: 13 retto casella, ric. Scudi 2.

**Vinecnzo Compagnoni**

Paesen. Copia concordat cum suo originale.

In Fidem

Hac die 8 Junii anni 1826

**Serafinus Ruggeri Not. A.C.**

Int. Infrascriptis Exad. Principalibus, ac alias ... decretum definitivum, ad omnes jura effecta, ideo ec. Instante Domino Francisco Xaverio Parisani Haer. Fid. Cl. Mem. Hercules Card. Consalvi Principali sive ec. Pro quo D. Vincentius Cini S.P.A. de Call. Pnus

Domino Comiti Antonio Negroni Exad. Princ. Deg. Palatio Attemps

Domino Antonio Pagnoncelli exad. Proc. Asserto ejusdem

Domino Comiti Stanislao Negroni Exad. Pli deg. In via Frattina n. 110

Domino Jacobo Petti exto ejusdem

Die **9 Junii 1826** feci dom. dimissa copia in man. vid.

Domino. Antonii Negroni Famulae

Domino Pagnoncelli Famulae

Domino Comiti Stanislao Negroni Famulae, & quoad

Domino Petti Famulae

**Jacob Viviani Cur.**

**NUOVA ISTANZA DEL SIG. NEGRONI**  
Alla Santità di Nostro Signore Papa Leone XII,  
**Per la Famiglia Negroni**

**Beatissimo Padre**

E' presente alla memoria della Santità Vostra la celebre pendenza tra la Famiglia Negroni, Umilissima Oratrice della medesima, e l'Erede della ch.ma Cardinale Ercole Consalvi, sull'adempimento di una Prelatura, fondata a favore della Ricorrente dalla disposizione degl'Avi del Porporato suddetto.

I fatti, e le vicende di questa pendenza sono diffusamente sviluppati ne' due Voti sommaritati con incontrastabili nuovi documenti, che già sono stati rappresentati in istampa alla Santità Vostra.

Ne' medesimi si trovano esaurite le ragioni, per le quali sembra incontrastabile tanto, che la Vocazione della Prelatura sia rimasta illesa dalle Fasi legislative, che subì in quest'ultimo periodo la materia fideicommissaria, **tantochè il Rescritto ottenuto dal defunto Cardinale sia stato una pretta simulazione per eludere la confisca dell'Invasori**, e che in ogn'ipotesi dovrebbe dall'Autorità Suprema revocarsi per le seguenti ragioni.

**I** Perché troppo manifestamente orrettizio, e surrettizio.

**II** Perché di una decisa esorbitanza.

**III** Perché inapplicabile per la mutazione di circostanze del Patrimonio, e situazione del defunto Cardinale.

**IV** Perché a tutt'altr'oggetto ha servito, fuori che a quello dell'adempimento delle cose richieste.

**V** Finalmente perché inadempita la condizione di disporre intieramente in Opere Pie, dalla quale era dipendente la deroga delle disposizioni in favore della Casa Negroni.

Beatissimo Padre! La risoluzione del Tribunale della segnatura emanò, senza che si fossero ancora scoperti tanti fatti, che hanno sparsa la più chiara luce sul mistero di quel Rescritto. Anche prima di questa scoperta, **per un solo Voto** preponderò la risoluzione in favore degli Esecutori Testamentari.

Tanto più poi deve sembrare indecente, che il Cardinal Consalvi pretendesse, e il Sovrano permettesse la sovversione della Prelatura, perché il detto Porporato, essendo l'ultimo di sua Famiglia, e del Suo Cognome, e non avendo, né potendo avere discendenza, in realtà la Casa Negroni **alla morte del Fratello del Cardinale** aveva già un *Gius quesito* a quella disposizione, di cui sarebbe stata spogliata senza ragione alcuna, senza essere neanche interpellata, o sentita.

In questo stato dunque di cose gl'Individui interessati implorano umilmente, che la Santità Vostra avochi a se medesima l'incidente sia la riportazione dell'enunciato Rescritto, per deciderne direttamente, o col mezzo del suo Monsign. Uditore, ovvero che ne rimetta il giudizio alla Sacra Rota, al qual Tribunale è ora devoluta la Causa, sul merito principale per Appello interposto dal Giudicato dell'A.C. Grimaldi, il quale abbenchè di più contrarie Scritture avesse sempre esternato il sentimento a favore della Famiglia Oratrice, crede infine di dover spedir definitivo decreto contro la medesima per il solo ostacolo del suindicato Rescritto.

Registrato li 4 Dicembre 1826 ec.

**All'EMO, E RMO Sig. il Sig. Cardinale**

**SPINA**

**PREFETTO**

**Ill.mi, e Rmi Signori Monsignori**

**VOTANTI DEL SUPREMO TRIBUNALE**

**DELLA SEGNAURA DELLA GIUSTIZIA**

**ROMANA**

**PROETENSAE IMMISSIONIS**

**P E R**

**La Sagra Congregazione de Propaganda Fide Erede Proprietaria**

**Ed il Nob. Uomo Sig. Conte Brigadiere Francesco Saverio**

**Parisani Erede Fiduciario, ed Amministratore**

**Della Eredità della ch.me Cardinale**

**Ercole Consalvi**

**C O N T R O**

**Li Nobili Signori Conti Antonio, e Stanislao Negroni**

**RISTRETTO DI FATTO, E DI RAGIONE**

**ROMA MDCCCXXVII (1827)**

**Presso Poggioli Stampatore della Re. Cam. Apost.**

**ROMANA**

**PRAETENSAE APERITIONIS ORIS**

**EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO**

**SIGNORE**

**Ai 10 Febbraio 1824, non erano ancora fredde le mortali spoglie del Card. Ercole Consalvi** di chiarissima memoria, **quando il Signor Conte Antonio Negroni**, come primogenito della Sua nobile famiglia, e come Padre, Tutore, e Curatore dei suoi figli spedì un **MONITORIO** innanzi al Tribunale Collegiale dell'A.C. domandando l'**IMMISSIONE** a tutti i beni del marchese Giangregorio Consalvi Avo del Cardinale, che suppose ancora esistenti nella loro totalità, e confusi colle Sostanze del Cardinale.

Aveva **Giangregorio** con testamento aperto nel 1766 ordinato di tutto il suo patrimonio una primogenitura nel marchese **ERCOLE** (poi Cardinale di Santa Chiara) il maggiore dei suoi Nipoti, e quindi negli altri di lui fratelli, Giandomenico ed Andrea, ed esaurite le linee mascolina di maschio per maschio di tutti tre, e invitati alla primogenitura anche i maschi delle loro femmine, volte finalmente che di tutta la sua eredità si erigesse **UNA PRELATURA** a favore dei discendenti del Conte Stanislao Negroni fratello germano del Card. Andrea dello stesso cognome.

**Mariangela Perti** aveva ancor essa disposto dei suoi beni a favore della Prelatura ordinata da Giangregorio Consalvi suo marito.

Prego ad aver sott'occhi l'**ALBERO GENEALOGICO**, che si distribuisce annesso alla prima Allegazione.

Pretendeva dunque il Conte Antonio anche in qualità di Amministratore della Prelatura di vindicare tutti i beni lasciati da Giangregorio e Mariangela, e devoluti, come si diceva, alla Prelatura per la totale deficienza dei discendenti maschi per femmine dei tre



fratelli Consalvi, Ercole e Giandomenico, Andrea; ed insieme ai beni domandò il Conte Negroni LA RESTITUZIONE DE' FRUTTI dal giorno della morte del Cardinale Ercole, o almeno dal giorno della CONTESTATA LITE.

Questo MONITORIO, presentato unicamente a **Monsignor Alessandro Buttaoni, come EREDE FIDUCIARIO** del Card. Consalvi, quando doveva insieme, e principalmente, presentarsi alla S. Congregazione de Propaganda Fide, che il Cardinale col suo Codicillo del 1 Agosto 1822, aveva dichiarato EREDE PROPRIETARIA.

Veruno meglio del Prelato Buttaoni conosceva l'assoluta insussistenza di si fatta pretensione, sia perché incaricato dal Cardinale, che a tanti anni assisteva da Uditore, aveva compilato UN VOTO LEGALE sulla libertà di quei beni, che s'impetevano, a termini della notissima legge DEI 6 LUGLIO 1816, sia perché conosceva il tenore di un amplissimo **RESCRITTO** olografo della Ss. Me. di **Pio VII datato li 19 Marzo 1808**, col quale derogando alle sostituzioni scritte nel testamento di Giangregorio Consalvi e di Maria Angela Perti a favore DELLA PRELATURA da erigersi per gl'individui dalla famiglia Negroni **autorizzava il Card. Consalvi a disporre a suo talento di quei beni**, e degli altri, dal Marchese Ercole Seniore assoggettati fin dal 1755, ad un altro fedecommisso.

Ma fatto sta, che proseguì per molti mesi la causa innanzi il Tribunale dell'A.C. senza che potessero rinvenirsi nè il Voto legale né il Rescritto Pontificio 19. Marzo 1808.

**Non poche erano le carte, e molto più le brighe di Monsignor Buttaoni**, avendo allora l'onere di servire la Santità di Nostro Signore Leone XII felicemente regnante in qualità di Uditore; ma molto più erano gli interessi, e le carte ereditarie del Card. Consalvi già Segretario di Stato, ed allora Segretario de' Brevi, carte dei diversi ragguardevolissimi Uffici da lui esercitati, carte di tanti amici vicini, e lontani, e carte di sua particolar pertinenza, e che riguardavano i suoi privati interessi ritrovate in diverse case, e presso diverse persone.

Altrettanto però i fratelli Negroni (giacchè al Conte Antonio si era unito l'altro fratello Conte Stanislao) l'esito del giudizio, per parte dell'Erede fiduciario s'incominciò a sostenere, che la primogenitura ordinata dal Marchese Giangregorio, e dalla moglie in forza delle leggi abolitive de vincoli fedecommissari aveva avuto il suo termine nel primo erede gravato Card. Ercole Consalvi, perché quei beni, parte deperiti e parte distratti, non ascendevano al valore di cui sopra SCUDI QUINDICIMILA, che era la condizione espressa, per la quale i fedecommissi aboliti nella provincia di prima ricupera venivano ripristinati.

Fu allora, che dai fratelli Negroni fu esibito UN VOTO di tre valenti Avvocati di questa nostra Curia, i quali si posero a sostenere in tre diversi Capitoli; **1** che l'abolizione dei fedecommissi non si estendeva alla Prelatura, come letteralmente eccettuata dalla regola generale; **2** che la Prelatura era conservata quando anche si volesse regolare colle disposizioni relative alle sostituzioni comuni; **3** che quando anche si dovesse considerare nel numero delle Sostituzioni abolite l'erezione della Prelatura, pure attesa la caducità del gravato prima delle ultime leggi su i fedecommissi, sarebbe stata incontrastabile l'immissione. Monsignor A.C. Grimaldi, al quale per la nota riforma di qual Tribunale era devoluta la causa, ricusando francamente IL PRIMO, ed IL TERZO dei tre Capitoli e invitò a dargli degli schiarimenti sul SECONDO, che portava questo esame, se i beni di Giangregorio dovessero considerarsi per immobili, e questi fossero del valore di scudi 15

mila, onde la Prelatura Consalvi potesse dirsi conservata, ed esistente dopo l'abolizione, e successiva ripristinazione dei vincoli fedecommissari. I dubbi esternati in questa causa da Monsignor Grimaldi si trovano stampati nel contr. Somma. Num. 18.

**E questo fu il contratempo fortunato, in cui si rinvenne il rescritto 19 MARZO 1808** non già gittato tra le carte inutili, come si sogna in contrario, ma **conservato gelosamente in luogo sicurissimo**. E insieme col rescritto ritrovato IL VOTO LEGALE, e tanti pregevolissimi documenti di cui fino a quell'epoca mancavano.

Il primo nostro pensiero fu quello di presentare al Giudice una piena confutazione del secondo Capitolo del contrario Voto come Egli aveva mostrato di desiderare, esibendo insieme negli atti tanto il rescritto e i tre testamenti che fecero parte della supplica umiliata del Card. Consalvi a Pio VII, quanto tutti gli altri interessantissimi monumenti da leggersi nel nostro Summ. dal num. 1 fino al num. 28.

**Fummo però prevenuti dai fratelli Negroni, che si scagliarono furiosamente contro il rescritto**, come infetto dei vizi della più incontrastabile orrezione e surrezione, e come manifestamente ed esorbitantemente lesivo del diritto del terzo ec. parole del memoriale presentato alla Santità di Nostro Signore, il quale di suo carattere vi appose il seguente rescritto: *AL CARD. PREFETTO DELLA SÈGNATURA, CHE SENTITE LE PARTI INTERESSATE, ED IL VOTO DEL TRIBUNALE, PROVVEDA.*

Tanto la supplica, quanto il rescritto, possono leggersi nel nostro Somm. Num. 29 lett. A. Fu quindi attaccato per parte dei Fratelli Negroni, e difeso per parte nostra il rescritto Pontificio distribuendosi hinc inde copiose Allegazioni, Vostra Eminenza Reverendissima ebbe la sofferenza di sentire l'informazione de' rispettivi difensori; altrettanto gl'Illustrissimi, e Reverendissimi Prelati Votanti del Tribunale; il risultato ne fu questo, che sparirono i supposti vizi affacciati contro il rescritto, e sogni divennero l'orrezione e surrezione della grazia, e la supposta esorbitante lesione del diritto del terzo, onde poi la stessa E.V. sotto il giorno 21 Aprile dello scorso anno 1826. segnò di suo carattere a piedi del contrario Memoriale il rescritto in questo tenore: *In exequationem superioris Rescripti Ssmi D.N.PP. auditis omnibus interesse habentibus, acceptoque voto Judicantium Tribunalis Signaturae Justitiae, NEQUE REDUCTIONI AD VIAM JURIS, NEQUE APERITIONI ORIS LOGUM ESSE ADVERSUS RESCRIPTUM favore gl. Me. Cardinalis Herculis Consalvi sub die 19 Martii anni 1808 a sa. Mem. Pio Papa Septimo obsignantum decernimus, et declaramus omni etc., Somm. Detto num. 29, lett. B.*

**Era intanto mancato miseramente di vita Monsignor Buttaoni che prima ancora di morire** per le facultà comunicategli dall'Eminentissimo Testatore, **aveva eletto** nella stessa in qualità di Erede fiduciario, ed Amministratore dell'Eredità Consalvi **il Nobil'Uomo Signor Conte Brigadiere Francesco Saverio Parisani** Cavaliere distintissimo, e delle più notoria probità, e **cugino insieme dello stesso Cardinal Consalvi**.

Prodotto quindi se estesa, si sarebbe risolta per aver mancato il Defunto di disporre nei termini e modi. che avea supposto al Papa di voler fare, che apposto con queste precise parole si spiega l'Estensore del Voto.

**Ci sarà dunque permesso di contraporre ai quattro Capitoli contrari altrettanti Capitoli nostri**, affinché l'Eminenza Vostra, e gli altri sapientissimi Giudici possano conoscere ordinatamente, e quasi a un colpo d'occhio l'irrelevanza dei sofismi, ed il complesso degli errori di diritto, e delle falsità di fatto, su i quali unicamente confidano gli Avversari.

**Anzi ai quattro Capitoli ho risoluto di aggiungere un quinto**, col quale sarà dimostrato all'ultima evidenza, che se per impossibile ipotesi il rescritto 19 Marzo 1808 potesse meritare di esser ridotto ad *viam juris*, ed accordarsi contro di quello la così detta *operatione oris*, questo Supremo Magistrato, ad evitare un circuito vizioso, ed a troncare un litigio inutile e dispendioso dovrà sempre ricusarne in faccia delle vigenti Leggi sull'abolizione de' vincoli fedecommissari, che renderebbero inefficace, e inoperosa ai Signori Negroni tanto l'operazione *oris*, quanto la riduzione del rescritto ad *viam juris*.

E sicuri, come siamo, di riuscire nell'impegno, che abbiamo assunto, la giustizia, la sapienza, e la religione, che adornano superiormente l'E. V., ci rendono egualmente sicuri, che Ella sentiti i Prelati Votanti del Tribunale presenterà alla Santità di Nostro Signore una nuova relazione della Causa, **onde restino irretrattabilmente assicurate alla S. Congregazione di Propaganda** quelle sostanze, che al Cardinale benefattore è piaciuto di lasciarle nell'ultima sua disposizione, che è quello, di che ossequiosamente la supplichiamo.

## CAP. I

IL RESCRITTO 19 MARZO 1808 NON FU CARPITO SIMULTANEAMENTE PER COLORIRE L'ALIENAZIONE DE' BENI AD EFFETTO DI ELUDERE LA CONFISCA IMMINENTE PER PARTE DEGL'INVASORI.

IL Cardinal Consalvi nel mese di Marzo 1808 rappresentò a Pio VII cola massima limpidezza, e senza tortuosità di discorso, l'occorrenza in cui egli si trovava di avere un capitale liberamente disponibile tra i venticinque ai trenta mila scudi per soddisfare ai suoi bisogni, parte in assoluta necessità, e questi erano i debiti, di cui era gravato, e parte di necessità relativa, che derivavano dalla dignità Cardinalizia, di cui era rivestito, vale a dire per le spese di un decente funerale, per qualche suffragio perpetuo di Messe per l'anima sua, e finalmente per la consueta spartizione, e corruccio, oltre un sussidio vitalizio per quei fedeli, ed affettuosi familiari, che si sarebbero trovati a servirlo all'epoca della sua morte.

Su questa veridica rappresentanza delli suoi indispensabili obbligazioni, e dei suoi doveri di congruità il Cardinale si fece a implorare dal Pontefice la deroga a tre fedecommissi di famiglia, di cui era attualmente possessore.

Una di **Ercole Consalvi Seniore**, che dopo la di lui morte passava alla Confraternita Luisa di S. Giuseppe di Toscanella, l'altro del **Marchese Giangregorio**, ed il terzo della **Marchesa Mariangela**, suoi Avi destinati l'uno e l'altro a un multiplico da amministrarsi dai Primogeniti della Famiglia Negroni di Roma fino alla formazione di un annuo reddito di scudi mille e settecento, per quindi erigersi una Prelatura da defenirsi nei discendenti della detta famiglia.

Perché poi **Pio VII** conoscesse in tutta l'estensione la natura delle tre deposizioni testamentarie di Ercole, di Giangregorio, e di Mariangela, il Cardinale suppose fedelmente tutte tre agli occhi del Papa, che del resto assicurò della verità dell'esposto, ella pregò altresì per sua maggiore soddisfazione e tranquillità di commetterne la verifica a quella sua persona di fiducia, che si degnerà la Santità Vostra di destinare, alla quale farà egli presente tutte le giustificazioni fin qui esposto.

Il Papa delegò personaggio di sua fiducia, che dietro l'esame degli opportuni documenti verificasse l'esposto, e già nel giorno 19 Marzo 1808 benignamente accolse le preghiere del Richiedente con rescritto tutto di suo pugno: ... **NEC NON FAVORE PRAELATURA ERIGENDAE PRO FAMILIA NEGRONI** ...

Or questo è il famoso Rescritto, questa è la grazia Sovrana, che con i più neri colori viene dipinta in contrario, come orrettizia e surrettizia, come lesiva degli altrui diritti, come esorbitante, nulla, e come risoluta per il cambiamento delle circostanze, e per l'inadempimento delle condizioni.

Non basta: **è attaccato questo stesso Rescritto dai nostri Avversari**, come insolitamente carpito per inorpellare l'alienazione de' beni, ad effetto di eludere la confisca imminente per parte degli **Invasori**.

**E questo è il supposto vizio del Rescritto**, del quale occorre di parlare in questo capitolo. E' chiara (dice il Difensore dei Signori Negroni ) la simulazione e la collusione della Supplica, e della Grazia, perché il loro scopo non fu altro, che **di eludere l'imminente confisca de' beni**, la quale essendo allora già occupato lo Stato Pontificio dell'Armi straniere, sovrastava più che a qualunque altro, **al Cardinale Consalvi** primo Ministro, e **divenuto odioso agl'invasori per LA SUA FERMEZZA, E PER LA FEDELTA', E RELIGIONE DE' PRINCIPI, CHE PROFESSAVA**.

Dunque la Grazia non ha potuto alterare le disposizioni, e le istituzioni de' fedecommittenti, perchè fu una machina, ed un artificio per salvare la preda dalla rapacità del Confiscatore.

Così gli Avversarij.

Ma se la cosa fosse stata così, come si sogna in contrario, se il Rescritto fu estorto simultaneamente per colorire l'alienazione de' beni, ed eludere la confisca; perché poi il Card. Consalvi l'ha tenuto gelosamente presso di se? Perché non l'ha esibito quando gli fu intimato il sequestro? Simulare un atto, e il giorno in cui interessa di farne uso, tenerlo nascosto a tutti, non so se possa spiegarsi tra persone, che hanno l'uso della ragione.

Anzi mi pare di arguire, che questo stesso non uso dell'atto, che si suppone simulato, esclude ogni principio di simulazione. E venuto a questa discussione, lascio da parte **il torto gravissimo, che si reca alla veneranda memoria di un Pontefice Santo, e alle virtù di un Porporato celebratissimo., di cui pur si loda LA FEDELTA' LA RELIGIONE DE' PRINCIPI, E LA FERMEZZA, con cui si opponeva alle violenze, e insidiose pretensioni della prepotenza imperiale** (parole del contrario voto pag. 10).

E rifuggo insieme di trattenermi sulle indegnissime espressioni del contrario scritto, che la grazia deve ritenersi **PER UN COLPO DI MANO, PER UN ABUSO DI FIDUCIA, FORSE SOSPETTO DI ANTIDATA, O ALTERAZIONE, INSOMMA UNA MANOVRA, LA QUALE** se non fosse stata una difesa contro l'ingiusto Spogliatore, **SAREBBE STATO UN AMMASSO DI RAGGIRI** (Contrario Voto pag. 15).

E sarà egli lecito innanzi questo rispettabilissimo Consesso di parlare in questo modo? Sia posto un velo densissimo a tanta infamia, e si conchiuda, che sparisce l'ideata simulazione della grazia, subito chè non solo **non fu elusa la confisca de' beni**, ma non si azzardò neppure di presentare il rescritto, carpita come si pretende per eluderla.

Si aggiunge, che l'epoca del Rescritto è anteriore di due anni all'epoca della **confisca sofferta dal Card. Consalvi**, il sottoscritto era stato segnato fin dal 13 marzo 1808. **La confisca** al contrario (o sequestro che fosse) **avvenne nel mese di Aprile 1810**.

Che se il rescritto fu architettato per colorire l'alienazione de' beni, v'ebbe un tempo straordinariamente lungo per effettuarla. Eppure **Gianfrancesco Persiani** al 1 Maggio

1810 dichiarava formalmente negli atti, che il Cardinale aveva ripromesso di procurare una grazia Pontificia per liberare i beni e capitali da qualunque vincolo. Quindi è costretto a confessare, che la grazia non era stata ottenuta ancora, restringendosi a vantare dei Crediti contro il patrimonio del Cardinale fino alla somma di scudi 536 e ½.

E di qui risulta, che il rescritto in questione già ottenuto fin dal Marzo 1808 era ignoto nel 1810 tanto alle persone, che eseguirono la confisca dei beni del Cardinale, quanto ai Persiani, che erano impegnati a farla abortire.

Brevemente, Se non si venne all'alienazione de' beni, se non si tentò almeno di eludere per mezzo del rescritto la confisca, egli è chiaro, che la pretesa simulazione del rescritto è una preta impostura, perché da niente meglio viene esclusa la simulazione, che da ciò, che ha assegnato l'atto, che si pretende simulato.

La Rota nella Perusina Manutentionis del 21 Gennaio 1704 (segue la citazione di una sentenza scritta tutta in latino).

Dee inoltre l'Eminenza Vostra riflettere, che il rescritto in questione anziché porre un'argine alla confisca, ne appianava piuttosto la Strada. Rimanendo i vincoli fedecommissari, a cui erano affetti i beni di Ercole Seniore, di Giangregorio, di Mariangela. **L'Invasore non avrebbe potuto confiscare ciò, che non era di assoluta proprietà del Card. Consalvi.** Sciolti poi i vincoli col rescritto 19 Marzo 1808., tutti quei beni divennero allodiali del Cardinale, e tutti in conseguenza soggetti a confisca. Chi è, che non vede non verità così limpida, e incontrastabile? E chi da questa verità non argomenterà a buon diritto, che la simulazione del Rescritto per colorire l'alienazione de' beni, ed eludere la confisca è una vera favola?

Finalmente volendosi impostare un atto per simulare un'alienazione de' beni, e così tentare in dietro una confisca, perché non esporre succintamente al Papa le tante grandiose spese successivamente incontrate dal Cardinale per l'Uditorato di Rota, per la deportazione del 1799, per il Conclave tenuto in Venezia dopo la morte di Pio VI., per il Cardinalato, a cui fu elevato nel 1800, ed avendo per tutto questo dispendio contratto delle ragguardevoli passività demandare l'autorizzazione per disporre liberamente de' beni fedecommissarij di famiglia?

Al contrario **gli Invasori dello Stato Ecclesiastico** avrebbero rispettato una deroga alle costituzioni fedecommissarie, che veniva accordata per il funerale, per la Cappellania, per i Suffragi, per i Sussidi futuri ai familiari, e simili?

Checchesia però di questo, o io m'inganno a partito, o l'ingenua distinta esposizione de' bisogni, che il Card. Fece al Papa in quel tempo fa conoscere apertamente che fu tutt'altro, che una simulazione per vendere i beni, per eludere la confisca.

Né la simulazione del rescritto viene provata (che anzi resta esclusa) dalla Protesta Persiani del 1 Marzo 1810., e dal biglietto, che il Signor Conte Lavaggi ha scritto nei mesi scorsi al Signor Conte Stanislao Negroni (contrario Sommario n. 12).

Prego gli ottimi, e sapientissimi Giudici a distinguere accuratamente: che **i fratelli Persiani**, il Conte Lavaggi, e gli altri benefattori del Card. Consalvi, **mentre egli già deportato era minacciato di una confisca** generale di tutto il suo patrimonio, **si dessero una qualche premura per eluderla, io non voglio contrastarlo, anzi l'ammetto di buona fede.**

Ma non è questo, che si dispone presentemente. La disputa, a cui ci chiamano i contrarj difensori è un'altra ben diversa, se la supplica presentata al Papa nel marzo 1808 fu diretta ad estorcere un rescritto, onde simulare una vendita di beni, e quindi declinare la confisca, or **di siffatta simulazione non parla né Persiani, né Lavaggi**; anzi si è narrato di sopra, che Persiani attestando del 1810 fu motto di una grazia pontificia in fieri, quando la grazia in questione era stata già segnata due anni innanzi, ed il Conte Lavaggi accennando le misure prese dal 1812 per salvare il bestiame di Toscanella, e le rendite della Badia di Grotta Ferrata (il che peraltro non gli riuscì) non parla punto di rescritto Pontificio.

Sono dunque due cose disparatissime. Che si procurasse di eludere la confisca o a meglio dire diminuire gli effetti, e che il rescritto fosse carpito simultaneamente per questo scopo. Del primo fatto si ha una prova del biglietto del Conte Lavaggi, e nella protesta dei Persiani. La pretesa simulazione del rescritto, tacendo il Sommario, e i documenti tutti non si trova, che sulla bocca, e sulla penna avvelenata dei nostri Avversarj. La simulazione dunque è un sogno da dispregzarsi piuttosto, che da confutarsi.

**Prima però di progredire più oltre** io non debbo trascurare un'osservazione, dovuta all'esimia religione, e delicatezza insieme del Card. Consalvi, che i nostri Contradittori mostrano di conoscere così poco.

**Persiani nato e diventato facoltoso in Casa Consalvi**, e gli altri amici del Cardinale avranno certo procurato di concertarsi insieme per alleggerirgli il peso della confisca, e giovare come scrive il Conte Lavaggi ai di lui interessi. Lo stesso Sig. Conte Lavaggi fu in questo numero.

Ed il Cardinale? Se Egli fosse stato di quella tempra, che lo dipingono gli Avversari avrebbe firmato di suo pugno quel foglio 29. Settembre 1807., di cui si parla nella Protesta Persiani data e che lo stesso Persiani non dice, che fu sottoscritto dal Cardinale, perché di sotto non era sottoscritto. Gli avversari poi spacciano a piena voce, che era un Apoca in forma legale; ma non potranno mai recarla, perché ha mai esistito. Più il Cardinale se fosse stato quello, che si crede in contrario, **con altra Schedola qualunque di confessione di debito, con una vendita autorizzata da un suo ma dando di Procura poteva salvare le sue sostanze dal naufragio**, poteva, come direbbe il contrario difensore, petrificare la confisca. Ma egli tace, e piuttosto che azzardare una menzogna che lo degradasse, soffre rassegnatissima la procella che gli piombava sul capo.

Così si diportò in quell'incontro funestissimo il TRADITORE DELLA VERITA' E DEL PAPA, come gli avversari hanno l'impudenza di chiamare il Card. Consalvi alla pagina 15.

Nè la pretesa simulazione del Rescritto resta il miglior modo provata dal silenzio, che ne tenne il Cardinale nel suo testamento sottoscritto nel 1822. Egli lasciò scritto in quella ultima disposizione, **che nulla in allora possedeva**, che in vigore segnatamente del Moto Proprio 6 Luglio 1816, non sia pienamente libero, ed immune da ogni vincolo di fidecommissio.

Che se il Cardinale, in una maniera positiva e decisa, dichiarò in quest'atto, che tutti i suoi beni erano liberi segnatamente in vigore del moto proprio 6 Luglio 1816, ha dunque implicitamente parlato del sottoscritto poiché l'avverbio *segnatamente* appella fuori di ogni dubbio a qualche titolo di più che oltre il *moto proprio* gli assicurava la libertà de' suoi beni, e questo titolo dippiù altro non poteva essere, che il Rescritto di Pio VII.

Mostrano però d'insieme gli avversari cercando di sapere, perché il Cardinale ha fatto espressa menzione del Moto Proprio e non l'ha fatta del Rescritto; ed a questi si può soddisfare pienamente, coll'osservare, che convinto lo stesso Cardinale delle solidissime ragioni esposte nel Voto Legale del suo Uditore Monsignor Buttaoni sullo scioglimento dei fedecommissi di famiglia in grazia della Legge 6. termidaro, e del moto proprio 6. Luglio 1816 gli sarà sembrato una superfluità di citare nominatamente il Rescritto, che avrà ben provveduto colla sua sagacità, che avrebbe un giorno incontrato la rabbia degli interessati, e le contumelie degli **Archilochi**.

E sapeva pure l'ottimo Porporato, che lasciava depositato il Rescritto presso quello stesso Prelato a cui affidava interamente le sue sostanze, sicurissimo che la S. Congregazione di Propaganda erede proprietaria tanto col Moto Proprio quanto col Rescritto avrebbe saputo sostenere la validità e l'esecuzione delle sue religiose disposizioni.

Ma un discorso di questa natura: Il Rescritto 19 marzo 1808 è simulato perché non nominato espressamente nel testamento del Cardinale o perché non fu esibito negli atti, che quanto si presentò l'occasione è un discorso *molto*, com'è ugualmente *insensato*, e *matto* l'altro discorso che il Rescritto fu simulato per inorpellare la vendita dei beni ed eluder la confisca, quando ottenuto il Rescritto ne si venne all'alienazione dei beni, **né si poté scansare la confisca**.



**CAP. II**  
**IL RESCRITTO NON E' NE ORRETTIZIO,**  
**NE' SURRETTIZIO**

I contrarj Difensori mostrano di meravigliarsi, che siasi potuto dubitare dell'orrezione, e surrezzione del Rescritto, ed io mi meraviglio grandemente che dopo reso pubblico l'Oracolo di V.E. , che sotto il giorno 24 aprile dell'anno scorso 1826 accepto Voto Judicantium Tribunalis Signaturae sapientissimamente decretò neque reductioni ad viam juris, neque operationi oris locum esse adversus rescriptum favore Cl. Me. Cardinalis Consalvi sub die 19 Martii anni 1818 a Sa. Me. Pio Papa VII obsignatum, abbiamo coraggio di riprodursi in giudizio colle vecchie e rancide cantilene senza nuovi lumi di fatto.

Per giudicare dell'orrezione e surrezzione della grazia basta di conoscere l'esposizione avanzata al Sovrano, e se qualche cosa di vero è stata occultata, qualche cosa di falso insinuata allora, e non altrimenti la grazia si reputa difettosa di orrezione e surrezzione. Ora che cosa espose mai il Cardinale Consalvi a Pio VII, onde ottenere la deroga alle sostituzioni fedecommissarie di Ercole Consalvi Seniore, di Giangregorio Consalvi; e di Maria Angela Perti di lui moglie a favore della confraternita di S. Giuseppe di Toscanella, e di una Prelatura da erigersi dopo un lungo multiplico per la Famiglia Negroni? Questo solo, e non altro espose, che parte per soddisfare i debiti di famiglia e parte per sostenere le spese, che dovevano incontrarsi alla sua morte per un decente funerale, per la nota, e consueta spartizione, e per il così detto Corruccio, più per qualche perpetuo suffragio per l'anima sua e finalmente per un vitalizio sussidio, onde rimanere l'affetto e la fedeltà del servizio dei suoi familiari, e per TUTTO L'INSIEME DI QUESTI TITOLO gli occorreva una somma pecuniaria tra i venticinque e i trentamila scudi.

Si è dunque riconosciuto finora un FONDAMENTO UNICO della Grazia, le occorrenze, e le passività del Cardinale fino all'indicata somma trà li venticinque ai trenta mila scudi, e questi bisogni, e queste occorrenze verificate, il rescritto è stato riconosciuto fermo, valido, inattaccabile.

Ora i nostri sottilissimi Contradittori senza impugnare quel primo fondamento della grazia, ne propongono UN SECONDO, cioè l'insufficienza dell'Asse appoggiati a quella parte della supplica, nella quale il Cardinale rappresentò, che se la sua mancanza accadeva sollecitamente, si troverebbe destituito dei mezzi, onde adempire alle obbligazioni, agl'impegni, ed ai pii, e giusti desiderj di sopra accennati, potendo nella sua coscienza assicurare, che il cumulo di tutte queste cose, considerato in Capitale, costituisce una passività tra i venticinque ai trentamila scudi, a cui o nulla, o pochissimo si troverebbe nella sua Eredità, che potesse far fronte.

Sia dunque, come piace agli Avversarj, ed eccoci pronti a provare fino alla più convincente dimostrazione non solo l'esigenza, ed i bisogni del Cardinal Consalvi fin sopra alli scudi 30 mila, ma anche la mancanza di mezzi, onde adempire alle sue Esigenze, e bisogni, quando fosse morto sollecitamente, che sono a giudizio degli Avversarj i due fondamenti della grazia.

Incomincio dalle occorrenze, e voglio premettere, che non dee farsi inquisizione sulla loro natura, e qualità subito chè sono state nominatamente rappresentate al Papa, e che da esso distintamente conosciute. Per l'oggetto, di cui parliamo sarebbe stato lo stesso, se il Cardinal avesse esposto il bisogno per costruire una Chiesa, per fondare un'istituto di pubblica beneficenza, per soccorrere dei parenti poveri, e cose simili.

Il fondamento della grazia non è nella qualità, ma nella quantità de' pesi, ma ... ne che questi pesi non sono stati indicati in globo in maniera, che il Pontefice non avesse potuto conoscerli, ma sono stati dettagliati singolarmente capo per capo, onde dall'insieme di questi oneri, e di queste occorrenze nasceva il totale del bisogno trà venticinque a trenta mila scudi.

**I Difensori della Famiglia Negroni** imprendono a sostenere, che le passività derivanti di debiti, dalle future spese mortuarie, e dalle giubilazioni, e suffragi per l'anima del Cardinale, furono nella supplica esagerate, ed in questa esagerazione trovano il primo fatto erroneo, vale a dire la pretesa orrezione, e surrezione; In una parola mostrano i nostri Avversarj di farci una grazia contando la occorrenza del Cardinale nella somma di scudi diecimila, e non più tra i debiti, e le spese funebri. Sfuggono però di discendere al dettaglio, al quale suppliremo noi, perché l'E V. possa portare il suo retto giudizio trà l'esposizione fatta al Sovrano, e l'arbitraria tara dei nostri Contradittori.

Le spese, a cui intendeva provvedere il Cardinale nel tempo della sua morte sono spiegate nella supplica in tanti titoli separati, spese per il decente funerale, spese per la consueta spartizione, e Corruccio, spese per qualche perpetuo suffragio, spese finalmente per qualche vitalizio sussidio ai familiari fedeli, e ben'affetti.

**Il Computista** del Cardinal Consalvi, ora della sua Eredità **Signor Giovanni Giorgi**, persona della più specchiata e conosciuta probità, ci assicura che le spese del Mortorio compresa la celebrazione delle Messe è ammontata alla somma di scudi 26399,80.

Quando si abbia piacere di avere sott'occhi le giustificazioni dello sposo, si potrà facilmente appagare l'altrui curiosità.

Chi non sa, che la consueta spartizione, di cui nel Memoriale si fece espressa menzione, consistè in scudi Duemila; E tanto appunto ci assicura il Giorgi, **di aver distribuito tra i Familiari del Cardinale, pronto a farcene conoscere i ricapiti.**

Conviene esser nuovo in questa Città, e nelle Costumanze del Collegio Cardinalizio per mettere in dubbio le spese del Corruccio e Quarantena. Il Corruccio dei familiari del Cardinal Consalvi ha costato la somma di scudi 378, e la quarantena scudi 200.85 e mezzo, come si rileva dallo stesso nostro Sommario num. 15.

Seguono nell'elenco delle occorrenze esposte al Papa i perpetui suffragj per l'anima del Cardinale, e i sussidi vitalizj ai Familiari, di cui ha voluto compensare l'affetto, e la fedeltà, le due Cappellanie (compresi gli utensili) fondate nella Chiesa di San Marcello a ragione di annui Scudi 235.60 come il Cardinale ha ordinato nel suo Testamento, portano

un Capitale di scudi 4712 a tenore di quanto si stabilisce nell'Articolo 29 del Regolamento sulla registrazione, ossia Archiviazione.

L'assegnamento ai familiari in Marzo del 1808 (si è preso il Marzo del 1808, quando il soldo de familiari del Cardinal Consalvi era più ristretto; quanto sarebbe stato più dispendioso il vitalizio, se si avesse avuto ragione di tutti i familiari che servirono il Cardinale al tempo della sua morte!); l'assegnamento, dico, essendo di scudi 132.50 al mese che costituiscono la somma annua di scudi 1590, questa somma calcolata dieci volte essendo rendita vitalizia, costituisce un capitale di scudi 1590, a termine di quanto si stabilisce nel citato Articolo 29 Regolamento sulla Registrazione ecc.

Questa tassa è fissata sulla presunzione, che l'uno per l'altro dei familiari viva per lo spazio di dieci anni. E così appunto è stabilito nella riforma della Procedura Civile emanata dalla Santità di Nostro Signore LEONE XII articolo 6, "ivi" nelle questioni di rendita vitalizie, e di annui legati, o altre prestazioni, che cessano alla morte dell'assegnamentario, si fisserà sull'annua rendita, o prestazione medesima valutata DIECI VOLTE. E' dunque giustissima la misura del capitale, che si è fissata per il vitalizio dei familiari del Cardinal Consalvi nella somma di scudi 15990, che tale è la prestazione valutata dieci volte.

Tirando il conto di queste esigenze, e di questi bisogni troveremo, che riuniti insieme ascendono a scudi 25830.65. Si è detto in contrario, che non si dee misurare l'orrezione, e surrezione da quello, che si è fatto, ma da quello che si doveva fare, non potendo il Papa intendere di tanto lasso, e di una spesa così forte, quale è quella di scudi 25 mila, e più.

Buonissime parole, ma vuote di senso, subitochè il Cardinale aveva distintamente specificato al Papa le cause, nella cui soddisfazione gli occorreva l'impiego trà i venticinque ai trentamila scudi, e subitochè Pio VII, prima di ascendere al Pontificato essendo stato per tanti Anni Vescovo e Cardinale, non poteva non conoscere anche in specie l'importare di quelle sei partite nominate nel Memoriale. Avrei gradito, che i nostri Contradittori in luogo di gettar la delle parole di risparmio, e di spilorceria, avessero dimostrato il modo di economizzare, tanto più, che conveniva conservare la decenza corrispondente al grado, e alla dignità di Cardinale, e molte di quelle partite, come quella della spartizione, del Corruccio, della quarantena ec. per antichissima consuetudine sono sempre invariabili, e fisse.

Basterebbero dunque queste partite per pagare la grazia da ogni macchia di orrezione. Ma manca ancora una partita sagra,; ed ineccezzionabile. Questa è la partita dei debiti, sulla quale fa d'uopo di trattenersi alquanto avendo i nostri Contradittori procurato di fare scomparire alcune di queste passività, e d'indebolire la prova delle altre.

Un publico Istromento dei 9 Gennaio 1794 rende debitore **Giovanni Cipriani** di un Cambio di scudi 2000 verso il Signor Principe Chigi, a favore del quale il Cardinale Consalvi allora Prelato attergò venti luoghi di Monti con titolo di solidale fidejussione. Con altro publico Istromento dei due di Ottobre 1818. Il fù **Luigi Farnese** estinse questo Cambio in mani del Signor Principe, il quale prestò il suo consenso per la cancellazione dell'ipoteca, alla Cassazione e totale abolizione dell'anzidetto Cambio come sopra contratto con Istromento del 9 Gennaro 1794.

Dietro questi Istromenti e le altre notizie di Famiglia il Cambio di scudi 5000 si dee contare tra le passività del Cardinal Consalvi. Al contrario fecero notare i Difensori dei fratelli Negroni, che il debito porta il nome di Giovani Cipriani, e questo è vero, e che il Cipriani era solido, e questo è falso a tal segno, che non potrà giammai addursene una prova, perché Giovanni Cipriani non fu che un misero Copista nella Segreteria dell'Annona, morto da vent'anni indietro. E quindi il vedere, che il Cardinal Consalvi attergè per questo Uomo i suoi luoghi di Monte, e che il fu Abbate Farnese, che faceva tutti gl'interessi del Cardinale del 1818 lo estinse, faceva abbastanza intendere, che il Cipriani in quel Contratto non fu che una testa di ferro essendo l'interesse interamente del Cardinale. Ec. Ma a dissipare ogni fantasma fu presentato il biglietto olografico dell'Abbate Farnese, che annunzia l'estinzione di questo Cambio fatta con i denari dello stesso Cardinale.

Che il Cardinale il 19 settembre 1807 contraesse un debito a favore di **Alessandro Panzieri**. Lo prova un biglietto di suo pugno come la ricevuta di Panzieri a tergo della stessa dimostra, che il debito fu soddisfatto sotto il 18 luglio 1811. Contro l'esistenza di questo debito non vi ha nulla che possa opporsi subito che esisteva nel Settembre 1807 e fu estinto nel Luglio 1811.

Le due Apoche firmate li 2 Luglio 1808, e alligate allo Istrumento stipolato con i **Fratelli Persiani** sotto li 27 Settembre 1817 manifestano, che il Cardinale al 1808 aveva un debito verso il Persiani della somma di scudi 6744,07 partiti, che non può ammettere discussione in contrario.

Si tenta dagli Avversari di estenuare questa ragguardevole passività al fondamento, che doveva dibattersi il reliquato attivo del conto degli Amministratori con i generi in essere in quel tempo, come dall'Apoca 2 Luglio 1808, ove si legge così, *Salva l'integrità de' Capitali, e generi esistenti nel Mese di Novembre 1804*, e nell'altra Apoca dello stesso giorno, *Rimanento ad aversi ragione ne' conti de' generi restati in essere alla fine di detto Anno 1807*.

Ora l'espressione di ... di Capitali e generi, apposta nelle Apoche era pienamente ... a quello che si trattava. Trattavasi dell'introito ... non si poteva pagare il debito col grano e vino in essere, come meglio si dirà in appresso.

Colla consueta nostra buona fede non neghiamo, che si vendevano in ogni anno sopra 100 rubbie di grano, ma il prezzo nella massima parte era necessario per le spese delle lavorazioni agrarie, ed il Vino, che si raccoglieva non era bastate per il consumo della Campagna, cosicchè ogni Anno conveniva comprarlo.

Oh quanto sognano allegramente i nostri Avversari, declamando, che i prodotti della Terra erano allora nella massima riputazione! Che le granaglie, ed i generi esistenti nei magazzini non somministrassero i mezzi per estenuare il debito del Cardinale con i Persiani è tanto vero, quanto è certo, che **i Persiani furono soddisfatti del loro credito con la dazione in totam della Casa, dal mobilio, della Vigna, e di altri effetti fedecommissari.**

E' pure incontrovertibile l'altra partita di **scudi 1200**, di cui il Cardinale per Schedola privata di pagherò dei 6 Settembre 1808 si dichiarò debitore verso il Signor Conte **Domenico Lavaggi**, promettendo di restituirglieli dentro un Anno, sebbene che non lo facesse tre Anni appresso, cioè il 16 Agosto 1811, come dal confesso dello stesso Conte Lavaggi a piè di Schedola.

Interessa di leggere il biglietto, in cui il Cardinale ringraziando il Sovventore del prestito gli fa rilevare, che il favore era stato tanto maggiore, quanto che egli era IN ESTREMO BISOGNO DI QUELLA SOMMA. Per quanto dunque la sovvenzione dei scudi 1200 non avesse materialmente effetto, che nel principio di Settembre 1808. L'estremo bisogno, in cui n'era il Cardinale avrebbe dovuto colpire l'immaginazione degli Avversarij per contare questa passività, come preesistente nel Marzo dello stesso Anno, quando il Cardinale espose al Papa i debiti, che lo gravavano. Raccogliendo le partite di debito contratte originariamente dal Cardinal Consalvi, ne risulta un totale di scudi 10914,07 e ½.

Ma gravarono egualmente il Cardinale nel mese di Marzo 1808 i debiti lasciati dal **Marchese Andrea di lui Fratello che era mancato di Vita l'Anno innanzi**.

E' graziosa l'evasione dei vostri Contradittori, che in luogo di farne conoscere, se fosse stato possibile l'esistenza, protestano di non volersi trovare in un ginepraio di minuzie, riportandosi alle risposte date dai Signori Conti Negroni.

Quindi con tono più serio concludono, che se il Marchese Andrea morì con qualche passività, lasciò anche un attivo, e il fratello sarebbe stato ben'imprudente di accettare l'eredità senza il beneficio almeno della Legge, e, dell'inventario, se il passivo avesse superato, o assorbito l'attivo. Ma in sostanza l'eredità di Andrea fu nuovo lucro di suo fratello. Quel Cadetto avea la porzione in varj patrimonj de' comuni ascendenti ec. Così nel contrario Voto intendo bene la delicatezza del Cardinale di pagare i debiti del Fratello, benchè niente egli lasciasse nella sua eredità è marcata col nome d'imprudenza. Dico poi che niente lasciò il Marchese Andrea perché niente aveva in sua proprietà trasmissibile al Fratello. Egli non era che un assegnatario, e alla di lui morte cessò il peso al Cardinale di pagargli l'assegnamento. Rimettendo però questo discorso a miglior tempo, questo è il luogo di aver ragione de' suoi debiti per conoscere la verità, o la falsità dell'esposizione fatta dal Cardinale al Papa.

Nella famiglia Consalvi non erano rimasti beni liberi, perché tutti assorbiti dalla gravosa prestazione di **scudi 800 all'anno che per il lungo spazio di trent'anni si passò alla Contessa Claudia Carandini** Madre del Cardinale e del Marchese Andrea.

Così impoverito il patrimonio fu anche caricato di passività, soggetto al pagamento di cospicui debiti. Bastava però avvertire, che il cospicuo è sempre relativo al patrimonio delle persone, a cui appartengono i debiti. Eppoi dodici in tredicimila scudi di passività, di cui a quell'epoca il Cardinale era gravato, non erano certo una cosa tenue, e da nulla.

Finalmente, se il Cardinale chiamò cospicui debiti, disse ancora, che per le sue esigenze di giustizia, e decenza occorreano tra i venticinque ai trenta mila scudi. Dunque

i debiti tutto che cospicui entravano in questa massa. E se queste esigenze senza i debiti si sono apprezzate fino a scudi venticinque mila all'incirca, l'espressione dei cospicui debiti è sempre giustissima, e verissima. Anzi il Papa dovette sempre credere, che i debiti per quanto chiamati cospicui fossero meno di quello, che erano in sostanza, subito che le altre cause quasi empivano le occorrenze della supplica dei 25 mila ai 50 mila scudi.

Raccogliamo il conto degl'impegni, e delle occorrenze di assoluta, e di relativa necessità, per le quali il Cardinale nel Marzo 1808 supplicò Pio VII. A voler derogare ai tre fedecommissi, eccole nell'ordine con cui se ne è avuta ragione:

Funerale 2659,80

Spartizione 2000

Corruccio 378

Quarantena 200,85 e ½

Due Cappellanie 4712

Vitalizio 15900

Debiti contratti dal Cardinale 10944,07 e ½

Debiti restati al Cardinale, ma di origine pertinenza del Marchese Andrea 1950

Tutte le occorrenze del Card. Consalvi all'epoca della presentazione della supplica 38724,75

Verificato così il primo fondamento della Grazia, passiamo alla verifica del secondo, che chiamano i nostri Contraddittori l'insufficienza dell'Asse, perché il Cardinale espose, che se la sua mancanza accadeva sollecitamente, si troverebbe destituito de' mezzi, onde adempire alle obbligazioni, ed agl'impegni, ed ai pii e giusti desideri di sopra accennati.

Dicono i nostri Avversarj che le tre successioni di **Ercole Seniore, di Giangregorio, e Mariangela Pertì** Consalvi formano il capitale di scudi 60000 e quindi concludono, che, soddisfatti gl'impegni, esauriti i bisogni, de' quali si faceva un quadro così patetico dallo spirito troppo allora agitato del Cardinale, vi rimaneva un sopravanzo di trenta, o di quaranta mila scudi, tutto netto, tutto libero, tutto disponibile.

Eppure io sostengo il contrario. Sostengo, che la supplica anche in questa parte dell'insufficienza dei mezzi per adempire le obbligazioni, e l'esigenza del Cardinale, (quando egli fosse mancato di vita sollecitamente, come espose al Papa) rimane superlativamente verificata. Sia per un momento, che quei beni di Ercole, di Giangregorio, di Mariangela ascendessero al valore nominale di scudi 60 mila. Ma non erano essi soggetti a vincolo di fidecommissio? Dunque per soddisfare i bisogni, e le esigenze rappresentate era necessità di domandarne la deroga, che è quella appunto, quella che il Cardinale richiese, e che il Papa accordò. Si ritorce dunque l'argomento contro i nostri Avversarj. E' verissima l'insufficienza de' mezzi, perché in contrario non si additano, che beni fidecommissarj. Almeno avesse esistito un patrimonio diverso: vi fossero stati de' fondi liberi, e allodiali, di cui il Cardinale avesse potuto liberamente disporre, anche sotto vendendoli a prezzo vile.

Che se per soddisfare i creditori fino alla somma di circa scudi 13000., per il funerale, per la spartizione, per il corruccio, quarantena etc. vi voleva danaro alla mano; e in contrario non si presentano, che Cose a **Toscanella**, che Censi, che luoghi di Monti, che

Vacabili, potrà un momento dubitarsi dell'insufficienza de' mezzi, quando il Cardinale fosse mancato di vita sollecitamente.

Non parlo di danaro contante, che non esisteva; Gioje, e Argenti avrebbero potuto supplire ai bisogni del Cardinale, ma dove trovarli nel patrimonio Consalvi, quando Giangregorio gli aveva tutti lasciati in pegno al Monte di Pietà? Noto dopo ciò il coraggio dei nostri Avversarj di pubblicare colle stampe, che supplito ai bisogni del Cardinale vi rimaneva un sopravvanzo di trenta, o quaranta mila scudi TUTTO NETTO, TUTTO LIBERO, TUTTO DISPONIBILE, quando senza la grazia del Papa non poteva disporsi neppure DI UN SOLDI.

Inoltre, chi non ammirerà la massima impudenza d'innalzare quei patrimoni al valore di scudi 60 mila e più, quando si stenterà molto di apprezzarli PER UNA TERZA PARTE di quella somma? Nello stato de' Capitali si legge questa partita: Beni Urbani e Rustici affittati al Sig. Vincenzo Persiani per scudi 654 annui, come resta comprovato nel medesimo Istromento del 1817. Alla ragione del 6 per cento formano il capitale di scudi 10900.

Ora io prego di osservare, che in detti beni urbani e rustici vi era il così detto **terreno di Mandra** affittata per scudi 88.43 ½, che non era allodiale, ma si era data in enfiteusi dalla Comunità di **Toscanella** ai due fratelli Card. Ercole e Marchese Andrea. Vi era ancora **il prato alla Petrella** affittato per scudi 3.54 di diretto dominio dei Beneficiati della Collegiata di Toscanella, l'affitto della quale in scudi 2.10 era compreso nell'affitto in partita di scudi 26.53.

Vi era finalmente **l'altra Casa in contrada Monteascide** di diretto dominio del Capitolo di Toscanella, l'affitto della quale in scudi 6.50 era egualmente compreso nell'affitto dei 26.55. I suddetti fondi stante la morte del Cardinale si devolvettero ai Padroni diretti, e l'eredità del Cardinale ha dovuto bonificare all'affittuario Sig. Persiani gli annui scudi 100.57 e ½ dal giorno della morte del Card. Medesimo.

Di più, sopra i beni di Toscanella vi erano i seguenti pesi annui:

1. Per una cappellania in San Marco in Toscanella e per celebrazione di Messa in S. Agostino annui scudi 33.
2. Per un legato dell'esposizione del SSmo della detta Chiesa di S. Marco ogni settimana annui scudi 13.
3. Una Cappellania nella Chiesa di S. Marcello di Roma in annui scudi 50.
4. Dative e tasse sopra i beni in Toscanella non meno di annui scudi 60.
5. Manutenzione de' fondi in Toscanella, e segnatamente per Mola restanto la Macina a carico del proprietario non meno di annui scudi 50, partite tutte, che quando s'impegnassero in contrario, le giustificazioni saranno all'istante somministrate dal **Sig. Giorgi** Computista del suo patrimonio ereditario.

Che perciò, dedotti dall'affitto i predetti scudi 306.57 ½ di pesi inerenti ai fondi (che tanti sono) resta l'affitto a scudi 343.42. ½, de' quali formandosi il capitale anche al bassosaggio del 6 per cento (benchè nell'anno 1808 non si sarebbe trovato a vendere ad un

saggio così basso) formerebbe un Capitale di scudi 5723.75, e non di scudi 10900, come sognano in contrario.

I Luoghi di Monti si valutano a scudi 40 l'uno, e così si forma il capitale di scudi 4854.40, quando nel 1808, appena si sarebbe forse trovato il compratore per scudi 10 l'uno tanto più che allora neppure si pagava il meschino frutto di scudi 1.20 per lugo.

I Vacabili calcolati al prezzo di acquisto per scudi 5.700, sebbene chi ricorda il discredito di quel tempo non ammetterebbe questa partita neppure per un quinto. I Censi colle Comunità sono notati per il Capitale di scudi 6765; quando il loro frutto non era che al 2.70 per cento, che già non si esigea e non si trovavano speculatori, che volessero acquistarli. E gli altri Censi con i Luoghi Pii nel capitale di scudi 2500 quanto potevano apprezzarsi nel 1808? Del resto il Censo di scudi 400 con i Padri di S. Maria in Campitelli, e l'altro di scudi 325 Colla Comunità di Toscanella erano a quell'epoca estinti ambedue, il primo del 1774, il secondo nel 1784.

Nello stato de' Capitali è segnata questa partita. Valuta dei Seminati, Grano per la Panatica, generi diversi, e **Contanti in Cassa di porzione dell'Eminentissimo Consalvi nella sopradetta società** e ritirati dal Sig. Francesco Persiani **nello scioglimento della Società** dopo l'ano 1817 scudi 5000.

Ora è da osservarsi, che il Grano per la panatica, nell'andamento di un'Amministrazione per conto proprio, non forma Capitale perché serve per l'andamento dell'Azienda.

I contanti in Cassa, come si può supporre che vi fossero?

**Per saldare i conti con i fratelli Persiani** a tutto Novembre 1804 dovette il Cardinale cedere dei Fondi. Per saldare i Conti posteriori degli anni 1805, 1806 e 1807 fu ceduto altro Capitale. Per l'anno 1808 il Cardinale si costituì debitore di scudi 347.61. Con tali premesse si calcoli, se si può un Capitale in contanti in Cassa nell'anno 1808?

Per la qual cosa questa partita di scudi 5000 va ridotta alla sola valuta dei Seminati, che essendo di circa Rubbie 40 in Dicembre 1808 potrà valutarsi al più scudi 1300.

E' diverso il caso del 1817. Fu sciolta affatto, dopo il raccolto, l'Amministrazione per conto proprio, e così si può disporre di tutto il grano di quell'anno, e tutte le spese furono pagate colla vendita del Bestiame, ed altri prodotti della masseria, e con servirsi del Grano lasciato per la panatica nell'anno antecedente.

**Altro eccesso di valore nel Bestiame**, perché se ne assegna il prezzo secondo lo stato del 1812. Quando erasi accresciuto per l'avventezza de' Persiani, che **negli anni della confisca** procurarono di fare le minori vendite possibili. Per questa ragione, io non so, se nell'anno 1808 il valore ascendesse alla metà di quello, che fu trovato posteriormente.

**Che dirò delle Case?** Quella a **Strada Frattina** apprezzata per dote col patto redimendi nella somma di scudi 2600, vale molto meno. Non è l'intera Casa quella a



**Strada Gaetani**, ma una sola porzione. Ed una sola porzione è l'altra Casa a **Strada della Vite**, Altra Casa con bottega di Spezieria a **Macel di Corvi** non è la terza parte, ma una sola porzione, perla quale Cesanelli Speziale pagava soli scudi 25 annui. Tre fienili alla piazza de' Miracoli: Altro incontro la Fratta. Tre dei suddetti fienili sono stati presi per uso della così detta Ammazzatora, e si è avuto in tutto un Consolidato di annui scudi 33.

**Casa a piazza de' Miracoli** di tre Camere terrene, e tre superiori. Stante la località era quasi impossibile che si affittassero a persona che pagasse la pigione di tutti i suddetti locali, detratti i canoni in annui scudi 23.97 e ½, la Dativa, e gli acconcimi, non si può neppur calcolare netta una metà dell'ideata pigione di scudi 3550, e perciò il Capitale meno delli scudi 3000.

Nello stesso num. 15 del contr. Sommario alla lett. A. si portano due partite una di scudi 4800 per prezzo del **grano** degli anni 1804 e 1807, che gli Avversarj hanno sognato, che esistesse. Ed altra partita di scudi 5000 per prezzo di vino, che parimenti hanno segnato che esistesse nel 1804 e 1807. L'Autore dello stato appoggia questi sogni alle Apoche del due luglio 1808, nelle quali vi è l'espressione nella prima, salva l'integrità de' Capitali, e generi esistenti nel detto mese di Novembre 1804, e colla seconda rimanendo ad aversi ragione nei Conti susseguenti dei generi restati in essere alla fine di detto anno 1807.

Non è dunque quanto l'intero raccolto del grano, perché questo si vendeva dopo fatta la raccolta, ma soltanto si riservava, e restava in essere quella piccola porzione, che servir doveva per la panatica per l'anno seguente.

Il **vino** poi, quello che si ricavava dalla Vigna mai era bastato per il consumo della Campagna, ed ogni anno si doveva comprare.

Fin qui de' beni fondi, ed altri Capitali, dei quali a giudizio degli Avversarj poteva disporre il Cardinale per le sue occorrenze, e per i suoi bisogni.

Abbiamo abbastanza dimostrato, che LO STATO accozzato nel contr. Sommario non è fondato, che nel capriccio, e nella fervida immaginazione del suddetto Autore. E' dunque immeritevole, che ci occupiamo a rettificarlo, oppure a confutarlo. Ne merita meno il nostro disprezzo il conteggio dell'annue rendite del Card. Consalvi, che s'innalzano fino a scudi 14200 contr. Sommario num. 15 lett. B., vale a dire per i suoi beni particolari compresi gli utili degli affitti ec. scudi 6000.

Conviene aver presente, che **il Card. Negroni Tutore aveva litigato contro la Contessa Carandini**, dimostrando, che l'assegnamento annuo di scudi 800 era insostenibile dal patrimonio Consalvi.

**Il Tribunale della Rota intanto favorì la Carandini**, perché essendosi obbligato per il di lei assegnamento il Suocero Marchese Giangregorio conchiuse, che se mancavano le annue rendite avrebbero potuto subastarsi i fondi, come dalla decisione nella Romana Alimentarum 24 Dicembre 1769 §. 7 avanti Mons. Guerra.

Io dunque non so, se quell'annua rendita del Cardinale, che i nostri Avversarij hanno fissato a scudi 6000 nell'anno 1808, quando i Luoghi di Monte, e i Censi comunitativi, e tanti altri capitali erano scemati di fruttato, ed era cresciuta la Dativa, e gli altri pesi, oltrepassava la somma di scudi mille.

Si accrescono nello Stato contrario le annue rendite del Card. Consalvi di scudi 8200 per **la Badia di Grotta Ferrata**. Era allora questa Abbazia affittata per l'annua corrisposta di scudi 8000. Hanno per altro dimenticato gli Avversarij i pesi, che vi erano sopra a carico dell'Abbate Commendatario, il quale pagava annualmente al Card. Mastrozzi la pensione di scudi 1400, e l'altra di scudi 500 al Card. Gizzoli, in più pagava ai Monaci di GrottaFerrata l'annuo assegnamento di scudi 200, scudi 150 al Seminario Romano oltre il carico delle prediali, delle tasse, e della Limosine, cosicchè io non so, se da questa Badia il Cardinale potesse ricavare più di scudi 4000 all'anno.

**E questa Badia fu conferita al Card. Consalvi in luogo del suo assegnamento Cardinalizio.** Fu inoltre il Cardinale fino da Maggio dell'anno 1806 Segretario di Stato; ma chi si ricorda, che si trovava in quel tempo in angustie, e faceva debiti e **che quei debiti contratti con i Persiani non potè soddisfarli in altro modo che col dar loro in solutum dei beni stabili di famiglia**, si persuderà facilmente, che non aveva sopravvanzi da supplire a quelle spese, che gli occorreivano per tutti i titoli esposti a Pio VII.

Per le quali cose tutto resta provatissimo il secondo fondamento della grazia, vale a dire l'insufficienza de' mezzi nel Cardinale (quando fosse piaciuto al Signore Iddio di richiamarlo a se sollecitamente) per adempire l'occorrenza e i bisogni e i pii e nobili desideri esposti al Papa. Che perciò **il rescritto 19 Marzo 1808** dee restar fermo ad onere del supplicante Cardinale, e del Pontefice concedente, perché verificati fino all'ultima evidenza i due fondamenti della grazia, il quantitativo della passività, e l'insufficienza de' mezzi, la grazia non può più vacillare per i supposti vizi di orrezione, e surrezione, secondo il testo Cap. literis de rescript., etc.

Né contenti ancora, i nostri Contraddittori procurano di accozzare in questo secondo Capitolo delle altre supposte reticenze, ed esposizioni non vere, onde la grazia debba cadere egualmente. Per esempio, che i Capitali lasciati per fondo della Prelatura fossero ridotti a soli scudi undicimila, **che l'Amministrazione del patrimonio Consalvi ritenuta per molti anni dal Cardinal Negroni** deteriorasse assai le rendite dello stesso patrimonio, finalmente, che i Negroni fossero estranei dalla famiglia Consalvi. Ma quando anche queste osservazioni degli Avversari sussistettero, è massima di giurisprudenza, che per annullare una grazia Sovrana come orrettizia e surrettizia, non basta una esposizione anche erronea in quella parte, che non costituisce il fondamento della grazia medesima, e tali appunto sono quelle esposizioni che abbiamo accennate, e che nel contrario voto si richiamano a sindacato il testo nel Cop. Postulasti de Rescript. etc. (in latino).

Ed è egualmente conosciuto l'altro principio, che se l'orrezione, o surrezione delle Grazie non arriva l'evidenza, e non salta, dirò così, agli occhi, in ogni perplessità, ed in ogni dubbio l'aperizione Oris non si concede giammai; La Rota nella Romana Aperitionis Oris 30 Gennajo 1809.

Ora io ho l'onore di assicurare l'E.V., che tutte tre quelle esposizioni della supplica, che hanno incontrato la critica dei nostri contraddittori, sono vere, e rigorosamente vere in tutti l'estensione. Prego però di permettermi, che della prima enunciativa, sull'impovertimento del patrimonio di **Giangregorio** ridotto a scudi 11000 e della seconda riguardante l'**Amministrazione del Card. Negroni** in tempo della minorità dei tre fratelli Consalvi io tenga proposito nel Cap. V. di questa mia Allegazione, che quello ne sarà in luogo più opportuno, e che ora solamente mi trattengo a giustificare la verità della terza enunciativa della supplica, dove il Cardinale si spiegò così.

In secondo luogo, se piacque agli avi disponesti di assegnare i loro beni ad una Prelatura per una Famiglia ESTRANEA, è da presumersi, che tanto più avrebbero voluto destinarli a supplire ai bisogni del Card. Nipote ad essi cognito, e prediletto, se avessero immaginato il caso, che ora avviene.

Quanto non è la giustizia, e la verità di queste espressioni!

E non è egli vero, che **la famiglia Negroni**, tutto ciò che potesse in qualche modo esser **parente della moglie di Giangregorio**, era malgrado ciò estranea dalla famiglia Consalvi?

E non è egli verissimo, che il Cardinale nipote ex filio dei disponesti, e ad essi cognito, e prediletto perché prescelto al godimento della Primogenitura insieme con tutti i suoi figli, e discendenti, quando ne avesse avuti doveva essere preferito ai Negroni, che esso ancora, che fossero congiunti in mera erano sempre lontanissimi?

Si aggiunge finalmente, che **la qualità di Cugino**, con cui **Mariangela Perti** nel suo testamento chiamò il Card. Negroni non fu, che una bizzarria, di vanità muliebre per farsi congiunta di un Cardinale, o **fu un vezzo di lingua francese**, secondo la quale cousin si chiamano oltre i parenti, anche gli Amici, e le persone di distinzione.

**Dall'altra parte è certo, che veruno della famiglia Negroni è entrato nelle famiglie Consalvi, Brunacci, Perti e viceversa.** Dunque la supposta qualità di Cugino, ossia congiunto è un sogno, e sogno crede egualmente, che le relazioni antiche dei Consalvi colla famiglia Negroni fossero state la Scala dell'esaltazione del Cardinale, come scrivono gli Avversarj alla pag. 23. Poiché se non erro, il Card. Negroni era già mancato di vita, quando il Card. Consalvi entrò nella via degli onori. Del resto, **si esibisca in contrario un'Albero genealogico, che dimostri la parentela dei Negroni ai Consalvi**, ed allora converremo coll'Autore del Voto.

E basti fin qui per escludere la supposta correzione, e surrezione della grazia, ma ove v'ha un'altra osservazione rilevantissima, che non dee sfuggire all'Eminenza Vostra Reverendissima nell'esposizione, che di quella controversia dovrà fare alla Santità di Nostro Signore. L'Eminenza Vostra e i Sapientissimi Prelati, onde risplende il Tribunale della Segnatura, non possono non apprezzare grandemente le prime parole del rescritto (segue una citazione in latino sull'onestà).

Di qui si conosce con quanta circospezione in questo affare procedesse questo Santo Pontefice e non fu certamente l'influenza del Ministro verso di Lui, che lo determinò alla grazia, come si calunnia in contrario.

**Nella epoca di quel rescritto il Cardinale Consalvi**, non solamente **non era Segretario di Stato**, come si suppone, ma dappiù le fatali memorande circostanze di quel tempo lo tenevano distaccato affatto dal Sovrano. Qualunque poi fosse l'affezione di Pio VII verso di lui, è da credere, che appunto dessa lo inducesse a raddoppiare le diligenze commettendo (quasi non fidandosi di se medesimo) a persona proba, ed onesta di sua piena fiducia, d'informarlo, ed assicurarlo sulla verità dell'esposto.

Ora io questo complesso di cautele, che escludono ogni precipitanza, ed allontanano il sospetto di particolari riguardi egli è certo, che non si ammette mai né correzione, né surrezione di grazia, perché non può dubitarsi, che il Principe non sia pienamente istruito di quello, che accorda (segue una lunga citazione in latino che si rifà a Benedetto XIII).

### **C A P. III** **SI ESCLUDE LA SUPPOSTA ESORBITANZA** **DEL RESCRITTO**

**Siamo sfidati** in questo terzo Capitolo a rispondere della supposta esorbitanza intrinseca del rescritto indipendentemente dall'inquisizione di fatto sull'orrezione, e surrezione.

E più strettamente siamo chiamati a discutere se sia stato giusto, che si derogasse a delle sostituzioni Fedecommissarie anche nel caso in cui fosse a Dio piaciuto di prolungare al Cardinale la vita, e somministrargli i mezzi, onde fare degli avvanzi.

E per sciogliere si fatte difficoltà, un'apparato imponente di dottrine quasi che si trattasse del più astruso articolo di giurisprudenza! Ma le deroghe e delle sostituzioni fedecommissarie non sono quelle grazie, che ogni giorno si domandano al nostro Sovrano, e ogni giorno si ottengono anche senza molte insistenze? E' però maliziosamente espresso in contrario avere Pio VII derogato al fedecommissi anche nel caso, che sopravvivendo il Cardinale gli sopravvenissero dei mezzi.

Il Cardinale implorando la deroga alle sostituzioni protestò di esser disposto nel caso, che a Dio piaccia di prolungargli la vita, e di somministrargli i mezzi onde fare degli avvanzi, a disporre di opere pie, le più utili, ed accette a Dio, di ciò, che adempiti i pesi, gli obblighi, e gli impegni di sopra enunciati, e qualche legato di amicizia, o di remunerazione possa rimanere nel suo patrimonio.

Ora che cosa significa questa così specifica esposizione? Che **il Cardinale nell'atto che riceveva la grazia** della deroga ai fedecommissi di famiglia, **aveva fisso nell'animo di disporre**, come si è trovato di fatto, **di tutte le sue sostanze a favore della Sagra Congregazione Propaganda Fide**, opera, che nessuno negherà esser più accetta a Dio, e più onde di un semplice relitto Prelatizio.

L'Autore, dunque della contraria Stampa, riservi le sue querele al caso in cui il Cardinale avesse disposte in opere profane, ed in cui Pio VII, al quale, doveva esser nota fin d'allora la disposizione del Cardinale, avesse derogato senza questa dirò corrispettività.

Risuona ancora alle nostre orecchie la Sovrana provvidenza colla quale furono annullati per modo di Legge tutti i fedecommissi, e debbano rimaner così sorpresi, perché Pio VII abrogò delle sostituzioni per causa col giuste, legittime e convenienti come quelle, che espresse nella sua supplica il Cardinal Consalvi?

Sono recentissimi gli esempi di Cardinali, che per le vicende luttuose dei tempi, e per le particolari circostanze del loro patrimonio essendosi ritrovati impotenti d'incontrare le spese di un decente funerale, e di soddisfare le loro passività, la Camera Apostolica, per l'eminente dignità, che riveste, si è caricata dell'uno, e dell'altre; e resteremo meravigliati, che Pio VII per queste stesse cause derogasse a delle sostituzioni lontanissime, ed in fieri ad intuito del legittimo proprietario possessore de' beni fa. de commissari?

E questo appunto mi piace, che venga avvertito, che per quanto i Sommi Pontefici usano indistintamente della loro Sovrana podestà per commutare, e derogare alle ultime volontà de' trapassati anche; che riguardino cose laicali, e temporali, pure allorché si tratta di cose pie, di Confraternite, di Prelature interpongono più agevolmente il loro arbitrio per quella, dirò, SPECIALE SUPREMAZIA, che vi esercitano.

Ed è anche da osservare, che **Pio VII** alla rappresentanza del Cardinal Consalvi non derogò ciecamente a delle sostituizioni, che non sapeva a chi appartenessero, **sapeva bene, che la sua deroga feriva i diritti della Confraternita di San Giuseppe di Toscanella, e dei futuri Negroni**, che avessero voluto iniziarsi nella Prelatura. Il trovare dunque nel rescritto derogatorio de' fedecommissi Consalvi ingiustizia, esorbitanza, e lesione dei diritti altrui è lo stesso, che negare al Sovrano Pontefice la Potestà di derogare, potestà, che non spetta solo ad un privato difensore di vindicare, quanto principalmente appartiene all'Eminenza Vostra, ed agl'Illustrissimi, e Reverendissimi Prelati Votanti della Segnatrum che è il Supremo Tribunale dello Stato Ecclesiastico.

**Vi vuole altro, che citare Sant'Agostino, San Bernardo, il Reingestuel, lo Sperelli** e gli altri autori affastellati nel contrario Scritto, che parlano di dispense in materie spirituali, in materie de' Sacri Canoni. Qui si tratta di deroghe a semplici sostituzioni fedecommissarie, sulle quali, meno i nostri Contraddittori, tutti concedono al Sommo Pontefice l'assoluta illimitata potestà di derogare. E' abbastanza nota la diversità del diritto querendo dal diritto quesito, e niuno ignora, che se il Principe non suole facilmente derogare al diritto acquistato, deroga frequentemente, e senza difficoltà al diritto di sopravvenire al diritto da acquistarsi, quale appunto è quello de' Signori Negroni. E poi la Grazia di Pio VII, non porta altro, che una commutazione di ultima volontà, **una surrogazione di un'opera pia ad un'altra opera Pia**, e questo è quello che in forza della Sovrana loro Autorità ordinano ogni giorno i Romani Pontefici senza che veruno abbia avuto mai l'ardire di richiamare in dubbio il loro potere (segue citazione in latino).

Specialmente di non valutarsi in sifatte concessioni il danno, e la lesione dei diritti del terzo, quando nascono in necessaria conseguenza della grazia accordata (altra lunghissima citazione in latino).

Né voglio passare sotto silenzio l'altra obbiezione, che non si deroga giammai ad una sostituzione senza imporre l'obbligo al gravato di reintegrare il fedecommesso in caso che acquisti successivamente dei beni liberi.

Sia pure per un momento così, ma se a Pio VII, è piaciuto diversamente, cade per questo la grazia? Non v'a Giureconsulto, che sostenga questo paradosso.

Ma si vada la buono. S'ingiunge d'ordinario l'obbligo della surrogazione, e della reintegrazione, quando si svincola una parte del fedecommesso, quando si accorda una distrazione parziale. Ma quando si deroga, come si è fatto nel caso all'intero fedecommesso; come potrà mai prescrivere l'obbligo della reintegrazione?

Più ancora, al Cardinal Consalvi occorre un capitale di 25 mila fino a 30 mila scudi per le sue passività, e per le altre cause espresse nella supplica, delle quali sopra si è trattato. Io ho già dimostrato, che i fedecommessi, ai quali si è derogato per la tenuità loro, e per la qualità de' beni non potevano somministrargli neppur per metà i molti mezzi, dei quali abbisognava. Era dunque lo stesso di obbligare il Cardinale alla reintegrazione dei fedecommessi per mezzo di un moltiplico e di negargli la grazia.

All'occasione del primo esame di questa contestazione **io addussi l'esempio della successione Cavalieri**, rapporto alla quale piacque a Pio VII di abrogare l'ultima testamentaria disposizione della **Marchesa Anna Girolama, nata Carpegna**, dividendo i beni Cavalieri tra i figli di Carlo Collisola, ed il Marchese Ceva, che era quello stesso, che aveva procurato innanzi il Tribunale della Rota di spogliarne la Marchesa stessa, e n'era stato rigettato.

Altra solenne commutazione di volontà (di cui parla il contrar. Scritto pag. 23) ordinò **Benedetto XIV**, dell'eredità del **Cardinale Pompeo Aldovrandi**, distribuendola in tre parti, una per l'Istituto della scienza di Bologna, l'altra per la Chiesa, e la terza per il nipote. Di questa deroga tratta la Rota nella Bonomign. Legati pii del 5 Giugno 1795, avanti il Card. Malvasia, come della deroga alla disposizione Cavalieri si hanno le più esatte notizie nella Romana fiduciae quoad dotem, et lucrum 15 Giugno 1818. avanti l'Emo Card. Odescalchi.

Sono ben curiosi i nostri contraddittori. Suppongono di trovare una differenza tra la deroga ai fedecommessi Consalvi, e la deroga alle disposizioni Aldovrandi e Cavalieri, perché in queste si è pregiudicato alla causa Pia, quando nella successione Consalvi si è fatto pregiudizio ai sostituiti per favorire la Causa Pia.

A me parrebbe al contrario, che più difficilmente si dovesse derogare ai fedecommessi in pregiudizio della Cause Pie, come si è fatto rispetto alla eredità Aldovrandi e Cavalieri.

Ma che disputare più lungamente? Se i nostri Sovrani Pontefici sono in diritto, e in possesso di derogare nella pienezza della loro potestà alle ultime volontà, e massime alle sostituzioni fedecommissarie, se Pio VII ha di fatto derogato alle sostituzioni della famiglia Consalvi; a che poi questo nojoso piatto, di cui ci onorano i difensori dei Sig. Negroni?

**CAP. IV**  
**SI ESCLUDE LA RISOLUZIONE DEL RESCRITTO,**  
**DEDOTTA TANTO DALLA MUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE,**  
**QUANTO DALL'INADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONI.**

Che il Cardinale Consalvi nella supplica umiliata nel 1808 a Pio VII, promettesse senza ambiguità, e senza restrizione, che, nel caso, che a Dio piaccia di prolungargli la vita, e di somministrargli i mezzi, onde fare degli avanzi, a disporre in Opere pie le più utili, ed accette a Dio, di ciò che, adempiti i pesi, gl'obblighi, ed impegni di sopra enunciati, e qualche legato di amicizia, o di remunerazione possa rimanere nel suo Patrimonio, l'abbiamo visto poco fa; e abbiamo pur visto, che **Ei lasciò erede universale di tutto il suo avere la S. Congregazione de Propaganda Fide.**

Sono questi due fatti indubitati, il primo dei quali risulta dalla supplica, il secondo dalle disposizioni testamentarie del Cardinale. Eppure chi li crederebbe? Questo stesso crucia i nostri contraddittori, i quali osservano, che l'altro è, che il ricorrente fosse disposto a far ciò, altro che chiedesse formalmente di esservi abilitato.

Io vado più alle strette, e conchiudo, che se il caso del CAMBIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE migliorando in beni di fortuna e disponendo in opere PIE PIU' UTILI, E ACCETTE a Dio fu esposto al Papa, se dopo ciò il Papa accordò la grazia derogando alle sostituzioni, la grazia stessa non ha potuto mai risolversi, subitochè la condizione o implicita, o anche espressa, a cui era alligata, si è esattamente verificata (segue il testo della legge scritto in latino).

Che se non può essere stato luogo alla risoluzione della grazia per il cambiamento delle circostanze nelle fortune del Card. Consalvi, sfido a trovare un giureconsulto solo, che possa ammettere siffatta risoluzione, per mancanza di condizione, alla quale era obbligata, e di trasgressione nell'adempiria, come si spiega l'Autore del voto.

E' pacifico tra noi, e gli avversarj che la S. Congregazione di Propaganda fide è L'EREDe UNIVERSALE del Card. Consalvi. E' l'Autore del contrario Voto, che ha scritto a lettere cubitali, che l'istituzione della S. Congregazione di Propaganda FA SICURAMENTE ONORE ALLA PIETA' E ALLA RELIGIONE DEL CARDINALE. Ma se la cosa è così, come pretendere, che la grazia sia risolta per la mancanza, e per l'inadempimento delle condizioni?

Seguita a dire l'Autore del Voto: Ma tante altre disposizioni profane e indifferenti, i preziosi legati, le memorie lasciate nel suo testamento a tante persone, che appena per nome poteva conoscere. Io rispondo, che quando questi lasciti non fossero stati in facoltà del Card. Consalvi, avrà al più diritto Propaganda, l'Erede universale di dolersene supponendo, che la grazia dipenda dalla condizione di lasciar tutte le sostenze (niente escluso) IN OPERE PIE, ma come potranno riclaimarne i Negroni in faccia all'erede proprietario, che tace?



E' però da ricordare, che l'erogazione delle sostanze in opere pie le più utili ed accette a Dio doveva verificarsi in ciò, che adempiti i pesi, gli obblighi, ed impegni di sopra enunciati, e qualche legato di amicizia, e di remunerazione possa rimanere nel suo patrimonio, così nella supplica. Dunque erano eccettuati, erano compresi nella Grazia i legati DI AMICIZIA E DI RIMUNERAZIONE.

Leggo nel contrar. Sommar. Num. 32, l'elenco dei Legati, che hanno così straordinariamente ferita la fantasia dei nostri Contraddittori. Un quadro a Pio VII, che era in vita, quando il Cardinale scrisse quella sua disposizione, passato poi alla Santità di N.S. Leone XII, per altra posteriore disposizione del Testatore. Due legati a due amplissimi Cardinali di S: Chiesa, all'Eminentissimo Signor Card. della Somaglia, e **all'Eminenza Vostra. Leggo sette e più legati per i suoi familiari Monsignor Buttaoni, Monsignor Provenzali, Giovanni Giorni, Menterchini, Astolfi, Luelli, Rotondi cc. Altri Legati per i suoi stretti parenti, Brigadiere Conte Parisani, Contessa Aloffi, Felice Bluffi, Marchese Giuseppe, e Marchese Paola Carandini.**

Per questi legati tutti, voglio lusingarmi del PLACET dei nostri contraddittori. E, supponendo che non avranno che ridere sopra **i lasciti del Medico Dottor Bomba, del Confessore, e simili**, conchiudo che i clamori dei nostri Avversarij si restringono a quegli altri pochi legati verso persone, con le quali il Card. Consalvi non aveva solamente Amicizia, ma doveva ancora avere delle molte e seri obbligazioni dell'occasione della sua deportazione, dei suoi viaggi, e dei suoi bisogni. Questi adunque debbono tutti reputarsi a buon diritto non già legati fatti PER POMPA O PER RELAZIONI INDIFFERENTISSIME, come si pretende in contrario, ma per legati DI AMICIZIA, E MEGLIO DI RIMUNERAZIONE distintamente spiegati nella supplica.

Dopo ciò che si sarebbe aspettato, che l'AUTORE DEL VOTO fosse disceso a parlare del deposito, ossia **Monumento per** la Sa.Me di **Pio VII** subitochè il Cardinale l'ha ordinato, quando era ancora in vita? E che pretendono forse gli Avversarij, che NEPPUR VIVENTE potesse Egli a suo piacere disporre di quei beni, che il Signore Iddio gli aveva dato?

E parlano pure gli Avversari delle facciate da costruirsi alle Chiese di questa Capitale. Io taccio affatto su questo argomento, che appena si sentirebbe con rassegnazione **presso gl'Irochesi e presso i Patagoni**, e che dee certo sembrare inaspettato nella Città di Roma contro della Religione Cattolica, nella Sede immortale de' Papi, e sotto il glorioso pontificato di Leone XII, che tante ricchezze diffonde sia per l'edificazione di nuove Chiese, sia per la restaurazione, e per l'abbellimento di quelle già esistenti, e non solo in questa sua Capitale, ma in tutte le Città, e in tutti i Luoghi dello Stato, animando col suo esempio e colle sue insinuazioni i Sovrani tutti Cattolici a fare altrettante nei loro Stati.

E, conchiudendo così la mia Apologia sul rescritto 19 Marzo 1808, voglio in fine fare osservare, che questo stesso rescritto non è di quei consueti, nei quali il Papa procede dietro la relazione del suo Ministro. Pio VII ha espresso di accordar la deroga a fedecommissi Consalvi "DE APOSTOLICAE POTESTATIS PLENITUDINE", non

basta, “EX POTU PROPRIO CERTAQUE etc. (segue in latino), che sono le parole del Rescritto.

Che se la Grazia è emanata MOTU PROPRIO con tutte le altre clausole, che vengono appresso, non si attende più all’esposizione, che può aver fatto il supplicante, ancorché si trovasse in parte erronea, ed esorbitante, ma si dee rispettare la grazia, come sia, perché il Sovrano l’avrebbe anche concessa senza l’altrui rappresentanza, avendo proceduto MOTU SUO.

Così in caso similissimo la S. Rota nella decisione (segue in latino una decisione di altra sentenza).

## CAP. V

**ANCHE AMMESSA L'APERIZIONE ORIS DAL RESCRITTO 19 MARZO 1808, I SIGNORI CONTI NEGRONI IN FORZA DEL MOTO PROPRIO 6 LUGLIO 1816 NON POTRANNO MAI CONSEGUIR L'IMMISSIONE AI BENI DI GIANGREGORIO E DI MARIANGELA PERTI, CONIUGE CONSALVI.**

I fratelli Conti Negroni col **monitorio da essi spedito innanzi al Tribunale dell'A.C. 10 Febbraio 1824**, hanno domandato l'immissione alle due Eredità di Giangregorio Consalvi, e di Martiangela Perti, perché avendo ambedue questi Coniugi sottoposto i loro beni a vincolo di primogenitura, e di fedecompresso, e quindi in mancanza delle linee contemplate, e dopo il multiplico di una lunga serie di anni ordinata l'erezione di questa Prelatura è quella a cui Eglino aspirino.

Ma, se per un momento si finga, o che fosse orrettizio e surrettizio, o in qualunque maniera immeritevole di esecuzione, osterà sempre all'Immissione richiesta il Moto Proprio 6 Luglio 1816, col quale sono stati unicamente conservati, e ripristinati i fedecommissi composti **D'IMMOBILI COMPLESSIVAMENTE ASCENDENTI AL VALORE DI SCUDI QUINDICI MILA.**

E' questa una ragione di più, un motivo fortissimo, e insuperabile, per cui ad evitare un circuito vizioso, ed un dispendioso giro di liti l'E.V. ed i Prelati Votanti colle supreme straordinarie facoltà, di cui sono rivestiti in questa causa, debbano negare agli Avversari l'Aperizione Oris, come quella, che nella trattativa della causa non potrebbe giammai riuscire ad essi proficua (vengono citate in latino altre sentenze della Sacra Rota).

Fa d'uopo prima d'ogni altra cosa conoscere, quale fosse lo stato della Primogenitura di Giangregorio ai 6 Luglio 1816, quando Pio VII emanò le note provvidenze sopra i fedecommissi di queste provincie già aboliti per **la Legge 6 termidoro fin dall'anno 1809.**

**Morendo Giangregorio Consalvi nell'anno 1766 in Toscanella**, lasciò in vita la sua propria consorte Mariangela Perti, la quale continuò a vivere per più anni nella Casa del marito.

**Era premorto a Mariangela, ed a Giangregorio, il loro unico figlio maschio Mario Giuseppe Urbano, che nel breve suo matrimonio colla Contessa Claudia Carandini ne aveva avuto tre figli, Ercole, Giandomenico e Andrea.**

Questi tre fanciulli, benché di tenerissima età sono tutti ricordati nel testamento dell'Avo, e tutti furono a lui superstiti insieme colla loro madre Contessa Carandini, la quale poi visse fino all'ultima vecchiaia.

Giangregorio non poteva meglio raccomandare questa sua famiglia composta di due donne, Suocera e Nuora, e tre ragazzi, che alla conosciuta religione, avvedutezza ed attaccamento del Card. Negroni, pregato da lui non solo di essere l'esecuzione dell'ultima

sua volontà, *ma di assumere inoltre in se il peso DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA MIA EREDITA' UNITA ALLA TUTELA, a cura di detti miei Nipoti, lusingandomi, che per la bontà verso di me dimostrata non sia per ricusare un tale incomodo.*

Prego di osservare, che Giangregorio parlando della bontà del Card. Negroni verso di lui, non parla mai di parentela, come ci si vorrebbe far credere in contrario.

Ordina Giangregorio, che il Cardinale Amministratore *non solo non sia tenuto a verun rendimento di Conti, ma possa del tutto disporre liberamente a suo pieno arbitrio, interpretare e dichiarare quando faccia di bisogno la presente mia testamentaria disposizione, volendo, ed ordinando, che a quanto l'Eminenza sua farà, disporrà, e dichiarerà debba starsi, come se fosse tutto da me fatto, ed operato, proibendo sotto pena di caducità a qualunque de' miei eredi istituiti e sostituiti di dargli molestia alcuna, ancorché estragiudiziale, e molto meno reclamare dalle sue interpretazioni, e dichiarazioni, privando d'adesso per allora, quando mai si dasse un tal caso, il che non credo, il ricorrente, reclamante, o molestante da qualsivoglia comodo della mia Eredità.*

Il Cardinale però si trova ben presto imbarazzato nell'amministrazione dell'eredità di Giangregorio, perché conobbe all'istante, che era insufficientissima a sostenere i pesi, di cui era gravata. Le Due Signore di Casa dovevano avere un trattamento, e **i tre ragazzi** col crescere negli anni dovevano educarsi in un Collegio, come di fatti fu eseguito, **mandati prima nel Collegio di Urbino, e quindi altrove.** Per quanto il maggiore dei tre fratelli (poi Cardinale Ercole) potesse mantenersi colle rendite primogeniali del Marchese Ercole Consalvi trasversale, che erano tutte di sua privativa pertinenza, è certo, che gli altri due fratelli di minore età stavano a carico del fedecommesso di Giangregorio, colle di cui rendite dovevano trattarsi essi, e la Perti loro Ava.

Ma non era questo, che sgomentava l'Amministratore dell'Eredità di Giangregorio. **L'imbarazzo nasceva principalmente dalla Contessa Claudia**, che, non avendo portati in Famiglia NEPPURE UNA MESCHINISSIMA DOTE, parte nei Capitoli Matrimoniali e parte in una transazione, che combinò nel 1763 dopo la morte del marito col Suocero Giangregorio, aveva saputo assicurarsi sopra i di lui beni l'annuo vitalizio assegnamento di scudi 800.

**Donna decisa ed imperiosa, non intendeva di rimettere neppure un atomo** dei suoi diritti, sia per l'integrità della prestazione, sia per la scadenza delle rate.

Convinto dall'altra parte **il Cardinale**, che il patrimonio di Giangregorio non poteva senza disesto far fronte a questo forte assegnamento oltre il mantenimento dei ragazzi, e dell'Ava, **non mancò di attaccare la Contessa Claudia in giudizio; e vinse in prima istanza** innanzi l'A:C: Carrara, **ma poi soccombì nel Tribunale della Rota**, ove si credette così privilegiato il credito della Contessa, che a giudizio di quel Tribunale avrebbe dovuto piuttosto aver luogo l'alienazione dei capitali fedecommissari, che la diminuzione dell'assegnamento della Carandini, al quale Giangregorio si era con particolari stipolazioni obbligato, come leggiamo nella Romana Alimentarum 4 dicembre 1769, avanti Monsignor Guerra (segue il testo in latino).

E così avvenne di fatti. Perchè, colla morte di Giangregorio venne ancora meno una parte considerabilissima delle rendite domestiche. Addestrato Egli nell'Azienda di Campagna faceva ogni anno la sua sementa non tanto nei suoi, quanto nei terreni altrui, che prendeva in affitto, e ricavava pure un abbondante guadagno dalla Negoziazione del bestiame, e dalla messeria delle pecore.

Al contrario, come avrebbe potuto da Roma il Card. Negroni continuare in un Negozio, che in mani di Ministri non fedeli poteva essere la ruina dei pupilli Consalvi?

Ecco come aumentati i pesi nella famiglia, diminuite notabilmente le rendite, **inesorabile la Contessa Claudia, ed insistente per avere l'intero suo assegnamento, e ad averlo nelle debite scadenze, fu costretto il Cardinale di venire di manoinmano alla distrazione dei capitali** ereditarj di Giangregorio.

Aveva egli compilato nell'anno 1766 l'inventario legale della di lui Eredità, che è quello stesso in cui i nostri Avversari hanno riportato un Ristretto. L'attivo fu di scudi 31123.80 ½; il passivo di scudi 7368.65. Dietro questo inventario, nel quale si conviene hinc inde, e dietro questi Stati i nostri Avversarj sono ben solleciti di tirare la conseguenza di questo tenore. Resta libero l'asse Ereditario in scudi 23755.72.

Ma qui è dove non si può convenire: Qui è dove sta l'errore. E' presso dell'opera di numerare tutti i beni parte distratti, e parte deperiti posteriormente nel corso di 50 anni, e dal confronto di questi con i beni lasciati da Giangregorio sarà ben agevole di raccogliere, quale fosse lo stato della Primogenitura di Giangregorio all'epoca del moto proprio 6 Luglio 1816.

Sottopongo agli occhi dell'E.V. in foglio a parte UNO SPECCHIO corroborato delle più sicure giustificazioni, partita per partita, il quale Specchio manifesta apertamente, che i Capitali lasciati da Giangregorio alla di lui morte del valore di scudi 31122.28, nel 1816 erano ridotti a meno di scudi 7000, cioè a scudi 6444.13. Sono state riunite nello Specchio sotto la lett. A quattro diverse partite di mobili, biancherie, attrezzi di cucina, di campagna, e di Masseria, letti, vestiario, legni di Città, e di Campagna, ecc. che tutte insieme sono state apprezzate nell'Inventario in scudi 4376.98; e le abbiamo tutte considerate come non esistenti, perché parte alienate, e parte deperite. E così fu realmente.

Conviene premettere, che **Mario Giuseppe padre de' pupilli morì di etisia** nella più fresca età, **onde tutto quel mobilio** che poteva in qualche modo considerarsi come infetto, **convenne darlo alle fiamme.**

Se si rinvenne qualche Ebreo, che attendesse all'acquisto degli oggetti meno sospetti d'infezione, ognuno intende a qual prezzo li avranno acquistati.

Fu pure tralasciata, come si è poco fa avvertito, la negoziazione di Campagna, che faceva Giangregorio mentre era in vita, poiché nell'anno 1768 terminò l'affitto, che ci teneva della Tenuta della Mensa Vescovile di Toscanella, e così furono venduti bovi e attrezzi da lavoro, ma a molto meno del prezzo descritto nell'Inventario, parte per mancanza dei compratori, e parte perché dovendosi il bestiame alimentare con i foraggi

tornava più a conto di sottovenderlo a buon mercato, che caricare l'eredità della spesa del mantenimento.

**Due Sacerdoti** di fede degnissimi ed istruiti delle cose domestiche della famiglia, **Don Alberto Persiani e Don Marcelliano Centurini**, fin dal 1768 deposero formalmente delle deposizioni di tali oggetti, delle loro distrazioni sotto il vero prezzo, e delle ragioni per cui furono fatte.

Ci piace qui di riportare ciò, che riferiscono dei mobili specialmente di Toscanella, *Li MOBILI esistenti specialmente in Toscanella e gli altri stigli stimati in una ragguardevole Somma NON SI TROVANO A VENDERE PER ESSER VECCHJ scoloriti, ed in poco buono stato, e restano invenduti non ostante le diligenze fatte, e se si portassero fuori di detta città anderebbero più a partire, ed a gravarsi di una spesa di trasporti, e gabelle considerabili. Quei Mobili venduti in Roma sono stati venduti meno assai della stima dell'inventario, essendosi tutto DOVUTO VENDERE AD EBREI E RIGATTIERI; PERCHE' LI PARTICOLARI NON CI SI SONO ACCOSTATI; ATTESO CHE IL DEFONTO GIUSEPPE CONSALVI MORI' DI MALE DI ETISIA; COME TUTTI E' NOTO; E LO STESSO SUCCEDDE per li Mobili di Toscanella.*

E voglio aggiungere l'attestazione **del fù Gaspare Giorgi** Computista come s'intitola, Deputato dall'Eminentissimo Signor Card. Andrea Negroni tutore, e Curatore dei Signori Pupilli Consalvi datata li 30. Marzo 1768. Così Egli., Essendosi dovuto vendere per utile, e vantaggioso del Patrimonio, per minorare le spese, qualche porzione di mobili, bestiami, e stigli di Campagna sopra descritti, fattesi tutte le maggiori diligenze, è *CONVENUTO DARLI PER MOLTO MENO DELLA STIMA, PER NON ESSERSI TROVATO CHI ABBAIA VOLUTO COMPRARLI A TENORE DELL'INVENTARIO E STIMA SUDETTA.*

Rimaneva in Toscanella anche a tempo del Cardinal Ercole una partita di mobili di pertinenza di Giangregorio, e può ognuno immaginarsi, se già fossero attriti, e di tenuissimo valore. Malgrado ciò **riuscì il Cardinale Consalvi** alli 2 Luglio 1808 **di vendere questi mobili tutti ai fratelli Persiani** per il prezzo di scudi 751.90, come meglio risulta dalle parole dell'Apoca, *e siccome il prezzo della suddeta Casa non eguaglia la somma del credito sudetto, così in piena soddisfazione del medesimo Sua Eminenza cede, e trasferisce in dominio dei fratelli PERSIANI TUTTI I MOBILI ESISTENTI IN DETTA CASA; E DAI MEDESIMI SIGNORI FRATELLI PERSIANI ritenuti, valutati, e di comun'accordo nella somma di scudi settecento cinquantuno, e bajocchi Novanta.*

Questa distrazione fatta dal Cardinale non per suo capriccio, ma **in conto di quello, di che era Egli debitore verso i Persiani**, mette all'ultima evidenza, che il mobilio tutto di Giangregorio (oltre quegli oggetti che deperirono o per la loro vecchiaia, o per la tisi del Marchese Mario Giuseppe) fu interamente distratto.

Segue nello Specchio alla lettera B la partita complessiva degli Argenti, denari contanti, e pegni particolari del valore tutt'insieme di scudi 3040. Risulta dal foglio originale intitolato, *Entrata a danaro del Signor D. Alberto Persiani proveniente dalla vendita de' mobili, argenti, ed altro venduto a tenore dell'Inventario a tutto Luglio 1767,*

che tenuissimo fu il quantitativo del denaro contante trovato a Giangregorio, cioè non più di scudi 229,77.

Nel detto foglio si ha ragione pure di alcuni pegni, restituiti agli oppignoranti; finalmente risulta dal foglio la distrazione di tutti gli argenti notati nell'inventario, meno quei pochi, che furono lasciati per uso dei tre pupilli, e della loro Ava Mariangela Perti, che sono descritti con queste parole *“Primieramente numero dieci posate sono restate in Casa, cioè tre ne hanno i Signorini di Urbino, e sette per uso della Signora Marchesa Maria Angela, ed una liscia per la donna con Saliera, Cucchiarone, sottocoppa, due Candelieri, uno smoccolatore, lasciati per ordine di S.E. (il Card. Negroni) per servizio di detta Signora.”* Ora questi argenti conservati, ascendendo, come si ricava da altre memorie di famiglia, al valore di scudi 210. Questa è la somma, che di questa partita (che principalmente consisteva negli Argenti) si potrà dire esistente, e conservata alla Primogenitura di Giangregorio.

L'estratto dell'inventario presenta in appresso sotto la lett. C. il capitale delle gioje ereditarie insieme con altri pezzi di argento del valore di scudi 3827,58. Veruna partita può far meglio conoscere, che la famiglia Consalvi non abbondava né di ricchezze, né di rendite neppure in tempo di Giangregorio, come si vuol far credere in contrario. Queste gioje, e questi argenti tutti erano in pegno al Sagro Monte della Pietà di Roma, da cui si era ricevuto il prestito di scudi 2619.90. Come fa testimonianza l'Inventario stesso di Giangregorio nella partita da Noi riportata nello Specchio lett. L. Si venderono dunque dall'Esecutore testamentario Card. Negroni questi pegni anche per risparmiare l'interesse per quanto tenue, che doveva pagarsi ogni anno al Monte, e che andava a consumare *sensin sine sensa* il capitale, ma si venderono a un dipresso a quello stesso prezzo, che convenne restituire al Monte per impegnarli.

**I due Sacerdoti Persiani e Cantarini** dal 1768 (quando questi oggetti dormivano ancora al Monte della Pietà per mancanza di pronto denaro) ci assicurano di questa verità osservando *“che al Monte della Pietà di Roma ritrovasi una partita di scudi 3827.58 di tante gioje impegnate dal fu Marchese Giuseppe Consalvi, queste per mancanza di denaro non si possono riscuotere, essendovi tra li altri tre pegni, che costituiscono soli la cospicua somma di scudi 2200 e se ne paga l'usura al Sagro Monte, e quando mai si arrivasse a riscuoterle, sarebbe la vendita non solo lunga, e difficile, ma minore della stima, perché le gioje essendo faccette, e antiche sono nella piazza in poca considerazione.”*

Le gioje dunque non possono considerarsi, come un capitale dell'eredità ancora in essere, divenendo piuttosto una partita passatora col debito di Giangregorio verso il Monte per i prestiti, che ne aveva ricevuto.

Le due partite, che seguono nello Specchio segnate lett. D. e che ammontano secondo il prezzo dell'inventario a scudi 4321, descrivono comestibili, granaglie, foraggi, e biada trovate nell'eredità di Giangregorio, e che per natura loro dovevano nell'anno della di lui morte (1766), o nell'anno appresso consumarsi. Ora egli è facile a vedere, che la cera, il caffè, la cioccolata, il vino, ed altre cose simili servirono tutte per la Marchesa Mariangela, che veniva trattata a Casa del marito colle rendite ereditarie del medesimo. Il grano però, e le biade erano in copia tale, che furono segnate nell'Inventario per il prezzo

di tremila e più scudi. Egli è certo, che tutte le granaglie di qualunque specie si dovettero vendere a quell'epoca, perché cose, che servando servari non possunt.

Dall'altra parte però, se al diligentissimo Amministratore Cardinal Negroni non riuscì ad impiegare neppure una tenue porzione del ritratto di quelle in un qualche investimento, se non acquistò Luoghi di Monti, non creò censi contro Comunità dello Stato, o contro Luoghi Pii di Roma, come Giangregorio aveva ordinato nel suo testamento, che argomentarne da ciò? Che erano tanti gl'impegni dell'eredità dello stesso Giangregorio non solo per **il vistoso assegnamento annuo di scudi 800 verso la Contessa Carandini**, ma anche per i debiti lasciati dallo stesso Giangregorio calcolati nell'inventario fino alla somma di scudi 7368.66. (vedi nello Specchio alla lett. L.) erano, dico, tanti gl'impegni dell'eredità, che il ritratto di queste granaglie dovette erogarsi nelle suddette cause.

Sappiamo con sicurezza, che nel 1768, quando le granaglie dovevano esser vendute, non si era giunto ancora a fare un'investimento neppure tenuissimo. Non avendo l'eredità entrate a sufficienza **PER REGGERE AI PAGAMENTI ANTICIPATI DELL'ASSEGNAZIONE GRAVOSO, CHE SI DA ALLA Signora Marchesa Claudia Carandini**, ed altre spese necessarie ancora delle vigne, è succeduto, e succede, che **DI MANO IN MANO CHE SI E' VENDUTO E MOBILI, E BESTIAMI SI E' IMPIEGATO IL DENARO IN SPESE DI PAGAMENTI, ED ANCORA NON SI** è arrivato a fare il reinvestimento di un soldo.

Dobbiamo dunque considerare questi capitoli per quanto tenui, come consumati, e alienati per i bisogni dell'Eredità, a meno che non si volesse accusare il Cardinale Negroni o di colpa, o di frode nell'amministrazione della eredità alla sua cura affidata.

L'angustia, e la miseria del patrimonio di Giangregorio, e l'insufficienza dei suoi redditi per sostenere col massimo risparmio i tre pupilli, e la madre, e l'Ava de' medesimi è manifestissima.

In fatti qual'idea vantaggiosa può farsi dello stato economico, e delle anue rendite di una famiglia, quando il proprietario è costretto d'impegnarsi tutti i suoi argenti, e tutte le sue gioje? E non basta. Quando si ricorre al Monte di Pietà per avere contro un'oggetto da lasciarsi in pegno la tenue somma di scudi 20., di scudi 6., ed anche di uno scudo solo? Prego di leggere l'estratto dell'Inventario di Giangregorio, che contiene la descrizione di tali pegni.

**Il Card. Negroni nella sua amministrazione di quindici anni** non solo distrasse tutti gli argenti, non solo non fece verun'investimento, o verun'acquisto, ma anzi commise delle distrazioni di mobilità, di bestiame, e di altri capitali senza trovarsene la corrispondente erogazione in qualche capitale fruttifero.

Ed è insussistente l'acquisto di in vacabile di scudi 900., che si vuole obiettare dagli Avversarj, e cui sopra si è parlato. Eccone la provenienza. Mariangela Perti nel suo testamento lasciò ai suoi Nipoti di minor età, Giandomenico, ed Andrea tutti i crediti, che ella aveva contro l'eredità del defunto suo marito Giangregorio, e che ascendevano a scudi



1317.20. **Dunque il Card. Negroni** per adempire la volontà di Mariangela **acquistò in favore di Giandomenico il Vacabile del Giglio.**

Ora questo acquisto non si fece in altro modo, che col ritratto dei beni di Giangregorio venduti dal Card. Negroni, perché essendo l'eredità di Giangregorio debitrice verso la moglie per molti titoli spiegati nell'Inventario e nel testamento, era giusto, che il vacabile si acquistasse a spese dell'Eredità medesima. Dunque il vacabile fu comprato per l'eredità, ma a carico dell'eredità per il prelegato lasciato da Mariangela ai due nipoti Giandomenico, ed Andrea Consalvi.

Anzi dalla scrittura originale firmata nel 1778, tanto da Ercole, quanto da Andrea, si ricava, che **Andrea** sempre indebitato, parte per il suo scarso assegnamento, parte perché spendeva più di quello che aveva, **vendette il suo vacabile ad Ercole**, il quale si caricò di asciugare i debiti, di cui era gravato allora; Conchiudiamo il vacabile comprato in esecuzione della volontà di Mariangela apporta una diminuzione tanto al patrimonio di lei quanto al patrimonio del marito, restando sempre saldo ed indiscusso che il Card. Negroni in tutta la durata della sua Amministrazione non arrivò ad acquistare colle rendite ereditarie neppure un tenuissimo capitale, che fosse il risultato dei suoi sopravvanzi, quando al contrario è certo, che seguirono durante la sua Amministrazione molte distrazioni; tal'è tanta era la tenuità dei patrimoni amministrati!

Torno allo Specchio, e specialmente alla partita marcata lett. E, che riguarda **la masseria** tanto delle pecore, quanto dell'altro bestiame, apprezzati nell'Inventario per il valore complessivo di scudi 5261.

Facile e chiarissima è la dimostrazione dell'esito di queste masserie. Nel 1767, per ordine del Card. Negroni furono venduti de' buoi, ed altro bestiame per scudi 1242.25, di cui diamo la prova con documento di quel tempo. Nell'anno appresso per comando parimenti dello stesso Card. Negroni fu venduta **ad Antonio Guglielmotti di Civitavecchia** la terza parte dell'intera masseria di pecore, e cavalle per la somma di scudi 1047, come risulta per pubblico istromento rogato da **Domenico Bartoli Notaro** di Civitavecchia li 12 Novembre 1768. Che se le suddette due alienazioni di bestiame ascendono alla somma di scudi 2089, ne conseguirà che la masseria residuale dovrà considerarsi nello stato del fedecommisso di Giangregorio, come ancora esistente per la valuta di scudi 2972.

E' di pochissimo momento l'altra partita segnata nello Specchio F, perché non supera li scudi 157.56. Si sa che alcuni di questi crediti furono esatti sotto l'Amministrazione del Card. Negroni, alcuni rimasero inesigibili, ma è poi certo, che non se ne fece investimento veruno, e così convien contare questi piccoli capitali parte tra i deperiti, e parte tra gli alienati, come è stato fatto nello Specchio.

**Accrescevano l'Eredità di Giangregorio** alcuni censi colla Comunità di Toscanella in sorte di scudi 975. Costando per un pubblico istromento dei 16 Febbraro 1784, che uno di questi censi in sorte di scudi 325 fu restituito dalla Comune. Considero come esistente a credito del fedecommisso di Giangregorio il restante Capitale di scudi 650. Questa partita è contrassegnata nello Specchio colla lett. G.

**Costituiscono un'altra partita di attività di Giangregorio diversi stabili esistenti in Toscanella** e potati nell'inventario per scudi 5021.12 Specchio lett. II. **La vigna denominata la Bassetta** con i suoi annessi formava la parte migliore di questi stabili, ed il Card. Consalvi **nel 1808 la vendette ai fratelli Persiani**, come si rileva meglio dall'Apocche di vendita di quell'anno inserite nell'Istromento del 27 Settembre 1817. Somm. num. 27 e contr. Somm. num. 8.9.10.

Posta la distrazione di questa parte de' stabili, considero come esistente e vantaggio della Primogenitura di Giangregorio l'altra parte non alienata, e che a stima dell'inventario ascenda a scudi 947.24.

La partita di scudi 301.55 ½, e distinta nello Specchio colla lettera I, non è altro che la spesa della condotta di un'acqua, e il prezzo della stessa acqua sorsato da Giangregorio per migliorare un terreno detto il Podere appartenente all'Eredità del Marchese Ercole Consalvi suo Autore. Ma essendo nota la regola del *quid minus inter impensum, et melioratum*; essendo che l'acqua irrigava anche i terreni di Giangregorio notati qui sopra, io non saprei accreditare per questo titolo la primogenitura di Giangregorio, che per la metà del suddetto credito cioè scudi 150.72 ½

L'ultima partita dei Capitali segnata nello Specchio colla lettera K **riguarda i quattro Uffici Vacabili**, che nell'inventario restano valutati in scudi 5700. Ora è a sapersi, che **i medesimi vacabili furono liquidati nell'epoca Francese**, e se n'ebbe in Cartella la somma di Franchi 16500, e queste impiegate con quelle di diversa provenienza in acquisto di fondi rustici nei territori di Perugia e di Terni, fatte le proporzioni per li suddetti franchi 16500 si ebbero i fondi per la valuta in Estimo Catastale di scudi 1135.55, ai quali aggiunto il terzo formano scudi 1514.04. Che perciò considerata come deperita l'altra parte del Capitale per la somma di scudi 4185.96, si può segnare, come si è fatto nello Specchio a vantaggio dell'Eredità di Giangregorio la somma di scudi 1514.04.

Laonde è chiaro, che i beni lasciati da Giangregorio, e apprezzati nell'Inventario in scudi 31122.28 ½ dopo la morte dello stesso Giangregorio (prima però del 6 Luglio 1816) parte deperirono, e parte furono distratti per la somma di scudi 24688.10, che perciò all'epoca dei 6 Luglio 1816 **non rimasero altri beni di provenienza di Giangregorio, che per il valore di scudi 6444.13**. Donde discende per una sicura, e innegabile illazione, che la Primogenitura di Giangregorio, la quale dopo la mancanza dei gravati doveva convertirsi in un fondo di Prelatura, cessò di esistere per la Legge appunto dei 6 Luglio 1816, **la quale richiamò in vita quei fedecommissi** solamente, che avessero de' beni Stabili complessivamente ascendenti al valore di **sopra scudi quindicimila**.

Lascio da parte, che i beni di Giangregorio esistenti ai 6 Luglio 1816 non erano tutti stabili, come esige la legge. Supponiamo pure, che fossero tali, giacchè io non voglia ora disputare della qualità, ma solo della quantità de' beni. Se quei rimasti dopo le deperizioni, e le alienazioni non arrivano complessivamente presi al valore di scudi 15 mila, non che superino tal valore, ella è un'evidenza, che la Primogenitura di Giangregorio abolita del 1809 per la Legge 6 Termidoro pubblicata allora in Roma, non

ha potuto rivivere in forza del moto proprio 6 Luglio 1816, subitochè non le appartengono altri beni, che per il valore di scudi 6444.15.

**Priva è dunque di ogni legale fondamento l'azione promossa dai fratelli Negroni**, che cercano l'immissione ai beni ereditarij di Giangregorio per formarne il fondo del lascito Prelatizio, che lo stesso Giangregorio immaginò che nel suo testamento, e quindi è inutile l'operazione oris, o la riduzione ad viam iuris, e che si richiede dai fratelli Negroni.

A torto poi i fratelli Negroni avanzerebbero delle querele per il cunulo delle deperizioni, ed alienazioni fino alla somma di scudi 24 mila e più, donde deriva l'impovertimento, e quindi l'eccidio di quella Primogenitura. Poichè se le deperizioni dei Capitali in questione sono avvenute per le luttuose vicende dei tempi, come fu per ragione di esempio la riduzione ossia liquidazione dei Vacabili, per la quale la Primogenitura ha perduto il ragguardevole capitale di scudi 4000, e più; e se **il morbo contagioso del quale morì Mario Giuseppe** occasionò una perdita nel mobiglio di qualche migliajo di scudi sotto il prezzo, per cui era stato stimato nell'Inventario; se finalmente si scapitò assai dallo stato dell'Inventario: se l'inesigenza de' crediti, parte per la mancanza di compratori rispetto alle Masserie, e parte per la qualità delle gioje, che non erano ricercate, e fuor di moda, come resta invicibilmente provato; vi sarà mai persona di buon senso, che non voglia menar buone le deperizioni di capitali?

Si dica altrettanto delle alienazioni. Ma si sono Eglino scordati i nostri Contradditori, che Giangregorio insieme coll'attivo lasciò pure de' debiti fino alla cospicua somma di scudi 7.368.66 1/2, quali si trovano registrati nell'Inventario, e quindi sono passati nel nostro Specchio Lettera L.?

Conveniva dunque dimettere questi debiti, e le rendite annuali essendo insufficienti al mantenimento della famiglia, fu d'uopo di distrarre per questo oggetto dei capitali. Morto poi Giangregorio, e mancate con lui quelle maggiori risorse, che nascevano dalle sue industrie, e dal suo Negozietto di Campagna si aprì una larga voragine, che assorbì i Capitali, e i redditi tutti della famiglia.

Voglio dire il grandioso assegnamento in contante di scudi 800 l'anno, che si dovettero dare alla Contessa Carandini dal 1766 fino al 1796 (**in cui Essa mancò di vita**) per il lasso ben lungo di anni trenta. Abbiamo già osservato, che il Cardinal Negroni conscio della tenuità dell'entrate di famiglia, la quale, morto Giangregorio nel 1766, dovè per alcuni anni mantenere la di lui Vedova Mariangela Perti e mantenne inoltre in collegio i tre fanciulli, sperimentò anche **la via giudiziale, onde alla Contessa Claudia fu vincitrice**, e quindi non tralasciò mai di esigere la convenuta prestazionm ed il patrimonio di mano in mano andiede al impoverire.

E' curioso di leggere le riserve, e le cautele, che a favore de' suoi pupilli usava il Cardinal Negroni negli Ordini, con i quali di mese in mese pagava anticipatamente l'assegnamento alla Vedova, Sommario num. 23 e 24. Questo disborso adunque continuato per tanti anni fu la causa principale delle distrazioni dei capitali di Giangregorio, le quali unite alle deperizioni ascendono, come si è detto, a sopra 24 mila scudi.

E queste deperizioni ed alienazioni, (che colpa n'ha il richiamo alla memoria di Vostra Eminenza, che Giangregorio lasciò Ercole, suo Nipote ex filio praemortuo dell'età di otto in nove anni, gli altri due fratelli erano anche di più fresca età di Ercole, furono tutti tre mandati al più presto in Collegio, e intrattanto il tutore, il curatore, l'Amministratore dei tre fratelli, e dell'intero patrimonio fu **il Cardinal Negroni, la di cui amministrazione durò fino all'anno 1783** secondo la data dell'ultimo ordine che apparisce da lui spedito, Sommario num. 24.

**Se durante l'amministrazione del Cardinal Negroni, le sostanze di Giangregorio diminuirono** grandementem di questo forte decremento **o non dovrà incolparsi veruno**, come io credo per verità, **oppure dovrà incolparsi unicamente il Cardinal Tutore**, e Amministratore. Quindi è, che io non so, come i Signori Negroni piuttosto che perseguire l'eredità, e l'erede proprietario del Cardinal Consalvi, non chiamino in giudizio gli eredi del Cardinal Amministratore. Io dirò bene la difesa dell'Amministratore, che procurando Egli il vantaggio dei tre pupilli, procurò **veniva anche a fare il vantaggio della sua propria famiglia**; la quale un giorno avrebbe potuto godere del lascito Prelatizio.

Checchesia però delle Vicende, e della depauperazione delle sostanze di Giangregorio, è massima abbracciata in oggi costantemente dal Tribunale della Sagra Rota, che le alienazioni di qualunque specie siano, e in qualunque tempo commesse sono sempre prese a calcolo per ritenere l'abolizione del vincolo fedecommissario, come ha fermato *la Rota nella Romana, seu Spoletana deletionis Inscriptionis hipotecariae del 5 aprile 1824* (segue in latino).

Nè può giovare ai fratelli Negroni, che si disputi di una Prelatura non di un fedecommissio, o di una primogenitura. Poichè altro è dei relitti Prelatizj, che erano già tali all'epoca dell'abolizione de' vincoli fedecommissarj ordinata in queste Provincie del 1809, altro è di questi altri relitti, che erano infieri, e che dovevano aver luogo dopo la morte dei possessori dei beni, con i quali dovevano erigersi le Prelature.

Checchè abbia a dirsi delle Prelature già in essere all'epoca dell'abolizione de' vincoli fedecommissarj sebbene io non so che le medesime fossero eccettuate dalla legge distruggitrice dei fedecommissi, ne i difensori contrarj portano legge, o cose giudicate, che sostenghino simile eccettuazione; checchè, dico, sia di tali Prelature è un farsi ridere il sostenere, che si mantennero li vincoli di quei fedecommissi, nei quali in *ultimum spem*, e forse dopo dieci secoli si era voluta l'erezione di una Prelatura, **poichè la legge 6 termidoro** ordinando l'abolizione de' fedecommissi ordinò pure che i beni divenissero liberi nell'attual possessore.

Ma il Cardinal Consalvi del 1809, era il possessore pacifico della Primogenitura di Giangregorio. **Dunque la Primogenitura di Giangregorio divenne libera nel Cardinal Consalvi di poterne a suo talento disporre.**

Dunque a monte tutte le posteriori sostituzioni, e a monte pure la Prelatura.

Così trattato ex professo l'Articolo ha deciso la Rota nell'Auximana Primogenitura 4. Luglio 1817, avanti **Monsignor Zinanni**. E diffusamente nella Confermatoria del 12

Dicembre dello stesso anno ultimo avanti il medesimo, ivi (segue la sentenza in latino), che se per le leggi abolitive svanirono le sostituzioni del Capitolo della Chiesa Cattedrale, e della Confraternita del Sacramento, e del Gonfalone della **Città di Osimo**, si potrà dubitare se sia svanita la sostituzione un lascito Prelatizio?

La Primogenitura dunque di Giangregorio ridotte le sue sostanze all'epoca dei 6 Luglio 1816 al valore di scudi 6 mila e poco più, è spartita, perché fu percossa dalla legge 6 Termidoro e non ripristinata per il moto proprio 6. Luglio 1816. Quando n'era possessore il primo Erede gravato, che non si era ancora fatto luogo all'erezione della Prelatura.

Resta ad occuparsi ben poco delle sostanze ereditarie di **Mariangela Perti**, moglie di Giangregorio, perché nello stesso *contrario Sommario nim. 4.* questi beni sono divisi in tre sole partite, cioè *primo* mobilio, ori, argenti, biancherie ec , *secondo* la Casa posta in strada Frattina, terzo un Censo pervenutole per la morte della madre in tutto scudi 6842 in Capitale.

E' d'avvertire però, che la prima partita del mobilio, ori, argenti ec. ascendente al valore di scudi 2642 non dee valutarsi, perché la Marchesa Mariangela stessa la lasciò in legato ai due nepoti Gian Domenico ed Andrea.

Il Censo poi di scudi 1600 in sorte secondo il Moto proprio 6. Luglio 1816 non può numerarsi tra gli stabili, sopra i quali possa ripristinarsi il fedecommissio. Rimane dunque per fondo fedecommissario **la sola Casa posta a strada Frattina** in scudi 5600, benchè altrove abbiamo avvertito che il vero valore della medesima era assai minore tantopiù che era gravato di un Canone e questi sono tutti i capitali di Mariangela Perti.

**E qui nasce una seria controversia**, se le sostanze, ossia Primogenitura di Giangregorio debbano unirsi colle sostanze ossia fedecommissio di Mariangela di lui moglie all'oggetto, che la ripristinazione del fedecommissio possa ricavarci dai beni di tutti due nipoti. **Il defonto Monsignor Buttaoni** interpellato PER LA VERITA' dal Cardinal Consalvi ha trattato ex professo questa quistione nel *Voto legale*, di cui i nostri Avversarij avendo parlato tante volte, mostrano di avere una scienza positiva.

**Monsignor Buttaoni scrisse così** nel suo Voto: *“Potrebbe quistionarsi, se a costituire il valore di scudi 15 mila possano unirsi le due Eredità, o debbano queste considerarsi divisamente in modo, che se niuna di esse contenga immobili di un valore di scudi 15. M. l'uno e l'altro fedecommissio debba intendersi cessato, o all'opposto debbano aversi ambedue per sussistenti, se uniti presentano un valore d'immobili nella qualità di scudi 15. M.*

**Inclinerei per la NECESSITA' DEL DETTO VALORE IN CIASCUNO DI ESSI**, affinché a norma degli Articoli 133. 136. e 159. del Moto Proprio del 6 Luglio 1816 debbano aversi per conservati o l'uno, o l'altro, o ambedue. La ragione si è, perché i fedecommissi nella loro istituzione, e modo di succedere fino alla Prelatura sono diversi: diversi i fedecommittenti: diverso il modo di succedere nelle linee mascolina, e femminile de' discendenti de' due istitutori, succedendosi in quello del Marchese Gio

*Gregorio INDIVIDUAMENTE per modo di Primogenitura, ed in quello della Marchesa Mariangela DIVIDUAMENTE PER modo di fedecommesso. Se poi le loro purificazioni in favore della Prelatura si combaciano, e in questo caso le due eredità si confondono, e si dichiara, che debbano costituire un sol fondo della stessa Prelatura; questo vorrà dire, che un fedecommesso si è voluto nel caso di una determinata sostituzione non debbano reputarsi diversi: Nemmeno anzi vorrà dire, che debbano intendersi talmente confusi l'uno coll'altro, che non debbano conservare gli effetti della diversità provenienti dalla diversa provenienza. Se per modo d'esempio, che la rendessero passiva niuno direbbe mai, che la eredità del Marchese Giovanni Gregorio fosse tenuta a supplire, ed a coprire le di lei passività.”*

Fin qui Monsignor Buttaoni di felice ricordanza. Io poi ragionando più strettamente conchiudo, che o i beni di Mariangela vogliano considerarsi separati da quelli del marito, oppure si uniscano insieme, nell'uno, e nell'altro caso il fidecommissio in questione è svaporato, subitochè le sostanze di quei conjugj Consalvi anche insieme riunite sono molto al di sotto del valore di scudi 15 mila, quante se ne esigono per la legge 6. Termidoro. Poiché i beni di Giangregorio pervenuti fino al 1816. Non sono che 6444,13 e i beni della moglie 2600, riunito insieme il prezzo di amedue le pertinenze si ha il valore di 9044, 13 che è assai inferiore del valore designato per la ripristinazione de' vincoli fedecommissarj.

**E' questo il luogo opportuno di soddisfare all'altra obbiezione** de' nostri Avversarj, che accusano la supplica del Cardinal Consalvi, come inesatta in quella parte dove ha esposto, che i capitali di Giangregorio erano ridotti (nel 1808) a scudi 11000, e che molto tempo vi voleva, perché il moltiplico ordinato da Giangregorio giungesse alla misura prescritta nella di lui ultima disposizione, come ragiona l'Autore dal contrario Voto alla pag 17 *“ivi, falsissimo altresì, che i Capitali destinati a dotare la Prelatura, ridotti fossero a scudi undicimila, e che per conseguenza molto tempo ancora vi fosse voluto, perché il moltiplico giungesse secondo le disposizioni di Gio. Gregorio, a formare la rendita Prelatizia.”*

Ma se abbiamo provato, che i Capitali ereditarj di Giangregorio del 1816 non sorpassavano li scudi 6444, chi non vede, che fu esattissima l'esposizione del Cardinal Consalvi, che nella supplica si espresse così *“l'eredità del Marchese Giangregorio destinata al moltiplico per questa Prelatura, attese le distrazioni, e riduzioni, alle quali è stata soggetta per l'adempimento degli obblighi superiori agli annui redditi, presentemente di poco può superare la meschina somma di scudi undici mila in capitale, e l'annuo reddito di scudi seicento. Ma questo stesso capitale è soggetto a una diminuzione di valore, e ad un pericolo di perdita, consistendo per quasi la metà in vacabili valutati al primitivo valore nominale dell'acquisto, il quale ora appena potrebbe realizzarsi nella quarta parte, oltre il pericolo della perdita totale, a cui tutte le diligenze umane non bastano per provvedere, attesa la natura di questo capitale.”*

E non è stata altrimenti subdola ed artificiosa, come si proclama in contrario, l'altra rappresentanza del Cardinal Consalvi, quando parlò del lunghissimo tratto di tempo accessorio, perché il lascito prelatizio potesse avere il suo adempimento.

Vediamolo. Secondo l'ultima volontà di Giangregorio doveva farsi un multiplico finchè il capitale giungesse a dare un'annuo frutto di scudi 1700, della qual somma, scudi 1600 dovevano percepirsi dal Prelato, e gli altri scudi 200 dovevano erogarsi in un multiplico per formare un capitale di scudi 10 mila per detrarsi da esso quelle spese necessarie per il Prelato in occasione di promozione. Così risulta dal testamento di Giangregorio.

Ora si supponga, che i capitali destinati al multiplico (uniti insieme i beni di amedue i Coniugi) ascendessero alla morte del Cardinal Consalvi a scudi 9044.13, come sopra si è conchiuso. Si supponga che questi Capitali dessero il reddito annuo al 5 per 100. Si faccia il calcolo sulla base di quel capitale, e di quel reddito, e si toccherà con mani, che molti ed altri molti anni dovevano passare perché si avesse il reddito richiesto da Giangregorio di scudi 1700 all'anno.

Tanto è vero, ciò che rappresentò, che la disposizione del Marchese Giangregorio è di tale natura, che appena se ne potrebbe sperare l'adempimento dopo un lunghissimo tratto di tempo posteriore alla morte del Cardinal Oratore, quando anche vi fosse luogo a credere, che niuna delle tante eventualità, che nelle disposizioni protratte a così lungo spazio di tempo sogliono avvenire non distruggesse in mezzo al corso i progressi del destinato multiplico.

Laonde ec.

**Teodoro Fusconi, Avv.**

**Cesare Lippi, Avv.**

**Vincenzo Cini, Avv.**

**Paoloantonio Pierdonati, Avv.**

VOTO LEGALE  
SULLA RIPORTAZIONE DEL RESCRITTO PONTIFICIO  
DE' 19 MARZO 1808  
IN FAVORE DELLA CHIARA MEMORIA  
DEL CARDINAL CONSALVI  
SULL' ABOLIZIONE  
DELLE SOSTITUZIONI DI FAMIGLIA  
ROMA 1826  
DALLA TIPOGRAFIA DI BERNARDINO OLIVIERI  
CON LICENZA DE' SUPERIORI

---

VOTO  
PER LA VERITA'

**Sulla ragioni, per cui il Rescritto a favore del Card. Consalvi sulla liberazione delle Sostituzioni Fidecommissarie del 19 Marzo 1808 deve dichiararsi di niun effetto.**

FATTO

Il Cognome Consalvi, **Famiglia non oscura di Toscanella**, spirava in Ercole Consalvi Bisavolo del Cardinale di questo stesso nome. **Egli rinnovò l'Agnazione in GIO. GREGORIO BRUNACCI** figlio di una sua Sorella.

Dopo averlo fatto sposare a **Maria Angela Perti** cugina del Cardinal Negroni, nel Testamento che scrisse in data del 18 Febrajo 1734, lo istituì Erede in carico di assumere il Cognome Consalvi.

Fondò una Primogenitura perpetua nella sua linea, all'estinzione della quale chiamò al godimento dell'Asse Primogeniale la Compagnia di S. Giuseppe di Toscanella nella sua Patria.

Ebbe Gio.Gregorio un Figliolo, **Mario Giuseppe**, cui si ammogliò la Marchesa **Claudia Carandini**. Da questo matrimonio nacquero Ercole poi Cardinale Consalvi, Gio. Domenico, ed Andrea.

**Nel 1763 morì di etisia in Roma Mario Giuseppe** lasciando tre Figli Pupilli, e la Moglie Vedova. Questa in età ancora giovanile **non si volle riunire al Suocero** in Toscanella, col quale venuta a transazione stipolò un'assegnazione vitalizio di annui scudi ottocento.

**Nel 1766 morì Gio.Gregorio**. Egli aveva istituita una Primogenitura, alla quale chiamava Ercole, il primo de' suoi Nipoti ex Filio, e la discendenza del medesimo. In mancanza, le linee degli altri due Nipoti Mascoline e Femminine. Estinte queste, volle che si dotasse col'asse primogeniale una Prelatura, alla quale nominò il secondogenito pro tempore di Casa Negroni, e dopo di esso quello che avrebbe nominato il Prelato stesso per



suo Successore, Tutte le altre circostanze di questa disposizione si possono con dettaglio maggiore decurre dal nostro Voto sulla Prelatura, Poco interessano per l'oggetto attuale. Basti per ricordare, che Gio.Gregorio volle dare con ciò un attestato di amicizia e riconoscenza per il Cardinal Negroni suo Affine, che nominò anche suo Esecutore Testamentario, ed a cui raccomandò i suoi Nipoti, e la sua Eredità, coll'espressioni più ed onorifiche insieme, nel Testamento indicato.

L'inventario de' suoi beni ascese al valore di scudi ventitremila settecento cinquantatre, come or ora vedremo.

**Nel 1769 morì Maria Angela Perti** sua Moglie. Essa nella sua ultima disposizione, in ciò che riguarda la fondazione della Prelatura, si era uniformata perfettamente a quella di suo Marito.

L'Inventario de' beni di questa Dama ammontò al valore di scudi 6840, che riunito a quello dell'asse gi Gio.Gregorio supera la somma di scudi 30000.

Il Patrimonio de' Pupilli Consalvi rimase lungamente sotto la provvida Amministrazione del Cardinal Negroni. Egli continuò lo stesso sistema col quale ne avea esercitata l'Amministrazione il Testatore medesimo. A questa prepose un Sacerdote esperto ed onesto, **D. Alberto Persiani, nato e cresciuto in Casa Consalvi**, da cui quegli ripeteva tutto il suo essere, ed a cui si mantenne costantemente attaccato.

Finchè visse (il Cardinale Negroni) **sostenne nel 1769 una lite impegnata colla Vedova Madre de' Pupilli**, pretendendo che l'assegnamento di scudi 800 era eccessivo. **Ma più Decisioni Rotali rigettarono l'istanza**, e l'assegnataria fu conservata nella pienezza delle sue ragioni. In realtà, lungi dal trovarsi l'Eredità Consalvi in angustie di sorte alcuna, fece l'Esecutor Testamentario degli acquisti e de' miglioramenti rispettabili tra i quali un Vacabile in quell'anno stesso 1769.

**Dieci anni dopo nel 1779 formò egli (il Cardinale Negroni) una Società col Persiani di tutti i beni e negozi di Toscanella**, come risulta dalle narrative degli Atti seguiti nel 1810.

Il Primogenito Ercole divenuto Maggiore accettò formalmente il Testamento dell'Avolo nel 1782 e in quell'anno stesso saldò il conto del Persiani a tutta quell'epoca, come ne risulta dalle Apoche del 1808.

I vistosi affitti, gli acquisti segnatamente quello del Vacabile, tutto era un sintomo della floridezza di quel Patrimonio, e della sagacità e provvidenza tanto dell'Amministratore Testamentario **che del Socio generale Persiani**.

Questi continuò in tal modo fino al 1804, in cui pagò il tributo comune. Vi continuarono similmente dopo la sua morte i suoi fratelli **fino al 1817, in cui Vincenzo Persiani** Erede di essi, disciolta la Società che durato avea tanti anni, **divenne Affittuario** dei beni di Toscanella.

Dopo quello di cui si è parlato nel 1782, non si era reso altro Conto dai Persiani dei beni di Toscanella . Nel 1804 se ne rese il secondo. Il risultato fu che trovandosi i beni nella loro integrità ritenne Ercole Consalvi debitore verso i Persiani di scudi Cinquemila per la qual somma egli diè *in solutum* in seguito **il Palazzo col Mobilio e una porzione di Vigna**. Questo fu il primo smembramento dei beni di Toscanella. Tutto ciò si esprime nell'Apoca del 2 Luglio 1808.

Un'altra Apoca del medesimo giorno ed anno presenta il Conto reso dai Persiani tuttora socj di Ercole per i successivi anni 1805, 1806 e 1807. Restando anche in questo terzo Conto debitore il Consalvi di altri scudi 1600, **fu ceduto in pareggio il rimanente della Vigna di Toscanella**.

**Colla morte di Andrea suo Fratello, seguita nel giorno 6 Settembre 1807**, era rimasto il solo superstite della propria Famiglia, **Ercole, allora già Cardinale e primo Ministro in Roma**.

A quell'epoca si eclissò il Cielo e l'Orizzonte così dianzi brillante per questo memorabile Ministro si caricò di nugoli. **Roma fu occupata dalle Armi di Napoleone nel 1808**, il Cardinale dovè dimettere per ragioni politiche il Ministro.

I Dignitari della Corte di Roma, funestati dalla prospettiva della catastrofe che pur troppo si andò a realizzare tra poco, non pensarono che a prendere quelle precauzioni che suggeriva loro la prudenza e l'imminenza della burrasca. Tutti procurarono di mettere al coperto i propri effetti dalle misure di un Invasore, che non metteva altri limiti al volere di quei della sua potenza, in quell'epoca terribile veramente e senza limiti.

**Il Cardinale Consalvi tanto più degli altri** si dovè appigliare a questo partito, quanto più si conosceva compromesso, e quanto meno gli avrebbero permesso i principi dell'onoratezza di uniformarsi a delle disposizioni che s'imponevano sotto pena di dichiararne i Refrattari Rei di Stato e di Lesa Maestà.

**Egli dunque finse di accordo col Signor Conte Lavaggi** aver disposto anticipatamente delle rendite della pingue Badia di Grotta Ferrata. **Egli finse** con un'Apoca collusiva **di essere rimasto debitore verso i Persiani** di scudi Ventimila ed in soddisfazione di questa vistosa passività avergli ceduto tutti i beni di Toscanella. Con questo spirito di eludere la confisca, si **finse** in appresso **una vendita del bestiame al Sig. Conte Lavaggi nel 1819**, per timore che tornasse di nuovo il Capo del Governo Francese a quella misura, dalla quale si era ritirato per solo riflesso alle circostanze.

Ma conveniva colorire queste innocenti simulazioni all'occhio sospettoso della Tirannia, che non così facilmente si sarebbe veduto fuggire dagli artigli le vittime della sua gelosia e della sua avania.

Come supporre di fatti una vendita libera di beni vincolati da tante sostituzioni? Questo riguardo eccitò il Porporato di procacciarsi quel famoso **Rescritto dei 19 Marzo 1808**, che forma il soggetto dell'attuale ricerca.

Egli con supplica, meditata colla più fina scaltrezza espose al Papa di trovarsi oppresso da debiti, di non avere nel suo patrimonio come far fronte ai medesimi, come provvedere agli ossequij funebri, ai suffragi più diversi alla remunerazione più giusta di chi gli avea prestato de' lunghi servigi. Dimostrava che la deroga delle disposizioni de' suoi Maggiori non feriva alcun interesse significante e degno di rispetto. Terminava col chiedere al Papa (**nello spirito del quale si sa quale influenza esercitasse**) che vi derogasse colla pienezza de' suoi poteri, aggiungendo che, anche in caso di più lungo vivere e di miglioramento nelle sue risorse, era disposto a contemplare delle opere più accette a Dio di quelle contemplate dai dagl'Istitutori de' suoi Fidecommissi.

**Il Santo Pontefice, conoscendo sicuramente lo scopo di questo stratagemma, non ebbe difficoltà di segnare col suo Augusto Nome una Grazia**, che sarebbe stata fuori della circostanza esorbitante ed ingiusta, se non avesse servito che ad un prudente ed innocente ripiego contro dell'ingiustizia e violenza di una sovrastante confisca.

Nella sua sostanza derogava il Papa tanto alle disposizioni del Marchese Gio.Gregorio e sua moglie Mariangela in favore della Prelatura, quanto a quelle del Marchese Ercole Consalvi in favore **dell'altra Causa Pin**, della dotazione annuale di alcune Zitelle nubili di Toscanella patria ed origine della famiglia Consalvi.

Tal è il celebre **Rescritto del 19 Luglio 1808**, che si vorrebbe far valere a danno dei sostituiti, tanto tempo dopo che disparvero le circostanze dalle quali era stato determinato e fuori delle quali non dovea punto avere più luogo.

L'esito dimostrò che i timori non erano stati paniei, e che nulla di più opportuno delle prese misure riuscire poteva. **L'Iliade delle sciagure che afflissero la S. Sede** negli anni successivi al 1808, è una memoria quanto luttuosa, altrettanto presente a tutti gli spiriti.

Non occorre di rammentare che la deportazione del Capo Augusto della Chiesa, la dispersione del Sacro Collegio, la seconda proscrizione di quei Membri che non vollero aderire alle nuove esigenze dell'Imperatore de' Francesi, uno de' quali fu **il nostro Cardinal Consalvi**.

**Rilegata la sua persona, i suoi beni furino sottoposto ad una severa confisca per parte del Demanio Imperiale.** Fortunatamente però la violenza di queste misure non l'incalzò, e tutto si limitò ad un semplice sequestro su i beni ed effetti del condannato.

Allora si cominciò a far uso della salvaguardia, che si era apprestata. **I Persiani amministratori e soci del Cardinale comparvero nel 1810 con una solenne Protesta**, nella quale si richiamava un'Apoca fittizia in data dei 27 Settembre 1807 tra essi e il Cardinal Consalvi. Appariva dalla medesima che, rimasto questi debitore di scudi Ventimila per tanto della gestione Persiani, in soddisfazione avea ad essi ceduto tutti i beni di Toscanella, il Bestiame e gli altri effetti appartenenti a quel Luogo.

**Questo supposto era nella più perfetta collisione con quello che prima della Catastrofe era seguito realmente tra i Persiani e il Cardinale**, e con quello che seguì dopo la liberazione.

Nelle Apoche che abbiamo già accennate del 1808, il Palazzo e una parte della Vigna si era ceduto dal Cardinale agli Amministratori per un reliquato di scudi Cinquemila. Tutto ciò era incompatibile con un debito di scudi ventimila, e con una cessione di tutti quei beni ed effetti per soddisfarlo.

**Nel 1817 un'istramento pubblico tra il Cardinale ed il Persiani suppone la durata della società**, che solo allora si riconosce stralciata tra loro, si affittano i beni ai Persiani medesimi, e si vende per scudi Novemila da pagarsi in rate il bestiame ai medesimi. Combina, se puoi, questa disposizione coll'alienazione di tutto ciò per scudi Ventimila a tenore della protesta del 1810.

Ma **per ingannare il Fisco Imperiale** colla supposta alienazione dei beni conveniva togliere di mezzo le sostituzioni de' Maggiori. Altrimenti chi avrebbe potuto persuadersi dell'acquisto di beni, vincolati com'erano quei di Toscanella? Ed ecco l'oggetto di quel Rescritto così straordinario; ecco la spiegazione di un **Geroglifico**, che senza questa chiave sarebbe **più inesplicabile** di quei della Cina e **degli antichi graniti di Egitto**.

Tanto ciò era vero, che nella protesta Persiani, in occasione della confisca, si espresse *“Si ripromise intanto di procurare una GRAZIA PONTIFICIA per liberare i beni, e capitali da qualunque vincolo, PERCHE' l'anzidetta total cessione potesse avere il suo pieno effetto all'epoca della di lui morte, pregando i Fratelli Persiani di una tal sofferenza per li residuali scudi 15.364.”* Ed ecco la necessità di tal Rescritto riconosciuta dalle Parti, benché si fingesse non ottenuto, ma semplicemente ripromesso.

In realtà il Rescritto, di cui troppo conosceva il Cardinale l'ingiustizia, se fosse stato qualche cosa di reale, non si doveva manifestar che a caso disperato. Non si curarono gli Agenti del Cardinale che di farne menzione. Posti alle strette l'avrebbero disseppellito dal nascondiglio **come il Palladio di Troja**, come l'ancora della speranza, e come uno strumento riservato al solo caso della disperazione.

Niun uso di fatti se ne fece. **Il Cardinale, finchè visse, nol produsse giammai**. Nella Concordia, pochi mesi dopo di averlo ottenuto stipolata coi Persiani ai 9 Luglio di quell'anno medesimo, riconosce le sostituzioni stesse, delle quali col Rescritto aveva ottenuto la deroga, e come alienava de' beni appunto sottoposti ai Fideicommissi (derogati ipoteticamente col Rescritto) stipolò espressamente di sottoporre la sua Eredità all'indennizzamento dell'equivalente alle cose distratte dal Fidecommesso. Niuna menzione ne fece similmente nell'Istromento stipolato nel 1817: celebrato con un Nipote di quegli stessi Persiani. Niuna nel suo Testamento del 1822, benché avesse commesso al suo Uditore, **il defunto Monsignor Buttaoni**, di compilare in precedenza un Voto sulla libertà de' suoi beni. Qual obbligo vi era di Voti legali, se il Rescritto supposto avesse troncato ogni questione e ogni ragione di dubitare?

Il contegno del defunto Porporato era stato lodevolmente imitato dallo stesso suo Esecutore Testamentario Monsignor Buttaoni. Non prima di mesi diciassette dopo la morte di quel Ministro fu ripescato tra le carte inutili dell'eredità. Si ebbe ribrezzo di produrlo in Giudizio, ove non in forza di un particolare Rescritto così decisivo ed autorevole, ma in forza delle Leggi comuni e generali si sostenne l'abolizione del vincolo.

E quantunque il Giudice nell'informazione si mostrasse contrario all'Erede libero, non si ridusse a produrlo, che quando messa la Causa sotto il termine della Spedizione, la disperazione costrinse a farne quell'uso, di cui si era ben poco calcolata la inutilità.

Chi non vede da tutto ciò che il Rescritto fu tutt'altro che un atto serio. Non fu altro che una salvaguardia contro gli effetti della proscrizione che già prevedeva da lungi come ciascuno, così specialmente una mente tanto sagace com'era quella di quel grand'Uomo di Stato.

Convien essere troppo nemico della memoria di questo celebre Ministro per supporre diversamente. Se il Rescritto fosse stato altro che un Egida per salvare il patrimonio dalla ingiusta violenza dell'Invasore, sarebbe stato un ammasso di mendacj e d'indoverose reticenze, **indegne del qualificato Supplicante** che l'avea provocato. **Egli era ricchissimo nel 1808** quando cercava di comparire al Papa per un oberto.

**Mentre fingeva così pateticamente** di temere un morte inonorata per mancanza di mezzi, egli avea dei Capitali nella vistosa somma di scudi 191959; come dallo Stato di quell'epoca. Le sue rendite fin d'allora giungevano alla rispettabile quantità di scudi 14200.

**Ritornato l'ordine e la legittimità dopo tanti anni di eclissi**, il Cardinale rientrò nella pienezza delle sue dignità, della sua influenza e del suo potere in questo Stato.

Egli era, **dopo la perdita del fratello Andrea rimasto l'unico rampollo del suo cognome**. Ad onta del suo disinteresse e della sua integrità, le Relazioni diplomatiche, le Cariche occupate in tanti anni portarono nel suo Patrimonio de' tesori, che tutti lasciò alla sua morte accaduta nel 24 Gennajo dell'anno 1824.

Dopo che cessò quegli di vivere **la Casa Negroni reclamò formalmente le sue ragioni** in ordine alla Prelatura.

Si aprì un vivo dibattimento innanzi l'A. C. Collegiale, e gl'Individui della Famiglia chiamata e i rispettabili Esecutori Testamentari, sostenendo gli ultimi, che in forza delle recentissime disposizioni legislative la vocazione della Prelatura era svanita, quantunque come dal Voto stampato che si annette, si provasse dai Negroni, che l'Asse eccedeva di gran lunga la somma di scudi quindicimila, e che l'obbligo di reinvestire, essendosi concretato per le vicende e le circostanze ad un reinvestimento in beni stabili, tutti concorrevano gli estremi necessarj per la conservazione delle Istituzioni.

**Il Giudice si dichiarò favorevole all'istanza Negroni**, quale si era anche dichiarato il cessato Tribunale Collegiale per i motivi espressi nell'Informazione e Ristretto del Giudice, ed era già disposto a spedire la Causa, **quando per parte degli Avversarj si produsse quell'antico Rescritto del 19 Marzo 1808**.

**La produzione serotina ed inaspettata di questo Documento sorprese** ugualmente con una specie di petrificazione improvvisa **il Giudice della Causa**, che gli Attori Negroni.

Il primo dovè arrestare necessariamente il corso della Procedura, i secondi presero il partito di ricorrere al Trono dell'Augusto Successore per riparare un pregiudizio che involontariamente era stato inferito alle loro ragioni della Sa: Me: del Predecessore.

Sua Santità rimise la Supplica dei Negroni all'Eminentissimo Signor Cardinal Prefetto della Segnatura, che *“intese le Parti interessate e il Voto del Tribunale, provvedesse.”*

Avanti quel Dicastero si fecero delle voluminose Allegazioni, per parte dell'Esecutor Testamentario ad oggetto di sostenere, e per parte de' Negroni ad oggetto d'impugnare il Rescritto, tanto per l'orrezione e surrezione, che per la sua esorbitanza ed eccesso.

La storia della discussione seguita in quel Tribunale non è un mistero. Vi era qualche scissura ne' Voti. **La preponderanza de' medesimi era in favore de' Negroni. Ma l'opinione dell'Eminentissimo Prefetto fu quella che prevalse,** e per la stima che riscuotono meritatamente i suoi lumi, e per l'ascendente della sua dotta eloquenza, coll'accesso di qualche suffragio, nacque la maggioranza di un solo voto per l'esclusione della Orrezione.

Quand'anche fosse stato escluso questo vizio, il Rescritto presentava una esorbitanza, ed un eccesso palpabile in se medesimo nell'aver esteso (come almeno si supponeva dagli Avversarij) gli effetti della deroga ai Fidecommessi aviti, anche nel caso che al Cardinal Consalvi si fosse prolungata la vita e sopraggiunti i mezzi, onde fare degli avanzi.

Tanto nelle informazioni, che nella Discussione Collegiale de' Votanti si protestò, che su questo secondo Articolo il Tribunale non s'intrometteva affatto, ma che nel rapporto da farsi alla Santità Sua si sarebbe proposto, come dipendete unicamente dall'Adorabile Risoluzione che la medesima avrebbe creduto di prendere.

Tanto ciò vero, che non solo la fama pubblica, ma gli stessi Membri del Tribunale che avea deliberato, lusingavano i Negroni del più felice risultato sul Rapporto che ne sarebbe stato fatto a Sua Beatitudine. Poiché se il Tribunale non avea creduto di sua attribuzione giudicare dell'esorbitanza di un Rescritto Sovrano, non era perciò al Sovrano stesso disdicevole il farlo, e coll'autorità stessa correggere la Lesione, che un equivoco del Predecessore di Sa.Me. avea potuto recare agl'interessi de' Terzi.

Così però in questa parte il S. Padre non ebbe quel soccorso, che si proponeva nella sua Religiosa Delicatezza, dall'esame e dai lumi di un Porporato così rispettabile, e da un Sinedrio di Magistrati così autorevoli come quello della Suprema Segnatura.

**Il Rescritto** emanato dalla medesima, e **firmato dal solo Eminentissimo Prefetto** fu in conseguenza *“Non esse locum neque reductione ad viam Juris, neque Aperiitioni Oris”*.

**Il colpo di questo Rescritto** (conseguenza del quale fu la Sentenza di Monsignor Grimaldi assoluta degli Esecutori Testamentari dalle domande Negroni) avrebbe gettati nella desolazione e nella costernazione più profonda i Negroni, se non fossero troppo penetrati, che Sua Santità ha tanta cura di non recar pregiudizio alcuni agl'interessi della

Giustizia, quanta ne hanno di non riceverlo quegli stessi che ne sono la vittima. Intanto si fecero delle ricerche e delle diligenze maggiori. **Il risultato fu la scoperta di tali e tanti argomenti** per dimostrare l'inutilità del Rescritto, che i medesimi Magistrati, se tornassero ad esaminare l'affare, non ancora bastantemente illuminato quando si conobbe la prima volta, pronunzierebbero un giudizio tutto diversa da quello che fecero nella prima Discussione.

Mentre i Negroni pieni di fiducia e di conforto tornano al Trono, s'incaricarono di esternare per la verità il nostro Parere sulla forza del Rescritto 19 Marzo 1808, come avevamo fatto sul merito della Causa principale. Dopo la più esatta ponderazione del complesso di tante prove, noi non dubitiamo punto, come non dubiterebbe veruno, che il Rescritto controverso non possa essere sostenuto in alcun modo, **e ciò per quattro ragioni fondamentali** che noi tratteremo in altrettanti capitoli.

**Primo**, cioè, perché il Rescritto fu una preta simulazione per la circostanza dell'imminente confisca. **Secondo**, perché sarebbe stato orrettizio e surrettizio, anzi studiosamente diretto a tradire la fiducia del Pontefice, quand'anche fosse stato ottenuto con animo di valersene ad altri effetti che ad eludere la violenza degli Invasori. **Terzo**, perché prescindendo dall'orrezione e surrezione sarebbe stato esorbitantissimo in quella parte che sola interessa attualmente con cui si deroga assolutamente alle Sostituzioni anche nel caso che le circostanze supposte avessero cangiato totalmente di aspetto. **Quarto** finalmente perché a questo caso non si estese la Grazia, e se vi si fosse estesa, si sarebbe risolta, per mancato il Defunto di disporre nei termini e modi che avea supposto al Papa di voler fare.

## CAPO I

### **Il Rescritto fu carpito simulatamene per colorire l'alienazione de' Beni ad effetto di eludere la confisca imminente per parte degli Invasori.**

La Simulazione di un'atto qualsivoglia nei giudizi si deduce, se vi concorrono una causa plausibile di fingere e degl'indizj atti a congetturare la finzione. **Tal è la Teoria notissima**, che si ode tutto giorno applicare nel Foro (che segue in latino).

Ora la causa impulsiva a **premunirsi simulatamene di un Rescritto Pontificio** nel Cardinal Consalvi **era evidentissima** nell'epoca in cui l'ottenne. Era imminente l'occupazione dello Stato Pontificio, la dispersione del Santuario, la deportazione del Papa e del S. Collegio. **L'esempio della prima Invasione** faceva temere troppo fondatamente, che un Cardinale com'era il Consalvi, sarebbe stato uno delle vittime primarie di quella orribile persecuzione. Egli era stato destituito dal Ministero per volere del Governo Francese **a cui era divenuto odioso per la fedeltà stessa** e religione de' principj che prefissava, e la fermezza de' quali opponeva alle violente e insidiose pretensioni della prepotenza imperiale. Non doveva, in tal prospettiva di cose, esser sicuro della confisca, **che in realtà gli sopravvenne tra poco**, come già l'aveva sofferta un'altra volta, più novizio ancora nella carriera politica, e tanto meno importante nelle sue relazioni?

Ora **ad oggetto di eludere una misura** di cui presentava troppo certa e vicina la verificazioni, **egli procurar doveva** una simulata alienazione di quei beni ed effetti, come i fondi e i bestiami, che difficilmente avrebbe potuto sottrarre alla persecuzione del nuovo Tiranno di Roma. Ma come alienare dei beni soggetti a sostituzioni? Questo solo avrebbe smascherato lo stratagemma. Un'alienazione di beni affetti a Fidecommesso senza un Chirografo, senza una concessione Sovrana che l'autorizzasse sarebbe stata agli occhi di tutti una cabala ed una simulazione troppo sfacciata. Conveniva dunque cominciare dallo sciogliere in un modo legale ed efficace i Fidecommessi per far credere seria e reale un alienazione, della sincerità di cui vi era altronde tanto da sospettare.

**Quanti di fatti fecero lo stesso!** La storia delle rivoluzioni, dell'emigrazioni, delle grandi persecuzioni politiche non presenta che continui esempi di questo innocente ripiego. Ecco dunque la causa di simulare, ed eccone non solo gl'indizj e le congetture, ma la dimostrazione e l'evidenza stessa.

Quando concorre una Causa di simulare così proporzionata e così plausibile, non servono che due o tre indizi i più lievi per conchiudere la simulazione. Ma **nel caso nostro**, torniamo a dirlo, **abbiamo la dimostrazione, abbiamo l'evidenza** (segue in latino la citazione di due o tre casi simili.).

**Il primo argomento, è appunto l'epoca**, e la circostanza in cui emanò la Concessione Pontificia. Ai 19 Marzo 1808 le truppe francesi occupavano Roma, e bloccavano già il Pontefice al Quirinale. Già il Cardinale e i Dignitari della Corte di Roma erano avulsi dalla S. Sede, e rinviati al Luogo destinato dall'Invasore. Quanto più **l'imperiosità di quel frangente esigeva che il Cardinale pensasse a casi suoi**, premunendosi contro la procella che gli sovrastava, altrettanto è più evidente la collusione



di un'autorizzazione che non poteva essere più reale e sicura dell'alienazione dei suoi beni, che doveva inorpellare. **L'alienazione si doveva fingere per eludere la pubblicazione de' beni. Il Rescritto si doveva fingere per non smascherare l'alienazione.**

**Il secondo argomento**, o piuttosto la dimostrazione più decisiva, è appunto **l'evidente finzione dell'alienazione stessa di tutti i beni. Appena lanciato il Decreto di confisca**, e posto il sequestro sui beni al Porporato, assente in deportazione, **i Persiani emisero una solenne Protesta** colla quale dichiararono che per un debito di scudi ventimila, di quanto erano creditori verso il Cardinal Consalvi Proprietario de' beni da essi amministrati, i medesimi erano stati loro dati in solutum. Ma ciò è in evidente collisione con quello che si disse nell'Apoche del 1808, e in quella del 1817. Nelle prime il debito residuale del Cardinale non eccedeva la somma di scudi cinquemila, **e dava in solutum il Palazzo di Toscanella e una porzione della Vigna**. Come adunque si poteva il debito fare ascendere alla vistosa somma di scudi ventimila, e la dazione *in solutum* estendere a tutti i beni, bestiami ed altri effetti che pure erano di un valore tanto maggiore?

**Fu dunque una pretta finzione** il debito ed in conseguenza la dizione in solutum. Anche più evidente risulta ciò dallo stipolato del 1817. In quest'anno si formò un pubblico Istromento tra il Cardinale e i Persiani, col quale si affittano dal primo ai secondi i beni medesimi, si vende il bestiame per scudi novemila, pagabili in rate di scudi tremila in tre anni, **finalmente si riporta, e conferma la vendita del Palazzo o Vigna seguita nel 1808.**

**Era dunque una chimera il debito di scudi ventimila**, lo era l'alienazione di cui parla la Protesta fatta dai Persiani per eludere il Sequestro Imperiale. Se i beni erano stati alienati prima dell'Invasione in soddisfazione di una passività di scudi novemila da pagarsi a rate, se fosse stato dato in pagamento fin dal 1808 per un debito del Cardinale.

Ma la dimostrazione della simulazione del Rescritto supera se medesima, per la circostanza importantissima che nella loro Protesta espressero i Persiani essere seguita la vendita pretesa tra essi e il Cardinale con un foglio del 24 Settembre 1807, aggiungendosi le seguenti parole "*Si ripromise di procurare una GRAZIA PONTIFICIA per liberare da ogni vincolo (i beni che si fingevano ceduti)*".

**Spiega ciò a meraviglia** il giro e la tortuosità di tutto il concerto preso tra il Cardinale e i Persiani. Spiega la necessità che riconosceva il preteso Alienante di carpire una Grazia Pontificia per contestare l'alienazione. Dimostra finalmente che, non potendosi ammettere per reale e da senno l'Alienazione, anche il Rescritto che serviva di elipeo e di colore alla medesima, non doveva ritenersi per altro che per un colpo di mano.

**Ma perché, dirassi, non si produsse il Rescritto?** Uno spirito tutt'altro che maligno sospetterebbe da ciò forse, che il Rescritto fosse un'abuso di fiducia. Noi però siamo ben lontani dal supporre nel Cardinale una violazione qualunque anche di semplice delicatezza. Il Rescritto del 1808 sia pure senza veruna antidata, o alterazione, come in ogni altro caso si potrebbe supporre. Siccome però i Persiani nella loro protesta supposero

l'alienazione seguita nel **Settembre 1807**, epoca anteriore di più mese a quelli dei **19 Marzo 1808** data del controverso Rescritto, così non vi è anacronismo alcuno nell'espressione.

**Non si produsse peraltro, e non se ne fece uso, perché non vi fu luogo, né bisogno di farlo. Tutta l'operazione Francese terminò con un sequestro semplice, né l'incalzaron ulteriormente gli atti della Confisca.**

E' ben naturale che un Rescritto così poco decorso, e cotanto urtante, fosser riservato al solo caso della pura necessità e della disperazione, Se il Fisco Francese avesse progredito nella operazione, sicuramente sarebbe stato cavato fuori per petrificare in qualche modo quella violenza. Ma non essendovi stato luogo **rimase in quelle tenebre in cui rimase sempre finchè visse, l'Illustre defunto**, e dalle quali non fu estratto che quanto l'estremo bisogno, come vedremo, domandò il ricorso a quest'ultimo colpo di riserva.

Si potrà dubitare, dopo tutto ciò che l'alienazione e in conseguenza lo svincolo delle sostituzioni da cui dipendeva, non fossero che una machina e un artificio per salvare la preda dalla rapacità del Confiscatore? **E non toglie qualunque dubbio, il vedere che altrettanto si pratica alle vendite della pingue Badia di Grottaferrata**, Commenda sulle rendite della quale si finse col Signor Conte Lavaggi una anticipata cessione per gli anni dell'Invasione? **E non si fece altrettanto sul bestiame che guarniva la Tenuta di Monte Bello nel territorio di Toscanella?** Questo bestiame si finse anche esso venduto al Conte Lavaggi con un apoca simulata. Ne importa che ciò accadesse nel 1812 benché fosser cessate allora le violenze Napoleoniche, niun però si sarebbe assicurato che non potessero un giorno, al variare delle vicende politiche e militari, ritornare di nuovo. Intanto un fatto anche posteriore in linea di argomento e di presunzione ne fa arguire anche per l'anteriore.

**La condotta del Cardinale, al ritorno glorioso della Pace**, fu coerente a questa spiegazione, senza la quale diverrebbe inconcepibile affatto l'operazione, e che sola consterebbe una manovra, la quale, se non fosse stata una difesa contro l'ingiusto spogliatore, sarebbe stata un'ammasso di rigiri. Egli non fece il minimo caso del Rescritto, e non l'esibì giammai per pubblico strumento.

E ciò tanto più è rimarchevole, perché **di molti altri Rescritti fece un'uso ben diverso**, e tutti furono da esso inseriti solennemente negli atti Notarili.

Parlò nel suo Testamento delle antiche Sostituzioni che vincolavano i propri beni. Era quello il luogo di fare qualche menzione di un Rescritto così autorevole e così perentorio sulla liberazione di quei vincoli. Un Testatore non ha riguardi, disponendo e parlando di un'epoca, in cui non è più in caso di averne. E perché dunque altro non disse, se non che i beni suoi erano divenuti liberi, segnatamente in vigore del Moto Proprio 6 Luglio 1806?

Disse segnatamente, perchè la liberazione, prima era seguita in forza delle leggi Francesi, le quali erano state in ciò confermate dal Moto Proprio del 1816. Perchè non fece motto del Rescritto che troncava ogni disputa, e solo si riferì alle disposizioni della

Comune Legislazione le quali peraltro, come dimostriamo nel Voto contemporaneo, erano ben lontane dal favorire la sua pretenzione?

Tanto più, perchè prima di disporre di quei beni aveva egli ordinato al suo Uditore Monsignor Buttaoni, di ch. Mem. un Voto Legale, sullo scioglimento del Fidecommissio di Famiglia. **Non v'era bisogno di Voti, nè di Consulti Legali, ove il Rescritto si fosse considerato qualche cosa più di una cauta finzione** a tutt'altro oggetto che allo svincolo rela di que' gravami.

E questo stesso Consultore, divenuto suo esecutore Testamentario, qual conto maggiore fece egli mai di questo bizzarro Rescritto? Egli l'aveva lasciato tra le carte di rifiuto, tra le quali giaceva. **Avea difeso, con ogni altri mezzo di ragione che col Rescritto, la libertà dei beni.**

**Non s'indusse a produrlo, che** dopo essere stata la Causa ridotta al Proservato per la spedizione **per disperazione di** non potere altrimenti **evitare una Condanna** per la quale avea già il Tribunal Collegiale prima, e quindi l'A.C. Grimaldi esternato il più deciso sentimento. Depositario de' segreti e de' sentimenti del Testatore e creatore suo insieme, conosceva tanto meglio di ogni altro l'inefficacia di quel'atto avanti i Tribunali tanto più si era occupato, vivente ancora il Cardinale, della questione alla quale appartiene così direttamente il Rescritto.

**L'ultimo argomento della simulazione del Rescritto è appunto l'orrezione e surrezione dell'istanza che provocollo.** Convieni rispettare troppo poco la memoria del Petizionario e del Rescrivente, di un Cardinal Consalvi e di un Pio Settimo, per crederli capaci, l'uno di raggirare nel modo che vedremo i chimerici motivi della deroga alle sostituzioni degli antenati, l'altro di accordare una grazia così esorbitante.

**Al contrario, dovendo tutto servire per declinare solo dalla prepotenza nemica,** s'intende bene che poco doveva interessare all'uno di supporre delle insussistenze, all'altro di accordare tutto, senza esame e senza internarsi punto ne' meriti della cosa.

**Nulla di più innocente,** quando non avesse avuto il Rescritto altr'oggetto che di schermire il ricorrente da una Tirannica confisca.

**Nulla di più rivoltoso,** ove fosse stato diretto contro i futuri chiamati, contro la Prelatura, contro la Causa Pia, istituita dagli Antenati del Cardinale.

Ma di ciò si tratterà di proposito, nella parte che siegue. Per ora giova di considerare l'orrezione, i mendacj, le reticenze indoverose come un semplice indizio di simulazione. Torniamo a dirlo. **Converrebbe supporre il Cardinale Consalvi traditore della verità e del Papa, da cui estorceva un'ingiustizia, per credere diversamente.**

Chiara è in conseguenza la simulazione e la collusione di quelle preci e di quella Grazia. Se simulata, non può essere di alcun effetto, perchè il suo scopo fu di assicurare i beni contro l'imminente confisca, non di abrogare le Pie disposizioni, e le sacre istituzioni de' Fideocommittenti.

Ma se si volesse ad ogni modo sostenere, che il fine del supplicante fu realmente quello di render liberi i propri beni, se una simulazione così chiara, presentasse tuttora delle perplessità, il Rescritto rimarrebbe del pari una Carta inutile appunto per la sua incontrastabile orrezione e surrezione.

**CAPO II**  
**Il Rescritto sarebbe stato sempre**  
**orrettizio e surrettizio**

Possibile che siano mai di ciò dubitato? Senza occuparsi di tante altre reticenze e supposizioni, delle quali formicola quella Supplica, non dovea colpire ogni spirito colla sua semplicità e chiarezza **una sola riflessione che siamo a soggiungere?**

Il Cardinal Consalvi espose, per dirlo colle sue stesse parole, di possedere "*un patrimonio soggetto a diverse Istituzioni dopo la sua mancanza, talchè se accadesse questa SOLLECITAMENTE, si troverebbe DESTITUITO dei mezzi onde adempiere alle obbligazioni ed agl'impegni, ed ai pii e giusti desiderj di sopra accennati*".

A quanto ascendessero questi bisogni Egli stesso lo calcola, e non di altro che dalla sua stessa dichiarazione noi intendiamo di farne dipendere l'entità: "*Il cumulo di tutte queste cose costituisce una passività tra i venticinque e i trenta mila scudi, a cui NULLA, o POCHISSIMO, si troverebbe nella sua Eredità che potesse far fronte.*"

Secondo l'Esponente pertanto, tutto il suo patrimonio non eccedeva un valore di venticinque o trentamila scudi. **Ora, documenti autentici ed irrefragabili, dimostrano, che un Patrimonio, dipinto quasi per oberato, senza punto valutare le personali risorse del Petizionario, sorpassava quasi i sessantamila scudi, come dallo Stato patrimoniale del Cardinale del 1808.**

**Quindi** soddisfatti gl'impegni, esauriti i bisogni, de' quali si faceva un quadro così patetico dallo spirito, troppo allora agitato del Cardinale, **vi rimaneva un sopravvanzo di trenta, o quaranta mila scudi**, tutto netto, tutto libero, tutto disponibile.

Depurato questo anche dalle sostituzioni, delle quali si provocava la deroga, rimaneva sempre del valore da poter disporre, secondo che più gli fosse aggradito.

Se dunque il fondamento della Grazia era stata *L'insufficienza* dell'Asse, quand'anche tutto il resto fosse stato scevro di orrezione, questa sola, solennemente smentita, basterebbe a dimostrarla e a lasciare senza fondamento la deroga, alla quale per un errore così grave si determinò la facilità del buon Sovrano.

Questo solo basta per dimostrare l'orrezione e surrezione del Rescritto. **Difatti non si deroga giammai alle disposizioni Testamentarie che per il caso di assoluta necessità.** Se il Cardinale non mancava di mezzi per far fronte ai bisogni ch'esagerava nella sua supplica, qual ragione vi sarebbe stata per ottenere una Grazia, la quale senza necessità non sarebbe stata che un'ingiustizia?

Ma che diremo, se le orrezioni si affacciano in folla anche nelle altre parti dell'esposto? Il supplicante suppose, che i suoi debiti, uniti alle spese del funerale ed alle giubilazioni de' familiari, giungessero alla somma di *venticinque o trentamila scudi*. Nulla di più falso. Nell'Apoca più volte citata fra il Porporato e gli Eredi Persiani, datata

ai 2 Luglio 1808, quattro mesi, cioè, dopo il Rescritto, dibattuti i conti dell'Amministrazione a tutto **Novembre 1804, epoca della morte di D. Alberto Persiani**, il Cardinale rimane cauzionato appena debitore = *della somma di scudi cinquemila per tutto il più, ch'esso Signor Cardinale possa aver percetto sopra il prodotto e rendite de' suoi beni e capitali, depurato da ogni spesa di amministrazione.* = Ecco il solo debito a tutto il 1804, cioè scudi cinquemila. E questo stesso reliquato non era netto in favore dei Persiani, soggiungendosi = salve le integrità dei Capitali, e generi esistenti nel detto Mese di Novembre 1804.

Stralciati conti posteriori dell'anno 1804 fino al 1807, il Cardinale, nell'atto medesimo, sotto firma privata, si riconosce debitore di altri scudi 1774. Una parte se ne salda similmente coll'alienazione degli stabili suddetti, la stima de' quali avanzava il reliquato a tutto il 1804. Per il resto, se ne riserba di aver ragione ne' conti degli anni progressivi. Anche però su questo = **SI DICHIARA**, che il suddetto Credito risulta dal solo Conto a danari, rimanendo ad aversi ragione nei conti susseguenti dei Generi restati in essere alla fine dell'Anno 1807.

Tutta dunque la mole de' pretesi debiti limitavasi alla somma di scudi 6844.07, e vi erano da dibattere i generi rimasti in essere, tanto nel Novembre 1804 in fine dell'anno 1807, annate nelle quali i prodotti agrari erano nella massima reputazione. Se pareggiavano questi il passivo, a poco sicuramente si potea ridurre, dopo fattone il regolare dibattimento.

Erano due o tremila scudi, a quanto si potea tutta ridurre la mole di quei debiti chiamati cospicui. Unendovi una somma di scudi millecinquecento, a quanto si limitano le spese funebri di qualunque Porporato co' suoi accessoj, altri cinquemila per il Capitale di un Vitalizio di cui doveano rimaner contenti i Familiari, appena ne risulterà la somma di scudi diecimila. Ecco tutte le passività; ecco tutti i pesi che poteva affacciare il Supplicante, per fondamento della deroga che implorava. Questo non giungeva alla metà dei venticinque, o trentamila scudi, ai quali esso ne faceva ascendere il complesso.

Si pretese avanti il Tribunale della Segnatura di far figurare gli altri debiti del Cardinale. Ma senza perderci in un gineprajo di minuzie, nelle risposte date ai Signori Conti Negrone se ne può ravvisare la confutazione.

La maggior parte consistono nelle passività ereditarie del **Marchese Andrea Consalvi**, Fratello del Cardinale. Per nulla dire dell'insussistenza delle medesime, basta riflettere che, se il Marchese Andrea morì con qualche passività, lasciò anche un attivo, e il fratello sarebbe stato ben'imprudente di accettare l'Eredità senza il beneficio almeno della Legge e dell'Inventario, se il passivo avesse superato o assorbito l'attivo. Ma in sostanza l'Eredità di Andrea fu un nuovo lucro di suo fratello. Quel Cadetto avea porzione in varj Patrimonj de' comuni Ascendenti, come in quello di **Gio. Gregorio**, che gli avea lasciato un sesto, in quello di **Mariangela Perti**, in cui avea il semiasse; in quello di **Anna Maria Perti**, sul quale godeva un'annualità di scudi cento, in quello di **Bonifazio Perti**, in cui avea la metà come il Fratello, e ciò senza dire delle altre risorse ed averi di quel Cavaliere. Di reale non vi era dunque in tutta la speciosa rivista dei **debiti del**

**Cardinale nell'anno 1808, che quello verso i fratelli Persiani nella somma ristretta di scudi 6744.**

**Facilissimo altresì, che i Capitali, destinati a dotare la Prelatura, ridotti fossero a soli scudi undicimila.** e che per conseguenza molto tempo ancora vi fosse voluto, perché il Moltiplico giungesse, secondo le disposizioni di Gio.Gregorio, a formare la rendita Prelazia.

**Risulta che l'asse di Gio.Gregorio e di Mariangela Perti sua moglie,** la quale anch'essa riunì il proprio Patrimonio a quello del Marito, per erigere e dotare la Prelatura Negroni, è rimasto sempre nella sua integrità. Riuniti questi due valori, e detratto il passivo, la dote della Prelatura **raggiunge il valore di scudi 50000.**

Sicuramente, per dimettere le passività, dovè il Cardinale Negroni alienare il superfluo ed il meno importante. Tutte dunque le vendite fatte da quel qualificato Amministratore, lungi dal considerarsi come distrazioni, si debbono considerare come tanti atti di provvidenza e speculazione.

E quali erano i pesi, pe' quali si sostiene che il Cardinal Negroni dovesse alienare tanti Capitali? **La Madre del Cardinal Consalvi,** in forza delle Transazioni con Gio. Gregorio e della Regiudicata Rotale, **non percepiva che scudi 800** dal patrimonio de' proprj Figli. La Vedova Gio. Gregorio, che sopravvisse alcuni anni a suo Marito, i tre Giovani Consalvi erano pesi tali, per cui convenisse distrarre de' Capitali, e pe' quali non bastava la rendita di di una sorte di scudi 30000?

Se a questa sorte si unisca il Patrimonio del Marchese Ercole Consalvi Seniore, riunito anch'esso sotto la stessa Amministrazione Negroni, si avrà nel complesso una rendita superiore certamente agli scudi 30000, colla quale si potevano ben mantenere due Vedove, o tre Ragazzi. Il solo asse Gio. Gregorio rendeva annualmente scudi mille, se fosse stato reinvestito in Luoghi di Monte; ma essendolo in altri impieghi molto più lucrosi, deve aver prodotto molto di più. Tolti scudi 800 per l'assegnamento materno, rimanevano altri scudi 200 per i pupilli, nell'ipotesi che la rendita non fosse che mille. Ma se vi unite la rendita del patrimonio del Marchese Ercole Seniore, e di Mariangela Perti Vedova di Gio. Gregorio, eccovi altre annualità, col complesso delle quali sicuramente si potea far fronte a qualunque peso di assegnamenti e di mantenimento della Famiglia.

Dove sono dunque le crisi dell'Amministrazione Negroni, dove la breccia che si pretende lasciata nell'asse Consalvi dopo la medesima? **I Luoghi de' Monti ed i Vacabili furono reinvestiti nei beni di Perugia.** Avrebbe'egli reinvestito, come fece, in un Vacabile del Giglio, se l'Amministrazione avesse presentato il Deficit che si millantava dagli Esecutori testamentarj avanti il Tribunale della Segnatura?

Quante altre falsità ed orrezioni si potrebbero rilevare nella Supplica, se vi fosse luogo! Si disse, che i Negroni fossero estranei alla famiglia Consalvi. Abbiamo veduto, che il **Card. Negroni era cugino della Consorte di Gio. Gregorio;** che perciò nel testamento chiama appunto il Card. Negroni "*mio amatissimo Cugino*".

Si disse, che i debiti erano stati formati per le vicende dell'Amministrazione, quando nelle stipulazioni seguite coi Persiani, e segnatamente nello strumento del Settembre 1817, si confessa rotondamente provenire il reliquato passivo “*Per molto quel di più che possa esso AVER PERCETTO*”.

Si disse, che n'erano stata altra causa *le circostanze della Famiglia*. Abbiamo veduto, che, né l'assegnamento della Carandini Madre del Cardinale, né altri pesi riuscirono sensibili al sopravvanzo delle rendite di Famiglia. Se parliamo poi dell'Epoca, in cui il Cardinale prese le redini del suo patrimonio, **egli rimase colla Madre che morì nel 1796**, e l'assegnamento della quale era ben tenue, e con un solo Fratello nubile che viveva nella più ristretta ed oscura mediocrità.

Ma non occorre perdersi in questi accessorj, subito che il fondamento della Grazia, la deficienza, cioè, di altre risorse, è tanto semplice, tanto immune di controversie e tanto decisiva per se medesima.

Posto tutto ciò invece di giovare alla causa degli Esecutori Testamentarj, si ritorce loro contro mirabilmente l'espressione del Rescritto “*Cum nobis abunde constet de veritate expositorum. ex Relatione probi, & honesti Viri, cui id muneris specialiter conimisimus.*”

E che servono tutte queste dichiarazioni, ove il fatto è contrario? E quest'espressioni furono inserite per una formalità clausolare, o se sussiste la verifica di cui parla quel Principe nel Chirografo, è troppo innegabile che il Principe sarebbe stato ingannato dalla Persona delegata ed incaricata della verifica. Contro i fatti non servono rimostranze. Potrei io mille volte assicurarvi di aver fatto verificare, che non è giorno, quando splende il meriggio. Voi vi ridereste della mia sciocchezza, e mi rinviareste con tutti i miei esploratori e verificatori all'ospizio de' mentecatti.

Si ritorce poi a meraviglia la osservazione. A buon conto, dalle diligenze che suppone il Sovrano aver usato, emerge limpidamente la sua decisa volontà di no accordare la Grazia, se non a condizione della verità delle cose esposte. Se il Papa non avesse voluto che beneficiare un suo Favorito, non avrebbe premesso un'indagine così severa e religiosa de' motivi di rescrivere. Mentre, prima di segnare l'augusto suo Nome, procurò d'informarsi così esattamente della fedeltà delle narrative, volle che tutto dipendesse dalla medesima. Ora, se fu in ciò ingannato, se i fatti escludono, quanto si era esposta per carpire una Grazia così esorbitante, tanto meno dovrà reggere il Rescritto, quanto più serio comparisce l'esame premesso alla sua emanazione.



### CAPO III

**Ancorchè fosse il Rescritto immune da orrezione e surrezione, sarebbe esorbitante ed ingiusto per quel che concerne la questione tra i Negroni e gli Eredi Consalvi.**

Quando ad ogni costo si volesse negare una così certa taccia di orrezione e surrezione come scusare l'esorbitanza di aver esteso la deroga, anche al caso in cui fosse piaciuto a Dio, come parla la supplica "*di prolungare la vita e somministrare i mezzi al Cardinale onde far degli avanzi*"?

Non si deroga giammai ad una sostituzione specialmente quando già esista il chiamato, senza imporre l'obbligo al gravato di surrogare e di reintegrare al Fidecommissio, in caso che acquisti successivamente dei beni liberi. Questa è la prassi comune. Una infinità di Chirografi ne sono la prova e l'esempio continuamente. Sarebbe stato quindi fuori di stile e di regola permettere al Cardinale gravato disporre liberamente dei beni Fidecommissarij, senza imporgli espressamente l'obbligo della Reintegrazione nel caso che cessassero le circostanze, a motivo delle quali si procedeva alla deroga. Quanto più fu esorbitante dispensare dalla Reintegrazione avendo il Supplicante protestato di non esservi disposto, nel caso ancora "*che a Dio piaccia di prolungargli la vita, e di somministrargli i mezzi onde fare degli avanzi*"?

Ora, i Rescritti ingiusti e lesivi del diritto del terzo non meritano esecuzione. Questa è la massima de' Fondatori della nostra Giurisprudenza. Non differiva dalla nostra consuetudinem se non in questo che in Dritto Comune anche il Giudice era dispensato dal rispettare i Rescritti del Principe contra jus lata, laddove tra noi v'è mestiere di una facoltà, di una apertura di bocca, di uno scioglimento di mano. (segue la citazione in latino).

Non si è poi dubitato giammai, tanto in Morale che in Giurisprudenza, che i Rescritti gravanti e pregiudizievoli al terzo, non per altra ragione che per arbitrio, debbano essere revocati dal Principe stesso. Così tra i Santi Padri (segue una lunghissima citazione in latino).

E quantunque Adulatori che sono i veri traditori de' Principi, non manchino neppure tra i Moralisti e Giureconsulti, una deroga contraria alle Leggi Civili, senza causa, per la ragione condannata dai principi stessi che conoscono il proprio dovere, e sentono il vero loro interesse (segue in latino):

E qual sarebbe l'effetto del solenne giuramento che prestano i Romani Pontefici il dì della loro inaugurazione "*de iure tertii, de jure quesito non tollendo*", senza giusta causa se contro ogni ragione fosse lecito di derogarvi per il solo favore privato? Mille volte è stato deciso, che tali Rescritti, indipendentemente anche dall'orrezione e surrezione debbono essere revocati. Così la Sacra Rota nella Romana Locorum Montium (segue in latino).

Ne' vale punto il favore della Causa Pia. Dicea il grande Agostino, che se taluno, diseredando il proprio sangue istituisse la Chiesa, si cerchi pure un Ministro, che accettino

questo retaggio immorale (segue in latino).

**Benedetto XIV**, dopo aver commesso l'esame ad una Congregazione Particolare, distribuì in tre parti l'Eredità del **Cardinal Pompeo Aldovrandi**; una per l'Istituto delle Scienze di Bologna, l'altra per la Chiesa, l'altra per il Nipote, senza aver riguardo alle disposizioni dell'ampoloso Testatore. Ed omettendone infiniti, per parlar solo de' giorni nostri, il così religioso e così zelante **Pio Settimo** più di uno esempio ha dato di tali commutazioni, **tra i quali** è troppo noto ed insigne **quello della successione Cavalieri**, derogando alla Causa Pia, nella quale aveva esaurito il propri beni pure la Testatrice, per farli godere ai Congiunti, troppo irragionevolmente trasandati dalla Defonta.

In tutti questi casi la Causa Pia avea a suo favore la disposizione. Nel caso nostro a disposizione degli Antenati del Cardinal Consalvi era appunto a favore dei sostituiti. Si è dunque derogato al diritto dei medesimi col pretesto di favorire delle Opere Pie, nelle quali poteva il Testatore, quanto voleva, impiegare i proprj effetti; ma non poteva che senza ragione profonder ciò, di cui non potea disporre.

Ah, che se l'Autore del Rescritto avesse sopravvissuto all'Autore della Supplica, vedute le cose nel suo lume, avrebbe provato il più sensibile dispiacere di questo involontario torto, che Egli avrebbe recato ad una nobile ma sventurata Famiglia.

**I Negroni erano congiunti nella Famiglia del Cardinal Consalvi**, ultimo rampollo della sua Agnazione. **Le relazioni antiche dei Consalvi, con questa Famiglia erano state la scala della sua esaltazione**, come protestava continuamente il medesimo; e l'amicizia e riconoscenza per il Cardinal Negroni avea ispirato agli Avoli di Ercole di contemplarne la famiglia, dopo l'estinzione che fosse avvenuta della propria.

Il Testamento di Gio.Gregorio che ne parla in mille luoghi, ne è la prova più sicura.

Concludiamo questo capo. Lo svincolo della sostituzione, nel caso che il Cardinale non avesse mancato di mezzi.

Sarebbe un abuso di potestà ed un arbitrio, ancorché non vi fosse stata correzione e surrezione in quella parte, in cui si derogava alle sostituzioni medesime in caso di deficienza di mezzi nel Cardinale. Ora i mezzi non mancarono alla morte del Medesimo, come vedremo nell'ultima parte. Dunque, corretto almeno nella parte esorbitante ed arbitraria il Rescritto, le cose sono ritornate nella loro integrità in forza delle circostanze tanto felici e della condizione tanto migliorata, in cui si trovò l'imperatore all'epoca della sua morte.

#### CAPO IV

##### **Il Rescritto si sabbe risoluto sì per la mutazione delle circostanze, che per l'inadempimento delle condizioni, alle quali era alligato, quand'anche non vi fosse stata alcuna eccessività ed esorbitanza.**

Se si vuol parlare giustamente, questa esorbitanza e quest'eccesso non sono nel Rescritto, ma nella Supplica. Disse bensì il Cardinal Consalvi incidentemente e con una artificiosa occultazione *“Essendo egli d'altronde disposto, nel caso che a Dio piaccia di prolungargli la vita e di somministrargli i mezzi onde fare degli avanzi, a disporre in Opere Pie, le più utili ed accette a Dio, di ciò che, adempiti i pesi, gli obblighi ed impugni di soprannunciati, e qualche Legato di amicizia e di remunerazione, possa rimanere nel suo Patrimonio.”*

Ma altro è, che il Ricorrente fosse disposto a far ciò; altro che chiedesse formalmente di esservi abilitato. Egli chiese la deroga alle sostituzioni de' Maggiori per le circostanze in cui allora si trovava, o supponeva di trovarsi. Non ebbe coraggio di dimandare formalmente l'estensione della deroga anche al caso di mutazione nelle sue circostanze. Quando il Rescritto pertanto gli accordò la facoltà **“disponendo uti in precibus de bonis hereditariis”** non potè intendere di farlo che pel caso, al quale era stata limitata formalmente la domanda, quantunque il Requirente avesse dimostrato desiderio di acquistare la più assoluta libertà, indipendentemente da qualsivoglia angustia e imperiosità delle sue finanze e de' suoi bisogni.

Perché altrimenti non chiede Egli al Sovrano assolutamente la deroga, senza trattarsi così minutamente nell'affollata rimostranza delle sue ristrettezze? Se Egli pretendeva una positiva commutazione di disposizioni per qualunque evento e caso, non dovea questo Voto enunciarsi incidentemente, e narrativamente, come un insidioso pleonasma ed uno scaltro episodio.

**Se Egli ebbe ribrezzo** di farlo scopertamente nella domanda potrà supporre fatto nel Rescritto, che nulla esprime in particolare sopra un oggetto che diveniva PRINCIPALE, che assorbiva ogni altro riflesso, che rendeva inutili i motivi dell'angustia patrimoniale, su i quali pure si fondò principalmente la parte ragionativa ed unicamente la sostanza, e dispositiva della domanda?

Posto ciò, le circostanze sopravvenute decidono della risoluzione del Rescritto. Il Cardinale supponeva di mancar di vita in circostanze ben diverse da quelle che sopravvennero nella sua situazione. **Egli morì grande e ricco, e la sua disposizione non è quella di un oberato, di un infelice. Egli sopravvisse per ben anni sedici all'epoca del Rescritto, e la posizione del 1808 era troppo diversa da quella del 1824,** fino alla quale volle condurlo la Provvidenza.

Le ricchezze e la fortuna colossale che lasciò Egli nella sua Eredità superano ogni aspettativa. Oltre i cospicui Legati, per cui non bastò un valore di molte e molte migliaia di Scudi, oltre le spese immense del suo funerale, de' suffragi, de' fondi delle Cappellanje, vi rimase un Capitale superiore agli scudi 150000 in Censi, Case in Roma, Possidenza di

Perugina, in Tivoli e Toscanella, senza valutare i depositi ne' Banchi, il numerario presso il Cardinale, ed altri oggetti. Nelle sole due prime partite del Mobilio si rinvennero scudi 21000 di valore.

Questi dati sono giustificati dall'Inventario, che si lasciò appunto nel meglio per occultare la gigantesca mole delle ricchezze che presentava l'immenso Patrimonio di quell'Uomo, così oberato e così meschino nel 1808.

Si può supporre che il Rescritto e la Grazia si estendesse anche a circostanze di così straordinaria opulenza? Qual'abuso, qual'arbitrio avrebbe potuto derogare all'obbligo della Reintegrazione, anche nel caso di una condizione così migliorata?

E volendo supporre che la Grazia si estendesse anche a tanto, si sarebbe risolta per mancanza di condizionem alla quale era alligata, e di trasgressione nell'adempirla. Il Petizionario Porporato si era obbligato, in caso di avere degli avanzi e de' mezzi "*di disporre in Opere Pie le più utili ed accette a Dio*" Ed al più qualche Legato di amicizia e di remunerazione si era egli riserbato. A tali patti, a tali condizioni al più il Pontefice avrebbe accordato una deroga così straordinaria, e così fuor d'esempio, mentre tutte le altre sono accompagnate per regola dall'obbligo di reintegrare i Fidecommessi coi beni liberi.

**L'istituzione della Sagra Congregazione di Propaganda** fa sicuramente onore alla Pietà, alla Religione del Cardinale.

Ma tante altre disposizioni profane e indifferenti possono considerarsi per tali, che a riguardo delle medesime si dovesse derogare al diritto de' Terzi?

I preziosi Legati e le Memorie lasciate nel suo Testamento a tante Persone che appena per nome poteva egli conoscere, sono forse quelle opere tanto più accette a Dio, che si volevano preferire alle benefiche istituzioni de' suoi Avi?

Sono forse quei Legati semplici di amicizia e di remunerazione che accenna nel suo Memoriale?

**Il solo Monumento di Pio VII** di gloriosa memoria, per quanto comandato dalla devozione e dalla gratitudine **ascende a molte migliaia**. Molte migliaia volle che s'impiegassero nell'ornato sacro sì, ma non necessario della Facciata e del Prospetto di alcuni Tempj. I Quadri, le Tabacchiere d'oro brillante, le Mostre più sontuose, gli oggetti squisiti di Belle Arti, i Codici, i Libri più costosi, e tanti altri effetti de' quali ha disposto, o per sola pompa, o per relazioni indifferentissime, sono di un'immenso valore.

**Questa condotta**, come dimostra quanto le sue circostanze nel termine di sua carrea mortale fossero diverse da quelle del 1808, così **ne induce l'inadempimento** e la risoluzione della condizione, alla quale si era assoggettato per profittare efficacemente della deroga e della Grazia.

Le parole del Rescritto non ammettono Chiosa "*Facultatem impertimur disponendi*,

*uti in precibus*". Disponendone diversamente, la Grazia non avea più luogo, la deroga non s'intendeva accordata. Di fatti non si può presumere che, per abbellire la facciata di qualche Chiesa, e per lasciare delle pompose ed ambiziose memorie, volesse togliere quel gran Pontefice un'asilo alla verginità povera, e defraudare la disposizione che del proprio avere fece Gio.Gregorio Consalvi in favore di una Famiglia, alla quale lo legavano cotanto l'amicizia e la gratitudine.

Ben lontani noi dal sindacare, o dal censurare i sentimenti dai quali fu ispirata la disposizione del Cardinale, non crediamo però nè d'ingannarci, nè di essere interdetti dal farlo, mentre sosteniamo che non dovea il Testatore grandeggiare, e nè anche soddisfare ai sentimenti della più lodevole riconoscenza e della più pura devozione colla robba altrui, colla dote delle sostituzioni e delle opere contemplate da chi gli avea lasciato con tali condizioni il suo Patrimonio.

### CONCLUSIONE

Ci sembra di aver soddisfatto a tutti gli articoli che ci eravamo proposti.

**Abbiamo provato** che il Rescritto fu una innocente simulazione per servire alla circostanza, fuori della quale non potrebbe avere alcun effetto legale.

**Abbiamo dimostrato**, che in ogni ipotesi sarebbe stato orrettizio e surrettizio.

**Abbiamo aggiunto**, che sarebbe indegno di essere eseguito per la sua eccessività ed esorbitanza, ove ancora fosse esente dai vizj di orrezione.

Finalmente **abbiamo terminato col giustificare** che, attesa la mutazione delle circostanze, sarebbe contro la intenzione del Rescrivente il mantenerlo in vigore, che si sarebbe risoluto per l'inadempimento delle condizioni, alle quali era obbligato per parte dell'Impetrante.

Laonde ecc.

**CARLO ARMELLINI** AVVOCATO NELLA ROMANA CURIA

**FILIPPO BAFFI** AVVOCATO DELLA ROMANA CURIA

**SCIPIONE CAVI** AVVOCATO DELLA R.C.

## ALBERO GENEALOGICO

**ERCOLE CONSALVI**  
Istitutore, morto senza prole

e la sorella **GIULIA ANTONIA CONSALVI**  
maritata in casa Brunacci Francesco Felice

- (a) **GIO.GREGORIO BRUNACCI CONSALVI**, morto nel 1766.
- (c) Marchesa **MARIANGELA PERTI CONSALVI**, morta nel 1769,  
cugina del Cardinale Andrea Negroni.

**MARIO GIUSEPPE CONSALVI**, premorto al Padre nel 1763.  
Marchesa **CLAUDIA CARANDINI**

- (b) **ERCOLE CONSALVI**, poi Cardinale, morto nel 1824 ed ultimo superstite.  
**GIOVANNI DOMENICO CONSALVI**, morto nel Collegio di Urbino (?).  
**ANDREA CONSALVI**, morto nel 1807.

(a) Erede chiamato dall'Istitutore di una Primogenitura Consalvi d'aver principio da Lui fino all'infinito con Successione della Compagnia di S. Giuseppe di Toscanella all'estinzione della sua linea.

(b) Giovanni Gregorio istituì, in di lui favore, un'altra Primogenitura cui chiamò tutta la sua discendenza Mascolina, e all'estinzione della medesima quelle degli altri due Fratelli. All'esaurimento di tutte le linee istituì una Prelatura di tutta la sua Eredità in favore del Secondo Genito della Casa Negroni.

(c) La Perti per l'Istituzione di questa Prelatura confermò il Testamento del suo consorte, riunendoci parimenti tutta la sua eredità.

Registrato a Roma in due pagine senz'apostille gli 11 Settembre 1826 al Vol. 106 f. 85 verso Cas. 5 pagò baj. Venti.

**C. Vagnolini Prep.**

**SOMMARIO**  
**TESTAMENTO**  
**di ERCOLE CONSALVI sr.**

**Die vigesima quarta Februarii 1734**

Considerando **io infrascritto Ercole Consalvi, figlio del di** buona memoria **Girolamo**, l'inevitabile caducità umana, e l'ora della morte sempre imminente, ho deliberato provvidamente fare il presente ultimo Testamento.

Primieramente adunque raccomando l'Anima mia all'infinita misericordia del mio Onnipotente Creatore, e Relatore.

Omissis.

Item commando, che, eseguita la mia morte si vendano tutti i Vacabili, e si ritirino le Compagnie d'offizio, li Cambj, ed altri Crediti, ed unitamente al contante di Roma, che si troverà alla morte, s'investa il tutto in Luoghi di Monte Camerali non Vacabili, o un Censi con le Comunità, e Luoghi Pii con il vincolo del Fidecommissò, che ordinarò in appresso.

In tutti poi, e singoli Beni tanto mobili, quanto Stabili, semoventi, ed altri qualsivoglia effetti presenti, e futuri di Roma solamente, faccio, istituisco, e con la mia propria bocca nomino, e di mio carattere scrivo mio Erede usufruttuario sinchè naturalmente viverà il Signor Abbate **Gio. Domenico Consalvi mio diletteissimo Fratello**, e rispettivamente in tutti, e singoli altri miei Beni, ed effetti di qualunque genere, e specie, e ragioni, ed azioni, Crediti, e Nomi de' Debitori presenti, e futuri posti in Toscanella, ed altri qualsivoglia Luoghi, faccio, istituisco, e voglio, che sia, di mia propria bocca **nomino**, e di mio carattere scrivo, **mio Erede universale** proprietario il detto Signor **Gio: Gregorio Brunacci mio Nipote**, al quale per ragione d'istituzione, e rispettivamente sostituzione come sopra, ed in ogni altro miglior modo. lascio in proprietà tutta l'universamia Eredità, al medesimo Signor Gio. Gregorio volgarmente, pupillarmente, e per Fidecommissò perpetuo li suoi Figli maschi, e discendenti legittimi, e naturali in infinitum.

Cioè il primo figlio, poi il secondo, indi il terzo, e così di mano in mano in infinitum, e mancando la Linea mascolina, che succedano un dopo l'altra le sue Figlie Femine con l'istess'ordine, e poi li loro figli maschj Legittimi, e naturali, cioè il primo maschio, che nascerà, poi il secondo, ed altri ulteriori come sopra in infinito, e mancando tutta la linea, e discendenza legittima, e naturale de' maschi prima, e poi delle Femine, come sopra, sostituisco il detto **Capitano Valeriano Bassi altro mio Nipote**, e poi li suoi figli, e Discendenti legittimi, e naturali prima maschi, e poi femine nel modo sopra espresso in infinito, e mancando anche intieramente la linea, e discendenza tanto mascolina, quanto femminina come sopra detto Signor Capitano Bassi, voglio, che con li beni della mia Eredità s'augumenti il fondo dell'infrascritta Cappellania, che lascerò nella **Chiesa di S. Marco di Toscanella** con l'antica rendita di scudi venti, e peso tre messe la settimana, s'augumenti, dico, sino all'annua Rendita di scudi cinquanta, e con il peso di una Messa quotidiana, comprese le tre Messe la settimana della prima istituzione, e la nomina allora

del Cappellano spetti alla **Compagnia di S. Giuseppe di Toscanella**, e nel restante di detta mia Eredità la detta Compagnia di San Giuseppe con il peso di erogare l'annuo fruttato del detto restante di mia Eredità in distribuire tante Doti di scudi **trenta moneta per ciascheduna a tante povere Zitelle nubili, native della città di Toscanella** da estraersi a sorte con l'intervento di detti Signori Officiali d'essa Compagnia, e le Zitelle estratte fare le Devozioni, e pregare SUA DIVINA MAESTA', la Beatissima Vergine, ed il Patriarca S. Giuseppe per l'anima mia, e de' miei defonti, e ricevere da questi Signori Officiali la Cedola della dote toccatagli, e se in qualche anno non vi fosse tanto numero di Zitelle da inbussolarsi, quante coprano il frutto della mia Eredità, il sopravvanzo si debba erogare in beneficio di detta Chiesa, e Compagnia ad arbitrio di detti Sig. Officiali, perché così., non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo.

**Voglio, e comando, che detto Signor Giovanni Gregorio Brunacci**, ed altri sostituiti come sopra immediatamente, che entreranno in possesso della mia Eredità nel modo suddetto, debbano, sotto pena di caducità da incorrere eo ipso, assumere e ritenere perpetuamente il cognome, ed arme di Casa Consalvi, senz'alcuna mistura, ed a chi contravverrà succeda seguente sostituto in perpetuo; perché così.

**Roma questo dì 18. Febr. 1734.**

Io **Ercole Consalvi** testo, e dispongo come sopra mano propria.

Esente dal Registro.



**TESTAMENTO**  
**del Marchese GIO. GREGORIO CONSALVI**  
**del 2 ottobre 1763, aperto li 7 luglio 1766,**  
**sul quale viene sostituita la Prelatura Negroni**

Si certifica da me infrascritto **Pietro Papparazzi Cancelliere**, e Notaro Pubblico dell'A.C., qualmente in Atti della bona memoria di **Giovanni Alessandro Paleani** mio Antecessore sotto il giorno 7 Luglio 1766 esiste rogato un'Atto di Aperizione di Testamento, e Codicilli del tenore come sieguono, e cioè

Aperitio Testamenti, & Codicillorum bone memorie **Marchionis Joannis Gregorii Consalvi** ad instantiam Illustrissimae D. **Marchionissae Mariangelae** Carli Consalvi ejus Viduae relictæ, die 7 Julii 1766. (segue in latino).

Considerando **io infrascritto Gio.Gregorio Consalvi olim Brunacci** l'inevitabile caducità umana, e l'ora della morte sempre imminente, ho determinato fare il mio ultimo testamento.

Item comando, che seguita la mia morte si vendino tutti i mie Vacabili nel termine di Mesi tre, ed il prezzo di essi si rinvesti in Luoghi di Monte Camerali, e non Vacabili; o in Censi con Communità dello Stato Pontificio, o con Luoghi Pii di Roma. E parimenti nel termine di un Anno si vendino tutti li Bestiami , Grani secchi, se vi saranno, e se vi saranno seminati si aspetti la raccolta di essi, e si vendino, come pure essendovi Maggesi si rinvesti in Luoghi di Monte Camerali, e non Vacabili, come pure se vi saranno Gioje, argenti, ed altre robbe a me spettanti parimenti si vendino, ed il prexxo di essi si rinvesti in tutto, e per tutto come sopra, perchè così e non altrimenti.

E subito seguita la mia morte, voglio, che dall'infrascritto mio Erede si faccia nel termine di Mesi tre un'esatto Inventario di tutti i mie beni stabili, mobili, semoventi, azioni e ragioni liberamente a me spettanti, quale Inventario dovrà esser legale, e di forma pubblica, e dopo aver fatto eseguire le sopradette Vendite, e rinvestimenti.

In tutti, e singoli miei Beni, Stabili, Mobili, semoventi, ragioni, ed azioni **costituisco mio Erede universale**, e di mio proprio pugno scrivo **Ercole Consalvi figlio primogenito del fu Mario Giuseppe mio predefonto figlio**, al quale sostituisco il di lui figlio primogenito, ed in di lui difetto il secondo, e terzo, o altro ulterior genito maschio, in caso, che mancasse senza prole mascolina succeda, e debba succedere l'altro, ed ulterior Primogenito Maschio, di Maschio in Maschio; in infinito, **escluse sempre le femine per modo di regola**, e li Maschi da esse ancorchè agnati, discendenti fintantochè durerà la linea Mascolina di detto mio Nipote Primogenito, come sopra Erede istituito, e finchè vi saranno maschi discendenti da Maschi, e durare la linea Mascolina di detto mio Nipote Primogenito, come sopra Erede istituito, e finchè vi saranno Maschi discendenti direttamente, **e non mai per mezzo di alcuna femmina** ancorchè agnata, tanto di detto Primogenito, quanto delli Figli, e Discendenti maschi dagli altri, che sostituirò come appresso.

E perchè desidero, che non solo si conservi la mia Agnazione al quale fine ho diretto la presente mia disposizione **COLLA PRIMOGENITURA MASCHILE lineare di maschio in maschio direttamente**, senz'alcun mezzo di femina da me come sopra ordinata, ma che inoltre il Primogenito si mantenga con decoro, il che non puole eseguire, se non che colla totale conservazione di tutti li miei beni, e nell'intiero loro godimento nel Primogenito maschio, perciò proibisco espressamente sotto pena di caducità da incorrersi ipso jure, ipso facto, senza alcuna dichiarazione o decreto di Giudice a detto mio Erede istituito, e chiamato in primo luogo alla detta Primogenitura da me come sopra istituita, qualsivoglia detrazione anche di legittima, e **Trebellianica in forma**, che volendo esso Primogenito fare veruna delle suddette detrazioni debba subito decadere dal comodo di detta primogenitura, e devolversi all'ulteriore, o ulteriori chiamati come sopra colla stessa proibizione sotto pena di caducità a favore degli altri chiamati, ed in tal caso, o casi di pretesa detrazione della legittima, e di rispettiva caducità, costituisco Erede in essa sola legittima, che di ragione gli competerà, il Contravventore suddetto, non volendo che possa domandare, o pretendere altro dalla mia Eredità.

Ed acciocchè abbia il suo pieno, e spedito effetto la presente mia disposizione, **ordine**, voglio e comando, **che il detto Ercole** mio primo erede istituito **debba** nel termine di un mese, dopo seguita la mia morte, **accettare** (con le dovute solennità statutarie, ed in forma valida) la presente mia disposizione per Istromento pubblico da rogarsi da quel Notaro, che avrà ricevuto il presente mio testamento, con espressamente sottoporre a detta mia primogenitura tutta quella quota, che per ragione di legittima fosse al medesimo dovuta, e con fare annotare un tale atto nel margine dello stesso Testamento.

Fatto poi maggiore, nel termine di un anno, debba ratificare a maggior cautela in detti atti l'accennata accettazione della detta mia disposizione per altro Istromento da rogarsene, e da notarsi parimenti in margine di esso mio Testamento, **al che contravvenendo, voglio, che detto mio Erede decada** del tutto dal comodo di detta mia Primogenitura, che voglio che si devolva all'ulterior chiamato non contravveniente, e che sia dei primi sostituiti da me come sopra.

Voglio parimenti, che accetti detta mia disposizione, e sottoponga alla medesima tutta quella quota, che per ragione di legittima, tanto per se stesso, quanto per le ragioni, che potessero essere nel medesimo, o medesimi trasfuse, competere le potessero, osservando quanto in questa parte ho di sopra disposto sotto le stesse condizioni, e pene di caducità, ed altro, da me ordinate, e prefisse.

Mancando poi la linea mascolina del suddetto Primogenito, a questa sostituisco **GIO.DOMENICO** figlio secondogenito di **Mario Urbano Giuseppe, che tale si chiamava nel Battesimo il mio predefonto figlio**, o di lui Figlio Maschio Primogenito, e li Discendenti Maschi del medesimo collo stesso Ordine di Primogenitura Mascolina diretta di Maschio in Maschio come sopra, e mancando anche questa linea, sostituisco a questa mia Primogenitura **ANDREA** terzogenito di detto mio predefonto Figlio, ed il di lui Figlio Primogenito, o altro Discendente Maschio di Primogenito in Primogenito co.so. della Linea e Discendenza Mascolina **non interrotta da alcun mezzo di femina** di Primogenito come sopra, servato sempre lo stesso Ordine della Primogenitura.

Ed inoltre **proibisco espressamente** al possessore, o possessori pro-tempore della mia Primogenitura, ancorché questi discendessero dalle Femmine come sostituiti alle linee Mascoline dirette da Maschio in Maschio come appresso, sotto pena di caducità da incorrersi ipso jure ed ipso facto dal contravveniente, **di unire al mio Casato ed Armi qualsivoglia altro Casato, ed Arma**, e molto meno tralasciare del tutto il detto mio Casato, ed Arma e mantenga, e conservi ancora in questa parte la mia agnazione pura, e semplice, quale ella è, senz'altra mistura, ancorché assunta da Maschi delle Femmine, poiché, come replico, questo è l'unico fine della presente mia disposizione, e perciò non voglio, che da alcuno dei chiamati a ciò si contravvenga, ma esattamente si osservi quanto io ho circa la medesima passino al maschio di maschio più prossimo all'Erede gravato, o Primogenito decaduto, e ciò si osservi sempre, e tante volte, quante occorrerà, ed accaderà il caso.

E se mai, **IL CHE IDDIO NON VOGLIA**, MANCASSE DEL TUTTO LA DISCENDENZA MASCOLINA DI DETTI TRE MIEI NEPOTI, allora, ed in tal caso sostituisco a detta mia Primogenitura il Figlio Primogenito Maschio di quella Femmina che sarà più prossima all'ultimo mio Erede gravato, in quanto al quale Primogenito Maschio di detta Femmina discendente sostituisco i di lui figli, e Discendenti Maschi di Maschio in Maschio, e di Primogenito in primogenito collo stesso ordine sopra espresso, escluse sempre le femmine come sopra, e mancando anche questa linea Maschile voglio, che a detta mia Primogenitura succeda il più prossimo Maschio Primogenito delle altre femmine discendenti da detti miei Nipoti, avuto sempre riguardo alla maggior prossimità di grado, in quanto all'ultimo gravante, come sopra, volendo però, che se nel tempo dell'aperta successione a favore delli Maschi delle Femmine vi fossero più Maschi discendenti dalle Femmine, che fossero congiunte in quel grado coll'ultimo gravato suddetto, allora ed in tal caso dovrà differirsi la Primogenitura al Figlio Maschio Primogenito della Femmina Primogenita, e che fosse maggiore di età delle altre Femmine egualmente all'ultimo gravato sopra congiunto, e ciò debba aver luogo, ed osservarsi finchè vi saranno maschi delle Femmine discendenti da detti miei tre Nipoti da me come sopra istituiti, e sostituiti rispettivamente, volendo, ed ordinando, che tanto esso Primogenito, quanto dagli altri da me in questo caso sostituiti, **assumino subito il mio casato, ed arma** senza alcuna mistura in guisa, che si debbano sempre denominare, e sottoscrivere **col solo casato della mia Casa Consalvi**, e servirsi in ogni occasione della sola mia Arma senza mistura alcuna e sotto pena di caducità, come ho di sopra ordinato, e disposto.

**E quanto mai mancasse totalmente la Linea Mascolina** tanto dei maschi discendenti direttamente da maschi, quanto dei Maschi discendenti dalle femmine come sopra, ovvero si facesse luogo alla caducità di tutti li chiamati per la contravvenzione alla detta mia disposizione, **in tal caso voglio, ordino, e comando che di tutta la mia Eredità si costituisca una Prelatura a favore delli Discendenti dell'Ill.mo Signor Conte Stanislao Negroni Fratello Carnale dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Andrea Negroni.**

Con che però detta Prelatura abbia, e debba avere di annua rendita almeno in tutto annui scudi millesettecento, o che se nel tempo, in cui si farà luogo a detta Prelatura **non giungessero a questa somma**, voglio, ed ordino, che in tal caso, si rinvestano tutti li frutti della mia Eredità, o in Luoghi di Monte Camerali, e non vacabili, o in Censi da imporsi

da qualche Comunità dello Stato Ecclesiastico, o da qualche Luogo Pio di Roma, solamente, con moltiplicarsi detti frutti, e rinvestirsi come sopra fino a tanto, che sarà costituito un fondo della detta Prelatura che renda li suddetti annui scudi mille settecento, commettendone l'Amministrazione, e totale esecuzione di questa mia volontà al Primogenito Maschio discendente da detta Casa Negroni, il quale voglio, che purificatosi il caso, faccia un esatto inventario di tutto ciò, che di quel tempo si troverà in essere e si costituisca del tutto un fondo per la Prelatura suddetta d'annua rendita di scudi mille cinquecento da rinvestirsi, e moltiplicarsi, il di più nella guisa, e forma, che disporrò in appresso.

Oltre il predetto Fondo e Capitale della Prelatura, in tutto d'annua rendita di scudi mille settecento, in tal caso, anche il di più che vi potesse essere fino all'annua somma, in tutto di scudi cinquecento, si reinvesta e moltiplichi fino a tanto, che sarà costituito un altro Capitale in tanti Luoghi di Monte Camerali non vacabili di scudi diecimila per erogarsi come appresso.

Essendo poi, che oltre li suddetti scudi cinquecento annui destinati per il suddetto moltiplico sopravanzassero altri frutti, **voglio, che il soprappiù vada a comodo, e beneficio del Prelato**, oltre li suddetti scudi mille cinquecento da me come sopra assegnatigli, e non essendovi in quel tempo soggetto abile, e capace di assumere l'Abito Prelatizio, voglio, che tutte le rendite si mettano a moltiplico sintantochè vi sarebbe soggetto capace ad assumere detto Abito Prelatizio.

Nel qual caso, se dall'intero fondo della Prelatura si ritraesse maggior rendita di scudi mille settecento, voglio, che in tal caso il Prelato possa appropriarsi fino alla somma di scudi duemila, e non più per le spese a tal'effetto necessarie, ed il di più sempre vada a moltiplico, e a beneplacito della Prelatura da me come sopra ordinata, sino a tanto, che siasi formato un Capitale a parte di scudi diecimila in tanti Luoghi di Monte Camerali non vacabili, **che voglio, ordino, e dispongo, che debba sempre restar fermo ed intero**, acciò passino da questo Fondo detrarsi quelle spese, che sarnno necessarie e per il Prelato in occasione di qualche Nunziatura alla quale dovesse portarsi, ovvero in caso di suo avanzamento a qualche carica delle Primarie, e che portasse seco qualche dispendio.

Sempre però coll'espresso consenso dell'Amministratore pro tempore della Prelatura suddetta; permettendo anche a chi assunerà di tempo in tempo l'Abito Prelatizio di prevalersi di questo fondo di scudi diecimila per le spese, che dovrà fare come sopra nell'atto di assumere l'Abito Prelatizio, sempre però, come replico, riportato il consenso dell'Amministratore suddetto, al qual'effetto voglio, che in tutti li reinvestimenti da farsi si esprima questa, e l'infrascritta facoltà apposta a favore del Prelato, che fosse fatto Cardinale, cioè in quanto al Prelato di potere rassegnare i Monti fino alla scudi duemila, e rispettivamente per quella ulterior somma, che sarà necessaria in caso del suo avanzamento come sopra, con il consenso dell'Amministratore suddetto, ed in quanto al Cardinale per se stesso, e senza consenso dell'Amministratore, volendo, che resti in piena liberà il Prelato prossimo al Cardinalato di prevalersi subito, e speditamente dell'intero Capitale moltiplicato, conforme meglio dichiarerò in appresso, quel Capitale però voglio, che si vada di mano in mano reintegrando colli frutti della Prelatura intendendo però di quei frutti, che sorpasseranno l'annui scudi mille cinquecento assegnati al Prelato, e destinati per suo mantenimento.

E quando mai detto Prelato fosse assunto al Cardinalato, gli dò piena, e libera facoltà di prevalersi di tutto l'intero fondo, o Capitale delli detti scudi diecimila per supplire alle necessarie spese, ed a tale effetto rassegnare liberamente di sua propria autorità, e senza alcun decreto, o mandato di Giudice, secondo le facoltà, che dovrà esprimersi, Patenti de' Monti da acquistarsi dall'Amministrazione a tenore di quanto anche di sopra ho ordinato, e disposto.

I Luoghi di Monte costituente il Fondo, o Capitale predetto, o quella rata di detto Capitale, che di quel tempo si trovasse in essere, senza però alienare li altri Capitali della Prelatura, anche per supplire alla detta somma di scudi diecimila, volendo però, che debba successivamente farsi un'altro multiplo, e costituirsi l'istesso Fondo di scudi diecimila come sopra, e ciò si debba onninamente osservarsi, ed eseguirsi nei casi in cui, o in parte, o in tutto si alienasse l'accennato multiplo, come ho di sopra disposto.

Compito poi il Capitale suddetto di scudi diecimila, voglio, che cedino tutti li frutti tanto della Prelatura, quanto del Capitale di detti scudi diecimila, come sopra moltiplicati a comodo del Prelato pro tempore, dando insieme piena facoltà al Prelato di ritenere detta Prelatura ancorchè fosse promossa alla Sagra Porpora, con che però nel caso in cui si fosse prevaluto di tutto, o in parte del Fondo suddetto di scudi diecimila, non possa in questo caso percepire dalle Rendite della Prelatura maggior somma di scudi mille cinquecento fino a tanto, che non sarà reintegrato il Capitale suddetto di scudi diecimila, colli ulteriori frutti, o Rendite della Prelatura suddetta, e del Capitale di scudi diecimila come sopra.

**Voglio poi, ordino, e dispongo, che alla Prelatura suddetta succeda, e debba succedere il Secondogenito della Casa Negroni sudetta, che prego** assieme cogli altri Prelati pro tempore assumere, e **ricevere anche il mio Casato, ed aggiungerlo al suo,** come pure aggiungere allo Stemma Gentilizio della sua Casa anche quello della mia ed in tal guisa continuare, ancorchè fosse promosso al Cardinalato, e non volendo, o potendo questo assumere l'Abito Prelatizio, il Terzo, o altro Posteriorogenito dando piena, e libera facoltà al Prelato pro tempore, o al Cardinale, che godesse della Prelatura di nominare il Successore alla medesima, tanto per disposizione inter vivos, quanto per atto di ultima volontà, e per semplice schedola, dal medesimo sottoscritta, con che però debba nominare il Successore alla detta Prelatura un discendente Maschio della sua Casa, nè possa nominare niun maschio delle Femine in caso, in che fosse in quel tempo discendente maschio da maschio e molto meno alcun estraneo ancorchè tra Discendenti Maschi non vi fosse soggetto abile per l'età ad assumere l'Abito Prelatizio poichè in questo caso non voglio, che il difetto dell'età pregiudichi al chiamato, ma che unicamente se ne differisca il godimento a favore di esso sino a tanto, che non sarà giunto all'età propria, e per tal'effetto necessaria.

**Voglio poi, ordino, e comando, che Ercole Consalvi mio Nipote Primogenito, da me come sopra Erede istituito dell'intero usufrutto della mia Eredità, ne dia annualmente a Gio.Domenico, e ad Andrea suoi Fratelli, e miei Nipoti, la terza parte per ciascheduno** in forma, che di detto usufrutto due terze parti ne spettino al Primogenito, e l'altra terza parte si divida come sopra tra gli altri due suoi fratelli, che dovranno percepirlo non direttamente dagli effetti primogeniali, ma bensì dal suddetto loro fratello Primogenito istituendo o Eredi di detto Gio.Domenico, ed Andrea miei Nipoti

in detta terza parte di usufrutto come sopra, senza che possino pretendere altro della mia Eredità, anche per ragione di legittima, o suo supplemento, al quale effetto voglio, che parimenti detto Gio.Domenico, ed Andrea miei Nipoti per Istromento pubblico sei Mesi dopo la mia morte, servate le solennità statutarie, debbano accettare la presente mia disposizione, e specialmente dichiarino questa loro Istituzione da me fatta, e detrarne la legittima, che di ragione gli potesse per qualunque caso competere da rogarsene il coerente Istromento nelli stessi Atti, e da notarsene il Rogito nel margine del presente mio Testamento, quale atto, fatti che saranno maggiori, nel termine di un'anno, dovranno per altro Istromento pubblico ratificare, e farne seguire l'annotazione suddetta come sopra prescritto, in tal caso l'istituisco Erede nella sola legittima, che di ragione gli possa competere, volendo, e disponendo, che in essa debbano imputarsi tutti quei frutti, che avessero percepito dalla mia Eredità per quella Rata, che sorpassassero l'annuo frutto corrispondente alla loro legittima, che gli sarà di ragione dovuta.

Fino a tanto poi, che viverà la Signora **Marchesa Mariangela Perti Consalvi**, mia direttissima Consorte, **voglio, che la medesima sia Erede usufruttuaria** assieme con tutti li miei, e suoi Nipoti di tutta la mia Eredità, non dubitando, che la medesima per l'amore, che porta ai nostri comuni Nipoti, non sia per convivere ed aver cura dei medesimi.

Passata poi, che sarà detta Signora Marchesa Mariangela Perti Consalvi mia Consorte, come sopra, a miglior vita, **che Sua Divina Maestà si degni conservare lungamente**, allora, ed in tal caso voglio, che abbia luogo la disposizione particolare da me, come sopra, fatta a favore delli detti due miei Nipoti Gian Domenico, ed Andrea, ed in tal caso solamente da Ercole mio Nipote Erede istituito dovrà darsi e consegnarsi adetti suoi Fratelli la metà della terza parte dell'usufrutto della mia Eredità, nella guisa, che ho disposto di sopra, **e quando mai da detti Gio.Domenico, ed Andrea miei Nipoti non si volesse accettare** in questa parte **la presente mia disposizione**, ma si volesse procedere alla detrazione della Legittima; anche in questo caso in essa sola legittima, l'istituisco Eredi, senza che possino pretendere altro dalla detta mia Eredità rinnovando quanto ho ordinato di sopra, che detti miei Eredi si astenghino da delitti, ed in casi di loro disgrazia del Principe **decadino dalla detta mia Eredità**, come ho detto di sopra, proibendo loro anche di alienare, ancorché cosa minima della mia Eredità sotto pena della caducità della mia Eredità nella maniera, come sopra ordinata.

**Esecutore poi di questa ultima mia volontà, supplico, che sia, e voglia degnarsi di essere l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Negroni Andrea, ed assumere inoltre in se il peso dell'Amministrazione della mia Eredità, unita alla tutela, e cura di detti miei Nipoti**, lusingandomi, che per la buona volontà verso di me dimostrata, non sia per ricusare un tale incomodo, volendo in questo caso, che non solo non sia tenuto a verun rendimento di conti, ma possa del tutto disporre liberamente a suo pieno arbitrio, interpretare, e dichiarare quando faccia di bisogno, la presente mia testamentaria disposizione, volendo, ed ordinando, che a quanto l'Eminenza Sua suddetta farà, disporrà, e dichiarerà, debba starsi, come se fosse il tutto da me fatto, ed operato, **proibendo, sotto pena di caducità, a qualunque de' miei Eredi istituiti, o sostituiti di dargli molestia alcuna, ancorché extragiudiziale**, e molto meno reclamare dalle sue interpretazioni, o dichiarazioni, privando, d'adesso per allora, quando mai si dasse un tal caso, il che non credo, il ricorrente, reclamante, o molestante da qualsivoglia comodo

della mia Eredità, che **voglio si devolva a favore di quello, che non avrà contravvenuto**, e rispettivi Sostituiti, secondo l'ordine di sopra prefisso, e senza, che detto Eminentissimo Signor Cardinale Andrea Negroni sia tenuto, ed obbligato di dare veruna cauzione, ancorché semplice, e giratoria, né fare verun obbligo di bene amministrare, da che, quando faccia di bisogno, pienamente lo libero, ed assolvo, né voglio, che si riceva il suo obbligo, ancorché si volesse da se stesso sponte farlo.

**Se poi al detto Eminentissimo Cardinal Andrea Negroni parerà, e piacerà, potrà a suo pieno arbitrio assumere in Contatrice, Curatrice, ed Amministratrice la Signora Marchesa Maria Angela Perti Consalvi mia diletta Consorte**, la quale, parimenti in questo caso, libero, ed assolvo da qualunque rendimento di conti e cauzione, o dare a detta mia Consorte quelle precise particolari ingerenze, ed incombenze, che a detto Eminentissimo Porporato piacerà, e parerà revocabili, il tutto però sempre ad nutum di detto Eminentissimo Sig. Cardinale Negroni, del quale voglio, che il tutto assolutamente, ed intieramente dipenda, perché così.

Omesso.

Roma questo dì primo Ottobre 1763.

**Gioan Gregorio Consalvi, olim Brunacci**, testo e dispongo.

Esente dal Registro

**TESTAMENTO**  
di **MARIANGELA PERTI,**  
**Moglie di Giangregorio, la quale si uniforma in ordine alla Prelatura,**  
**alla di lui precedente testamentaria disposizione.**

Anno millesimo septingentesimo octuagesimo primo, die quarta Augusti.  
(1781, 4 agosto)

In mei praesentia constitutus **Illustrissimus Dominus Nicolaus BRUNACCI,** attento obitu ho. me. Marchionissae Mariae Angelae Perti Consalvi instetit, ut aperirem Testamentum dictae h. me. Mariae Angelae Perti Consalvi, quemadmodum Ego Idem Notarius aperui, et publicavi.

In nomine Domini Amen

Pensando io seriamente; come è di fede, il dovere una volta morire, ho fatta la mia ultima disposizione.

In primis offerisco l'Anima mia al suo Creatore Iddio = Secondo = Terzo = Quarto = Item.

Lascio per prelegato **alli miei tre Nipoti Ercole, Giovan Domenico, ed Andrea Consalvi Figli di Mario Urbano Giuseppe,** tutti quelli **Argenti, e gioje** che a me liberamente spetteranno, e si troveranno in tempo della mia morte **da dividersi tra loro per egual porzione.**

Item per ragione di prelegato lascio **a Giovan Domenico, ed Andrea** miei direttissimi Nipoti come sopra, i crediti, che ho colla Eredità della bo.me. Marchese Gio.Gregorio Consalvi mio defunto Marito, cioè uno di **scudi novecento** proveniente dalla sorte principale di un Cambio a mio favore contratto dal **Signor Francesco Ramolfi,** come all'Istromento dotale fatto per gli atti del Corvini Notaro Capitolino li 6 Dicembre 1731, qual Cambio fu ritirato dalla bo. me. d'Ercole Consalvi, come all'Inventario de' Beni creditarii di esso Ercole Consalvi alla partita de' debiti a carte 99 a tergo.

Altro di **scudi centocinquanta** proveniente da tanti, che ne ebbe contanti nell'atto del matrimonio il bo.me. Gio.Gregorio Consalvi, per Dote come sopra, ed altro di **scudi duecentosessantasette, e bajocchi 20** proveniente da miei mobili, come al Codicillo di essa bo.me. Gio.Gregorio Consalvi, al quale. descritti nell'Inventario fatto dopo la morte di detto Marchese Gio.Gregorio.

E quando i sudetti Crediti si trovassero alla mia morte già esatti, ed investiti, lascio alli medesimi tutti gl'Investimenti da me fatti equivalenti a detti Crediti, o siano in Luoghi di Monti, o in Censi, o in altri Capitali fruttiferi, colla legge però, **e condizione** che detti miei Nipoti non possino de' detti Crediti, o Investimenti disporre se non **col consenso dell'Eminentissimo Signor Cardinal Andrea Negroni,** o di chi verrà destinato in sua vece da detto Signor Cardinale **per causa urgente o per spesa necessaria a loro avanzamenti nelle scienze, e nella via Ecclesiastica, o nella via militare.**



Item per ragione di Legato lascio **alla mia direttissima Nipote la Signora Maria Perti Andreozzi** due Boccole di Topazi.

Settimo = item per ragione di Legato lascio **al Sacerdote Signor D. Alberto Persiani** il libero e totale usufrutto di una metà del secondo Appartamento della mia Casa posta a Strada Frattina.

Ottavo = Item per ragione di Legato lascio **al medesimo Signor D. Alberto Persiani** la mia Posata di Argento.

Nono = Item per ragione di Legato lascio l'usufrutto dell'altra metà di detto secondo Appartamento di detta mia Casa posta a Strada Frattina **alla Signora Teresa Luciani Moglie del Signor Nicola Cischiotti**.

Decimo = Item per ragione di Legato lascio **ad Orsola Risarelli**, qualora si trovi al mio servizio in tempo della mia morte, oppure ad altra Donna, o Donne, che si trovassero al mio servizio, nell'atto della mia morte, quella Biancheria, ed Abiti di mio dosso, che vi saranno.

Undecimo = In tutti gli altri poi miei Beni Stabili, Mobili, semoventi, Crediti, ragioni, ed azzioni, **istituisco miei Eredi per equal porzione**, e di mio proprio pugno scrivo **ERCOLE, GIO. DOMENICO e ANDREA CONSALVI**, miei amatissimi Nipoti suddetti, **Figli di Mario Urbano Giuseppe, che così si chiamava nel Battesimo** il mio predefonto Figlio, alli quali lascio l'universa mia Eredità, con vincolo però di perpetuo Fidecomisso, ed in ogni altro miglior sostituendo ad essi i loro Figli, e Discendenti Maschi di Maschio in Maschio in stirpes, e non in Capita, **escluse però sempre le Femine per modo di regola** e li Maschi ancorchè discendenti dalle Femine agnate per modo di regola, e li maschi ancorchè discendenti dalle Femine agnate.

In forma, che il Maschio discendente direttamente da Maschio delli suddetti miei Nipoti **escluda sempre la Femina**, e loro discendenti maschi di qualsivoglia linea, e colonnello, in cui cesserà la linea diretta mascolina di maschio in maschio come sopra, passi, e debba passare, e devolversi a quel maschio, o maschi superstiti discendenti da maschio in maschio delle altre linee, o siano colonnelli sempre però in stirpes, e non mai in Capita, come sopra volendo, che la mia Eredità sempre, ed in perpetuo si mantenga intieramente nelli figli maschi, e discendenti maschi da maschi di detti miei Nipoti Eredi, come sopra istituiti.

**E per tale effetto proibisco a miei Eredi** istituiti, e sostituiti rispettivamente qualsivoglia defrazione, che di ragione gli potesse competere anche Legittima, o Trabellanica. E quando tutti, o alcuni dei miei Eredi istituiti, sostituiti pretendessero detrarre la legittima della mia Eredità allora, ed in tal caso voglio; che non possano pretendere altro dalla mia Eredità, se non che la pura, e sola Legittima, nella quale l'istituisco Eredi, volendo, che il restante della mia Eredità si devolva a chi non avrà preteso detrarre la Legittima, ed avrà accettata la presente mia disposizione, secondo l'ordine, e modo di succedere da me prescritto, e da prescriversi in appresso.

Al qual'effetto li detti miei Nipoti subito, che saranno fatti maggiori, voglio, che per Istromento pubblico da rogarsi da quel Notaro, al quale io avrò consegnato il presente mio Testamento, nel termine di un anno accettino, e debbano accettare la presente mia disposizione, ed obbligarsi di non detrarre la legittima, che di ragione gli competerebbe, e ricusando ciò fare abbia in tal caso luogo la sola loro istituzione nella legittima come sopra fatta, ed il resto della mia Eredità vada agli ulteriori chiamati:

Duodecimo = In mancanza poi totale della Linea masculina de' miei Nipoti suddetti sostituisco alla detta intiera mia Eredità li figli maschi delle Femine da Essi discendenti parimenti in stirpes, e non in Capita, circa i quali voglio, che si osservi lo stesso ordine, e modo di succedere da me sopra prescritto in quanto alli maschi discendenti da maschj di detti miei Nipoti, col quale ordine intendo, che si regoli, e proceda anche la successione de' maschi delle Femmine.

Decimoterzo = cessando poi totalmente anche la linea masculina delle Femmine, allora, ed in tal caso voglio, che tutta la mia Eredità si devolva, e vada **a favore della Prelatura** ordinata dalla buona memoria Gio. Gregorio Consalvi mio predefonto Marito, **in forma, che la sua, e mia Eredità costituiscano, e debbano costituire un sol fondo della STESSA PRELATURA**, la quale debba amministrarsi, e regolarsi secondo quello ESSO MIO PREDEFONTO CONSORTE circa LA MEDESIMA HA ORDINATO, E PRESCRITTO NEL SUO TESTAMENTO.

**Esecutore Testamentario** poi prego voglia essere di questa mia ultima disposizione l'Eminentissimo, e Reverendissimo **Signor Cardinal Andrea Negroni mio Cugino**, Supplicandolo voler assistere alli miei tre Nipoti Eredi come sopra, ed a far dare esecuzione a tutto quanto ho di sopra disposto, essendo certa, che ne avrà tutta la cura, e protezione, **come se fossero suoi proprj Nipoti**, non avendo altri, che possa essergli a cuore li predetti miei Nipoti, del che lo supplico istantemente sicura per l'amore sempre dimostrato verso di me.

**Questo di 14 Settebre 1766.**

Io **Maria Angela Perti Consalvi**, testo, e dispongo in tutto, e per tutto come sopra mano propria.

Ego Joannes **Alexander Paleanus** Causarum Curie Camere Apostolicae **Notarius**.

Esente dal Registro.

**Stati ereditari di Gio. Gregorio e di Mariangela Perti desunti dall'inventario, e  
costituenti un'asse depurato da tutte le passività si scudi 30595.72**

**STATO EREDITARIO**

della Bo. Mem. Marchese Gio. Gregorio **Brunacci** Consalvi, ritrovato in Essere dopo la di lui morte seguita li 7. Luglio 1766 come dall'Inventario legalmente redatto nell'Anno medesimo.

**STATO ATTIVO**

In quattro Officj Vacabili. In diversi Censi. In diversi Beni stabili in Toscanella. In Crediti diversi, compresi scudi 301.55 per spese fatte in vita dal Marchese Gio. Gregorio per aumento di Podere in Toscanella spettante al Fidecommisso di Ercole Seniore per condotta di acque. In effetti, cioè Grano, Biada, e Vino. Cera, Caffè, Cioccolata, Cacio, Legna, Fava, Carbone, Granturco, Fagioli, Fieno, e Pagliare. Bestiame. In denaro Contante, Mobili Argenti, Gioje compreso il valore de' Pegni che esistevano al Monte di Pietà.

Per un totale di 31123.38

**STATO PASSIVO**

Della dicontra Eredità per tanti dovuti al Monte di Pietà per diversi Pegni. Alla Buona Mem. Della Marchesa Mariangela Perti Consalvi per il di lei Quarto Dotale, da restare il Capitale nel Patrimonio, e per Essa il Frutto residuo di Dote, e per gli altri di Lei Crediti di Mobilio in forza del Codicillo del Marchese Gio. Gregorio, e Spillatico. Per diversi debiti, spese per il Mortorio, Inventario, ed altro fatto dopo la morte del March. Gio. Gregorio.

Per un totale di 7368.66

**RISTRETTO**

Stato Ereditario Attivo come dicontra 31123.38

Stato Ereditario Passivo come di sopra 7368.66

Resta libero l'Asse Ereditario in 23753.72

**STATO EREDITARIO**  
**della Buona Mem. Marchesa Maria Angela Perti**  
**secondo l'Inventario legalmente seguito nell'Anno 1766.**

Fra Mobilio, Ori, Argenti, biancherie, e Vestiario fra Roma, e Toscanella Scudi 150. Effettivi, ed un Cambio di Scudi 900, ricevuti in porzione di Dote nell'atto del matrimonio realizzato dal Marchese Ercole Avo scudi 267.20. Per codicillo del Marchese Gio. Gregorio, e scudi 65. per Spillatico. Quarto Dotale valutato in quanto al Frutto, riportate tutte le spese partire nel retro Conto Ereditario di Gio. Gregorio, come alla partita di Esito in tutto scudi 2642.

Una Casa posta in Strada Frattina in Roma per Conto di Dote della detta Marchesa per scudi 2660. Col patto redimenti nel tempo di Anni quindici essendo di maggiore valore di poi rilasciata intieramente in suo favore; risulta dall'Istromento di Quietanza per gli atti del Lorenzini li 6 Dicembre 1731. Scudi 2600.

Un Censo pervenutogli per la morte della Madre con la Venerabile Confraternita di S. Rocco. Scudi 1600.

In tutto scudi 6842.

Nota de' Capitali spettanti al Fidecomisso di Ercole Consalvi Seniore trovato in essere alla morte del Marchese Gio. Gregorio **Brunacci** Consalvi descritti nell'Inventario fatto in tale occasione nell'Anno 1766. E come appresso:

In una Saccoccia. patenti di LL. de Monti formanti in tutto N. 121. C. 36.

Censi Numero 8 formanti un Capitale di scudi 6900.

**Stabili in Roma**

Casa posta a strada Caetana di due Appartamenti con pian terreni, pozzo, Cantine, Stalla, e Rimessa.

Altra casa a Strada della Vite, cioè il primo appartamento, con Mezzanini sotto, Bottega, e Rimessa, ed una Stanza terrena.

Altra Casa con Bottega ad uso di Spezieria sotto, che fa cantone a Macel de' Corvi di tre Appartamenti, spettante al Fidecomisso per la Terza parte.

Numero tre Fienili uniti posti alla Piazza della Madonna de' Miracoli al Popolo.

Altro fienile incontro la Fratta, detta dell'Orso, parimenti al Popolo.

Una Casa posta in detta Piazza de' Miracoli contigua a detti Fienili.

**Stabili in Toscanella**

Un Podere spettante al Fidecomisso di Ercole Consalvi, posto in Contrada le Carceri con Palazzino annesso, come al detto Libro a Car.10.

Una Tenuta denominata **Castel Arunto** presso li confini come al detto Libro a Carte 15.

Una mola a Grano detta **la Presutta** sotto il Poggio di S. Pierto, sopra il Fiume Marta notata nel sudetto Libro a carte 16.

Un prato posto in **Contrada la Comunella** descritto in detto Libro a carte 17.

Altro prato, come sopra in **Contrada l'Oливо** descritto nel sudetto Libro a carte 18.

Una Chiesa di Rubbio uno, e Stara 4 per **strada della Madonna** prima del Cerro, conceduta in Enfiteusi a **Vincenzo Sabatini** in forza d'Istromento, e notata al libro sud. A carte 21.

**Un Casalino con Canneto** spettante come sopra, dove è stato trovato il Fieno, e Carbone.

**Un Palazzo** in detta Città di Toscanella che serve di abitazione dei Signori Consalvi in Strada Maestra sotto la Cura di S. Marco.

**Altra Casa grande in Contrada la Dogana** presentemente per la maggior parte ritenuta a pigione dal Sig. Agostino Primavera, che nel resto serve per Casa dei Casenghi e rimesse.

Si tralasciano alcuni **Mobili, Argenti, Quadri, e Tappezzerie**, parimente descritte nel detto Inventario.

Reg. a Roma in sei pag. senz'apost: li **2 Sett. 1826** V. 106 car. 42 v.c. 3 ric. baj. 20 - C. Vagnolini Prep.

## **IL CARDINALE NEGRONI**

**nell'anno 1769**, cioè tre anni dopo assunta la tutela dei Pupilli Consalvi, **acquista**, coi sopravanzi risultati dalla sua provvida amministrazione, **un Vacabile del Giglio** per scudi 950.

**Die IX Decembris MDCCLXIX**

*Avocatus Petrus Danieli* (segue tutta la compravendita scritta in latino)

**ATTI FATTI NEL 1810 SOTTO IL REGIME FRANCESE**  
**per la CONFISCA dei beni del Cardinal Consalvi**  
dai quali si rileva la di lui possidenza in Toscanella  
sì in stabili, in mobili, in semoventi, e generi.

Autorizzato con Rescritto di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Tesoriere generale in data 14 corrente Maggio. Certifico io qui sottoscritto Computista Generale della Reverenda Camera che nell'Archivio Camerale situato nel Palazzo Salviati esiste il presente Documento, che qui appresso letteralmente si trascrive.

**ESTRATTO**  
DEI BENI APPARTENENTI AL SIGNOR CARDINAL CONSALVI, SITUATI NEL  
TERRITORIO DI TOSCANELLA DAL CATASTO DI DETTA COMUNE.

Numeri delle partite dei Catasti: 2, 3, 209, 227, 273, 409, 552, 639, 727, 728, 762, 763, 764, 799, 826, 827, 828, 829, 982.

Per Copia conforme estratta dal Catasto esistente nell'Archivio Municipale di Toscanella.

Firm. **Defontaines Ric. - Il Maire - Rosati**

**In nome di Sua Maestà Napoleone I, Imperatore dei Francesi, Re d'Italia,  
Protettore della Confederazione del Reno  
Toscanella a dì 29 Aprile 1810**

Io sottoscritto Ricevitore del Demanio, e Registro al **Bureau** di Canino incaricato come dalla Lettera del Signor Direttore De Velliers di apporre i sigilli sopra i Beni di diversi Cardinali situati nel Circondario di detto mio Bureau mi sono in quest'oggi trasportato in Toscanella non avendo trovato il signor Maire nè il suo Aggiunto, gli feci avvisare del mio arrivo, e che io gli aspettavo; mi fecero risposta in iscritto che essendosi trasportati in Arlena per fare i Ruoli della Coscrizione non potevano ritornare, che la sera medesima, il che fecere circa l'un ora di notte Italiana e restassimo d'accordo, che la mattina del giorno susseguente cioè il 30 Aprile avressimo principiati i Spogli del Catasto, come gli chiedevo, ed ambedue abbiamo firmato il presente.

**Il Maire Agostino Rosati  
Dufontain Ric.**

**In Nome di Sua Maestà Napoleone I  
Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno  
Toscanella a dì 30 Aprile 1810**

Essendomi in qualità come sopra portato agli Archivj alle ore dodici d'Italia ritrovai il Signor Maire, e principiassimo a fare lo spoglio dei Catasti ad effetto di invenire li beni che spettavano ai Cardinali, ed **abbiamo rinvenuto, che il solo Cardinal Consalvi possedeva in questa Comune Beni Rurali dei quali abbiamo preso la qui annessa descrizione certificata da Noi ambedue.**

Avendo quindi interpellato il Signor Maire d'indicarmi gli Affittuarj di detti beni, e se conosceva altri Beni appartenenti al detto Signor Consalvi, egli mi ha risposto, che non essendovi in Comunità Catasto di Beni Urbani, egli non poteva darmi altri indizj; ma che essendovi in Toscanella **l'Amministratore** dei Beni di questo Cardinale, **il quale Signor Giovan Francesco Persiani**, al medesimo mi fossi diretto, giachè Egli solo poteva darmi maggiori schiarimenti.

Avendo invitato il Signor Maire di accompagnarmi in detta Casa Persiani egli mi espose, che dovendo in questa mattina mandare, e perfezionare il Ruolo della Coscrizione, che gli viene inculcato colla maggior sollecitudine dai Signori Prefetto e Sotto-Prefetto, mi pregava di farmi accompagnare dal Signor Giudice di Pace, se far si poteva; ed io in vista della Lettera del Lodato Signor Direttore accettai l'accompagnamento del Signor Giudice di Pace.

Dopo di che noi abbiamo firmato come sopra anche il presente.

**Il Maire Rosati      Dufontain Ric.**

**In nome di sua Maestà l'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,  
Protettore della Confederazione del Reno.**

Io Ricevitore sottoscritto, accompagnato dal Signor Giudice di Pace di Toscanella, essendoci portati **in Casa del Signor Giovan Francesco Persiani**, il quale ci ha affermato essere Egli Amministratore dei beni del Signor Cardinale Consalvi, l'abbiamo interpellato



d'insegnarci dove stavano li detti Beni tanto Rurali, che Urbani, e gli abbiamo presentato l'Estratto da Noi fatto del Catasto.

Egli lo ha riconosciuto giusto, **fuori l'articolo 799, il quale corpo** contenuto sotto detto articolo **ci ha detto essergli stato venduto** a norma del Contratto di Vendita fattagli **li 2 Luglio 1808** in Scritture private delle quali ci ha presentati gli Originali firmati Consalvi.

In poi detto Signor Amministratore ci ha indicato i susseguenti beni spettanti al Cardinale.

Primo. **Una Casa detta Maccabei** situata in Toscanella in Contrada Montagine, composta al Pian Terreno di num. 3 stanze, ed un Tinello, ed una Grotta. Al primo Piano sei stanze ad uso di Granajo, al secondo cinque stanze pel servizio dei Pecorari.

Secondo. **Una Casa** tenuta a Livello spettante al Beneficiato di Santa Maria in Toscanella, al quale si pagano scudi due, e bajocchi venti ogni anno. Detta Casa è affittata a Giovan Giuseppe Gioja: mediante prezzo di scudi sei annui.

Terzo. **Altra Casa** similmente a Livello con Tinello spettante al Capitolo di S. Giacomo di Toscanella al quale si pagano scudi 6.50 annui. La detta Casa al Pian terreno serve di Tinello, e le altre cinque Stanze nel Piano Superiore servono per uso dei Garzoni della Tenuta, la detta Casa è situata in Contrada la Strada Maestra incontro a quella dei Signori Persiani.

Quarto. **Una mola** sul Fiume Marta composta di due Macine a Grano di proprietà del Signor Cardinale, ed affittata al Signor Amministratore Persiani per il prezzo annuo di scudi 130.

Quinto. **Un Casale** con due Stanze una sotto, e l'altra sopra situato nel numero due del Catasto.

Sesto. **Un Casale** con quattro Stanze al Pianterreno, ed un Cortile, e tre Stanze, ed una sola al Piano Superiore situato nel Terreno denominato le Carceri portato al N. 227 del Catasto - Nel medesimo Terreno esiste **un altro Casale** composto di una Stalla al Pianterreno, ed una Stanza al Piano superiore per il Custode. Accanto il detto Casale un piccolo Recinto di muro con una stanzola ad uso di Gallinaro.

Settimo. **Una Chiesa** tutta diruta, **ed un Fienile** situati in Castel Arunto portato sotto il N. 273 del Catasto.

Ottavo. **Una Casa** di uso Fienile con Stanze una sotto, e l'altra sopra situata nel Terreno chiamato Rivellino portato sotto il N. 639 coll'annuo peso di Libra una di Pepe a favore dell'Ospedale di S. Spirito in Roma.

Nono. **Una Mandria** in Pantalla di circa Rubbia venti ritenuta a Canone dal Signor Consalvi, che ne paga alla Communità scudi 20.25 annui oltre a tutti i Dazi con obbligo però di fabbricarvi **un Casale, il quale si sta facendo** attualmente mediante che spira in quest'anno il tempo prefisso per fabbricarlo.

Avendo interpellato il detto Signor Amministratore di dichiararci, se questi erano i soli beni, che possedeva in Toscanella il detto Signor Cardinale, egli ci ha affermato, che non ve n'erano altri.

Richiedendosi poi se aveva Mobili, o effetti di Casa del detto Signor Cardinale ci rispose non aver altro che **cinque Tini** in mediocre Stato, **venti Botti** anche in mediocre

stato, che nei Magazzini vi stavano **quindici Rubbia circa di Grano**, il quale si spaccia giornalmente per fare il pane per la Gente del Campo, e della Masseria. Che aveva in oltre **quattrocentotrenta Boccali di Olio** che ha ricevuto proveniente dall'ultima raccolta degli Olivi del detto Sig. Cardinale per uso della Campagna, ed a renderne conto in fine dell'Anno.

Chiedendosi se aveva **Bestiami** siano Cavalline, Vaccine, Pecorine, Caprine, Somarine ci ha risposto che non poteva darcene il numero preciso, se prima non si procedeva alla conta formale, essendo tutte dette Bestie marcate col merco del Signor Cardinale Consalvi, al quale effetto abbiamo fatto chiamare **Luigi Amantini Vergaro dei Signori Consalvi**, e Persiani, e gli abbiamo ordinato di riunire tutto il detto Bestiame per poter procedere alla formale Conta e fu parimenti avvisato **Lorenzo Pacini Fattore** di detti Signori, i detti Vergaro e Fattore ci hanno rappresentato, che il Bestiame Grosso, essendo sparso nelle macchie, non potevano radunarlo subito, che avevano bisogno almeno di tre giorni, onde restammo d'accordo di trasportarci per fare la detta Conta il di 4 del mese di Maggio prossimo.

Avendo chiesto al detto Signor Amministratore la nota delle Semente fatte per il prossimo raccolto. Egli ci ha osservato che **queste Semente si facevano metà per Conto del Signor Consalvi, e l'altra metà per conto suo** e ci ha esibita la misura fatta di detti Seminati dall'Agrimensore **Carlo Antonio Martelliani**, dove abbiamo rilevato, che le Semente a Grano ascendevano a Rubbia novantaquattro, e Stara 13½, che le Sementi a Biada ascendevano a Rubbia quattro, e Stara 13. La metà di detti Seminati spettano al detto Signor Consalvi.

**L'AMMINISTRATORE PERSIANI DICHIARA CHE FINO DAL 1779 ESISTEVA  
FRA DESSO ED IL CONSALVI UNA PERFETTISIMA SOCIETA'.**

Avendo intimato il detto Signor Amministratore di dichiararci se questi Beni ed effetti di sopra descritti erano li soli che lui avesse di proprietà del Signor Cardinale, egli ci ha risposto esservi gli **Attrezzi del Campo e della Masseria**, i quali sono consegnati ai rispettivi Fattori, e Pastori, e null'altro.

E ci ha dichiarato che circa dall'anno 1799 sono ligati d'interesse, e come Socj nei Beni del Signor Cardinale per tutti i generi, che le loro Bestie pascolarono insieme le medesime Tenute, e che si pagavano reciprocamente la somma, o ammontare del prezzo dei Terreni pascolati le spese di Raccolta, Semente e generalmente tutte le altre spese concernenti le loro aziende Sociali, compresevi ancora il Sario di tutti gl'Impiegati, ai quali non resta dovuto, che il presente mese di Aprile, fuorché quelli della Masseria delle Pecore, che vengono pagati alla fine della loro stagione, **che vi sono molti altri terreni ritenuti in Affitto per conto comune del Signor Cardinal Consalvi**, e del detto Amministratore de' quali dimani ci darà la nota descrittiva.

Essendo le ore ventiquattro abbiamo chiuso il presente processo Verbale, il quale è stato anche firmato dal Signor Amministratore

Toscanella, oggi 30 Aprile 1810

**Gio.Francesco Persiani**

**Dufontain Ric.**

Vista la lettera requisitoria del Signor De Villers Direttore del Demanio, e Registro, comunicata dal detto Signor Ricevitore abbiamo assistito al presente Atto.

**Milanoli Domenico Giudice di Pace**

**In nome di Sua Maestà  
Toscanella 1 Maggio 1810**

Io Ricevitore in qualità come sopra accompagnato dal Signor Giudice di Pace ci siamo riuniti **alle ore dodici italiane** nella Casa del Signor Persiani, affinché Egli ci conducesse nei rispettivi Beni indicati nel Processo Verbale nel giorno di jeri, onde ci siamo partiti, e ci siamo portati nella possessione situata in Contrada le Carceri, ed ivi abbiamo trovato il Casinò senza porte, e senza finestre in pessimo stato.

Nello stesso podere ci siamo portati nella Casa del **Contadino Giuseppe Antonio Tori**, il quale sta in qualità di Custode, e Mezzano dell'Orto di detto Podere da tre anni a questa parte. La detta Casa del Contadino è in pessimo stato, il medesimo Contadino, ci osserva, che gli viene passato un Bocale di Vino al giorno secondo l'usanza del Paese, e ci asserisce ancora aver fatto sementa di venticinque Stara a grano, in detto Terreno a mezzo col detto Signor Consalvi; dopo aver lasciato detto Podere ci siamo trasportati **alla Mola**, che abbiamo riconosciuto nello stesso modo indicatoci dal Signor Amministratore, e la Lega ha bisogno di riparazione.

Di la ci siamo trasportati **nelle Case** indicate nel Processo Verbale di jeri, ed abbiamo ritrovato le medesime Case nello stesso stato indicatoci dal suddetto Signor Amministratore, ed abbiamo riconosciuto l'esistenza dei generi indicati nello stesso Processo Verbale.

**Il Cardinale  
oltre i propri beni, riteneva de' Vistosi affitti in società col Persiani.**

Segue così la nota descrittiva dei Terreni ritenuti in affitto per conto dei Signori Persiani e Consalvi.

1. **Una Tenuta chiamata Monte Bello** coi suoi annessi di pertinenza del Signor **Conte Lavaggi**, al quale si pagano 4500 annui più venticinque Rubbia di Biada ogni anno, o per detta Tenuta ai Possessori de' Censi Camerali 40025 annui.
2. **Un terreno denominato la Polledrara**, ed altro **la Mandra** di proprietà del Sig. **Conte Poggi**, al quale si pagano 52025 annui.
3. L'affitto dell'Erbe dei Terreni Comunicativi per il quale si pagano scudi 363 annui.
4. L'imposizione messa dalla Comunità sulle Masserie ascendenti alla somma di 80 annui.
5. Affitto di Stalle e Fienili in Toscanella, 40 annui
6. Canone di due Mandrie per le quali si pagano alla Comunità 40-50 annui
7. Affitto della Polledrara denominata del Ciocchetto di pertinenza del Signor Persiani, mediante il prezzo di 90.
8. Nei conti annui che rende il Signor Amministratore la Polledrara di Castel Arrato di pertinenza del Signor Cardinale Consalvi è stimata sc. 60. La chiusa di Sant'Angelo di pertinenza del medesimo Signor Cardinale si valuta sc. 20

Interpellato da Noi il Signor Giovan Francesco Persiani di dichiararci se questi Beni erano i soli, che possedeva in Toscanella il Signor Cardinale Consalvi, egli ce lo dichiarò affermativamente; ed in fede ne firmò la presente sua sopradescritta dichiarazione.

**Gio. Francesco Persiani**

**In conseguenza di ciò Io Ricevitore** in nome e qualità, come sopra indicata, gli ho **dichiarato, che tutti questi beni** tanto mobili, quanto immobili, Bestiami, e tutti altri generi **venivano da me sequestrati, a nome di S.M.L. e R.**, onde non avesse più a riconoscere nessun altro Agente, né somministrar somme, Bestiame qualunque siano, o altro genere agli antichi Agenti del detto Signor Cardinal Consalvi, o ad altri sotto pena di risponderle personalmente.

**L'abbiamo stabilito guardia sequestratoria** di tutti i sopra indicati oggetti con obbligo però di farli mantenere, custodire come sono stati fino adesso, e a tenerci al giorno di tutte le cose, che possono occorrerem o accadere nella detta azienda per quel che si riguarda il già nominato Signor Cardinale.

Gli abbiamo richiesto di presentarci l'ultimo Inventario del Bestiame di pertinenza del detto Signor Consalvi, e lui ci rispose che tutti i Conti, ed altre Carte essendo nelle mani del Signor **Giovanni Giorni Computista**, ed Agente de detto Signor Cardinale in Roma, e non avendone copia, egli non ce la poteva dare, anche più che alla morte del Fratello del detto Signor Persiani già Amministratore di questi Beni, tutte le Carte furono trasportate in Roma

**Gio. Francesco Persiani**

**L'abbiamo avvisato** che abbia ad assistere, Venerdì quattro corrente, alla Conta formale che si farà del Bestiame spettante al Signor Cardinale Consalvi, ed intanto che venga fatta la detta Conta, abbiamo invitato il Signor Maire di darci un uomo di sua fiducia per badare, acciocché non venga levata nessuna bestia dai rispettivi branchi. Egli ha mandato **Lorenzo Brunori** Guardiano Commutativo, al quale fu da me ordinato di andarsene subito nelle Tenute diverse dei Socj Persiani e Consalvi, ad effetto d'invigilare che non venghino levate nessuna bestie di qualunque sorte siano di pertinenza del detto Signor Cardinale, di badare che quelle, che fanno il servizio del campo, e della Masseria vi ritornino ogni sera, e di non allontanarsi dai detti branchi, finchè noi siamo venuti a riconoscere, e far la Conta di detto Bestiame, il che avrà luogo il dì quattro corrente alle ore dodici del giorno d'Italia. Detto Guardiano ci ha dichiarato di non saper scrivere.

Prima di chiudere il presente Processo Verbale, il Signor Persiani ci rimette un foglio di schiarimenti di Conti tra lui e il Signor Cardinale, l'abbiamo qui annesso per valere come sarà di ragione.

Non avendo più altro da aggiungere, la Seduta per Venerdì quattro corrente.

Toscanello questo dì 1 Maggio 1810

**Minoli Domenico Giudice di Pace**

**Gio. Francesco Persiani**

**Du Fontaine Ric.**

Roma questo dì 17 Maggio 1826.

Il Comp. Gen. Della R.C.

**Saverio Benucci**

Registrato in Roma in dieci pagine senza apostille

li quattro Settembre 1826, Vol. 16. fol. 44.

Retto Cas. 5. Ricevuti baj. Ottanta.

**C. Vagnolini.**

### FORMALE ACCETTAZIONE

dell'Eredità di Gio. Gregorio fatta dai suoi Nepoti Marchesi Ercole ed Andrea Consalvi, colla quale si obbligano al pieno adempimento della di lui volontà.

### NEL NOME DI DIO

Sotto il Pontificato di Nostro Signore Papa Leone XII felicemente regnante l'anno primo.

Correndo la Indizione Romana Duodecima.

Si certifica da me infrascritto **Pietro Paporozzi Cancelliere, e Notaro** Pubblico dell'A.C. residente entro il **Palazzo di Monte Citorio**, qualmente in atti della bona memoria **Giovanni Alessandro Paleani mio Antecessore**, nell'Anno Mille settecento Ottantadue (1782) esiste rogato un istromento di accettazione di **Testamento** sotto il giorno quattro Gennaro (4.1.1782) del tenore seguente, cioè, "*Acceptatio Testamenti, Pro Illustrissimo Marchione Hercule, & Andrea Consalvi, Die 4 Januarii 1782*".

Essendochè la bo. Me. del Marchese Gio. Gregorio Consalvi nel suo ultimo Testamento aperto, e pubblicato per gli atti miei li sette Luglio Mille settecento sessantasei (1766) , al quale oltre le ordinazioni, e legati in esso prescritti, **suo Erede universale istituisce l'Illustrissimo Signor Marchese Ercole Consalvi** figlio primogenito della bo. Mem. Marchese Mario Giuseppe predefonto figlio, a detto Testatore colla sostituzione del di lui figlio primogenito, ed in mancanza di esso, del secondo, terzo, o altro ulteriore chiamato, e coll'obbligo inoltre di assegnare ai Signori Giandomenico al presente già morto, ed Andrea Fratelli Consalvi, e figli parimenti di detto Mario Giuseppe la metà per cadauno di una terza parte dell'usufrutto di detta Eredità, col rimanere le altre due terze parti libere a formare di detto primo Erede istituito, ed acciocchè una tale Testamentaria Disposizione con tutte, e singole cose in essa contenute, ed ordinate avesse il suo pieno effetto, detta bo. Mem. Del Marchese Gio. Gregorio Consalvi ordinò in esso, che tanto il suddetto Illustrissimo Signor Marchese Ercole suo primo Erede istituito, quanto il Signor Marchese Andrea istituito in detta porzione di usufrutto di Eredità, dovessero entro un certo dato termine dopo seguita la di lui morte, cioè rapporto al detto Signor Marchese Erede entro il termine di un Mese, e riguardo a detto Signor Marchese Andrea entro il lasso di sei Mesi accettare pel publico Istromento tale Testamentaria disposizione, ed espressamente sottoporre al vincolo della primogenitura da esso Testatore ordinata quella quota che per ragione di legittima si dovesse a detti Illustrissimi Signori Marchesi Ercole, ed Andrea Consalvi come sopra istituiti.

E perché nel tempo come sopra prescritto si per ragione di NON ESSERSI POSSUTO TERMINARE L'INVENTARIO LEGALE DI TUTTI I BENI LASCIATI DAL MEDESIMO, se per essere li dotti Signori Marchesi Ercole, ed Andrea costituiti in età minorile, ed infantile, non si potè per parte di questo riconoscere, se giovevole loro potesse essere l'accettazione della Testamentaria Disposizione del defonto Marchese Gio. Gregorio loro Nonno, col sottoporre al vincolo della primogenitura, ed Eredità e rispettivamente al godimento della sopradetta porzione di usufrutto come sopra ordinato, ed ottenere nel tempo stesso il libero conseguimento della detta legittima a loro spettante, al quale effetto umiliatesi per parte dei medesimi Marchesi Ercole, ed Andrea Consalvi Suppliche alla S.M. di **Papa Clemente Ottavo**, con speciale rescritto dei quattro Agosto

Mille settecento sessantasei (4.8.1766) venisse loro prorogato il termine per l'accettazione come sopra di detta Testamentaria Disposizione per un'anno.

Conforme risulta dai Rescritti Santissimi esibiti per pubblico Istromento in detti atti miei li sette di detto mese di Agosto Mille settecento sessantasei (7.8.1766), al quale e poiché ancora successivamente non solo durante la minorile età di detti Signori Marchesi Ercole, ed Andrea Consalvi, **ma stante anche la lite incorsa avanti il Tribunale dell'A.C., di poi devoluta in S. Rota, tra li medesimi, e la Signora Marchesa Carandini loro madre**, sopra la Eredità del riferito Marchese Gio. Gregorio Consalvi, ne è avvenuto, ed è stato causa, che non si è creduto congruo di accettare il soprariferito Testamento, ma bensì con simili consecutivi Pontificj Rescritti, si sono detti Signori Marchesi Ercole, ed Andrea Consalvi, ottenute di mano in mano le proroghe per tale accettazione, quali stando per terminare il dì 7 del corrente mese di Gennajo (7.1.1782), hanno pertanto li medesimi ora fatti maggiori risoluto di accettare il Testamento suddetto, GIUSTA LA ORDINAZIONE DEL TESTATORE IN ESSO PRESCRITTA.

Quindi è, che avanti di me Notaro, e Testimonj infrascritti presenti, o personalmente costituiti **gl'illustrissimi Signori Marchesi Ercole, ed Andrea Consalvi** Romani figli del fu Marchese Mario Giuseppe Consalvi, e Marchesa Claudia Carandini, **Conjugi Nobili di Toscanella** a me Notaro cogniti, di loro spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo. asserendo, ed affermando tutte, e singole cose di sopra espresse, e narrate, essere vere, e verissime, e le medesime per tali in tutte le sue parti approvando, e rettificando hanno accettato, ed accettano in tutte le sue parti **la Disposizione Testamentaria** di detta bo. me. **Marchese Gio. Gregorio Consalvi loro Nonno** come sopra, a favore di essi fatta, aperta, e pubblicata per gli atti miei li sette Agosto Mille settecento sessantasei (7.8.1766), alle quali in tutto, e per tutto, ed in seguito inerendo alle Leggi in esse espresse, hanno sottoposta, conforme sottopongono la di loro rispettiva legittima, che de jure gli compete sopra la sudetta Eredità al vincolo della Primogenitura come sopra in detto Testamento istituita, ed ordinata dal prelodato Marchese, e Gio. Gregorio Consalvi di buona memoria **PERCHE' COSI'**, e non.

Quale accettazione, e rispettiva legittima come sopra sottoposta a detta Primogenitura, li suddetti Sig. Marchesi Ercole ed Andrea, fratelli Consalvi, promisero sempre, ed in perpetuo mantenere, ed inviolabilmente osservare, e che sarà sempre buona, valida, bene e legittimamente fatta, averla rata, grata, valida e ferma, e contro di essa fare, dire, porre, o venire sotto qualsiasi pretesto, causa, e colore, ec., altrimenti "*Quo omnia alias, de quibus., quod pro quibus* (segue tutta la dichiarazione in latino).

E come meglio apparisce da detto Istromento, ed atti miei, alli quali. salvo sempre ec., In fede. Roma dal mio Ufficio come sopra residente, questo dì **20 Febrajo 1824.**

Così è **Pietro Paparozzi Cancelliere**, e **Notaro** Pub. dell'A.C., Successore del sud. **Paleani**, che ha rogato - L.+ S.

Esente dal Registro.



**Morto Don Alberto Persiani nel Novembre 1804,**

*i di lui Fratelli rendono conto dell'Amministrazione, dal medesimo tenuta al Cardinale Consalvi, cui dal 1782, epoca nella quale questi accettò il Testamento di G. Gregorio, il defunto predetto non lo avea mai reso.*

Essendo, che il defonto Sacerdote D. Alberto Persiani abbia amministrato tutta l'azienda, e Capitali spettanti a Sua Eminenza il Sig. Cardinale Ercole Consalvi esistenti in Roma, e in Toscanella, e nel tempo della sua morte seguita nel Novembre del 1804 **si trovasse di non aver reso conto per lo spazio di Anni ventitre:** cioè, dal millesettecento ottantadue fino alla detta Epoca della sua morte (dal 1782 al 1804).

Ed essendo ancora, che venutosi dopo la morte del detto Don Alberto all'esame delle Carte dal medesimo lasciate, **si sono** da una parte, e dall'altra **promosse diverse difficoltà** tanto su di esse, quanto sopra vari articoli, **dopo diversi rilievi, e discussioni si è di comune accordo** fra l'Eminentissimo Signor Cardinale qui infrascritto, e i detti Fratelli **stabilito, e convenuto,** quanto segue, per finale quietanza di ambe le parti, e per **una irrettrabile Transazione.**

**A**

*IL CARDINALE SI DICHIARA DEBITORE DEGLI EREDI DI D. ALBERTO SUDDETTO. DI SCUDI 5000 PERCETTI DI PIU' SULLE SUE RENDITE, DICHIARA L'INTEGRITA' DE' CAPITALI DA QUEGLI AMMINISTRATI.*

**B**

*CEDE IN SODDISFAZIONE PARZIALE DEL DEBITO PREDETTO UNA CASA IN TOSCANELLA.*

**C**

*PIU' CEDE COME SOPRA TUTTI I MOBILI IN ESSA ESISTENTI.*

**D**

*FINALMENTE CEDE IN SALDO UNA PORZIONE EQUIVALENTE DELLA VIGNA LA BASSETTA.*

**Primo** = Sua Eminenza Reverendissima si costuisce debitore degli infrascritti Fratelli Persiani nella somma, e quantità di **scudi cinquemila** da pagarsi nel modo che si dirà qui sotto, dichiarando di dovere una tal somma per tutto quel più, che possa Essa aver percepito a tutto il Novembre del 1804, sopra il prodotto, e rendite de suoi beni, e Capitali, depurato da ogni spesa di amministrazione, e salva l'integrità dei Capitali, e generi esistenti nel detto Mese di Novembre 1804.

**Secondo** = L'Eminenza sua in pagamento ai Fratelli Persiani del suddetto credito, da, cede, e **trasferisce in dominio dei medesimi la Casa ora abitata dai detti Fratelli,** e spettante a Sua Eminenza, stimata da due **Periti nominati da ambe le parti** nella somma di scudi tremila duecento novantanove, e settanta, e mezzo.

**Terzo** = E siccome il prezzo della suddetta Casa non eguaglia la somma di credito suddetto, così in piena soddisfazione del medesimo, **sua Eminenza cede**, e trasferisce in dominio dei Fratelli Persiani **tutti i Mobili esistenti in detta Casa**, e dai medesimi Signori Fratelli Persiani ritenuti, valutati di comun accordo nella somma di **scudi settecento cinquantuno, e 90**.

**Quarto** = Per li residuali scudi 948.39 ½ che mancano al compimento di scudi Cinquemila, a tenore di ciò, che si è detto nell'Articolo primo l'Eminenza sua cede, e trasferisce in pieno dominio degli stessi Signori Fratelli Persiani **una parte di un ugual valore su la Vigna denominata di Toscanella**, che, compresi Muri, Casale, sopraterra e Fondo, è stato dal **Perito Agrimensore Carlo Antonio Martelliani** stimata nella maggior somma di **scudi duemila settantatre**, e bajocchi ottantanove, ed a tale effetto lo stesso Perito Agrimensore dovrà stimare, e separare la detta rata di Vigna che per il corrispondente valore dei suddetti scudi 948.39 ½ resta ceduto come si è detto, in pieno dominio ai suddetti Fratelli Persiani, perché così e non altrimenti.

**Quinto** = Siccome la Casa medesima è soggetto alla sostituzione ordinata dal Marchese Ercole in favore della Compagnia di S. Giuseppe di Toscanella, e la Vigna suddetta, e mobili, a quella ordinata dal Marchese Giovanni Gregorio in favore della Prelatura Negrone, e l'Eminenza Sua si impegna di fare, che nella purificazione di tali sostituzioni, le cose, che si cedono saranno libere, e **nel caso contrario sottopone la sua Eredità all'obbligo di Indennizzare la Famiglia Persiani** dell'equivalente che per il non cessato Vincolo fidecommissario venisse la detta Famiglia a perdere.

**Sesto** = **I Fratelli Persiani** infrascritti in seguito della così concordata dazione in solutum della Casa e Vigna, e mobili, ne' modi sopradetti **fanno** alla prelodata Eminenza Sua **quietanza finale** finalissima di qualunque pretenzione che potessero in qualunque modo avere per conto della detta Amministrazione, tanto come Eredi del detto D. Alberto quanto ancora in Persona propria per l'Assistenza, che hanno essi prestato all'azienda fino al detto Mese di Novembre Mille ottocento quattro, dichiarando i aver ambi due percepito le Annualità correnti, e promettendo di non mai venire, e niente mai opporre, contro la presente Concordia, perché così e non altrimenti.

E per osservanza di tutte le cose espresse nella presente Concordia, tanto l'Eminenza Sua, quanto i detti Persiani obbligano se stessi, Eredi, Beni, e ragioni nella più ampia forma della Reverenda C. A.

**Roma, 2 Luglio 1808**

**Ercole Card. Consalvi**

**Angelo Persiani** approvo a quanto sopra mano propria

**Giovanni Francesco Persiani** approvo quanto sopra

Io **Secondo Piccirilli** fui Testimonio a quanto sopra.

**Giovanni Battista Sposetti** fui Testimonio alla sudd. Sottoscrizione.

**Mario Piccirilli** Fui Testimonio mano propria.

**Toscanella 6 Luglio 1808**

Registrato in pagine tre senza postille a Roma li venti Settembre mille ottocento diciassette (20.9.1817), Volume primo, foglio sessantuno, retto Casella, settima Gratis.

**Costanzi Prep.**

### **I Fratelli PERSIANI rendono conto dell'Amministrazione**

*per gli anni 1805, 1806, e 1807 e sono soddisfatti del loro credito risultato in scudi 1744.07 colla Cessione del rimanente della vigna = la Bassetta.*

Essendosi ristretti i conti degl'anni 1805. 1806. e 1807. dell'amministrazione dei beni della Casa Consalvi tenuta dal Signor Angelo Antonio Persiani, dopo la morte del di lui Fratello D. Alberto, è risultato, che atteso il denaro dal medesimo Signor Angelo Antonio somministrato all'Eminentissimo Signor Cardinale in tutto il Triennio in somma superiore al netto avanzo annuale delle dette rendite amministrate, il suddetto Signor Angelo Antonio rimane creditore nella somma di scudi mille duecento ventotto (1228), e baj. Sette, e mezzo, non chè di altri scudi cinquecento sedici (516) per le provisioni non segnate in detti conti di annui scudi cento (100) per se medesimo, e di annui scudi settantadue (72) per il di lui Fratello Signor Giovanni Francesco, in tutto scudi mille settecento quarantaquattro (1744), e baj. sette, e mezzo.

In soddisfazione del qual credito l'Eminentissimo Signor Cardinale qui infrascritto ha dato, e dà in solutum per la somma di scudi 1125.49. all'infrascritto Signor Angelo Antonio accettante, una parte di equal valore della Vigna denominata la Bassetta posta nel Territorio di Toscanella, che compreso muri, casale, sopratterra, e Fondo, è stata dal Perito Agrimensore Carlo Antonio Martelliani stimata nella maggiore somma di scudi duemila settantatre (2073) e baj. 89. e che per l'altra rata di valore in scudi novecento quarantotto (948), e trenta.  $\frac{1}{2}$  è stata ceduta dallo stesso Eminentissimo non meno allo stesso Signor Angelo Antonio, che all'altro Fratello Signor Giovanni Francesco in pagamento di altro debito di sua Eminenza in favore di ambedue loro, come dall'Apoca di concordia segnata sotto questo giorno in Roma dall'Eminentissimo.

Ed essendo la detta Vigna soggetta a Fidecomissione ordinato dal Marchese **Giovanni Gregorio Brunacci Consalvi** per l'erezione di una Prelatura in favore della Famiglia Negroni, **Sua Eminenza s'impegna di fare, che nella purificazione di tale Fidecommesso la detta Vigna sarà resa libera**, obbligandosi in caso contrario di dare al Signor Angelo Antonio un'identità equivalente, in tutto, e per tutto come si è convenuto nella detta concordia, rapporto all'altra rata ceduta ad ambedue.

In vista di che l'infrascritto Signor Angelo Antonio chiamandosi pienamente contento, e soddisfatto di questa dazione in solutum, l'accetta in diminuzione di questo suo particolare credito per la detta quantità di scudi mille cento venticinque e quarantanove (1125.49), de quali ne la quietanza in forma, dichiarando, **che sarà a carico suo**, e del signor Giovanni Francesco Fratello **la separazione delle due porzioni di Vigna** da farsi a tenore delle rispettive cessioni, e che il suddetto suo Credito in seguito di questa dazione insolutum si è residuo in scudi seicento diciotto, e cinquantotto (618.58), e mezzo per i quali resta convenuto, che il medesimo Signor Angelo Antonio debba ritenersi la corrispondente somma né conti seguenti.

Si dichiara per altro, che il suddetto Credito risulta dal solo Conto a denaro, rimanendo ad aversi ragione ne conti susseguenti de generi restati in essere alla fine di detto anno 1807.

E per osservanza di quanto sopra tanto sua Eminenza, che il Signor Angelo Antonio obbligano se stessi Eredi, Beni, e ragioni nella più ampia forma della Rev. Cam. Apost.

**Roma 2. Luglio 1808.**

**Ercole Cardinal Consalvi**

**Angelo Antonio Persiani** approvo quanto sopra manopropria

Registrato a Roma l'ì 20. Settembre 1817. al Volume 1 . folg. 6. terzo Cas. 6. & gratis.

**Costanzi Preposto**

**Stante la morte di Angelo Antonio Persiani seguita li 9 Novembre 1809,**  
*ISTROMENTO CON CUI IL CARD. CONSALVI ED I FRATELLI PERSIANI*  
*RATIFICANO, ED OMOLOGANO I PRECEDENTI CONTRATTI, NEI QUALI VI*  
*VENGONO PURE INSERITE LE APOCHE.*

Copia semplice d'un Istromento di Ratifica di due Contratti di cessioni, Vendita di Bestiame, ed affitto di Beni.

Rogato in atti del Delfini Notaro Capitolino

Il dì 27 Settembre 1717

L'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Ercole Consalvi della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo, felicemente Regnante, **Segretario di Stato**, fin sotto li due Luglio 1808 per due contratti privati, cedè, alienò, e diede in pagamento ai Signor Fratelli Angelo Antonio e Giovan Francesco, padre il secondo, e zio, il primo del Signor Vincenzo Persiani di Toscanella, la Vigna denominata la Bassetta, e la Casa con il Mobilio in Toscanella sotto la denominazione chiamata di S. Marco, per prezzo di scudi seimila centoventicinque (6125), e bajocchi 49; cioè la Casa e Mobilio apprezzata scudi quattro mila cinquantuno (4051), e baj. 60; per la Vigna valutata scudi duemila settantatre (2073), e baj 88; ed in virtù di questi privati Contratti fin d'allora i Signori Cessionarj andarono al libero possesso delli due fondi, rustico ed urbano, qual possesso per morte di Giovan Francesco si è trasmesso poi in Vincenzo, ed altri figli, ed Eredi del medesimo.

La stessa Eminenza Sua dal primo Ottobre 1816 trattò, e perfezionò parimenti, altro contratto a favore del suddetto Signor Vincenzo Persiani della vendita cioè di tutto il bestiame con suoi attrezzi in tale occasione descritti, numerati, ed apprezzati, che fin d'allora in Toscanella, e suo Territorio godeva, e possedeva l'Eminentissimo Porporato per il prezzo stabilito, e prefinito in tutto di scudi novemila (9000), e di questo ancora lo stesso Signor Persiani divenne possessore tanto in proprietà, che in usufrutto.

Fu convenuto altresì di pagare detto prezzo in ragione di scudi tremila (3000) il primo Gennaio 1819, altri scudi tremila il primo Gennaio 1820 e gli scudi residuali tremila il primo Gennaio 1821.

Che intanto dal primo Ottobre 1816 dovessero dal Signor Persiani all'Eminenza Sua corrispondere i frutti compensativi in ragione dell'otto per cento per l'accennato prezzo fintantoché non fosse questo intieramente pagato, e proporzionatamente al pagamento delle rate, scemar si dovessero i rispettivi anzidetti frutti, & c.

Che la scadenza di questi frutti dovesse cadere per un intiero anno il dì 30 corrente Settembre; per il seguente trimestre di Ottobre, Novembre, e Dicembre il dì 31 del futuro Dicembre, e dal Gennaio 1818 in poi in due rate annue eguali di semestre in semestre.

Finalmente lo stesso Eminentissimo Porporato **ha deliberato di effettuare con il suddetto signor Vincenzo Persiani il terzo Contratto**, vale a dire l'affitto de beni, ed effetti Urbani e Rustici, **che l'Eminenza sua possiede in Toscanella e suo Territorio**, da specificarsi in appresso per un sessennio incominciato già il primo Ottobre 1816 per

l'annua corrisposta di scudi seicento cinquanta (650), e sotto vari patti, dichiarazioni, e condizioni, che si conterranno in appresso.

Volendosi per tanto dall'Eminenza Sua, e dal detto Signor Vincenzo Persiani ora venire alla ratifica, ed omologazione degli anzidetti contratti stabiliti, e perfezionati mediante la stipulazione di un Pubblico Istromento, perché sempre la verità ne apparisca quindi è che avanti di me Notaro, e Testimoni infrascritti presente, e personalmente costituito Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo **Alessandro Buttaoni** domiciliato in Via Ripetta N., **rappresentante** l'Eminentissimo, e Reverendissimo **Signor Cardinale Ercole Consalvi mediante sua autorizzazione speciale in calce della presente minuta**, che, debitamente registrata, s'inserisce del tenore da una parte, ed il Signor **Vincenzo Persiani** figlio della bo.mem. Giovan Francesco di Toscanella domiciliato in Roma in Via Cesarini N., dall'altra ambedue a me **Notaro Cogniti**, asserendo, ed affermando tutto ciò, e quanto è stato come sopra esposto esser vero, e verissimo, e come tale rattificando approvando, e pienamente omologando in ogni miglio modo.

In esecuzione per tanto di tutto ciò spontaneamente nella rispettiva rappresentanza in primo luogo hanno rattificato, ed omologato, siccome rattificano, ed **omologano il primo contratto di cessione** e dazione in solutum della Vigna denominata la Bassetta; e della Casa con Mobilia in Toscanella per prezzo di scudi seimila cento venticinque (6125), e bajocchi 49, effettuata a forma in tutto, e per tutto dei Contratti privati, stipolativi, che debitamente registrati (come dissesi) s'inseriscono del tenore. perché così.

In secondo luogo spontaneamente, vicendevolmente, e nella citata rappresentanza hanno rattificato, omologato, e confermato, siccome rattificano, omologano, e **confermano il secondo Contratto** parimenti perfezionato di compra e vendita di tutto il bestiame, e suoi attrezzi già descritti, numerati, ed apprezzati di cui **fin dal primo Ottobre 1816 il Signor Persiani divenne pacifico Possessore usufruttuario**, ed una tal vendita promettono sempre attendere mantenere, ed osservare in ogni miglior modo.

Per il prezzo, e nome di prezzo in allora riconosciuto, fissato, e stabilito di scudi novemila (9000) moneta Romana, reale effettiva d'argento, li quali lo stesso Signor Persiani si ripromise conforme, ora espressamente promette, e si obbliga di pagare in tre rate eguali, la prima cioè il primo gennaio 1819 di scudi tremila qui in Roma liberamente a favore dell'Eminenza Sua rimossa ogni, e qualunque eccezione perché così.

Ed adesivamente anche alla disposizione della Legge curabit, il suddetto Signor Persiani promette, e si obbliga di corrispondere i frutti compensativi pattuiti in ragione di scudi otto per ogni cento, ed anno principiati a decorrere dal primo Ottobre 1816 sull'intero prezzo degli scudi novemila da soddisfarsi questi di mano in mano che accaderà il pagamento delle pattuite rate.

Questi promette, e si obbliga il detto signor Persiani il primo anno cioè il di 30, corrente corrispondere intieramente per il seguente trimestre di Ottobre, Novembre, e Dicembre il di 31 futuro Dicembre la sua rata. E dal primo Gennaio 1818, in poi in due rate annue eguali di semestre in semestre posticipatamente rimossa ogni eccezione perché così, e non altrimenti.

Fintanto che non sarà stato intieramente soddisfatto, e pagato il prezzo dell'intiero Capitale di scudi novemila anzidetti, sia, e **s'intenda a favore dell'Eminenza Sua riservato il Dominio**, e la speciale Ipoteca sulla cosa venduta a preferenza di chicchessia, perché così per patto.

In terzo luogo finalmente **il suddetto Monsignor Buttaoni autorizzato dall'Eminenza Sua** ed in esecuzione di quanto sopra di pari spontanea volontà ha confermato, e **conferma il contratto dell'Affitto**, e qualora facci di bisogno, da, e concede al suddetto Signor Vincenzo Persiani presente ed accettante in affitto i seguenti beni stabili rustici, ed urbani, esistenti nella Città e Territorio di Toscanella di proprietà della Eminenza Sua cioè:

La Chiesa a S. Angelo  
La Mandria in contrada S:Angelo  
Li due piccoli Prati in contrada Petrello  
La Tenuta in contrada Castel Arunta  
Il Prato in contrada Comunella  
Il Prato in contrada Putrella  
Il Terreno in contrada la Riserva  
Altro Terreno in contrada Piastrella  
Il Canneto in detta contrada  
Altro Terreno in contrada Fornaccio, ossia Rivellino con stanza ad uso di Fienile.  
Il Podere in contrada le Carceri Olivato, Vignato, intiero seminativo con Casale.  
Li quattro piccoli Terreni cannetati contigui alla mola.  
La mola di grano.  
**La Casa detta de' Maccabei**  
Altra contigua alla medesima.  
Altra in contrada Montalude

Ad avere il tutto e godere per anni sei già principiati il di primo Ottobre 1816 e così continuare, e finire il di 30 Settembre 1822 in ogni miglior modo senza veruna disdetta.

Ed il presente affitto sia, e s'intenda fatto, ed ambe le parti convengono per modum unius per l'annua corrisposta, ed affitto di scudi seicento cinquanta (650) moneta Romana reale effettiva d'argento da pagarsi conforme, **detto Signor Persiani** promette, e **si obbliga di pagare** immuni da qualunque eccezione in due rate eguali di semestre in semestre, qui in Roma liberamente senza eccezione, incominciando dal primo Ottobre 1822.

Si dichiara, che siccome i prodotti delle Are, degli Olivi, e dei Canneti raccolti nell'Autunno e principio d'Inverno nel 1816 sono andati a profitto di Sua Eminenza, così i detti Prodotti dell'anno 1822 benchè cadenti dopo il di 30 Settembre di detto anno dovranno andare a beneficio del Signor Persiani.

La corrisposta per altro dei suddetti scudi seicento cinquanta dovrà decorrere da un Ottobre all'altro, e pagarsi di sei in sei mesi, come si è detto, dimodo che fin dalli 31 Marzo di quest'anno è caduta una prima rata semestrale, e nel di 30 del corrente

Settembre va a maturare la seconda rata, cioè l'intera annualità di scudi seicento cinquanta.

**Sarà a carico dell'Eminenza Sua** ogni peso sia intrinseco, ed inerente ai Fondi, come Dativa, Canonici, e simili, sia estrinseco, cioè i Legati Pii.

Sarà fatta una descrizione de' suddetti fondi a tenore della quale **il Signor Persiani** ne riceverà la consegna, ed il quale promette, e **si obbliga della manutenzione**, e conservazione a termini di ragione, e come porta l'uso di simili affitti.

Se piacerà all'Eminenza Sua di ordinare qualche bonifico, o miglioramento dello stato attuale degli enunciati fondi, sarà questo combinato nell'atto della consegna, e non altrimenti.

Se durante **il settennale affitto** piacesse all'Eminenza Sua di rendere o tutti, o alcuno de' fondi come sopra affittati, potrà ciò fare senza che il Signor Persiani possa pretendere altra indennità fuori della diminuzione dell'annua, o totale, o rispettiva corrisposta de' Fondi che si venderanno secondo la distinzione, che questo caso, e per qualunque fine ed effetto, a tal oggetto si stabilisce.

All'effetto di eseguire il precedente Articolo, e non mai di separare l'Affitto de' suddetti fondi, il quale si è fatto per modum unicus, vengono stabilite le annue corrisposte dei medesimi nella seguente maniera.

Per Terreno denominato Chiusa a S. Angelo 77  
Per Mandria di Rubbia 20 circa 88.43  
Per Predio in Contrada S: Angelo 22.10  
Per due piccoli Prati Contrada Putrella 10.61  
Per Tenuta in Contrada Castel Arunto 141.50  
Per il Prato in Contrada Comunella 13.25  
Per il Prato in Contrada Putrella 3.54  
Per il Terreno in Contrada la riserva 8.08  
Per altro terreno in Contrada Piastrella 88  
Per il Canneto in detta Contrada 5.31  
Per il Terreno in Contrada Maschia 88  
Per altro Terreno in Contrada Fornaccio,  
ossia Rivellino con stanza ad uso di Fienile 5.31  
Per Podere in Contrada le Carceri 141.50  
Per quattro piccoli pezzi di terreno contigui alla mola 22.10  
Per mole e grano 159.18  
**Per casa detta de' Maccabei,**  
Casa contigua alla suddetta  
e Casa in Contrada Montalude assieme 26.53  
(Totale scudi) **650.00**

Resteranno a libera disposizione dell'Eminenza Sua le Rubbia duecentoventi e 10 di grano con l'aumento proveniente dai beni di proprietà dell'Eminenza Sua a tutto il 1816



siccome pure l'avanzo di altre rubbia ventidue parimenti grano della prossima passata Stagione, unitamente all'aumento come sopra di libera spettanza della stessa Eminenza Sua che rimangono già depurate da ogni spesa, e consumo, e perciò **il suddetto Signor Persiani dovrà consegnare il tutto ad ogni richiesta del lodato Porporato, o chi per Esso**, e non altrimenti.

Promettono in ultimo, ambe le Parti, in detto nome i suaccennati contratti di compra e vendita, e di affitto rispettivamente, sempre attendere, ed inviolabilmente osservare, di aver rati, grati, validi, e fermi, di mantenere il Signor Persiani Compratore rispettivamente affittuario nel suo quieto, e pacifico possesso di quanto gli è stato venduto, ed affittato; Viceversa il medesimo si obbliga di mantenere, conservare, e migliorare piuttosto i beni affittati, e terminato l'affitto quelli così rilasciare a comodo, e rispettivo vantaggio dell'Eminentissimo Locatore, perché così.

Altrimenti per l'Eminenza sua, e detto suo Procuratore rispetto alle vendite vuole esser tenuto di ogni, e qualunque evizione generale, universale, e particolare in forma di ragione valida, e qui in Roma più solita, e consueta, ed a tutti i danni dè quali.

E perché il suddetto Signor Vincenzo Persiani in quella parte che riguarda il contratto della vendita del bestiame, puntualmente adempie alla sua obbligazione qui presente, e personalmente costituito **il Signor Gioacchino Suares figlio del fu Giacinto Romano** a me Notaro cognito Procuratore a quest'effetto dall'Illustrissimo Signor **Conte Domenico Lavaggi** a forma della Procura speciale qui appresso che registrata si dovrà inserire il quale in detto nome, benchè sappia di non esser tenuto. nulla di meno. Con giuramento rinunciando accede, promette, ed a favore dell'Eminenza Sua perciò che riguarda l'anzidetto contratto del bestiame fa la solidale sicurtà in forma, facendosi, e costituendosi principale compromissore, ed in solidum con il detto Signor Persiani obbligato liberamente. perché così.

Quale così accedente, e Fidejubente presente, promette, e si obbliga detto Signor Persiani di rilevarlo indenne, e di liberarlo da ogni danno, e molestia, che per una tal Fidejussione patir potesse altrimenti.

E per l'osservanza di quanto sopra, le rispettive parti contraenti anche nei rispettivi nomi obbligano se stessi, di loro eredi, beni, e ragioni nella più ampia forma della Reverenda Camera Apostolica colle solite clausole, rinunciando. Acconsentendo, e con una sola citazione, toccato il petto more Sacerdotali, e le scritture. rispettivamente hanno giurato. Sopra le quali cose, ec.

Fatto, e rogato a Roma nell'abitazione del lodato Mons. Illustrissimo, e **Reverendissimo Buttaoni** posta nella Via di Ripetta N... Presenti li Signori **Luigi Menghini** del fu Innocenzo da Gubbio, e **Celestino Neri** del fu Giuseppe da Pitigliano in Toscana Testimoni.

Reg. a Roma in quattordici pagine senz'apostille li 30 Settembre 18diecisette (30.9.1817), volume 6 Carta 106 v. cas: 1.2.3. e 4, ricevuto scudi cento, baj quindici, e copia d'Archivio.

Ant. Vagnolini Prep.

**Ai 6 Settembre 1807 per la morte di Andrea Consalvi si riuniscono tutte l'Eredità della Famiglia nel Cardinale unico Superstite della medesima.**

Ego infrascr. Fidem facio, verboque veritas testor in Lib. Mortuor. S. Luciae ad Apostolicas Obscuras hujus Insignis Collegiatae, & Parochialis Ecclesiae S. Marci de Urbe, fol. 128 reperiri particulam sequentem, videlicet.

**Die 6 Septembris Millesimi octingentesimi septimi – 6.9.1807**

Illustrissimus Dominus Marchio Andreas Consalvi, fil. Bo. Me. Josephi, omnibus Ecclesiae Sacramentis reffectus hora prima noctis animam Deo redditi, ejus corpus die 9 **in Ecclesia S. Marcelli in Sepulcro majorum sepultum fuit.**

In quorum fidem ec. Datum Romae in Aedibus Parochialibus hac die 3 Mensis Augusti 1826. Aloysius Can. Anderlini Vic. Sup. S. Marci.

Reg. a Roma in pag. una senz'apostille li 9 settembre 1826, V. 106, Carta 83 r.c.l. ric. Baj. 20. Vagnolini prep.

**Il Cardinale per salvare dalla confisca il bestiame, che aveva in Toscanella, ne finge una Vendita al Conte Lavaggi, il quale gli fa anche apporre il suo merco.**

**Per salvare egualmente le rendite dell'Abbadia di Grottaferrata trae ex codicto degli Ordini sopra l'Affittuario a favore del medesimo Sig. Conte Lavaggi.**

Pregiatissimo Sig. Conte Pne Affmo

In riscontro del rispettato suo foglio in data de' cinque corr. Agosto **rammento bene, che il defonto Emo Card. Ercole Consalvi all'epoca dell'invasion Francese** si trovò nelle angustie, ed inquietezze, come vi si trovarono gli altri Eminentissimi suoi Colleghi, e per alleggerirgliene il peso, ed a giovare ai di lui interessi, si presero di concerto con i suoi Incaricati delle misure preservative, che ancora ricordo, cioè **per salvare** il suo Bestiame, e **quanto aveva in Toscanella** in Società con la Famiglia Persiani, **si finse una Vendita a me**, per coonestare la quale mi sovviene, che cadendo allora la Merca de' Bestiami, fu a questi posto il merco mio, e **per salvare le rendite dall'Abbadia di Grotta Ferrata si finse che io avessi fatto al lodato Eminentissimo dei vistosi sborsi**, per ripienarmi dei quali furono tratti degl'Ordini a mio favore sopra l'affittuario di detta Abbadia, che assorbivano la corrisposta.

Questo giovò in quel momento per preservare il tutto a pro dell'Eminentissimo, **ma la verità è che tanto le suddette rendite dell'Abbadia, quanto il bestiame, ed altre pertinenze di Toscanella tutto rimase a di lui favore**, ed io ebbi il piacere di aver cooperato anche con mio rischio al di lui bene.

Questo è quanto posso dirle, e pregandolo a gradire in conferma della mia distinta stima, e considerazione, ho il piacere di contestarmi  
Sig. Conte Stanislao Negroni

Dmo, Obbmo Servitore  
Domenico Lavaggi

Reg. a Roma in due pagine senz'apostille li 8 Agosto 1826, Vol. 104, fog. 88, cas. 7. Ric. Baj. 20.

Vagnolini Prep.

**Per l'oggetto medesimo con apoca collusiva il Cardinale si dichiara debitore de' Persiani di scudi 20364.11 e 1/2 e cede in pagamento i beni tutti ed effetti di ogni specie posti in Toscanella e suo Territorio.**

Autorizzato con rescritto di S.E. Monsignor Tesoriere Generale in data dei 14 Maggio corrente certifico qui sottoscritto Computista Generale della R.C.A. che nell'Archivio Camerale, **situato nel Palazzo Salviati**, esiste il presente documento, che qui appresso letteralmente si trascrive.

**In nome di sua Maestà  
l'Imperator de' Francesi  
Toscanella primo Marzo 1810.**

**Avendo i Fratelli Persiani un Credito** contro il Signor Cardinal Consalvi di scudi 20364.11 e 1/2 per l'Amministrazione tenuta dal nostro Fratello **D. Alberto** dall'Anno 1782 a tutto l'Anno 1804, come risulta dal ristretto de' Conti del Signor Giovanni Giorgi Computista del Signor Cardinal suddetto, per cui **si venne ad un accomodamento** amichevole, e non avendo il Sig. Cardinale altra maniera di pagare detta somma si combinò di cedere in pagamento di tal debito in pieno dominio dei Fratelli Persiani tutti i Beni, e Capitali qualunque Urbani, e Rustici Stabili, Mobili, Semoventi, Grascie di ogni specie posti in Toscanella, e suo Territorio, colla riserva soltanto a suo favore del Fruttato de' medesimi Beni a tutto l'Anno, come risulta dal Foglio già stabilito fin dalli 29 Settembre 1807.

**E siccome la maggior parte de' Beni suddetti si trova vincolata dal Fidecommissio; così non ebbe effetto per allora la detta Cessione in generale.**

Il Signor Card. Propose alli Fratelli Persiani che per ora si contentassero della somma di scudi 5000, per cui cedette il Palazzo con tutto il Mobilio, e porzione di Vigna denominata la Bassetta, come costa da Apoca privata delli 2 e 6 Luglio 1808, ed il restante della suddetta Vigna dovette cederla in estinzione di altro debito che aveva col fu Antonio Persiani, come da altra Apoca sotto la stessa epoca.

**Si ripromise intanto di procurare una Grazia Pontificia per liberare i Beni, e Capitali da qualunque vincolo, perché l'anzidetta total cessione potesse avere il suo pieno effetto all'epoca della di lui morte, pregando i Fratelli Persiani di una tal sofferenza per li residuali sc. 15364.11 e 1/2.**

Ad una simile richiesta li Fratelli Persiani si fecero un dovere di annuire, e per dimostrare la loro correttezza al Signor Cardinale, e per mettere al coperto la di lui convenienza, onde firmarono l'Apoca di transizione sotto li 2 e 6 Luglio 1808, fermo sempre restando il concertato appuntamento di essere soddisfatti come si è detto delli scudi 15364.11 e 1/2 nelle maniere sopraindicate.

Stante tutto questo Gio. Francesco Persiani deduce a notizia le sue pretensioni sopra i Beni del Signor Cardinale perché venga compensato del suo Credito.

Inoltre va creditore del Signor Cardinale per l'Amministrazione tenuta da Angelo Antonio Persiani a tutto l'Anno 1808 di scudi 347.61. Come costa dal dal ristretto de' Conti firmati dal Signor Card. li 31 Maggio 1809.

E più di scudi 1500 mandati in Roma **al Signor Giovanni Giorgi per mezzo di Luigi Amantini** per supplire ai pagamenti che si dovevano fare per il medesimo Signor Cardinale, come da lettera dello stesso Signor Giorgi delli 24 Dicembre 1809.

E FINALMENTE VA CREDITORE Gio. Francesco Persiani di altri scudi 1155.38 e  $\frac{1}{2}$ , avendo autorizzato il suddetto Signor Giorgi di erogarli in estinzione de' pagamenti per conto dello stesso Signor Cardinale come da lettera responsiva del medesimo Signor Giorgi dei 6 Aprile anno corr.

Reclama pertanto Gio. Francesco Persiani di essere prima indennizzato de' suoi Crediti sopra i Beni del Signor Cardinale, e spera di trovar Giustizia presso il Governo, da cui l'implora istantaneamente con fiducia di essere esaudito.

Non lascia ancora il Persiani di far riflettere, che, restando il Bestiame e tutt'altro appartenente al Signor Cardinale internato nel Negozio Sociale collo stesso Persiani, ed in conseguenza obbligato negli Affitti non si può rimuovere, o variare il sistema sociale senza un gravissimo pregiudizio del Socio Persiani, onde si prega di permettere lo stesso andamento, e la stessa amministrazione al prelodato Persiani, il quale risponderà della sua amministrazione al Governo, o chi per Esso salvo sempre i suoi diritti di rimborso, e d'indennizzazione, de' quali si protesta solennemente.

Come ancora trovandosi di già fatti dei Contratti di tutti li agnelli, e delle pecore promiscuamente come si è sempre praticato, si domanda il permesso di potere effettuare, ed adempire i Contratti medesimi, altrimenti oltre il danno del Persiani vi sarebbe anche quello della robba sequestrata, deteriorando sempre di Condizione, se non si esita nei tempi opportuni ec. Così s'intende dire dei Bestiami di scarto, e dei Poliedri, che se non si vendono nella prossima fiera si rendono gravosi al Negozio, e sono di danno agl'interessi comuni, onde si supplica di lasciar libera l'Amministrazione, e la vendita in conformità delle buone regole di Agricoltura ripromettendo il Persiani di dare esatto conto del ritratto ne' Conti. Che ec.

Laonde ec.

Firmato = **Gio. Francesco Persiani** mi protesto come sopra

Roma 17 Maggio 1826

Il Comp. Gen. Della R.C.A.

Firmato = **Saverio Benucci**

Luogo del Sigillo

Registrato a Roma in quattro pagini senz'apostille li quattro Settembre 1826. Vol. 106. fogl. 44 retto Casella sesta, col pagamento di bajocchi venti.

**Vagnolini**

**SUPPLICA**  
**PRESENTATA DAL CARDINAL CONSALVI A PIO VII**  
**PER LA DEROGA AI FEDECOMMESSI**

DI GIANGREGORIO CONSALVI SUO AVO E DI MARIA ANGELA PERTI MOGLIE  
DI GIANGREGORIO, E DI ERCOLE CONSALVI SENIORE, ONDE PROTEGGERE  
LE SUE OPERAZIONI PER SALVARE IL SUO PATRIMONIO DALLA PREVEDUTA  
CONFISCA.

**Beatissimo Padre**

Il Cardinale Ercole Consalvi creatura umilissima della Santità Vostra, trovasi soggetto al pagamento di cospicui debiti, non contratti per se medesimo, ma per le contingenze dell'amministrazione de suoi Beni, e per le circostanze della Famiglia. Oltre il sagro dovere, che gl'incombe di soddisfare a queste obbligazioni, non può egli fare a meno di riflettere alle spese, a cui deve provvedersi nel tempo, che a Dio piacerà di chiamarlo a se, al decente suo Funerale, ed alla consueta Spartizione e Coruccio per i suoi Familiari, cose tutte, alle quali la Dignità, in cui è collocato, l'obbliga a rivolgere la più seria attenzione,

Desidera egli col più vivo fervore di provvedere all'anima sua con qualche perpetuo suffragio, e di lasciare ancora un qualche vitalizio sussidio a quei suoi famigliari, dei quali si troverà nel momento della sua morte una specie di obbligo di compensare l'affetto, e la fedeltà del servizio.

Possiede egli un Patrimonio, soggetto a diverse sostituzioni dopo la sua mancanza, tal che, se accadesse questa sollecitamente, si troverebbe destituito dei mezzi, onde adempiere alle obbligazioni, agl'impegni ed ai pii, e giusti desiderj di sopra annunciati, potendo nella sua coscienza assicurare che il cumulo di tutte queste cose, considerato un Capitale, costituisce una passività tra i venticinque ai trentamila scudi, a cui o nulla, o pochissimo si troverebbe nella sua Eredità, che potesse far fronte.

Tra i Beni sottoposti a Fidecommessi, l'Oratore ne possiede a titolo di Primogenitura alcuni provenienti dal Marchese Ercole Consalvi, ed altri provenienti dal marchese Gio. Gregorio, e dalla Marchesa Mariangela suoi Avi. I primi, dopo la sua morte, dovrebbero passare alla confraternita laica di S. Giuseppe in Toscanella col peso di erogarne il frutto in tante Doti di scudi trenta, da distribuirsi annualmente alle Zitelle nubili della detta città estraendole a sorte, oltre l'aumento di annui scudi trenta, e la celebrazione di un numero di messe per la Cappellania ivi già eretta nella chiesa di San Marco. I secondi sono parimenti dopo la sua morte destinati ad un multiplo da amministrarsi dai primogeniti della famiglia Negroni di Roma fino alla formazione di un'annuo reddito di scudi mille e settecento, per quindi erigersi una Prelatura da deferirsi nei discendenti della detta Famiglia. Tutto ciò potrà degnarsi la Santità Vostra di rilevare dalle copie dei tre Testamenti, che il Cardinale Oratore ammette.

Nelle angustie, che agitano presentemente il suo spirito, l'Oratore non sa rinvenire altro mezzo adeguato per porre in calma la sua coscienza, e soddisfare i sopra esposti doveri, e obbligazioni, che quella d'implorare dalla Santità Vostra **la deroga alle due accennate sostituzioni**, essendo egli d'altronde disposto, nel caso, che a Dio piaccia, di

prolungargli la vita, e di somministrargli i mezzi onde fare degli avanzi, a disporre in opere pie, le più utili, ed accette a Dio, di ciò, che adempiti i pesi, gli obblighi, ed impegni di sopra enunciati, e qualche legato di amicizia, o di remunerazione possa rimanere nel suo Patrimonio.

**Questa grazia**, che imploro dalla Santità Vostra relativamente alla disposizione del Marchese Ercole Consalvi, **non lede alcuna certa, o determinata persona, o Famiglia**, essendo incerti, e dipendenti dalla sorte, le persone, nelle quali deve dividersi il frutto del suo patrimonio.

Relativamente poi alla disposizione del Marchese Gio Gregorio Avo dell'Oratore è di tale natura che appena se ne potrebbe sperare l'adempimento dopo un lunghissimo tratto di tempo posteriore alla morte del Cardinal Oratore, quando anche vi fosse luogo a credere, che niuna delle tante eventualità, che nelle disposizioni protrate a così lungo spazio di tempo, sogliono avvenire, non distruggesse in mezzo al corso i progressi del destinato multiplico.

L'eredità del Marchese Gio.Gregorio destinata al multiplico per questa Prelatura attese le distrazioni, e riduzioni alle quali è stata soggetta per l'adempimento degli obbligo superiori agli annui redditi, presentemente di poco può superare la meschina somma di scudi undicimila in capitale, e l'annuo reddito di scudi seicento. Ma questo stesso Capitale è soggetto ad una diminuzione di valore, e ad un pericolo di perdita, consistendo per quasi la metà in Vacabili valutati al primitivo valore nominale dell'acquisto, il quale ora appena potrebbe realizzarsi nella quarta parte, oltre il pericolo della perdita totale, a cui tutte le diligenze umane non bastano per provvedere, attesa la natura di questo Capitale.

**Comprendendosi da ciò**, quanto remota, e quanto incerta sarebbe l'elezione di questa Prelatura, si ravvisa ancora **quanto fievole sia l'interesse della Famiglia Negroni** rapporto alla medesima.

A ciò si aggiungono **due forti ragioni**, per cui non potrebbe ragionevolmente dai Negroni impugnarsi la grazia, che l'Oratore implora. **Primieramente** la conservazione de' Beni di Gio. Gregorio ora rimasti, devesi alla diligenza del Card. Oratore, da poichè sarebbero stati questi intieramente consumati dai pesi, e debiti ereditarj, se i semoventi, i quali costituiscono la più cospicua, e fruttuosa parte di questo Patrimonio, si fossero venduti, ed il prezzo rinvestito in Luoghi di Monti, come ordinava il Testatore. **In secondo luogo**, se piacque agli avi Disponenti di assegnare i loro beni ad una Prelatura per una Famiglia estranea, **è da presumersi, che tanto più avrebbero voluto destinarli a supplire ai bisogni del Cardinal Nipote ad essi cognito**, e prediletto, se avessero immaginato il caso, che ora avviene.

In vista di queste ragioni, e delle circostanze non meno, che della disposizione sopra enunciata, in cui trovasi il Cardinal Oratore, si lusinga, che la Santità Vostra vorrà degnarsi di provvedere alla sua tranquillità colle implorate deroghe, **al quale oggetto non solo egli assicura la Santità Vostra della verità dell'Esposto, ma la prega altresì** per maggiore soddisfazione, e tranquillità dell'Oratore stesso, **a commettere la verificaione**



**a quella persona di sua fiducia**, che si degnerà la santità Vostra di destinare, alla quale farà egli presenti tutte le giustificazioni comprovanti il fin qui esposto. Che ec.

**Risposta di Pio VII alla Supplica con Rescritto del 19 Marzo 1808**

(scritto, però, tutto in latino)

Cum Nobis abunde constet de veritate expositorum enucleatius quoque comperta, & explorata ex relatione probi, & honesti Viri, cui id muneris specialiter commisimus, propterea OB CAUSA, de quibus in precibus, aliasque Animum nostrum juste moventes, praevia derogatione Substitutionum favore Confraternitatis S. Josephi Civitatis Tuscanellae, nec non favore Praelaturae erigendae **pro Familia Negronia**, contentarum respective in Testamentis tam Herculis Consalvi, quam Joannis Gregoriis, & Mariae Angelae ejus Uxor in precibus insertis, & Nobis porrectis, de Apostolicae potestatis plenitudine, ac motu proprio, certaue scientia, Oratori facultatem impertimur disponendi ut in precibus, de bonis haereditariis, praedictis substitutionibus subiectis, non obstante, quod auditi non fuerint, quicumque habent, vel habere possunt interesse in prelati substitutionibus & nullus eorum, ad quos de jure, vel de facto pertinet, accerit consensus.

Defectui eorumden, Apostolicae Plenitudis Potestate supplemus, mandantes huic Rescripto ex simplici Nostra Signatura eamdem tribui fidem, & perinde valore, ac si expedite fuissent Litterae Apostolicae cum Clausula sublata, & Decreto irritante, aliisque clausulis **etiam derogatoriarum derogatoriis**, in iisdem Litteris ampliori forma apponi solitis, & consuetis.

**Datum ex Palatio Nostro Quirinali die 19 martiis 1808.**

Pius PP. VII

Esente dal Registro

**Il Cardinale Consalvi all'epoca del controverso Rescritto, ed in cui si dipingeva  
oberato possedeva un capitale non minore di scudi 121,258.31**

Stato de' Capitali di libera Possidenza della ch. Mem.  
dell'Eminentissimo Ercole Consalvi nel 1808  
provenienti dal March. Ercole Seniore,  
e Marchesi Gio. Gregorio e Maria  
Angela Perti Consalvi Avi.

**IN TOSCANELLA**

**Casa, grande e Mobilio**, come si riconosce nell'Apoca privata dei 2 Luglio 1808, inserita per pubblico Istromento, per atti Delfini alli 27 Settembre 1817. Som. num. 8 Lett. B.C.

**Vigna denominata la Bassetta** in tutto come sopra. Somm. Med. Num. 8. 9.

Beni Urbani, e Rustici, affittati al Sig. Vincenzo Persiani per scudi 654 annui come resta comprovato nel med. Istromento del 1817 alla ragione del 6 per cento formano il capitale di

Censi spettanti ai sopradetti Fidecommesso come si trovano descritti nell'Inventario fatto agli atti Paleani Not. A. C. l'an. 1766

Censo in sorte di scudi 1000 dovuto dall'Illustrissima Comunità di Narni

Censo di scudi 500 dovuto dal Ven. Monastero di S. Stefano del Cacco

Altro di scudi 400 dovuto dal Ven. Convento, e PP. di S. Maria in Capitelli

Altro in Scudi 1000 dovuto **dalla Comunità di Toscanella**, come da Istromento in data 24 Marzo **1760**, fatto per atti del Gaudenti Notaro dell'Eminentissimo Vicario

Altro in sorte di scudi 1000 dovuto **dalla med. Comunità**, come dall'Istromento rogato dall'Angelini Not. Dell'Emo Vicario li 2 Settembre **1735**.

Altro di scudi 2000 in sorte dovuto **dalla sopradettam Comunità**, come da Istromento rogato dall'Angelini Not. Come sopra li 19 Maggio **1736**

Altro in sorte di scudi 200 dovuto dagl'Eredi Paglia di Vetralla

Altro in sorte di scudi 300 dovuta **dalla med. Comunità**, come da Istromento rogato da Giuliano Ceccotti Not., e Segretario della stessa Comunità sotto il 16 Maggio **1747**.

Censo in sorte di scudi 240 dovuto **dalla medesima Comunità**, come da Istromento rogato dal Not. Ceccotti li 9 Maggio **1752**

Altro in sorte di scudi 900 **dovuto come sopra** - scudi 800 in favore del Fidecommesso di Ercole Avo, e scudi 100 in favore del Fidecommesso del March. Gio. Gregorio, rogato per gli atti del Consoni Notaro, e Segretario della med. Comunità.

Altro di scudi 325 **dovuto dalla med. Comunità**, come da Istromento rogato da Luigi Danielli Not. e Segretario della med. Comunità li 14 Ottobre **1765**.

**Bestiame** di proprietà dell'Emo Consalvi ritenuto **nella società Consalvi e Persiani** esistente nella **Tenuta di Montebello, Territorio di toscanella**, sequestrato dal Governo Francese sotto il dì dieci Aprile 1810 di poi stimato dai Periti signori Antonio Quaglia ed Angelo Arighi li 26 Marzo 1812 come costa dal Somm. N. 24.

Valuta dei seminati, Grano per la Panatica, generi diversi, e Contanti in Cassa di porzione dell'Emo Consalvi nella sopradetta società, come costa dal Somm. Num. 6, e ritirati dal Sig. Vincenzo Persiani nello scioglimento della società dopo l'anno 1817.

#### **AFFITTI**

Dalla **Tenuta di Montebello** e pascolari, ritenuti dalla società Cosnalvi e Persiani riunita fino dall'anno 1779, come risulta dal Som. num. 6 e 13, cioè 4 anni prima che il prelodato Emo Consalvi uscisse di minorità nella quale fu l'amministratore, ed il tutore, la ch. Me. del Card. Andrea Negrone.

**Tenuta Vocab. Montebello**, con suoi annessi, di pertinenza nel 1808 del Sig. Conte Lavaggi, al quale si pagavano scudi 4500 annui, più Rub. 25 di Biada ogn'anno, e per detta Tenuta ai Possessori dei Campi Camerali sudi 400.25 annui come dal Som. d. num. 6.

Un Terreno, denominato **la Polledrara**, ed altro **la Mandria** del **Conte Pucci**, al quale si pagavano Scudi 420.25 annui, come dal Som. num. 6.

**L'Affitto** dell'Erbe de' Terzi Comunicativi, per il quale si pagavano Scudi 363.99 Anni come dal Somm. Num. 6.

**Si dimostra ad evidenza che non solamente il patrimonio Consalvi nel 1808 non era oberato, ma che il Capitale surriferito era libero perfino dalle spese di amministrazione, essendo il debito di scudi 6744 coperto dai generi rimasti in essere alle due scadenze 1804 e 1807.**

E' da osservarsi, che il sopradetto Capitale era libero, e franco da qualunque debito di Amministrazione; atteso che il Debito delli scudi 6744 risultante dalle due Apoche private in data dei 2 Luglio 1808, riportate ed inserite nell'Istromento dei 27 Settembre 1817, fatto per gl'Atti del Delfini Not. Cap. Som. num. 10, sarebbe stato ben contrapposto a fronte dei Generi restati in essere alle due scadenze del 1804 e 1807, e rappresentato nella supplica del Cardinal Consalvi al Sommo Pontefice Pio VII, di trovarsi soggetto al pagamento di cospicui debiti non contratti per se medesimo, ma per le contingenze dell'Amministrazione de suoi beni, e per le circostanze della Famiglia; **tenendogli nascosto** la vera provenienza di ciò che risultava dall'Amministrazione, incontraposto dei medesimi; cioè i Generi restati in essere nelle due scadenze del 1804 e 1807.

Riguardo al Grano nel medesimo Istromento delli 27 Settembre 1817, Sommario num. 10, se ne conosce il risultato annuale, che atteso li Affitti Sociali, ed i suoi beni particolari, non erano meno di Rubbia 240 annue, che per le due stagioni del 1804 e 1807 sarebbero state Rubbia 480, che a scudi Dieci il Rubbio quando fu il prezzo nell'Anno 1808 erano almeno scudi 4800.

Riguardo al Vino il quale sicuramente in fine delli due anni (come risulta dal Conteggio che si dichiara nelle due Apoche, inserite nell'Istromento del 27 Settembre 1817, il primo a tutto il Mese di Novembre dell 1804, il secondo alla fine del 1807, appena era svinato, che atteso la quantità del terreno Vignato in Rubbia cinque, scorzi quattro, e Catene Undici, come dal Som. num. 6, non potevano render meno di barili 600, ma, ammettendone puliti barili cinquecento per le due Stagioni, non potevano esser meno di barili mille, che a Scudi Tre il Barile furono scudi 3000.

Deve conoscersi, che nell'apoche sono quietanzate tutte le spese di Amministrazione, o tutt'altro, ed i Generi sono netto Capitale restato a solo vantaggio del Cardinale. Oltre di questo vi sarebbe da valutare l'Olio, essendovi pure nella Possidenza sopradetta in Toscanella in Terreni Olivati Rubbia tre Scorzi Cinque, e Catene otto, come al Sommario num. 6, oltre altri Generi soliti di simili aziende in fave, biada, Fieni, Paglia, formaggi, granturco, ec.

E' da osservarsi ancora, che il valore del vino nel 1808 non è gravoso, essendo stato in quel tempo da per tutto molto caro, e molto più da valutarsi nelle Maremme del Patrimonio, scalze affatto di tal Genere.

**Siegono i Beni in Roma provenienti dal Marchese Gio. Gregorio, e Marchesa Maria Angela Perti Consalvi Avi.**

Vacabili – Due Caval. S. Pietro, un Presidentato di Annona, un Caval. Pio mezza porzione di Ripa, come risultano dall'Inventario fatto nell'anno 1766, dopo la morte del Marchese Gio. Gregorio accaduta li 7 Luglio detto anno, e da nota estratta dalla Dataria. Som. num. 5. in capitale.

Casa a strada Frattina, presentemente con i Num. Civici 16, 17, e 18, come dal sopradetto Inventario.

Censo con la Ven. Confraternita di S. Rocco, come dal sopradetto Inventario. Provenienti dal marchese Ercole Consalvi Seniore.

Luoghi di Monte, come dalla descrizione dell'Inventario sopradetto N. 21 e cent. 36 a scudi 40 quanto era il suo valore nel 1808.

Case secondo la descrizione del soprad. Inventario.

Una posta a strada Caetana.

Altra a Strada della Vite.

Altra con Bottega di Spezieria a Macel de Corvi per la 3. parte.

Numeri Tre Fienili uniti posti alla Piazza della Madonna dei Miracoli al Popolo.

Altro incontro la Fratta detta dell'Orso parimenti al Popolo.

Una Casa posta in detta Piazza de' Miracoli. Le suddette Case erano di rendita scudi 360 circa, che al 6 per cento, quanto si stimavano allora, formava il Capitale di scudi 6000.

Li sopradescritti Capitali provenienti dalle tre Successioni di Ercole Seniore, e Gregorio, e M. Angela Perti Consalvi Avi formano il capitale di 60554.89.

Segue lo Stato de' Beni posseduti nel 1808 dall'Eminentissimo Consalvi, provenienti dall'Eredità libera della Bon. Mem. Maria Anna Perti, pervenutagli nel 1788, in fidecommesso Primogeniale, fino all'estinzione della Famiglia Consalvi lasciata in ultimo al Ven. Monastero dell'Assunta di Viterbo, come dal Testamento della medesima aperto, e pubblicato li 24 Gennaio 1788 per gli atti Ferraglia Notaro di Rota ed Inventario fatto li 29 Gennaio anno suddetto per gli atti Delfini Notaro Capitolino.

Mobili, Argenti, Gjoie, Biancheria e contanti, con l'obbligo di stabili rivestimento.

Luoghi di Monte S. Pietro e Ristorato Num. 109 e Centesimi 22 a scudi 40 quanto si valutavano nel 1808.

### CENSI

Un Censo Attivo in sorte di scudi 1000 dovuto dal Convento e PP. della Vittoria di Perugina, come per Istromento rogato dal Bonanni Notaro Capitolino li 29 Marzo 1622.

Altro Censo in sorte di scudi 1000 dovuto dai Monaci di S: Pietro in Vincoli, come per Istromento rogato per atti del Monti Notaro A.C. li 28 Agosto 1758.

### CASE

**Una Casa** al Vicolo della Frezza **di tre appartamenti** con Bottega sotto, e due stanze.

**Una Casa di tre appartamenti** posta nella città di Albano nella salita di S. Paolo.

### BENI RUSTICI

Una Vigna fuori di porta Pia, alle Vigne Nuove in **Contrada il Tufello**, con Casino, Casa rurale e Tinello di pezze quattordici, ed un pezzo di Canneto poco distante di circa pezze due.

Una Tenuta posta **nel Territorio di Tivoli** di Rubia sedici **in luogo detto le Fosse**, con Casale e sua Chiesola, Fienile, ed altri annessi, **con Cave antiche di Travertino**, e fornace per far la Calce.

Li dopradetti Capitali portano la somma di scudi 16134.32

### III

**Seguono altri Beni** pervenutigli nella medesima circostanza nel 1788 provenienti da un'antico Fidecommesso **di Bonifazio Perti** divenuti liberi nel Card. Consalvi per la Morte del marchese Andrea di lui Germano, accaduti li 6 Settembre 1807 non essendosi più ritrovato alcun parente della sopradetta Famiglia Perti per quante ricerche ne aveva fatto il Cardinal Consalvi nel lasso di anni venti come in alcune suppliche ne espone al Pontefice Pio VII.

#### CASE

Una Casa grande a S: Claudio de' Borgognoni **di tre Appartamenti**, ed altre stanze, ed annessi, con altra Casa contigua, che corrisponde nel Vicolo del Mortaro **di due Appartamenti** stanze terrene ed annessi.

Una stanza terrena di una Casa alla strada della Purificazione

Altra Casa in Trastevere **di due Appartamenti** con Bottega sotto, e retrostanza in Piazza Romana,

Altra **di tre Appartamenti** con Bottega, e stanza addietro, e rimessa in Trastevere nella strada di S. Egidio.

Altra **di tre Appartamenti** con Concia sotto ad uso di vaccinaro, posta alla Regola nel vicolo delle Colonnelle.

Altra Casa **di due Appartamenti** con soffitte sopra, e stanze terrene, con Bottega ad uso di Coloraro in via della Vite.

Due Fienili in Campo Vaccino in via della Corda.

Palco nel **Teatro Aliberti** all'Ordine 5 num. 16.

#### CANONI

Un Canone di scudi 15 supra una **Casa al Monte Savelli** dovuto dal Ven. Collegio, e Congregazione di Propaganda Fide

Altro di scudi 54 dovuto dal Ven. Monastero delle Rev. Monache di S. Francesco di Sales di Roma.

Altro di scudi 15 dovuto dal Signor Pietro Rossi coll'obbligo di pagare anticipatamente ogni anno sopra una **Casa al Monte Brianzo**.

Altro di scudi 3.11 dovuto dalli fratelli Cecchini.

#### CENSI ATTIVI

Censo in sorte di scudi 1100 dovuti da Benedetto Pagani.

Censo in sorte di scudi 200 residuo di scudi 2000, dovuto dalla Ven. Confraternita di S. Rocco.

Altro Censo di scudi 450 dovuto dai PP del Monte Libano.

Altro Censo con **la Comunità di Toscanella** di scudi 300.

#### LUOGHI DI MONTE

Luoghi num. 5 e centesimi 50. Monte Ristorato 3 Erezzione a scudi 40.

#### STABILI RUSTICI

Una **Vigna nel Territorio di Castel Gandolfo** con suo canneto separato di circa Rubbia sei. in vocabolo detto Laghetto, con Casino, Tinello, Grotta, Rimessa e Stalla.

I sopradetti Capitali provenienti dal Fidecommesso di **Bonifazio Perti** di egual proprietà tanto del Card. Ercole Consalvi, che di Andrea, Germano, si trovano descritti nell'Inventario fatto alla morte della bon. Mem. Maria Anna Perti per gl'atti Delfini Notaro Capitolino li 29 Gennaio 1788, con Iscrizione per la Divisione del Fidecommesso lasciato dalla sopradetta Anna Maria Perti, e formano il Capitale di scudi 19510.

#### IV

Arredo Cardinalizio in Mobilia, Vestiario, Rocchetti, con merletti di sommo valore. Fra quali uno regalatogli nel 1801 dall'allora **Imperatrice de'Francesi**. Biancheria, Argenti, Quadri, Oggetti d'arte, Livree nobili, Scuderia, Sellaria, Carrozze che si valutano assieme circa scudi 25000.

#### RISTRETTO GENERALE DEI RETROSCRITTI CAPITALI POSSEDUTI

Per il primo Stato, che comprende le Tre successioni, cioè del **Marchese Ercole Consalvi Seniore e del Marchese Gio:Gregorio, e della Marchesa Maria Angela Perti** Consalvi, Avi, formano un Capitale di scudi 60554.89

Per il secondo Stato del Fidecommesso lasciato da **Anna Maria Perti** in Primogenitura al Card. Consalvi, ed all'estinzione della Famiglia Consalvi al Monastero dell'Assunta in Viterbo, scudi 16104.32

Per il terzo Fidecommesso di **Bonifazio Perti**, resosi libero dal Cardinal Consalvi, non ritrovandosi esistere alcun Parente di detta Famiglia, scudi 19500

Per il Quarto d'Arredo Cardinalizio e Mobilio, ec. con il vacabile ec., tutto Capitale liberissimo del Cardinale, scudi 25000

In tutto scudi 121158.21

#### RENDITA ANNUA

#### L'annua Rendita di cui godeva il Porporato era per lo meno di scudi 14200

Per i suoi Beni particolari compresi li utili degl'Affitti, ec., scudi 6000.

Per la Badia di Grotta Ferrata affittata scudi 8200.

Fino all'Anno Avanti, che per otto Anni era stato Segretario di Stato, aveva almeno altri scudi 5000.

#### OSSERVAZIONE

#### Porzioni ed effetti ereditati dal Cardinal Consalvi alla morte del suo Germano fratello, Marchese Andrea.

Per conoscere cosa avvantaggiasse il Card. Consalvi per la morte del **Marchese Andrea** suo Germano, accaduta li 6.Settembre 1807.

Un sesto della rendita della successione del **Marchese Gio.Gregorio**, come dal suo Testamento sommar. Num. 2.

Una metà delle rendite dello stato della **Marchesa Maria Angela Perti** come dal suo Testamento num. 3.

L'assegnamento di annui scudi 100 come dal Testamento di **Anna Maria Perti** sommario numero 20.



La Metà delle Rendite del Fidecommesso di Bonifazio Perti, come alla Procura inserita negl'Atti Delfini Somm. Num. 21 oltre tuto il suo Arredo.

Registrato a Roma in undici pagine sen'Apostille li 2 Settembre 1826, Volume 106 Carta 43, verso Casella seconda, ricevuto Bajocchi venti.  
C. Vagnolini Prep.

#### IL CARDINAL CONSALVI MORI' AI 24 GENNARO 1824

Fidem facio ego infrascriptus Curatus Paraeciae Apostolicae Quirinalis apud SS. Vincentium & Anastasium in Trivio qualiter in Libro Mortuorum pag. 74 reperitur sequens particula, videlicet

##### Die 25 Jan 1824

Hercoles Consalvi S.R.E. Diaconus Cardinalis tituli S.Marie ad Martyres aetatis suae annorum circiter 66, omnibus Sacramentis rite munitus heri in comunione S.M.E. cristiane obiit prius fidei professione ejusq. corpus ad Ecclesiam delatum S.Marcelli, ibique solemniter expositum tumulatum jacet in Sepulchro majorum.

Hanc quidem particulam fideliter extractam fuisse testor.

Datum Rome ex Aedibus Parochialibus SS: Vinc. & Anast.

Die 3 Mense Augusti anno 1826

C. Jacozzini Par.

Reg. a Roma in pag. una senza apostille, li 9 Settembre 1826, Vol. 106 Car. 83 num. Cas. 8 ricevuti bajocchi venti.

Vagnolini P.

**MOTIVI DI DECIDERE A FAVORE DEL CONTE NEGRONI  
ESTERNATI DAL TRIBUNAL COLLEGALE DELL'A.C.**

Tribunale Collegiale dell'A.C. in Prima Istanza Romana  
**“Negroni contro M. Buttaoni”**  
**Udienza 24 novembre 1824**

L'Eminentissimo Consalvi di ch. me **accettò nel 1782 il Testamento dell'Avo**, in cui v'è obbligo dell'investimento a favore prima della Primogenitura, e poi della Prelatura, de' Vacabili, Argenti, Bestiami.

Dall'Inventario fatto tempore abili apparisce, che l'Asse Ereditario depurato, compresi i Terreni, ascendeva a circa 25 mila scudi.

Il Cardinal Consalvi non ha fatto mai quest'Investimento, qualunque sia stata la Causa. Quindi la sua Eredità libera dee supplire a quello che dall'Inventario si riconosce, che avrebbe costituita la Primogenira, e Prelatura; altrimenti contra voluntatem Testatoris lucrerebbe gli effetti non investiti, che o rimangono in Eredità, o l'hanno in altra guisa aumentata.

Non può attribuirsi a veruna colpa al Cardinale Negroni, Esecutor Testamentario e Curatore, perché per giuste cause, e con deroghe Pontificie fu differita l'accettazione del Testamento di Giovanni Gregorio al tempo in cui il Cardinal Consalvi era già divenuto maggiore di età.

Ne perché se si fossero fatti gl'Investimenti in LL. di MM. o censi colle Comunità, e Luoghi Pii in gran parte sarebbero periti, onde oggi il fondo fidecommissario, e Prelatizio non giungerebbe a scudi quindici mila, si dee assolvere l'Eredità.

L'obbligo non mai adempito è sempre rimasto, e per l'intero valore risultante dall'Inventario. Quindi se il caso ha portato, che appunto una commissione porti un vantaggio sussistendo l'obbligazione non può non essere efficace. Il Tribunale dice proservato a favore del Conte Negroni.

Registrato a Roma in tre pagine e senz'apostille li 24 Febbraio 1826 al V. 95 f. 55 R.C. 4 ricevuto bajocchi 20.

C. Vagnolini Prep.

## SIMILI DI MONSIGNOR A.C. GRIMALDI

Tribunale A.C. Grimaldi  
Dubbj esternati nella Causa Romana  
**Negroni Contro Buttaoni**

Delle tre eccezioni, **poco valuto la prima**, perché ammessa pure nella Prelatura la Causa Pia è stato mille volte deciso, che la sostituzione di essa non toglieva la libertà de' Fidecommissi, ma questa è nata quando erano in corso le generazioni contemplate.

**Ricuso la terza**, perché alla caducità basta qualunque scusa, ove non sia premessa la prefessione di un termine.

**Stimo moltissimo la seconda**, ed il discorso per me è breve. Costa l'obbligazione del gravato al reinvestimento di scudi 23000. Dunque se non lo ha fatto è certa l'obbligazione di farlo. Ma si doveva in luoghi di Monte, in Censi con Comunità. Verissimo, **ma se in essi si fosse eseguito, sarebbe oggi inutile alla Prelatura**. Verissimo. Dunque il gravato non dovrà prestare il quanto interest su ciò che eseguito, saria nullo? Falsa conseguenza. Che altro sarebbe, che ritrarre un frutto dalla propria mancanza. Se fosse eseguito la Prelatura chinerebbe la testa alla Legge. Se fortunatamente non è eseguito, ne godo assai, grida la Prelatura, ferma la mia azione per li scudi 23 mila, che tuttora suppongo in saccoccia dell'Erede. Se fatto, saria quel Capitale perito a danno del gravato, e dell'Erede sostituito, non fatto, dovrà impinguar la borsa al gravato, anzi che render quel Capitale, fare in sostanza quel che doveva?

L'obbligazione non si scioglie, che con il reinvestimento; questo non si è fatto. Dunque l'obbligazione resta ferma tuttora da eseguirsi se non si può in luoghi di Monte, ed in Censi indicativamente accennati in altri Capitali equivalenti.

Immaginiamo, che il giorno dopo la morte del Testatore fossero estinti i luoghi di Monte, proibiti i Censi: dunque l'Erede guadagnava il Capitale, e cessava l'obbligazione del reinvestimento? Questa obbligazione correva ogni giorno. Immaginiamo, che il reinvestimento fosse ordinato nella casa A ch'era vendibile, nel Predio B, non si è fatto.

Intanto la casa è caduta. Il predio divorato dal Fiume: Dunque cessava l'obbligazione del reinvestimento? No certo. Dunque quel reinvestimento, che non può eseguirsi nella casa, e nel predio, si faccia in altro Capitale; così risponde la legge, come vuole l'equità.

Reg. a Roma in due pagine, e senz'apostille, li ventiquattro Febbraio 18ventisei al volume 95 fog. 55 vers. cas. col pagam. di baj. Venti.  
C. Vagnolini P.

**Il Cardinale Consalvi**, quando **riportò dei Rescritti** con animo di prevalersene, e non per prudente precauzione, come nel caso, li produsse ed inserì in pubblici Istrumenti.

Pochissimi giorni dopo, segnato il famoso Rescritto de' Marzo 1808, **ne riporta altri DUE e ne fa uso**, sebbene sarebbero stati inutili, posta la validità e l'animo di servirsi di quello.

**1804. 10 Febbraio**

In atti Delfini, il Card. Ercole Consalvi **vende** in virtù di PONTIFICIO RESCRITTO, INSERITO ec., ai Sig. Giovanni ed altri Fratelli Sala **una Vigna** coi suoi annessi ec., soggetta ai Fedecommissi di Bonifazio e di Anna Maria Perti.

**11 detto Febbraio** viene anche inserito il DECRETO ESECUTORIALE.

**1805. 4 Febbraio**

In atti Delfini, Istromento di riassunzione dalla Filza delle Giustificazioni di diversi Memoriali con RESCRITTO SANTISSIMO prodotti dal Card. Consalvi ai 7 Gennaio detto anno.

**1808. 7 Settembre**

In atti del medesimo Delfini, vengono allegati nell'Istromento di Vendita di alcuni Beni soggetti ai Fedecommissi di Bonifazio ed Anna Maria Perti DUE Memoriali con RESCRITTO SANTISSIMO riportati dal Card. Consalvi l'uno ai 25 Marzo 1808 e l'altro agli 11 Luglio dell'anno stesso.

Esente dal Registro.

## TESTAMENTO DI ANNA MARIA PERTI

**aperto ai 24 Gen. 1788**

(Anna Maria Perti) lascia per legato al suo Nepote Andrea annui scudi 100 da pagarsi dal suo Erede. Istituisce Erede universale nella Primogenitura l'altro suo nipote Ercole, poi Cardinal Consalvi. Nomina Esecutore Testamentario il Card. Negroni.

### IN NOMINE DOMINI AMEN

Presenti pubblico Testamenti nuncupavi in scriptis Istrumento cunctis ubique pateat.

**Io Anna Maria Perti ho fatto il mio nuncupativo Testamento in questi fogli.**

Item per ragione di Legato, ed in ogni altro miglior modo, **al Signor Marchese Andrea Consalvi mio Carissimo Nipote** lascio scudi cento annui da pagarglisi dal mio Erede, e successori di lui, vita naturale durante, in ogni due mesi posticipatamente la rata parte liberamente, ec.

In tutti poi, e singoli altri miei beni, mobili, stabili, semoventi, crediti, Luoghi di Monte, Cambj, Azioni, ragioni presenti, e future, e tutt'altro in qualunque luogo posto, ed esistente, ed a me in qualunque modo spettante, e che spettare, ed appartenere mi possa per l'avvenire, ed in somma in tutta la mia Eredità, detratto li legati suddetti, **mio Erede universale istituisco**, e di mio proprio pugno qui scrivo, **Monsignor Ercole Consalvi mio Carissimo Nipote**, al quale, in qualunque tempo morendo, sostituisco il detto Signor Marchese Andrea Consalvi fratello carnale del suddetto Mons. Ercole altro mio Nipote, e li suoi figli, Nipoti, pronipoti, e discendenti sempre Maschi di Maschi, e per linea mascolina con ordine successivo in infinitum.

**Esecutori Testamentari** della mia presente Disposizione **nomino**, fo, e deuto l'Emo e Rmo Sig. **Card. Negroni** Pro-Datario di Nostro Signore, e **Mons. Illmo Guido di Bagni** Canonico di S. Pietro, e votante della Segnatura con tutte le facultà necessarie, ed opportune, e specialmente che siano adempiti i Legati, ec.

Esente dal Registro

**ERCOLE ed ANDREA CONSALVI  
si qualificano Coeredi di Bonifacio Perti**

Col presente Chirografo di Mandato di Procura da valere, ec., **Noi infrascritti Germani Fratelli Consalvi** come CHIAMATI, POSSESSORI del FIDECOMMISSO ordinato dal fu **BONIFACIO PERTI**, per morte in ultimo luogo seguita **della fu Signora Anna Maria Perti**, tanto unitamente che separatamente ed in solido, e rispetto a me infrascritto Monsignor Ercole Consalvi tanto nel nome suddetto, che come Erede Testamentario particolare Beneficiario di detta bo. Mem. Anna Maria, **costituimo e deputiamo nostro special Procuratore il Signor Nicola Abbate Brunati**, presente, a poter per Noi, e in nostra vece, e nome, fare qualunque ricognizione in dominum a favore di qualsivoglia Persona tanto Secolare, che Ecclesiastica, e Luoghi Pii delli corpi, fondi e Capitali di qualunque genere, e specie da noi posseduti, ed in qualsivoglia modo provenienti dal Fidecommesso suddetto e dall'Eredità di detta bo. Mem. di D. Anna Maria Perti, e riconoscere perciò in Proprietari, e Padroni diretti di essi Capitali le rispettive Persone, e luoghi Pii a favore dei quali obbligarsi non meno di pagare li dovuti Canonici alle rispettive scadenze, e nelle somme dovute, che di adempire, ed osservare tutti li patti, e condizioni contenuti, ed espressi negl'Istromenti di prima Investitura, dichiarando di volere quelli avere per espressi e di parola in parola ripetuti nell'Istromento di ricognizione in Dominum su di ciò da stipolarsi per gli atti di qualunque pubblico Notaro munito delle solite Clausole obbligo Camerale, e giuramento.

In forma, come pure nel nome sopradetto, costituirmo e deputiamo il detto **Signor Brunati** a potere a nostro nome, ed a nostro favore ricevere da qualunque Persona le ricognizioni in Dominum, **per titolo d'Enfiteusi**, o per qualunque altro titolo e causa a Noi dovuti, e competenti con ricevere li Canonici dovuti decorsi, e non pagati, e da decorrere con farne quietanza, ed in esso di mancanza, morosità, o renitenza di detti Enfiteuti obbligarli giudizialmente a fare dette Ricognizioni in Dominum, ed al pagamento di detti Canonici con accettare facendo di bisogno la devoluzione spedire li necessari mandati ed andare al possesso dei Beni dati in Enfiteusi, e far tutto ciò potessimo fare noi medesimi se fossimo presenti ai rispettivi atti, costituendolo Procuratore colla Clausola ut alter ego, promettendo il tutto avverato rilevandolo.

In fede Sig. Roma questo dì **11 Luglio 1788.**  
**Ercole Consalvi**  
**Andrea Consalvi**

Segue la ricognizione del Carattere in forma.  
Esente da Registro

**Nota d'ineestimabili Legati segnata dal medesimo Cardinale Consalvi**

**Dal TESTAMENTO del Card. ERCOLE CONSALVI**

**Lettera N**

**esibita** di un foglio di Legati della C.M. Sig. Cardinal Ercole Consalvi ad istanza  
**li 2 Novembre 1825**

**LEGATI**

Io prego umilissimamente la Santità di N.S. **Papa Pio VII** di degnarsi di accettare in tenue contrassegno della mia riconoscenza e devozione **il quadro della Cananea.**

Lascio all'Eminentissimo Sig. Cardinale della Somaglia il **Quadro dipinto dal Cav. Canova**, con farsi a spese della mia Eredità una decente Cornice.

All'Eminentissimo **Sig. Card. Spina** l'anello di un Rubino contornato di brillanti.

Alla Signora Contessa d'Albania l'**anello di un Diamante paglia.**

A Monsig. Già Vescovo di Senz duecento oncie di Argento, ed il **quadro delle tre Cattedrali di Parigi, Londra, Vienna.**

Al Sig. D. **Pio Braschi** un Orologio da Tavolino di bronzo dorato, e quando sarà fuori di Minorità **il mio Giardino a Ponterotto**, del quale intanto avrà cura il mio Erede fiduciario.

A Mons. **Alessandro Buttaoni**, trecent'onze di Argento, e il Ritratto di Pio VII Designato dal celebre Cav. Laurence.

Al Sig. **Brigadiere Conte Parisani** mio Cugino un orologio di Tavolino di bronzo dorato, due Gugliette di Giallo antico, ed una Medaglia delle battaglie del Duce Wellington.

Alla Signora **Contessa Claudia Aluffi Carandini** mia Cugina la scatola d'oro gridellino, e il piccolo orologio da collo.

Al Sig. **Felice Aluffi** suo marito una Tazza con piattino con porcellana di Seves.

Al Sig. **Marchese Giuseppe Carandini** mio Cugino un orologio da tavolino di bronzo dorato.

Al Sig. **Marchese Paolo Carandini** mio Cugino un Orologio da tavolino di bronzo dorato.

Alla sig.ra **Marchesa Porzia Patrizi Montoro** l'anello di smeraldo con brillanti.

Alla Signora **Marchesa Maria Crispolti** sua figlia un souvenir.

Alla Signora D. **Virginia Chigi Grimani** la scatola di Tartaruca che suona ed un Cameo.

Al Sig. D. **Michele Grimani suo figlio** il Dejunè di porcellana di Seves, ed un sigillo di un Topazio d'Inghilterra.

Alla Signor **Principessa di Teano nata Chigi** il Quadro di S. Francesco.

Alla Signora **Principessa di Piombino nata Odescalchi** il Merletto regalatomi in Parigi nel 1801 da me mai portato.

Alla Signora **Principessa Chigi nata Barberini** una Cassetta d'Inghilterra con oggetti di argento, Cristalli, e Tartaruca.

Alla Signora **Marchesa Artemisia Brignole Sale** il merletto di punto d'Inghilterra.

Alla Signora **Principessa Teresa Caetani** un Tempietto con otto colonne d'Agata Orientale.



Alla Signora Principessa **Duchessa Devonshire** una scatola di pietre dure di Firenze.

Alla Signora **Marchesa de la Rianderie** in Parigi un Cameo Sacro di diaspro Sanguigno.

Alla Signora **Alessandrina sua Figlia** un Medaglione di Cameo.

Alla Signora **Baronessa di Cuignicourt in Rheims** una scrivania di tartaruca con arabeschi di argento dorato con dentro vari oggetti in oro.

Alla Signora **Duchessa Sandwich** in Londra l'Obelisco intagliato in bronzo dorato.

Al Sig. **Cavi Carlo de Ghuis in Parigi** la scatola di color porpora con cameo sopra, ed un sigillo di un Topazio d'Inghilterra.

Al Sig. **Marchese Antonio Canova** un Orologio da Tavolino di bronzo dorato.

A **Maddalena Giuseppina Lion** in Rheims un souvenir.

Al Sig. **Conte Celano** un Orologio da Tavolino, e due Candelieri grandi d'argento.

Al Sig. **Pietro Filippini** cento cinquanta oncie d'argento.

Al Sig. D. **Giuseppe Cesarini** il Rocchetto semimobile ed una Tazza con piattino di Porcellana di Seves.

Al Sig. **Cav. Marino** cent'oncie d'argento ed il piccolo ritratto del mio Fratello da lui fatto.

Al Sig. D. **Domenico Filippetti** due cento oncie di argento.

Al Sig. **Avv. Filippo Giorgi** cent'oncie di argento.

A Sig. **Dott. Bomba** sessant'oncie di argento ed una ricognizione di quarant'oncie di argento per l'ultima infermità.

Al Sig. **Ab. Francesco Capaccini** un Orologio di bronzo dorato, e duecento oncie di argento.

**Alle famiglie Persiani** il censo in sorte di scudi tremila con il Sig. Conte Fabrizj di Terni.

Al Sig. **Ab. Bouccard di Rejures** la scatola d'oro smaltata, e due piccoli Candelieri di Marmo con piatti di bronzo dorato.

Al Sig. **Avv. Corradini** duecento oncie di argento, ed il busto di Gelso del mio Fratello Andrea.

Al **Sig. Giovanni Giorgi** cento cinquanta oncie di argento, e l'Orologio di Marmo bianco con due colonne di rosso antico.

Alla **Monaca Cimarosa** nel Bambin Gesù cent'oncie di argento, e la scatola con il Ritratto del di Lei Padre, oltre l'annuo livello di scudi 40 raddoppiato a scudi ottanta di cui si parla nel Testamento.

A **Paolino Cimarosa** cent'oncie di argento, e tutto l'archivio di Musica del Padre e il ritratto grande del medesimo, il tutto franco di Porto a Napoli, oltre il vitalizio annuo di scudi settantadue.

**Al mio Confessore** settant'oncie di argento, ed una Cotta di cioccolata.

Al Sig. **Maestro Angelini** il Cembalo di Germania a più registri, e la scatola con il ritratto del Maestro Cimarosa da giovane.

Al Sig. D. **Gioacchino Provenzali** mio Maestro di Camera duecento oncie di argento, ed una Operata Teologica della mia Libreria a scelta del mio Erede Fiduciario, e la mia ripetizione di Oro con catena d'oro.

Al Sig. **Giovanni Menterchini** mio Caudatario cent'oncie di argento e l'altro mio orologio da saccoccia con catene d'oro.

Alla Signora **Vittoria Astolfi** duecento oncie di argento nominate nel Testamento, e il piccolo anello di pasta turchina con brillantini, oltre l'annuo legato di scudi trenta mensuali.

Al Sig. **Giovanni Luelli** le dodici vedutine boscareccie del Locatelli, lo svegliarino con cassa di legno, il quadro grande con il ritratto di mio Fratello Andrea, oltre il legato di scudi Mille nominato nel Testamento, e l'altro legato di scudi 30 mensuali.

A **Lorenzo Rotondi** mio Cameriere due cent'oncie di argento con lo svegliarino di saccoccia di argento, oltre l'altro legato di scudi 20 mensuali nominati nel Testamento.

**Roma 1 Agosto 1822**  
**Ercole Card. Consalvi**

**Dall'Inventario post-mortem  
del 31 gennaio 1824**

Stato del Mobilio, ed Oggetti preziosi ritrovatisi alla morte della Chiara Memoria del Cardinal Ercole Consalvi, a seconda dell'INVENTARIO fatto dall'Erede Fiduciario per gli atti Offreddi li 31 Gennaio 1824, non che degli Stabili, e Capitali per quanto si è potuto rinvenire, **conoscendosi che l'Oggetto principale è stato quello di NASCONDERE** più che sia possibile le ricchezze esorbitanti dal medesimo lasciate.

Scuderia, Selleria e Carrozze

Mobilio Biancheria, e Vestiario

Cinque Scatole, tre con Rocchetti di gran gala con gran merletti

Due con Rocchetti di mezza gala.

Un infinità di Oggetti d'Arte, ed Oggetti preziosi di oro, ed altre pietre, e metalli di valore. Vasi etruschi.

Libreria

Archivio di Musica

Cento, e più Mazzi di Stampe scelte

Quadri num. 184

Un infinità di Medaglie d'Oro e di Argento

Sopradetti Oggetti de'quali non viene riportato il Valore, non sono compresi nel Mobilio, Biancherie, e Vestiario, bensì stimati nel fine dell'Inventario con una stima a comodo. **Il tutto ritenuto nascosto e facendosene delle vendite parziali senza pubblicità**, perché non se ne conosceva il risultato.

Numero 17 Scatole d'Oro con doppi giri di Brillanti, con solitari, e lavori esquisiti. Sono doni ricevuti dal Cardinale Consalvi dagli Imperatori delle Russie, d'Austria, Re di Prussia, di Baviera, Inghilterra, Francia, Napoli ec. Queste sole sorpassano un Capitale almeno di scudi 85 mila.

**Due delle quali** num. 1, e num. 3; **sono state vendute per scudi diecimila** depositati al banco di Santo Spirito per conto del lavoro, che deve farsi ad alcune **facciate di chiese**, e questo denaro depositato il giorno dieci Marzo 1826 per detto conto.

Dal Cardinal Consalvi depositati al Monte di Pietà di Roma **per il Deposito di Pio VII** fatto il giorno 24 Novembre 1823, scudi 20.000.

**Li sopradetti Capitali, che si conoscono, formano scudi 126555.40**

Riguardo al Contante effettivo non se ne conosce il risultato, se non che di circa un migliaio di scudi, che si trovano descritti nell'Inventario, ma qui non riportati, ma questi si veggono ritenuti per comodo proprio; essendo il Depositario dell'effettivo il Signor Giorni.

### STABILI IN ROMA

Case in Piazza di S. Claudio dei Borgognoni, num. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.  
Casa in Via della Vite num. 25, 26.  
Porzione di Casa in detta num. 29.  
Casa in Via Fratina num. 16, 17, 18.  
Casa in Via di Mario de' Fiori con i num.m 107, 108, 109, 110,  
e per Via della Vite con i num. 106, 107, 108.  
Casa in Via della Purificazione num. 86.  
Casa in Piazza de' Miracoli con i n. 77, 78, 79.  
Rimesse in Via delle Cascine num. 1, 54.  
Casa in Via delle Zoccolette num. 96, 97  
e Via della Pedacchia num. 120 a 122.  
Fienile in Via de' Fienili num. 73.  
Idem in detta Via n. 74.  
Casa e Giardino in Via di Ponte Rotto num. 10,  
e Via di Porta Leone num. 128 e 129.  
Casa in Piazza Romana con i Num. 114, 115  
e Vicolo di S. Agata N. 5 e 6.  
Casa in via della Scala con i N. 71, 72 e 73.

**Le suddette Case formano un capitale di scudi 23401.50**

### STABILI IN PERUGIA

Un Podere arativo, olivato, canepinato, pergolato, con Casa colonica, in Vocabolo li Ornari.

Altro Podere arativo, olivato, pergolato, e canepinato, con Casa colonica in Vocabolo Pila.

Altro Podere Lavorativo, olivato, canepinato con Casa colonica in Vocabolo il Rio.

Una Casa con Orto detta del Confessore proveniente dal Monastero di S. Caterina.

Altra Casa detta la Foresteria a due piani formati di cinque camere l'uno, ed un Fondo.

Altra Casa di tre piani di quattro camere l'uno ed un Fondo.

**Questi Beni formano il capitale di scudi 2215**

### STABILI IN TOSCANELLA

Case, Poderi, Riserve, Tenutella, Mola e grano, Prati, Terreni Vignati Olivati, il tutto Affittato fino dal 1817 al Sig. Persiani per scudi 654, come all'Istromento stipolato li 27 Settembre 1817 in atti del Delfini.

**In capitale scudi 10900**

### STABILI IN TIVOLI

Una Tenuta di Rubbia Sedici con Casa rurale, Chiesola annessa affittata per scudi ottanta annui, con Riserva non compresa nell'Affitto della Fabbrica della Calce, con le Casse di Travertino.

**Del valore in tutto di scudi 1480**

### CENSI

Censo in sorte di scudi 1000 dovuto dalla Comunità di Narni  
Altro di scudi 500 dovuto dal Ven. Monastero di S. Stefano del Cacco  
Altro di scudi 400 dovuto dal Convento di S. M. in Campitelli  
Censo in sorte di scudi 1000 dovuto dalla **Comunità di Toscanella**  
Altro di scudi 2000 dovuto dalla **Comunità di Toscanella**  
Altro in sorte di scudi 200 dovuto dalli Fratelli Paglia di Vetralla  
Altro in sorte di scudi 300 con la **Comunità di Toscanella**  
Altro in sorte di scudi 240 dovuto dalla **Comunità di Toscanella**  
Altro in sorte di scudi 900 dovuto dalla **Comunità di Toscanella**  
Altro in sorte di scudi 325 dovuto dalla **Comunità di Toscanella**  
Altro in sorte di scudi 1600 dovuto dalla ven. Archiconfraternita di S. Rocco  
Censo in sorte di scudi 1000 dovuto dal Convento e PP della Vittoria di Perugia  
Altro di scudi 1000 dovuto dai Monaci di S. Pietro in Vincoli  
Altro in sorte di scudi 1100 dovuto da Benedetto Pagani  
Altro di scudi 200 residuo di scudi 2000 dovuto dalla Ven. Archiconfraternita di S. Rocco  
Altro in sorte di scudi 450 dovuto dai PP del Monte Libano  
Altro di scudi 300 dovuto dalla **Comunità di Toscanella**

### CENSI ACQUISTATI DAL CARDINAL CONSALVI

28 Settembre 1818 Acquisto di un Censo in sorte di scudi 16000 dalla **Casa Pannetti Lancellotti** per mezzo del **Conte Carradori**.  
1 Dicembre 1818 Censo in sorte di scudi 7000 con il signor **Principe Andrea Doria Pamphili**.  
1 Marzo 1820 Censo in sorte di scudi 6650 con il Signor Duca D. **Giuseppe Altemps**, con sicurtà solidale del Sig. **Conte Girio Carradori**.  
3 Gennaio 1821 Censo in Sorte di scudi 5000 con il Signor **Marchese Giuseppe di Portobello** di Perugia.  
16 Agosto 1821 Censo in Sorte di scudi 3000 con il Signor **Conte Stefano Fabrizi** di Terni.  
22 Agosto 1821 Censo in Sorte di scudi 3000 con il **Marchese Giuseppe Baron del Monte di Serbello** di Perugia.  
1 Settembre 1821 Censo in Sorte di scudi 6000, produttivo il Frutto di scudi 360, con la Signora **Marchesa Ottavia Guadagni del Nero**, imposto sopra la Tenuta di Porcigliano nell'Agro Romano.  
15 Febbraio 1822 Censo in Sorte di scudi 300 con il Signor **Conte Giuseppe Carletti** di Roma.  
**I sopradetti Censi, che si conoscono, ascendono alla somma di 68165**

### CANONI ATTIVI

Una di scudi 15 Sopra una Casa al Monte Savelli, dovuto dal Ven. Colleggio, e Congregazione di Propaganda Fide in Capitale di scudi 750.

Altro di scudi 4.54 dovuto dal Ven. Monastero delle Rev. Monache di S. Francesco di Sales di Roma, scudi 200.

Altro di scudi 15 dovuto dal Signor Pietro Rossigni, con l'obbligo di pagare anticipatamente in ogni anno, sopra una Casa al Monte Brianzo, scudi 500.

Altro di scudi 3.11 dovuto dalli Fratelli Cecchini, scudi 100.

N.B. Vi è da osservare che tutti i Capitali stimati e riportati nell'Inventario se si fossero venduti alla pubblica auzione, quale sarebbe stato il risultato sopra il Capitale qui inserito?

Registrato in Roma in sette Pagine senz'Apostille ai 2 Settembre 1826. Volume 106. Carta 24. Verso Casella 4. ric. Baj. 20.

C. Vagnolini Pr.

### ESTIMO DEL BESTIAME

di proprietà del Card. Consalvi eseguito per ordine del Demanio nel Marzo 1812, ammontante a scudi 9910.10

Autorizzato con Rescritto di S.E. Rma Monsignor Tesoriere generale in data 14 corrente Maggio, certifico io qui sottoscritto Computista generale della R. C. che nell'Archivio Camerale situato nel Palazzo Salviati esiste il presente Documento, che qui appresso letteralmente si trascrive.

Noi sottoscritti invitati da Monsig. **Giovanni de Fontaines** Ricevitore del Demanio residente in Canino a periziare il Bestiame dell'Eminentissimo Signor Cardinale Consalvi esistente nella Tenuta di Montebello in questo territorio di Toscanella, ed avendone presa cognizione l'abbiamo valutato come segue.

1461 Pecore a scudi 2.60 l'una: scudi 3798.60  
252 Agnelle di Alleva a scudi 2 l'una: scudi 504  
138 Becchi e Capre a scudi 2 l'una: scudi 347  
25 Caprette di alleva a scudi 1.20 l'una: scudi 30  
8 Cavalle di Massaria figliate a scudi 40 l'una: scudi 320  
16 Dette Sode a scudi 30: scudi 480  
6 Stacche di anni due a scudi 20 l'una: scudi 120  
1 Stallone scudi 50  
5 Polledri di anni 3 in 4, scudi 45 l'uno: scudi 225  
8 Polledri di anni due a scudi 30 l'uno: scudi 240  
4 Polledri di un anno a scudi 20 l'uno: scudi 80  
7 Castroni a scudi 20 l'uno: scudi 140  
8 Cavalle da trita fig. a scudi 30 l'una: scudi 240  
Dette sode a scudi 25 l'una: scudi 590  
2 Stacche di anni due a scudi 18 l'una: scudi 36  
1 Stacca di un Anno: scudi 12.50  
2 Stalloni, cioè uno vecchio e l'altro giovane: scudi 80  
21 Vacche figliate a scudi 60 il pajo: scudi 600

7 Dette sode a scudi 20 l'una: scudi 140  
5 Manze di anni due a scudi 15 l'una: scudi 75  
6 Dette di un Anno a scudi 10 l'una: scudi 60  
2 Tori a scudi 60 l'uno: scudi 120  
27 Bovi Aratorj a scudi 45 l'uno: scudi 1215  
5 Giovenchi di anni tre a scudi 35 l'uno: scudi 175  
8 Giovenchi di anni due a scudi 25 l'uno: scudi 200  
3 Detti di un anno a scudi 15 l'uno: scudi 45  
3 Castroni del Campo a scudi 15 l'uno: scudi 45  
1 Cavalla per il Campo di scarto: scudi 10  
6 Somari a scudi 10 l'uno: scudi 60  
2 Somare femine a scudi 9 l'una: scudi 18  
1 Poltraccio: scudi 9  
Somara con due Poltracci in società coll'Ortolano valutate per la sola metà: scudi 12

Ch'è quanto per nostra perizia, e coscienza possiamo dichiarare.

In fede

La presente stima si è fatta a seconda dell'Inventario presentatoci dal **Signor De Fonte**, ed avuto riguardo alla qualità del bestiame, ec.

**Toscanello ventisei marzo 1812**

**Antonio Quaglia**

**Giuseppe Angelo Arrighi**

Roma questo di 17 Maggio 1826

Il Comp. Gen. Della R.C.

Saverio Bonucci

Registrato a Roma li due Settembre 1826 Volume 106 Carta 42 verso Casella 1.

Ricevuto bajocchi 20

Vagnolini Prep.

**IMPRIMATUR**

Fr. Joseph Maria Velzi S.P.A. Mag.

**NIHIL OBSTAT**

Antonius M. Cagiano Censor Legalis

**IMPRIMATUR**

Joseph Della Porta Patr. Constantinop. Vicesg.



**VOTO**  
NELLA  
**ROMANA D'IMMISSIONE**  
IN ORDINE ALLA PRELATURA ISTITUITA  
DAL FU MARCHESE GIO.GREGORIO  
CONSALVI

Chiunque ai meriti ed alle glorie ripensa del Cardinal Ercole Consalvi di ch. Mem., prova il dispiacere più vivo che colla morte di esso, ultimo rampollo della propria agnazione siasi estinto un Cognome, che perpetuando in forza di associazione la memoria del suo celebre ministero farebbe credere in qualche modo di non averlo affatto perduto.

Un'avolo del Porporato, senza prevedere ancora ciò che sarebbe stato un giorno il Nipote, avea procurato il mezzo di ottenere questa consolante illusione, coll'istituire in mancanza di discendenza una Dignità Prelatizia chiamandovi gl'Individui di una cospicua Famiglia Romana col precetto di unire al proprio il Cognome Consalvi.

Questa Istituzione avrebbe continuato nella S. Sede una serie immortale di Prelati e di Cardinali Consalvi. Fatalità delle cose umane! Vi fu chi cercò di eludere una così interessante disposizione. **E chi fu mai il nemico di una memoria così immeritevole di cadere nell'oblivione**, questa seconda morte dell'uomo?

**Il Cardinal Consalvi medesimo.** Un errore inconcepibile nell'interpretare quelle stesse leggi, delle quali era stato egli l'ispiratore, ed il promotore, lo autorizzò a violare le disposizioni de' suoi maggiori. **La seduzione di disporre liberamente** e secondo il proprio genio gli fece dimenticare ad un tempo e i doveri di Erede gravato, e gl'interessi dello stesso amor proprio. Ed eccone la semplicissima storia.

Il Marchese Gian Gregorio Consalvi avea tre Nipoti Ercole poi Cardinale, Gia Domenico e Andrea, nati da Mario suo Figlio e già premorto nel 1763, quando esso fece l'ultima disposizione della propria Eredità.

Ordinò in questa una Primogenitura sopra tutti i beni in favore di Ercole come maggiore de' suoi fratelli. Chiamò quindi alla medesima coll'ordine consueto delle Primogeniture la discendenza mascolina del primo e in mancanza gli altri Fratelli, e loro discendenza, nello stesso ordine e modo.

In mancanza della mascolina chiamò la discendenza femminina dei medesimi ingiungendo l'adozione del proprio Cognome e Stemma, che non volle alterato da veruna mistura di altro Casato ed insegna.

Esaurite tutte queste vocazioni **istituì** dopo la morte dell'ultimo possessore **una Prelatura a favore dei discendenti del Conte Stanislao Negroni fratello del Cardinale Andrea**, per il quale professava una estrema e tenera venerazione.

A questa Prelatura, oggetto della nostra questione, nominò il secondogenito della Casa Negroni medesima pregandolo, = *insieme cogli altri Prelati pro tempore assumere e ricevere anche IL MIO CASATO ed aggiungerlo al suo; come pure aggiungere allo Stemma gentilizio della sua Casa anche quello della mia, ed in tal guisa continuare ancorché fosse promosso al Cardinalato.*

In mancanza del secondogenito invitò ad assumere l'abito Prelatizio altro Fratello per ordine di nascita. Al Prelato stesso o Cardinale che fosse divenuto diè la nomina del Successore, **sempre però in un Discendente Maschio della Casa Negroni** e colla stessa prelazione la Linea agnaticia alla cognaticia. In una parola per riguardo alla Prelatura stabilì un Giuspatronato ATTIVO E PASSIVO nella Discendenza Negroni **nobilissima Famiglia Romana.**

Varie poi e ben rigorose furono le leggi, che impose ai possessori del Fedecompresso, e segnatamente al primo de' medesimi. La più importante per noi si è quella che dopo la sua morte si vendessero subito tutti i Vacabili dell'Eredità, e nel termine di un anno tutti gli effetti mobili che costituivano la parte maggiore del Patrimonio, rinvestendone il prezzo in Luoghi di Monte o in Censi sia con Comunità dello Stato Pontificio, sia con Luoghi Pii di Roma. Questa sorte di Capitali, come ognuno conosce, e furono sempre considerati come stabili dalla Giurisprudenza fino alla rivoluzione legale de' nostri giorni; ed erano riconosciuti dall'opinione come più solidi e sicuri dei veri stabili medesimi nell'epoca, in cui disponeva il Marchese Consalvi.

Oltre la proibizione solita di qualunque detrazione aggiunse anche quella *di alienare ancorché cosa minima della mia Eredità sotto pena della CADUCITA' dalla mia Eredità nella maniera come sopra ordinata.*

Questa maniera era la più fulminante, e terribile perché era una caducità da incorrersi ipso jure e ipso facto senz'alcuna dichiarazione o Decreto di Giudice, e il comodo della Primogenitura dal quale decadeva SUBITO il contravventore si devolveva all'ulteriore o ulteriori chiamati.

Il primo di questi Ercole suo Nipote, allora in tenera età, doveva colle formalità della legge accettare l'Eredità, e sottoporsi a tutte le disposizioni entro un mese a datare dalla morte del Testatore. Questa formale obbligazione, che dimostra quanto geloso fosse il Disponente dell'adempimento de' suoi voleri doveva essere confermata e ratificata dal Successore entro il primo anno della sua maggioranza.

**Morì nel 1766 il Marchese Gian Gregorio,** e dall'Inventario risultò che il suo asse compresi gl'immobili depurato da ogni passività superava gli scudi ventitre mila.

Questa stima fu anche canonizzata dal tribunale della Sacra Rota alcuni anni dopo essendosi sul fondamento della medesima decisa una controversia alimentaria che si era suscitata fra i Fratelli Consalvi e **la loro Madre tuttora superstite.** L'Inventario era stato compilato a diligenza del Cardinal Andrea Negroni, che il Testatore avea prescelto coll'espressioni della più viva fiducia per Esecutore della sua volontà.

Il Marchese Ercole non mancò dopo la sua minorità di accettare nel 1782 con pubblico Istromento in tutte le parti la disposizione dell'Avolo. Questo fu l'unico omaggio ch'egli rese alla volontà del suo Autore.

Tutto il resto fu posto in non cale, e nella più alta dimenticanza. Chiamato dai destini ad una rappresentanza ben più significativa di quella, che aveva concepito di esso il suo Avolo, scordassi ben presto di esserne il Nipote, ed il Successore. Egli trascurò affatto il reinvestimento con tanta premura ordinato degli effetti deperibili. Egli alienò una Casa ed una Vigna fino al valore di scudi cinquemila ben significativa in proporzione del Patrimonio. E rimasto, dopo la morte de' Fratelli senza prole, l'unico della propria Famiglia, tutt'altro contemplò nella sua ultima disposizione che la Prelatura ordinata nel Testamento, e chiamata per mancanza di altri successori al godimento de' beni di Gian Gregorio.

**Giunto il termine della sua vita, e della sua famosa carriera politica non mancarono di reclamare i diritti della Prelatura i Signori Conti Negroni.**

Un Monitorio spedito innanzi il Tribunal Collegiale dell'A.C. chiedeva a nome dei medesimi dagli Esecutori Testamentari del defunto Cardinale il possesso dei beni e la restituzione dei frutti dal principio almeno della contestazione. Si motivò dai rispettabili esecutori suddetti, e dai Rappresentanti degli Eredi liberi che in forza delle nuove Leggi il diritto alla Prelatura sia risoluto, ed in tale stato pende la controversia innanzi l'esimio Monsignor Grimaldi, Primo Luogotenente del tribunale dell'A.C. dopo la Riforma della sua qualità Collegiale.

**Interrogato del mio sentimento** su i meriti di tal questione non ho incontrato difficoltà alcuna ad esternarlo in senso favorevole alle pretensioni dei Signori Conti Negroni.

Il problema non presenterebbe alcuna difficoltà, o per dir meglio non sarebbe divenuto oggetto di questione giammai, se le rivoluzioni della Legislazione su i Fidecommissi non avessero presentato qualche ragione di dubitare. Credo però che l'analisi più semplice della materia ad onta delle nuove disposizioni su tale argomento riconduca la cosa alla chiarezza, e certezza sua originaria. Il fondamento sul quale si appoggiano gli Eredi del Cardinale per impugnare la sussistenza della Prelatura consiste unicamente nel caratterizzarla siccome una sostituzione abolita. L'abolizione poi si ripete dalla quantità, e qualità degli effetti su i quali il Marchese Gio. Gregorio Consalvi fondò il suo Fidecommissio. Benché l'Eredità sua in complesso ascendesse al valore netto di oltre scudi 23 mila, non dimeno gli stabili non sorpassavano quella di tre i quattro mila. Tutto il resto consisteva in mobili. E benché questi si dovessero reinvestire in beneficio del Fidecommissio, e in conseguenza della Prelatura, come chiamata per ultimo i fondi destinati al reinvestimento non erano che Luoghi di MM., e Censi coi Comuni, o coi Luoghi Pii, oggetti non considerati come Immobili per l'effetto delle leggi Ipotecarie, e in conseguenza per quello di Fedecommissi, che si regolano sotto questo rapporto colle medesime.

Ora **per tre ragioni** non ha luogo questa eccezione degli Eredi liberi, che noi svilupperemo in altrettanti Capi.

Perché le Prelature sono espressamente eccettuate dalla regola generale sull'abolizione de' Fidecommissi.

Perché in forza del prescritto reinvestimento il Fidecommesso si deve considerare come imposto sopra beni stabili, e questi di un valore superiore a quello contemplato dalla Legge.

Perché attesa la caducità dell'Erede gravato prima dell'abolizione delle sostituzioni si era già fatto luogo alla vocazione della Prelatura.

## CAPO I

L'abolizione de' Fidecommessi non si estende nel caso nostro alla Prelatura, come letteralmente eccettuata dalla regola generale.

**L'Articolo 14** del Motu Proprio dei 6 Luglio 1816 dispone = *Le riserve di semplice usufrutto, i patti e le provvidenze delle Investiture Enfiteutiche, e le riserve DE' GIUSPATRONATI ATTIVI E PASSIVI, NON SI COMPRENDONO NELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI riguardanti le sostituzioni e i fidecommessi.* =

**L'Articolo poi 144** sotto il nome di CAUSE PIE annovera letteralmente le Prelature = *Cause Pie, tra le quali si comprenderanno ancora le PRELATURE* = in forza di una così manifesta esenzione s'invocano fuori di proposito dagli Eredi del Cardinal Consalvi le disposizioni relative all'abolizione de' Fidecommessi, e si ricerca inutilmente se in mobili e stabili fosse istituito il Maggiorato, se giunga o no al valore di Scudi 15 mila dalla Legge ordinato. Tutte queste disposizioni non sono applicabili al caso eccettuato de' PATRONATI ATTIVI O PASSIVI. Questi si possono istituire fino a qualunque grado indefinitamente, possono fondarsi in Capitali mobili, e di qualunque valore, giacchè le regole ordinate per i Fedecommissi comuni non colpiscono i medesimi che formano oggetto di una positiva limitazione.

Si può egli dubitare che le Prelature sieno comprese sotto il genere di Patronati PASSIVI per parte del Prelato pro tempore, ATTIVI per quella di chi ne ha la nomina e la presentazione? Non sono esse una dignità, un'ufficio, una Milizia sacra? Io non entrerò a discutere se appartengano ai Benefizi Ecclesiastici, o a mere Cause Pie. La Costituzione dei 6 Luglio 1816 non qualifica i soli Giuspatronati di Benefizi Ecclesiastici propriamente tali. Il Giuspatronato non si estende anche alle Cappellanie laicali, ed a qualunque altra Causa Pia Amministrata e goduta da un Rettore, e da un nominato di qualsivoglia specie? (seguono delle citazioni in latino).

Vorremo considerare le Prelature che sono altrettanti Uffici presso la S. Sede, che hanno per oggetto il servizio non meno del Trono che dell'Altare, che formano un grado così rispettabile della Gerarchia, come impieghi meramente scolareschi e indifferenti? No sicuramente, il Moto-proprio previene a bella posta tutte le questioni classificando nominalmente le Prelature tra le Cause Pie = *Cause Pie, tra le quali si comprenderanno ancora LE PRELATURE.*

**Nella Prelatura istituita dal Marchese Consalvi** concorre l'uno e l'altro Giuspatronato l'attivo, e il passivo. Le parole del Testamento ne sono la prova più semplice = *Voglio (si dice nel medesimo) ordino, e dispongo che nella Pretura suddetta succeda, e debba succedere il secondogenito della Casa Negrone – e non volendo, o non potendo questo assumere l'Abito Prelatizio, il Terzo o altro posterior genito, dando piena e libera facoltà al Prelato pro tempore, o al Cardinale che godesse della Prelatura DI NOMINARE il Successore alla medesima tanto per disposizione inter vivos, quanto per Atto di ultima volontà, e per semplice Schedola dal medesimo sottoscritto, non che però debba NOMINARE il Successore alla detta PRELATURA un discendente Maschio della sua Casa, ne possa NOMINARE niun Maschio delle Femmine in caso che vi fosse di quel tempo un discendente Maschio da Maschio, e molto meno alcun'estraneo ancorché tra i discendenti Maschi non vi fosse soggetto abile per l'età ad assumere l'abito Prelatizio, poiché in questo caso voglio che se ne differisca il godimento fino a tanto che non sarà giunto all'età propria e per tal'effetto necessaria.* =

Era quindi il soggetto chiamato alla Prelatura Titolare insieme e Patrono delle medesima. Egli nominava il Successore. Era dunque nei termini più rigoroso un Giuspatronato tanto ATTIVO quanto PASSIVO quello che fu istituito dal Testatore.

Se quindi la Prelatura appartiene ai Giuspatronati attivi, e passivi, se questi sono eccezzuati così precisamente dalle disposizioni relative alla riforma della Fidecommissaria Giurisprudenza, a che più indagare se si verifichi nel caso la qualità e il valore de' fondi suscettibili di sostituzione, come se si trattasse di Fidecommesso ordinario, e non di una materia estranea, della regola, e non della eccezione? Si potrebbe attaccare di nullità una Fondazione Beneficiaria perché ex gr. la sua Dote consistesse in Censi, o in Consolidati, e non in beni fondi e perché non giunge a Scudi quindicimila il valore de medesimi? Riservate pure queste ricerche nei Fidecommessi Ordinarj. In una Fondazione di tal fatta sarebbero fuori di proposito, quanto lo sarebbero in un Enfiteusi Patrizia ed in ogni altra disposizione compresa nell'eccezione del Motu proprio.

Ne si obietti, che l'eccezione in favore de' Giuspatronati, e delle Prelature riguardi le fondazioni future non le passate.

Troppo generale ed assoluta è la disposizione della Legge, e la medesima riguarda tanto il passato che l'avvenire. Le disposizioni sui Fidecommessi riguardano nel Motu proprio tanto il passato che l'avvenire. Il Legislatore fin dall'articolo 130 cominciò a parlare dei fidecommessi ANTERIORI all'epoca della nuova riforma = *L'abolizione dei vincoli di Fidecommesso è mantenuta colle dichiarazioni e modificazioni ec.* = Prosegue a spiegare quali siano fra i medesimi i fidecommessi conservati, **quali quei che rimangono sotto l'abolizione pronunciata dalle Leggi Francesi.** Passa nell'Articolo 135 a parlare della creazione de' Fidecommessi nuovi = *Sarà permessa in avvenire la creazione di nuovi Fidecommessi con osservare però le regole prescritte ne' seguenti Articoli* = E dopo avere in questi tracciate le condizioni necessarie per la creazione di detti nuovi Fidecommessi generalmente stabilisce nell'Articolo 142 l'eccezione in favore di alcune particolari istituzioni, tra le quali I GIUSPATRONATI, dichiarando senza limitazione che le medesime = *non si comprendono nelle PRECEDENTI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SOSTITUZIONI, ED I FIDECOMMESSI.*

Egli non limita l'eccezione alle disposizioni soltanto che concernono la creazione di Fidecommessi nuovi, ma illimitatamente la estende a tutte le PRECEDENTI DISPOSIZIONI concernenti le sostituzioni ed i Fidecommessi.

Queste comprendevano non solo la creazione de nuovi, ma anche la conservazione de Fidecommessi antichi. Sarebbe dunque arbitraria la distinzione siccome quella che non essendo fatta dalla Legge non potrebbe essere adottata da chi l'interpreta contro il triviale assioma.

La Legge non fa distinzione alcuna tra i Fidecommessi già creati, che vuol conservare, e quei che permette di creare di nuovo. Nell'uno e nell'altro caso sia di vecchie Istituzioni che conserva, sia di nuove che autorizza, esige le medesime condizioni. = *La dotazione de' Fidecommessi, dice l'art. 37, CONSERVATI non avrà luogo che negl'immobili complessivamente ascendenti ad un valore di sopra 15 mila scudi e con altre limitazioni e prescrizioni, che verranno in appresso ordinate per la CREAZIONE DI FIDECOMMESSI NUOVI.*

Ora quando susseguentemente dichiara in genere, e senza restrizione alcuna nell'Articolo 142, che *le riserve de' Giuspatronati non si comprendono nelle precedenti disposizioni riguardanti le Sostituzioni ed i Fidecommessi* = non si può distinguere istituzione antica da nuova senza violentare l'espressione della Legge, e senz'arbitrare sulla volontà del Legislatore.

Si vorrà egli supporre, che l'Enfiteusi patrizie, comprese anch'esse nell'eccezione dell'Art. 144, possano di nuovo formarsi legittimamente fino a qualunque grado, e sopra qualunque sorta di beni e di valore, ma che le passate siano soggette alle condizioni de' Fidecommissi comuni? Saranno dunque come tali spirate tutte l'Enfiteusi antiche, il valore delle quali non fosse suscettibili di Fidecommesso?

Non dureranno le medesime oltre il quarto grado? Lo stesso dunque dei Giuspatronati. Si vorrà credere che il Papa abbia voluto fare una strage dei Giuspatronati antichi ove la Dote del Benefizio non giungesse al Capitale di Scudi 15 mila, che gli abbia confinati ne' quattro gradi permessi ancorché adeguassero o superassero tal valore, che per la mutazione dell'ossessore nell'intervallo precedente la nuova Riforma gli abbia aboliti indistintamente?

Questi sono gli assurdi che converrebbe ammettere volendo ridurre l'eccezioni di tali materie ai soli casi avvenire escludendone i passati, e lasciando questi ultimi sotto le disposizioni relative alla conservazione o abolizione delle sostituzioni formate anteriormente all'emanazione del nuovo Regolamento.

Ancora una difficoltà. Gio Gregorio Consalvi, dirassi, formò una Primogenitura nella sua discendenza, all'estinzione della quale soltanto invitò il nuovo Prelato a godere della sua Eredità. Non è dunque un mero Giuspatronato, non una Causa Pia, o Ecclesiastica, ma una sostituzione comune e profana quella che istituì principalmente. Sicuramente. Se dopo la morte del Cardinale Ercole suo Nipote vi fosse stato alcuno dei chiamati alla Primogenitura in caso di succedervi, svincolata la sostituzione, e rotto un'anello della catena si potrebbe supporre svanita la Fondazione eziandio della Prelatura.

Ma colla morte del Cardinale ultimo germoglio di sua famiglia, la discendenza Mascolina e femminile di Gio. Gregorio Consalvi, e sola chiamata al Fidecommesso, veniva totalmente ad estinguersi.

Non era dunque il Successore altro che una Prelatura no Giuspatronato attivo e passivo. Torna per conseguenza l'applicazione più rigorosa ed esatta dell'Articolo 144 in favore di simili istituzioni, e la loro esclusione dalle misure di riforma su i Fidecommissi tanto antichi che nuovi comprende anche il nostro caso. Qual ragione vi sarebbe stata di esimere le Prelature dalle condizioni delle Sostituzioni comuni nel solo caso, che la Prelatura si ordinasse dopo il Motu-proprio, e non di farlo nel caso che fosse già stata ordinata anteriormente tuttoché comunicasse ad aver effetto soltanto dopo la pubblicazione del medesimo.

Volete rimanere anche meglio convinto? Rispondetemi, se aveste dubbio alcuno sulla conservazione della Prelatura Consalvi ove già il primo Prelato fosse entrato in possesso all'epoca del Motu-proprio 6 Luglio 1816? Credereste voi nel Prelato divenuto libero il Patrimonio, o sia la Dote della Prelatura, né è più obbligato il medesimo di nominare il Successore, e di restituirgli i beni alla sua morte? Sarebbe follia l'esitare. Lo sarebbe del pari il dubitare della validità della creazione per mancanza delle condizioni volute ne' Fidecommissi autorizzati, se la Prelatura fosse stata istituita dopo il Motu-proprio, e nell'altro caso. Ma perché mai la Prelatura sarebbe rimasta abolita per la sola accidentalità che i beni erano ancora in possesso del primo, ed insieme ultimo Gravato quando la Prelatura era chiamata *immediatamente* dopo la sua morte senza alcuna sostituzione intermedia?

In una parola. Le Prelature Patronate, com'è l'attuale, sono istituzioni privilegiate. Le disposizioni del Motu-proprio non le colpiscono. In esse non si deve attendere il numero de' gradi, né la qualità, o quantità de' beni, né altre condizioni tutte ristrette ai soli Fidecommissi comuni. Queste sono fuori di supposto negli oggetti di eccezione. Rientrati

nella Legge comune, ed antica dopo l'abolizione generale delle Leggi Francesi, debbono avere il loro effetto, come l'avrebbero avuto, se nulla fosse accaduto di nuovo sulla materia de' Fedecommissi.

-----  
**CAPO II**

La Prelatura è conservata, quand'anche si volesse regolare  
colle disposizioni relative alle sostituzioni comuni.

Sia per un momento soggetta la nostra Prelatura alle massime del Motu Proprio 1816 su i Fedecommissi non privilegiati. Sarebb'egli per questo la istituzione della Prelatura Consalvi paralizzata dalle medesime? Si potrebbe per mancanza delle condizioni volute a tal'effetto supporre svanita la vocazione del Prelato? Tutt'altro. Non essendovi stata mutazione alcuna di possessore nell'intervallo fra l'abolizione de' Fedecommissi, e la pubblicazione del Motu-proprio, altro non rimane a verificare a tal'effetto che la qualità, e quantità dei beni prescritta dalla legge per sostenere il peso di una Sostituzione; cioè che si tratti di stabili, e che il valore non sia inferiore a quello di scudi quindicimila.

Cominciando da quest'ultima come una semplicissima ricerca di fatto sembrano d'accordo i Difensori stessi dell'Erede libero che il Patrimonio di Giovanni Gregorio superi di molto il valore prefinto dalla legge per poter fondare una Sostituzione. Dall'Inventario medesimo risulta che depurato l'asso delle sua passività superava la stima di scudi ventitre mila. Questo dato si deve tanto più considerare come positivo ed irrefragabile per essere stato canonizzato da una Cosa giudicata Rotale allorchando fra i pupilli Consalvi, e la loro Madre si accese una seria differenza sull'assegnamento alimentare, che si doveva a quella Matrona. Ecco le parole della Romana Alimentorum del 4 Decembris 1769, coram Guerra = *Nihil igitur demendum est ex asse haereditario juxta Inventarium praefinito in summa scutorum viginti quatuor circiter millium. Quin immo avitam hoereditatem adaugeant oportet Aloserina, currus famulorum vestes pluris venditae quam aestimatoe, argenta minoris aestimata gemmaeque longe superantes valorem a Perito liquidatum, pretiosum Munile, conspicuusque Adamas anulo inclusus, de quibus omnibus edidit Claudia oportuna Documenta.*

E sarebbe inutile l'indagare, se rimanesse in questo valore il Patrimonio all'epoca delle nuove riforme sui Fidecommissi. Senza entrare nella questione, se per l'effetto della conservazione di un Fidecommissio misurar si debba il valore e la quantità dei beni nello stato attuale all'epoca 1816, o quello che aveva il Fidecommissio all'epoca della sua istituzione o almeno quando n'entrò in possesso il Gravato attuale, due osservazioni tolgono ogni questione nel caso.

La prima, che il Cardinal Consalvi con quello spirito di economia domestica che lo caratterizzava lungi dal dissipare, conservò, migliorò, ed accrebbe mai sempre tanto gli acquisti nuovi che il retaggio de' suoi maggiori.

La seconda, che atteso il precetto rigorosissimo di Gio. Gregorio suo Avolo di reinvestire tutte le sostanze mobili, che gli lasciava, nel termine di un anno, l'accettazione dell'Eredità, e la formale, e solenne dichiarazione ch'emise a tenore della medesima avita disposizione di uniformarsi a quanto era stato prescritto in quelle tavole, qualunque disposizione gli fosse in seguito piaciuto di fare dei beni ereditarij, e qualunque vicenda avessero i medesimi subita dopo spirato il termine in cui doveva eseguire il rinvestimento, la sua obbligazione rimaneva sempre la medesima ed inalterabile, di surrogare cioè



altrettanti Capitali dello stesso valore per Dote della Primogenitura, e successivamente della Prelatura chiamata in ultimo luogo.

Il Fidecommissio pertanto non consisteva altrimenti in quelli effetti materiali, che ritrovò il Gravato nel Patrimonio del Testatore, ma in quei Capitali che doveva surrogare col prezzo e ritratto della vendita de' primi.

Questo ritratto poi doveva essere ben maggiore di scudi 23 mila sapendosi da ognuno quanto depressa sia la valutazione che si fissa negl'Inventari Ereditarij.

Ora di questo ritratto appunto era debitore il Cardinale verso il Fedecommissio dell'Avo. Divenuto una volta, specialmente dopo la mora protratta fino al termine de' suoi giorni, debitore *della quantità*, e non più *della specie*, non vi è più luogo a seguire le vicende del Patrimonio, e degli effetti destinati al rinvestimento per misurare il valore e la stima de' fondi, che doveano sostenere la Primogenitura, e quindi la Prelatura.

Egregiamente in simile questione *la Rota* nella (seguono varie lunghe citazioni in latino).

La condizione pertanto del valore prefisso dalla legge agli stabili per fondare, e conservare le Sostituzioni si verifica pienamente nel caso.

Tutta la difficoltà si riduce alla qualità di beni, i quali di altro genere non possono essere che immobili, ed immobili nel senso del Regolamento Ipotecario suscettibili cioè d'Ipoteca.

Pretendono gli Eredi Consalvi che non avendo Gio. Gregorio lasciato degli stabili che pel tenue valore di scudi tre in quattro mila, e tutto il resto in argenti, bestiami, ed altri effetti mobili non si verifichi la qualità dei beni voluta dalla Legge per sostenere un Fedecommissio.

Aggiungono che, quantunque si dovessero gli effetti ereditarij rinvestire dal Gravato in beneficio della Primogenitura, non di meno il rinvestimento, consistendo per espressa disposizione del Testatore in Censi sui Communi, o Luoghi Pii, ed in Luoghi di Monte, e non appartenendo queste specie agl'immobili nel senso suddivisato, il Fidecommissio sia rimasto sotto l'abolizione per mancanza di questa essenzialissima condizione.

Non vi vuole un'analisi molto profonda per riconoscere in tutto questo sistema un pretto paralogismo. E' certo che il Cardinal Consalvi era tenuto non meno in forza del Testamento dell'Avolo Marchese Gio. Gregorio, che della propria stipolazione, con cui ne accettò solennemente le disposizioni, di rinvestire gli effetti mobili in Capitali solidi, sicuri, ed immancabili per quanto fosse possibile.

Certo non meno che trascurò Egli di eseguire le ingiunzioni del Testatore non solo com'Egli volea nel termine di un' Anno, ma in tutto il corso della sua vita. Questa obbligazione impostagli da doppio vincolo e dall'accettazione della successione, e di una formale stipolazione che si sarebbe solo estinta coll'adempimento fedele del rinvestimento, non cessò mai di aver effetto. **Sia pure rimasta sospesa durante l'abolizione dei Fidecommissi pronunziata dalle Leggi Francesi.** Rivisse sicuramente quando i Fidecommissi furono ripristinati dalle Pontificie. E rivisse appunto, perché il rinvestimento poteva, e doveva eseguirsi in quell'epoca in soli stabili. Questi erano i soli fondi suscettibili di conservare la Primogenitura e la Prelatura, i soli capaci di eseguire quelle disposizioni, **all'esecuzione delle quali si era il Cardinale così solennemente obbligato.**

Né si opponga che il Testatore avea designati individualmente i Capitali, nei quali desiderava il rinvestimento del suo patrimonio mobiliare. Capitali esclusi secondo le nuove Leggi dalla categoria degl'immobili, come sono i Luoghi di Monte, e i Censi su i pubblici stabilimenti. Tralascio di osservare che questa sorta di Capitali secondo le Leggi

e la Giurisprudenza di quel tempo erano annoverati tra gli stabili, e che in conseguenza per uniformarsi appunto alla mente del Testatore doveano i Capitali del nuovo impiego consistere in quei beni, che specialmente all'effetto inteso dal Disponente erano solo riconosciuti siccome immobili. (seguono altre citazioni in latino).

Ridotte le cose a quello stato, in cui si trovavano nel 1816 quando una legge Sovrana non permetteva più di fondare che sopra stabili di diverso carattere i Maggiorati ed altre Sostituzioni (giacchè si vuol considerare come tale per ipotesi la Prelatura) dopo la *mobilizzazione*, come dicono, dei Censi, Luoghi di Monte, ed altri Capitali riconosciuti prima ed anche al presente per altri effetti siccome *stabili*, si potea più dubitare che oggetto dell'obbligazione del Gravato nell'impiego prescritto non fossero divenuti che gli Stabili solamente tali agli occhi della Legge? Che cosa avrebbe disposto il Testatore in questa posizione? E qual'altra poi potè divenir mai l'obbligazione del Gravato, che la fedele esecuzione del Fidecommittente?

La sua volontà fu appunto di fondare il Fidecommisso alla Dignità che istituiva sopra i Capitali stabili e sicuri. Ai suoi giorni tali erano riputati quei che indicò nel suo Testamento. Ma, supponendo una combinazione nella quale il modo e il soggetto del rinvestimento avrebbe appunto distrutto i suoi disegni, e paralizzate le sue disposizioni, qual presunzione gli avrebbe potuto attribuire il delirio di volere un modo contraddittorio alla sua stessa volontà, ed un mezzo distruttivo del fine che si era proposto? E' massima, che quando la volontà del Testatore per emergenti sopravvenuti non può avere gli effetti, ch'egli intese, si deve eseguire in quel modo ch'egli medesimo avrebbe sostituito. (seguono più citazioni in latino).

Quindi in tal caso il modo prescritto di eseguire la disposizione si suppone sempre dimostrativo, e non tassativo tuttochè negli altri casi, nei quali l'adempimento letterale e materiale del medesimo non ne siegua l'elusione della volontà e del fine si debba ritenere anzi l'opposto. (seguono altre citazioni in latino).

Né si ripieghi col dire che fosse facoltativo almeno per il Gravato e non precettivo di far l' impiego in immobili. Si discute ragionevolmente se sia permesso deviare dalla lettera, e dalle materiali espressioni di una disposizione quando si voglia eseguire in un modo equipollente, e molto più in un modo più confacevole all'intenzione del Disponente.

Ma quando è impossibile ed elusoria la letterale, e materiale esecuzione, è necessario onninamente eseguir l'atto in un modo diverso, non vi è più libertà, né facoltà, ma necessità ed obbligazione di recedere dall'indicazione verbale, ed attenersi a quel solo mezzo, che avrebbe infallibilmente prescritto il Testatore se ne avesse preveduto l'indispensabilità: Specialmente poi trattandosi del favore della causa Pia, nel qual caso si deve in modo particolare attendere il fine della disposizione, ed eseguirla nel miglior modo possibile ancorchè diverso da quello, che per poca prudenza, o antiveggenza, avesse determinato il suo disponente. (segue citazione in latino).

Quindi se all'epoca della Legge 6 Luglio 1816, l'obbligazione del Gravato era d'impiegare i valori Ereditarij in beni suscettibili d'Ipoteca, capaci di Fidecommisso, in una parola in BENI STABILI, non mancava affatto la sostituzione di veruna delle condizioni, che ne autorizzano la creazione, e ne garantiscono la conservazione.

Ed è ben frivolo replicare, che *l'obbligazione personale ad un fatto* cioè al rinvestimento nella quale consisteva tutta la sostanza dell'Asse di Gio. Gregorio, non essendo annoverata tra gli stabili, non può servire di bare al Fidecommisso. Il Fidecommisso non consiste nell'obbligazione personale del Gravato, ma nei beni destinati a dotare il Maggiorato o Prelatura. Non sarebbe egli permesso di creare ora de' Fidecommessi sugli stabili da acquistarsi col danaro o altri fondi lasciati dal Testatore al

Gravato? Si potrebbe questa considerare come non Sostituzione illegale per l'inetta ragione che i beni non esistono, e che solo esiste l'obbligazione di acquistarli col ritratto fornito dall'Eredità?

E' principio troppo trito che il danaro destinato al reinvestimento si considera sempre come il fondo medesimo reinvestito tanto per l'effetto dei frutti, e interessi per ogni altro. (seguono altre citazioni in latino).

In una parola non è l'obbligazione in astrata, ma l'oggetto dell'obbligazione in concreto quello che si deve attendere. Il dritto della Prelatura verso l'Eredità del Gravato è stabile perché ha per oggetto gli stabili. I beni si qualificano mobili o immobili per l'oggetto al quale si riferiscono. Un azione che tende a rivendicare degli stabili appartiene agl'immobili, anch'essa e non ai mobili. **Lo dice letteralmente il Codice di Francia, dal quale si è ricavata in questa parte, la Giurisprudenza attuale = sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono le azioni che tendono a rivendicare un immobile.** Il senso comune lo decide indipendentemente l'autorità di qualunque legge positiva.

E non meno infelice è l'appiglio, che se il possessore avesse adempito il reinvestimento a suo tempo non si troverebbe in essere che un miserabil ramasuglio di effetti deplorati incapace di Fidecommissio, e libero del Possessore gravato. Sia pure un momento. Ma quando mai è stata una buona ragione per il debitore l'affacciare, che se avesse con diligenza maggiore eseguito l'obbligazione avrebbe sofferto minor incommodo, o il creditore ne avrebbe perduto tutto o in parte il profitto? Quando correva la moneta discreditata poteva un debitore liberarsi da obbligazioni contratte innanzi al discredito coll'offerta delle carte più vili e spregievole.

Sarebbe questo un titolo legittimo per pretendere la Riduzione? Potevi profittarne, gli si risponderebbe, a suo tempo. Se la tua mora ti priva di un beneficio, di chi ti duoli per dovere dopo, variate le circostanze, disimpegnare a rigore l'obbligazione? **Il Cardinale poteva eludere la disposizione dell'Avolo se fosse stato più fedele ed esatto nell'eseguirlo, era questa una violazione, che la legge non puniva,** ma non è sicuramente un danno, se non è più in caso di contestarla con la legge che abolisce i Fidecommissi fondati sul solo mobiliare. La morosità e le combinazioni gli hanno tolto al più un lucro che avrebbe fatto a spese del Fidecommissio, ma non gli hanno recato un danno nel proprio patrimonio. Questo reclamo sarebbe non meno inutile, che ingiusto.

Anche nella surriferita *Maceracten Reintegratinis coram Spada* confermata non ha guari con una nuova Decisione dal Sac. Tribunale il Gravato opponeva agli Eredi fidecommissarij che se avesse reintegrato il Patrimonio in Luoghi di Monte secondo la legge di un Chirografo Pontificio non avrebbero trovato nel Fidecommissio, che il valore vilissimo al quale erano stati ridotti dalle vicende pubbliche i Luoghi di Monte. Fu per questo mitigata la condanna di reintegrazione? Fu per questo meno condannato a reintegrare il pieno valore di ciò che aveva alienato? (altra citazione in latino) senza cioè ridurla al valore infimo, al quale si sarebbero ridotti a danno del Fedecommissio i Luoghi di MM se si fosse eseguito a tempo, e regolarmente, il reinvestimento ordinato in quella specie di Capitali.

Del resto non possiamo menar buona la stessa supposizione che il Gravato avrebbe sicuramente in Censi, o Luoghi di Monte, se non formato, almeno conservato il reinvestimento. Un buon Padre di famiglia, un esecutore zelante e fedele delle avite disposizioni, prevedendo la rovina e il discredito verso il quale precipitavano Capitali di tal fatta, avrebbe pensato a ripararvi opportunamente surrogandovi degli stabili. **Questa presunzione** contraria all'Ipotesi assunta **acquista un grado tanto maggiore in persona**

del Cardinale, calcolatore così fino delle pubbliche vicende, e che per tanti anni ha tenuto le redini dello stato, ed ha sostenuto una parte così interessante nel Teatro Politico.

**Egli dall'altezza della Specola nella quale si trovava era in caso di scoprire un orizzonte tanto più esteso, e prevedere tanto più di lontano che un privato, i nuvoli forieri della gran borasca.** E chi ebbe più risorse di lui per salvare il Patrimonio domestico, se con quello zelo con cui amministrò lo Stato ed il Pubblico avesse ugualmente rispettato le disposizioni di famiglia?

Qualunque sia però la presunzione, il fatto ci dispensa dall'indagare. Noi non dobbiamo cercare quello che SAREBBE seguito, ma quello che SEGUI'. Il rinvestimento non si effettuò. L'obbligazione rimase, ed oggetto della medesima divennero i soli STABILI cessando di esserlo quei che avanti la legge non erano più materia idonea per adempirla.

Stabilito così evidentemente il principio, nulla interessa che gli stabili non siano stati acquistati in vita del Gravato.

Se era tenuto di farlo, la sua Eredità libera è tenuta al *quanti interest* che non sia stata adempita l'obbligazione. Qualora vi si fosse egli prestato esattamente al suo dovere, non vi sarebbe più quistione che il Fidecommissario reggesse: Potrebbe pregiudicare agli interessati che l'adempimento non abbia avuto luogo per la mora e colpa dell'Erede gravato? Mille volte si è pronunciata in casi simili la sua condanna. E quel ch'è più si è deciso lo stesso anche nel caso più duro che l'omissione del rinvestimento non sia seguita in mala fede. (segue altra citazione in latino).

---

### CAPO III

*Quand'anche si dovesse considerare tra le sostituzioni abolite l'erezione della Prelatura, attesa la caducità del Gravato prima delle ultime leggi su i Fedecommissari sarebbe incontrastabile l'immissione.*

**Se riuscisse per una impossibile ipotesi** agli Eredi liberi l'ardito assunto di escludere l'immissione che si domanda per l'oggetto della Prelatura Negroni-Consalvi, col pretesto che la sua istituzione rimase involupata nell'abolizione de Fidecommissari, non potrebbero sfuggire lo stesso effetto a motivo della *Caducità* incorsa dal loro autore molto prima che si pubblicassero tra noi le leggi abolitive delle sostituzioni. Queste non avevano effetto retroattivo, e rispettavano le ragioni tanto dell'attuale possessore di beni svincolati, quanto di chi aveva il diritto di reclamarli. Ora è certo che il Cardinale era già decaduto a quell'epoca dalla successione dell'avolo, già si era fatto luogo a quella della Prelatura.

**Voglio scusare l'Illustre Gravato** per la mancanza di rinvestimento, per la tardanza nell'interporre la formalità dell'accettazione delle disposizioni di Gian Gregorio, e per altre contravvenzioni colpite non equivocamente anch'esse dalla pena di caducità nel testamento del Marchese Consalvi.

**Inescusabile è certamente l'alienazione da esso fatta nel 1808 per il prezzo di scudi 5 mila della casa di Toscanella con tutto il suo Mobilio, e della Vigna ai Fratelli Persiani.**

Nel 1808 non era ancora emanata legge alcuna che abolisse le Sostituzioni. I fondi appartenevano al fidecommissario. E l'alienante è tanto lontano dal potersi difendere colle solite eccezioni di errore e di buona fede (**eccezioni non molto plausibili in persona di un Cardinal Consalvi già Uditore di Rota**, e quindi Segretario di Stato, in quel tempo medesimo) che nell'atto di Cessione si espresse formalmente = *Siccome la Casa*

*medesima è soggetta alla Sostituzione ordinata ec., e la Vigna suddetta e Mobili a quella ordinata dal Marchese Gio. Gregorio in favore della Prelatura Negroni l'E. S. s'impegna di fare che nella purificazione di tali Sostituzioni le cose che si cedono SARANNO libere. E nel caso contrario sottopone la sua Eredità all'obbligo d'indennizzare la Famiglia Persiani dell'equivalente che per il cessato VINCOLO DI FIDECOMMISSO venisse la detta Famiglia a perdere.*

Egli dunque alienò, de, alieno con piena cognizione di quello che faceva. Molto meno potrebbe affettare ignoranza della proibizione di alienare, e della caducità più fulminante che v'imponessa il Fedecommittente, esso ch'era il primo suo Successore, e che ne avea con un'atto formale e solenne tutte accettate le disposizioni.

Ora le medesime sono ben chiare e precise sotto questo riguardo. = *Proibendo, dice il Testatore, loro di ALIENARE ANCORCHE' COSA MINIMA della mia Eredità SOTTO PENA DELLA CADUCITA' DALLA MIA EREDITA' nella maniera sopra ordinata.*

E qual sorta di caducità avea ordinata? Udiamolo dalla sua bocca medesima. = *Sotto pena di Caducità da incorrersi IPSO JURE ET IPSO FACTO SENZ'ALCUNA DICHIARAZIONE O DECRETO DI GIUDICE* = e più sotto = *Debba subito decadere dal comodo di detta Primogenitura, e DEVOLVERSI all'ulteriore o ulteriori chiamati.*

Una caducità così letterale, e comminata con i termini così energici dovea spiegar subito il suo effetto.

Non avva bisogno di declaratoria sia del fatto della contravvenzione, sia della pena incorsa per quelle clausole = *ipso Jure, & ipso facto senz'alcuna dichiarazione, o decreto del Giudice*, le quali solo bastano per escludere la necessità del preliminar di una dichiarazione o Sentenza giudiziale, come cento volte hanno insegnato (segue una lunga citazione in latino).

Non vi era luogo a purgazione di mora perché anche questo e l'altro terribile effetto di quelle clausole. **Non pregiudica finalmente alla Prelatura di non aver reclamato che dopo la morte del Gravato.** Io non dirò solo che una Causa Pia o non può risentire alcun pregiudizio per l'omissione e trascuratezza de' suoi Amministratori e Tutori o ha diritto alla restituzione in intiero che produce lo stesso effetto. **La contravvenzione accade nel 1808.**

Quando doveva risentirsi la Prelatura? Sotto il dominio Francese messo in vigore pochi mesi dopo quell'epoca, Governo sicuramente non proteggitore, nè divoto di simili stabilimenti? **Quando al ritorno della Legittimità il Cardinal Consalvi aveva quella potenza ed influenza che tutto il Mondo conosce** sarebbe stato conveniente citarlo alla Curia Innocenziana per una domanda di Caducità? E non volendo supporre alcun ostacolo per parte dei tempi, né alcuna reazione politica per quella delle persone, forse rimase prescritta l'azione della Prelatura col silenzio, ed inazione di soli diciassette anni? Forse il silenzio e linazione stessa si può considerare come una rinunzia alle proprie ragioni? Ecco quanti assurdi legali converrebbe digerire per sostenere seriamente questa eccezione?

Non si è tralasciato di far menzione nelle Difese dell'Erede Consalvi di una dichiarazione che il Cardinale premise nel Testamento alle proprie disposizioni = *Che in oggi nulla possiedo, che in vigore segnatamente del Motu-proprio del 6 Luglio dell'anno 1816 non sia pienamente libero ed immune da ogni vincolo di Fidecommesso* =

Ebbene, Egli l'avrà creduto. Per essere un grande Politico ed un gran Ministro doveva essere anche un gran Legale? Sorprende che potendosi dir di lui quello che scrivevasi ad

un altro sommo Ministro *Cum tot sustineas ac tanta negocia solus*, non gli sia rimasto tempo di calcolare in Giurisprudenza i diritti di una Prelatura, per cui non avea forse quella devozione che animava il suo Avolo? **Sorprende che un Grande sia stato piccolo in qualche affare. Privilegiato in tante cose, ma Uomo anch'egli** doveva esser dispensato da qualunque tributo anche minimo di debolezza?

La sua parte è finita. **E giunto il tempo di onorare i suoi sommi meriti** con quella libertà che lasciano dopo la tomba l'invidia e l'adulazione. **E' giunto anche quello di giudicarne imparzialmente i doveri** senza i riguardi ingiusti dalla politica. **Tutto il bene ch'Egli ha fatto allo Stato per quasi venti anni non può averlo dispensato da un'Atto di giustizia**, che gl'imponessa il fondatore della sua Famiglia.

Laonde, ec.

**Carlo ARMELLINI**, Avvocato nella Romana Curia

**Scipione CAVI**, nella Romana Curia Avv., approvo pienamente il dottissimo Voto, di cui stimo evidente in ogni parte la dimostrazione.

Convegno pienamente, **Pietro Avv. SALIMEI**

**ROMANA di ESECUZIONE  
TESTAMENTARIA**

*Illustrissimi, e Reverendissimi  
Signori*

Quantunque lo stato della presente Causa vertente fra **il Signor Conte Antonio Negroni Attore le di cui ragioni difendo**, e **Monsignor Alessandro Bottaoni Erede Fiduciario della ch. Mem. Card. Ercole Consalvi** sia ben noto a Voi, Giudici Veneratissimi, tuttavia confutar dovendo la nuova difesa a nome del Reo convenuto presentata, mi sia lecito di riassumere, e stringere in compendio i fatti sostanziali da cose estranee ripurgati, che danno norma alla retta definizione della medesima Causa.

E' dunque punto fisso, ed immobile, che la Primogenitura nel Testamento dell'anno 1766 ordinata da Gio. Gregorio Consalvi Avo paterno rimase estinta nella morte del lodato Cardinal Ercole Consalvi, essendo premorti senza Figli Gio: Domenico, e Andrea di lui Fratelli, nelle linee mascholine de quali avrebbe dovuto con ordine graduale progredire la Primogenitura, ed essendo eziandio mancati i maschi discendenti dalle Femine sussidiariamente chiamati.

E' in conseguenza punto fisso, ed immobile, che per morte del Cardinal Consalvi ultimo superstite di quella progenie, si fece luogo alla subalterna disposizione del menzionato Testatore prescrivente, che di tutta sua Eredità **costituir si dovesse una Prelatura a favore de Discendenti del Conte Stanislao Negroni Seniore**, Fratello Carnale del Cardinale Andrea Negroni: = *committendone nei modi e forme ivi designate; l'amministrazione, e totale esecuzione al Primogenito Maschio discendente da detta Casa*, amministrazione da durare nei Primogeniti pro tempore perpetuamente.

L'Inventario fatto dopo la morte del Testatore ingiunse due Leggi, una cioè di doversi nel termine di tre Mesi vendere tutti i suoi vacabili, ed in termine di un anno tutti li suoi Bestiami, Gran secchi, seminati, Maggesi, Gioje, Argenti, ed altre robbe, con reinvestire il prezzo ritratto in Luoghi di Monte Camerali, nonvacabili, O IN CENSI CON COMMUNITA' DELLO STATO PONTIFICIO, O CON LUOGHI PII DI ROMA, quale Investimento, oltre essere sicurissimo, non può non reputarsi preferibile per la sua maggiore, e molto maggiore utilità, essendo in questi permessa la convenzione dell'annuo fruttato non solo al sette, otto, ma benanche al dieci per ogni centinaro, ed anno, come più volte ha definito la Rota, ed in specie nelle recen. Decis. 311. Num. 16. Part. 17., avanti Riminald. Dec. 396. Num. 2. E nella Romana fructoum Censun. 2. Junii 1815. §§. 8. E 14. E seguen. avanti l'Emo Serlupi.

L'altra Legge fu, che l'Erede istituito Consalvi esistente in età pupillare nel termine di un mese, dopo seguita la morte del Testatore dovesse, medianti le solennità, accettare la testamentaria disposizione sotto pena di caducità, e pervenendo di poi all'età maggiore dovesse nel termine di un anno rattificare detta accettazione.

Ma questa legge non era eseguibile si per il necessario prolungamento dell'Inventario, si per le liti **nate tra Giovanni Domenico e Andrea Consalvi da una parte, e la Contessa Claudia Carandini commune Genitrice dall'altra**, non meno che per altri prudenziali, motivi, onde sembrava, ed era conveniente, che tale accettazione differirsi dovesse al tempo, in cui li tre Fratelli Ercole, Giovanni Domenico, e Andrea pervenuti fossero alla età maggiore, e per conseguenza idonei a potere, con maturo consiglio, decidere, *utrum eis expediret* di accettare l'avita Eredità.

Quindi per mezzo dei Sovrani Rescritti prorogatorj venne **legittimamente differita all'anno 1782.**, in cui, **morto essendo Giovanni Domenico**, superstiti rimanevano Ercole e Andrea Consalvi.

Chi ottenne li Pontifici Rescritti? **Il Cardinale Andrea Negroni**, a cui dal Testatore era stata commessa la tutela de suoi menzionati tre Nipoti e l'amministrazione della sua Eredità.

Quali erano le facultà a questo Inclito Tutore, ed Amministratore accordate? Erano così ampie, erano tali, che il Testatore lo pose in suo luogo approvando tutto ciò, che avesse egli operato, ed attribuendogli una plenipotenza in verun tempo soggetta a molestie.

Degnatevi, Giudici sapientissimi, di ponderare **la straordinaria ampiezza** di tali facultà impresse nel *Sommario Addizionale numer. Primo = ivi = Esecutore poi di questa mia ultima volontà supplico, che sia e voglia degnarsi di essere l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Negroni Andrea, ed assumere inoltre in se il peso dell'Amministrazione della mia Eredità unita alla tutela, e cura di detti miei Nepoti lusingandomi, che per bontà verso di me sempre dimostrata non sia per ricusare un tale incomodo. VOLENDO IN questo caso, che NON SOLO non sia tenuto a verun rendimento di conti, MA POSSA DEL TUTTO DISPORRE LIBERAMENTE A SUO PIENO ARBITRIO; interpretare, e dichiarare, quanto faccia di bisogno, la presente mia testamentaria disposizione, VOLENDO, ED ORDINANDO, CHE A QUANTO L'EMINENZA SUA SUDETTA FARA' DISPORRA' O DICHIARERA' DEBBA STARSI COME SE FOSSE IL TUTTO DA ME FATTO ED OPERATO, proibendo a qualunque de miei Eredi istituiti o sostituiti di dare MOLESTIA ALCUNA ancorchè estragiudiziale, e molto meno reclamare dalle sue interpretazioni, o dichiarazioni, privando da adesso per allora, quando mai si dasse un tal caso, il che non credo, il Ricorrente, Reclamante, o Molestante da qualsivoglia comodo della mia Eredità, che voglio si devolva a favore di quello, che avrà contravvenuto, e rispettivi sostituti, secondo l'ordine di sopra prefisso, e senza che dett'Eminentissimo Signor Cardinale Andrea Negroni sia tenuto, ed obbligato di dare verun obbligo di bene amministrare, dal che, quando faccia di bisogno, pienamente lo libero, ed assolvo, ne voglio, che si riceva il suo obbligo ancorchè da se stesso volesse sponte farlo=*

Sagrosanta dunque riputar si deve qualunque operazione fatta sull'Eredità di Gioan Gregorio Consalvi dal Cardinale Negroni. Sagrosanto l'aver egli differito con l'esuberante cautela di Pontefici Rescritti, tanto l'accettazione di detta Eredità, quanto il prescritto reinvestimento della medesima, alla età maggiore dei superstiti Fratelli Ercole, e Andrea Consalvi, onde qualunque operazione dello stesso Cardinale, dovendosi considerare come fatta dal Testatore, perché approvata fin d'allora e sanzionata dal medesimo, invano tenta il contrario Difensore di censurarle, e ritorcerle a carico dei Negroni mediati Eredi di quell'esimio Cardinale.

La verità poi del Fatto si è, che l'Eredità fidecommissaria di Gio. Gregorio Consalvi INTATTA, ED ILLESA pervenne all'anno 1782. In cui Ercole, e Andrea Consalvi divenuti maggiori di età, con solenne Istromento approvarono le gesta del lodato Cardinale ed accettarono IN TUTTE E SINGOLE SUE PARTI la disposizione testamentaria di detta bona memoria Marchese Gio. Gregorio Consalvi loro Nonno. Quale accettazione ne promisero inviolabilmente osservare obbligando a tale effetto, e con espresso giuramento (segue la formula del giuramento in latino).

In vista di tale accettazione, **è più chiaro del meriggio**, che i due Fratelli Consalvi, conobbero, l'eredità fedecommissaria del defunto nonno, essere ad essi proficua, anzi



essersi di molto aumentata si per la seguita reversione dell'annuo assegnamento di scudi ottocento, che per lo avanti pagavasi **alla defunta di Loro Madre Contessa Claudia Carandini** assegnataria, e si per la successione alla vistosa Eredità della **predefonta Nonna Marchesa Mariangela Perti**, che uniformata avea, come si crede, la sua testamentaria disposizione a quella precedente di Gio. Gregorio Consalvi di Lei Marito, consistendo l'asse ereditario della medesima in scudi 6608, oltre gli argenti, i mobili, ed altre cose ad essa spettanti, come viene assicurato dalla Sagra Rota *nella Romana Alimentorum del 4 Decembris 1769, avanti Guerra.*

Nulla di meno al Marchese Ercole Consalvi, di poi eccelso Cardinale, piacque di ritenere tutto questo insigne Capitale fidecommissario senza investimento.

E tale appunto rimase nella recente di lui morte, avendolo fin dall'anno 1782 usufruttuato *nomine proprio* in negoziazioni Campestri, come risulta dal Som. Add. Num. 3.

Morendo egli asserì nel Testamento, che la sua Eredità non era soggetta ad alcun Vincolo di Fidecommissio, e sostituzione, **ma s'ingannò di gran lunga**, giacchè l'intera Eredità di Gio. Gregorio Consalvi, per la splenditissima sostituzione fatta dal medesimo, si è devoluta a favore della Prelatura Negroni ordinata nel di lui Testamento.

Quando la vostra Sapienza, Giudici Veneratissimi, ben conobbe esser valida, e giustissima l'azione dal Conte Antonio Negroni mio Cliente, ed Amministratore alla suddetta Prelatura destinato dal Testatore, premessa contro il sullodato Monsignor Buttaoni Erede Fiduciario del Cardinal Consalvi per il conseguimento del sudetto Capitale Fidecommissario.

Viene in oggi il di lui Difensore **e propone diversi inettissimi Cavilli**, per impedire al Cliente la dovuta immissione, a conseguimento quali in ultima analisi si riducono AD UN SE, ad una ipotesi, che non essendosi nel tempo passato realizzata, niente pone in essere, e si risolve in Zero.

Diluiti pertanto questi nuovi ridicoli prestigj, non dubito, che sarete per condannare l'Eredità Consalvi al pagamento PER ORA dell'anzidetto Capitale di SCUDI 23753.72 con i frutti A DIE OBITUS del Cardinale Consalvi, decorsi alla ragione del cinque per cento, ad affitto di rinvestiti in stabili, ed in Censi con le Comunità dello Stato Ecclesiastico, o Luoghi Pii di Roma per Fondo della Prelatura dal Testatore ordinata; ed in tutto, e per tutto a forma delle Leggi dal medesimo prescritte, come imploriamo ossequiamente.

Ed in vero, da solenne Inventario risulta, ne s'impugna, che l'Eredità di Gio. Gregorio Consalvi depurata da pesi, o debiti consisteva in scudi 23753.72, senza calcolare per ora l'aumenti sopravvenuti da discutersi, e liquidarsi in separato Giudizio.

Ed è ugualmente certo, che questo Capitale destinato dal Testatore ad investimento a favore in primo luogo della Primogenitura da esso istituita, e di poi della **ordinata Prelatura Negroni**, rimase sempre nel Patrimonio del Cardinale Ercole Consalvi Primogenito, ed ultimo superstite di quella Famiglia, motivo per cui l'Eredità del medesimo divenne debitrice verso la Prelatura Negroni non solo della sorte del riferito Capitale, ma benanche dei frutti decorsi dal giorno della morte del sudetto Ercole gravato, essendo tesi indubitata, che il denaro destinato ad investimento si ha per così in Fondo stabile, la di cui restituzione unitamente a frutti è dovuta Jure proprio all'Erede, o Fidecommissario sostituito, come stabilisce il (seguono varie citazioni in latino).

Non avendo dunque il defunto Cardinal Consalvi rinvestito il sudetto Capitale di scudi 23753.72, che per disposizione di diritto, e per il precetto dei Testatore, e per la speciale obbligazione da esso assunta nel solenne Istromento 1782 dall'accettazione

dell'avita Eredità, investir dovea a favore degli ulteriori chiamati **ed in specie della Prelatura Negroni** dallo stesso Testatore ordinata; Avendo anzi disposto di tal Capitale a suo Genio e segnatamente in lucrosi campestri negozi, nulla può esservi di più giusto, quanto che la di lui Eredità debba verso la sostituita **Prelatura Negroni, e di lei Amministratore Sig. Conte Antonio**, condannarsi al pagamento DEL TANTUNDEM in riguardo alla sorte, ossia Capitale dei SCUDI 23753.72, non meno che al pagamento de' frutti, secondo la tassa legale, decorsi dal giorno in cui cessò di vivere il sullodato Cardinale erede gravato.

Né a questa rettilissima definizione formar possono verun ostacolo le vane eccezioni apposte dal contrario Difensore. Di fatti è un ridicolo vaniloquio l'asserire, che dal Cliente Negroni Amministratore destinato a detta Prelatura non può esercitarsi alcuna azione contro l'Eredità del Cardinal Consalvi, essendo lo stesso Cliente, e i di lui Fratelli mediati dal Cardinal Negroni, a cui nella qualità di Tutore e Curatore dei tre Nipoti di Gio.Gregorio Consalvi Testatore, **ingombeva di fare il reinvestimento**. Non avendolo pertanto fatto, avrebbe l'Eredità del Cardinal Consalvi il diritto di rivolgersi per la liberazione dalle molestie contro l'eredità, ed Eredi del menzionato Cardinal Negroni, ed entrerebbe per conseguenza il vulgato assioma, *quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio*.

**Non v'è, replico**, Giudici Sapientissimi, gingillo più puerile, inerzia più inetta di questa contraria eccezione, **SI PERCHE'** il Cardinal Negroni, come si è dimostrato in narrativa del Fatto, avea dal Testatore una plenipotenza estesissima, e tale, che qualunque cosa, qualunque operazione da esso fatta, e disposta, si dovesse considerare come fatta, e sanzionata, dal medesimo Testatore, e andar dovesse libera, ed immune da qualunque molestia, sottopena irremissibile di caducità contro quell'Erede, istituito, o sostituito, che avesse o estragiudizialmente, o giudizialmente reclamato, e contravvenuto; **SI PERCHE'** attesa la lunghezza dell'Inventario, e le liti sopravvenute tra Gio.Domenico e Andrea Consalvi da una parte, e la Contessa Claudia Carandini di loro madre dall'altra, delle quali fanno fede le due Decisioni della Sagra Rota nella *Romana Alimentorum dell'anno 1769 avanti Guerra*, rendevano prudentiale la sospensione dell'investimento, fino al tempo, in cui li Nipoti del Testatore Eredi istituiti o sostituiti, giungessero all'età maggiore idonea a poter liberare da se stessi sull'accettazione dell'Eredità avita; **SI PERCHE'** questa sospensione fu con tanti Pontificj Rescritti autorizzata, e prolungata fino all'anno 1782.

**Ma il fin qui detto è un nulla a fronte di ciò**, che dimostra esser veramente calunniosa l'eccezione del contrario Difensore proposta. Non fu forse Ercole Consalvi unitamente al di lui fratello Andrea, che nell'anno 1788 approvò tutte le operazioni fatte dal Cardinal Negroni Tutore, e Curatore? Si certo. Non fu egli che in solenne Istromento accettò la Testamentaria disposizione di Gio.Gregorio suo Nonno? Non fu egli che, **EXPRESSIS VERBIS** si obligò di eseguire **IN TUTTE LE SUE PARTI** la detta disposizione Testamentaria **E PER CONSEGUENZA** l'Investimento del Capitale Fedecommissario? Non è egli forse, che obligossi alla piena e perpetua osservanza di tutte queste cose, e si obligò con espresso giuramento, e nella più ampia forma della Rev. Camera Apostolica?

Non v'ha dubbio: come dunque, e con qual coraggio il contrario Difensore a fronte di una solenne ratifica delle operazioni fatte dal Cardinale Negroni, a fronte di una solenne accettazione da Ercole Consalvi emessa dall'avita eredità, a fronte delle giurate promesse ed obbligazioni dallo stesso Consalvi assunta di eseguire pienamente la testamentaria

disposizione del Nonno con qual coraggio, dico, oblietta, e presume che il non fatto Rinvestimento dei SCUDI 23753.72 debba ascrivere a colpa del Cardinale Negroni, e perciò il Cliente **Antonio Negroni Amministratore destinato delle Prelatura** da esigersi essendo mediato Erede del sullodato Cardinale non possa esercitare azione alcuna contro l'Eredità del Cardinal Consalvi?

Giudici integerrimi, e sapientissimi, questa contraria eccezione è così calunniosa, così assurda che *non potest pacatis animis adiri*. Cresce poi in immenso la calunnia, se si rifletta, che l'asse ereditario del Fidecommittente Gio.Gregorio Consalvi persistette sempre e fino alla morte del Cardinal Consalvi nel di lui Patrimonio non già nel valore depurato emergente dall'Inventario, ma bensì in somma molto maggiore, come rimane dimostrato dalla *Decisione Romana Alimentatorum 4 Decembris 1769* (segue la decisione in latino).

Or se tutto questo asse ereditario di Gio.Gregorio Consalvi superante di gran lunga il valore di scudi ventiquattromila, è destinato a doversi reinvestire per legge imposta dal Testatore in favore dei futuri chiamati, ed assunta con giuramento in propria obbligazione dal Marchese Ercole, di poi Cardinal Consalvi, rimase sempre nel di lui Patrimonio sino alla morte del medesimo, senza calcolare la cospicua Dote e lucro dotale della Marchesa Maria Angela Perti, la quale dicesi che con Testamento si uniforma alla disposizione fidecommissaria di Gio.Gregorio Consalvi suo predetto Marito.

Se un Capitale ereditario destinato ad Investimento HABETUR LOCO REI STABILIS, ET FRUCTI FERAE, come abbiamo con puntualissime, e magistrali autorità da principio dimostrato, enorme invero, ed eccessiva è la calunnia, che l'Eredità Consalvi detentrica dello stesso Capitale, dopo esser stato usufruttuato in vita dal Cardinal Consalvi, non debba pagarla con i frutti *a die abitus* del medesimo alla Prelatura Negroni Erede Sostituita.

**Né merita ascolto il contrario Vaniloquio**, CHE SE IL Cardinal Consalvi avesse fatto il rinvestimento in Luoghi di Monti, attesa la decurtazione del valore de' medesimi in tre terzi, sarebbe cessato il fidecommissato, e la sostituzione in forza del Motu Proprio 6 Luglio 1816.

**Che nova foggia di argomentare è mai questa, che per derisione meritamente si appella IN BAROCCO**, mentre viceversa la ragione stessa naturale e le regole di Logica, e di Giurisprudenza, prescrivono, che non può, non deve attendersi ciò, che in una ipotesi non esistita, in un Ente immaginario, CUJUS NULLE SUNT QUALITATES, sarebbe stato, ma attendere soltanto, si deve ciò, che fu, ed è, ed ebbe, ed ha la positiva esistenza.

**ATQUI** l'asse Ereditario del Fidecomittente Gio:Gregorio Consalvi è rimasto sempre nel Patrimonio del di lui primo Erede Cardinal Consalvi. **ATQUI** con tal Capitale da rinvestirsi fondar si deve nella Casa Negroni una Prelatura. **ATQUI** il Capitale destinato all'Investimento HABETUR LOCO REI STABILIS, ET FRUGIFERAE, e suscettibile di attuale Investitura.

**Dunque** la Eredità Consalvi verso la Prelatura Negroni è la debitrice di detto Capitale, ed essa in conseguenza per ragion, e per giustizia deve astringersi al pagamento dello stesso Capitale, e dei frutti.

Ma poi ad effetto, che si conosca il fondo della contraria calunnia, chi mai obbligava il Cardinal Consalvi a fare il rinvestimento in Luoghi di Monte al tenue fruttato di scudi tre per ciascun luogo, quando che il Testatore era stato autorizzato ad investire in Censi di maggiore, e molto maggiore fruttato con le Comunità dello Stato, e Luoghi Pii di Roma? Chi l'obbligava a scegliere in proprio svantaggio un Investimenti di minor rendita, e tralasciare quello di rendita maggiore? Niuno certamente.

Che se avesse investito in Luoghi de Monti, esso appunto era quello, che costituito nella Suprema dignità conosceva sopra tutti gli altri il pericolamento, a cui i medesimi potevano soggiacere. Esso appunto era quello, che ben conosceva l'intima volontà di Gio.Gregorio Fidecomittente cioè, che la di lui Eredità dovesse in ultima analisi devolversi a favore dell'ordinata Prelatura Negroni, Ed esso finalmente era quello, che con giuramento erasi obbligato di adempirla in tutti i modi.

*CONSTITUTUS ergo in apice dignitatis, ET AB ALTA specula omnia videns,* vedendo il pericolo, che sovrastar poteva ai Luoghi di Monti, e gli si inerendo all'intima volontà del Testatore, ed in conformità del giurato adempimento della medesima averebbe dovuto rendere i sudetti Luoghi di Monti, e farne del denaro altro, ed più utile rinvestimento in favore tanto proprio, che degli ulteriori chiamati, giacchè all'Erede s'intende sempre attribuita la facoltà di prevedere, ed evitare le cose, dalle quali la volontà del Testatore *aliquid detrimenti, accipere valent.*

Il SE dunque, e la brillante ipotesi opposta dal contrario Difensore è tanto assurda, che nulla di più, onde a voi, Sapientissimi Giudici, conviene rigettarla, condannando definitivamente l'Eredità Consalvi al pagamento del sudetto Capitale, e frutti in favore della Prelatura Negroni.

Laonde, ec.

ANTONIO PAGNONCELLI.

**SOMMARIO  
ADDIZIONALE**

*Particola del Testamento di Gio. Gregorio Consalvi  
sulle amplissime facoltà concesse al Card. Negroni riguardo alla tutela, e cura,  
de' suoi Nipoti Ercole, Gio. Domenico e Andrea Consalvi.*

**Esecutore poi di questa mia ultima volontà supplico, che sia,** e voglia degnarsi di essere **l'Eminentissimo, e reverendissimo Signor Cardinal Negroni Andrea** ad assumere inoltre in se il peso dell'Amministrazione della mia Eredità unita alla tutela, e cura di detti miei nipoti, lusingandomi, che per la bontà verso di me sempre dimostrata, non sia per ricusare un tale incomodo, volendo in questo caso, che non solo non sia tenuto a verun Rendimento di Conti, ma possa del tutto disporre liberamente, a suo pieno arbitrio interpretare, e dichiarare, quanto faccia di bisogno la presente mia testamentaria disposizione.

**Volendo, ed ordinando,** che a quanto l'Eminenza Sua sudetta farà, disporrà, e dichiarerà debba starsi, come se fosse il tutto da me fatto, ed operato, proibendo sotto pena di caducità a qualunque de' miei Eredi istituiti, o sostituiti di darli molestia alcuna, ancorché estragiudiziale, e molto meno reclamare dalle sue interpretazioni o dichiarazioni, privando da adesso per allora, quando mai si dasse un tal caso, il che non credo, il ricorrente, reclamante, o molestante da qualsivoglia comodo della mia Eredità, che voglio si devolva a favore di quello, che non avrà contravenuto e rispettivi sostituti, secondo l'ordine di sopra prefisso, e senza, che detto Eminentissimo Signor Cardinal Andrea Negroni sia tenuto, ed obbligato di dare veruna cauzione, ancorché semplice e giratoria, ne fare verun obbligo di bene amministrare, dal che quando faccia di bisogno pienamente lo libero, ed assolvo, ancorché si volesse da se stesso sponte farlo.

*Accettazione dell'avita Eredità emessa da Ercole Marchese Consalvi,  
e giurata obbligazione del medesimo di adempire tutte le disposizioni del Testamento  
avito.*

Avanti di me Notaro, e testimonj infrascritti, presente, e personalmente costituiti **l'Illustrissimi Signori Marchesi Ercole ed Andrea Consalvi** Romani, figli del fu Marchese Mario Giuseppe Consalvi, e Marchesa Claudia Carandini, **Coniugj Nobili di Toscanella** a me Notaro cogniti, di loro spontanea volontà, ed in ogni altro miglior modo, asserendo, ed affermando tutte, e singole cose di sopra espresse, e narrate esser vere, e verissime, e le medesime per tali, e come tali in tutte le sue parti approvando, e rattificando **hanno accettato, ed accettano** in tutte, e singole sue parti la Disposizione Testamentaria di detta bona memoria Marchese Giovanni Gragorio Consalvi loro Nonno, come sopra, a favore di essi fatta, aperta, e pubblicata per gli atti miei li sette Agosto 1766, alla quale in tutto, e per tutto, ed in seguito inerendo alle Leggi in esse espresse, hanno sottoposta, conforme sottopongono la di loro rispettiva legittima, che de jure gli compete sopra la sudetta Eredità al Vincolo della Primogenitura come sopra in detto Testamento istituita, ed ordinata dal prelodato Marchese, e Gio. Gregorio Consalvi perché così. e non altrimenti.

Quale accettazione, e rispettiva legittima come sopra sottoposta a detta Primogenitura li sudetti Signori Marchese Ercole, ed Andrea fratelli Consalvi **promisero sempre**, ed in perpetuo mantenere ed inviolabilmente osservare, e che sarà sempre buona, valida, bene, e legittimamente fatta, averla rata, grata, valida, ferma.

E contro essa non fare, dire, porre, o venire sotto qualsivoglia pretesto, causa e colore, altrimenti ec. (segue la formula di giuramento in latino).

*Biglietto responsivo di Pietraccini certificante i Negozi Campestri del Card. Consalvi  
tenuti in società con Persiani*

Fuori = Per Ill.mo Sig. Conte Negroni Sig. Pne Colmo

Entro = Sig. Conte Pne Stmo

In replica alla sua stima posso asserirle essere io stato in Toscanella circa sei, o sette anni orsono per commissione dell'Ill.mo Monsignor Buttaoni a stimare li Bestiami che erano presso il Signor Vincenzo Persiani, quali ricevansi in società con l'Emo Consalvi, ed osservai anche li Terreni e di tutto ne detti la relazione al sullodato Monsigno Buttaoni, né so dirle cosa sia seguito in appresso, ed è quanto posso notificarle, mentre disposto a servirla ho l'onore di rassegnarmi.

Di V.S. Illma = Casa 7 Settembre 1824

Umo Dev. Serv. = Giovanni Pietraccini

Registrato Roma li 16 Settembre 1824

Vol. 74, Fog. 58 retto Cas. 7 ricevuti bajocchi 20

Vagnolini P.

A Monsignor GRIMALDI Pro-Uditore della Camera  
ossia Il Tribunale Collegiale dell'A.C.  
in Prima Istanza Romana di Esecuzione Testamentaria

P E R

L'ill.mo Sig. Conte Antonio Negroni  
Amministratore della Prelatura Consalvi-Negroni

C O N

Monsignor Ill.mo e R.mo Alessandro Buttaoni  
Erede Fiduciario della ch.me Card. Ercole Consalvi

FATTO

Con Sommario Addizionale  
Per la Congregazione di Sabato  
18 Settembre 1824  
Presso Poggioli 1824